Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO Resoconti Allegati	n.	369
GIUNTE E COMMISSIONI		
Sedute di martedì 10 dicembre 2024		

INDICE

G	1	u	ın	t	e

Elezioni e immunità parlamentari:		
Plenaria	Pag.	5
Commissioni riunite		
2 ^a (Giustizia) e 10 ^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):		
Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 89-257-671-813 (Riunione n. 5)	Pag.	13
6 ^a (Finanze e tesoro) e 10 ^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):		
Plenaria	»	14
8 ^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 9 ^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare):		
Plenaria	»	18
Commissioni permanenti		
1ª - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, edi- toria, digitalizzazione:		
Sottocommissione per i pareri	Pag.	163
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 89)	»	165
Plenaria	»	166
2 ^a - Giustizia:		
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 148)	»	173
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 149)	»	173
Plenaria	»	174

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (NcI-CI-IaC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

3 ^a - Affari esteri e difesa:		
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 75)	Pag.	182
Plenaria	*	182
4 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
Plenaria	»	193
5 ^a - Programmazione economica, bilancio:		
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 114)	»	202
Plenaria	*	202
6 ^a - Finanze e tesoro:		
Plenaria	»	216
7ª - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:		
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 90)	»	222
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 91)	»	222
Plenaria	»	223
8 ^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:		
Plenaria (*)		
9 ^a - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare:		
Plenaria	»	227
10 ^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
Plenaria (antimeridiana)	»	231
Plenaria (pomeridiana)	»	235
Commissioni e comitati bicamerali di indirizzo, controllo, vigilanza e consultivi		
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica:		
Plenaria (1^a pomeridiana)	Pag.	350
Plenaria (2^a pomeridiana)	»	351
Plenaria (3^a pomeridiana)	»	351

^(*) Il riassunto dei lavori della Commissione 8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 369° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 10 dicembre 2024.

Commissioni bicamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

Ufficio di Presidenza	Pag.	352
Plenaria	»	352
Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori:		
Plenaria	»	354

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 10 dicembre 2024

Plenaria

52^a Seduta

Presidenza del Presidente FRANCESCHINI

La seduta inizia alle ore 13,30.

MATERIE DI COMPETENZA

Documentazione fatta pervenire dal senatore Roberto Maria Ferdinando Scarpinato, in relazione ad un procedimento penale pendente contro terzi dinanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 19 novembre 2024.

Il relatore, senatore BAZOLI (*PD-IDP*), fa preliminarmente presente che nel caso in esame occorre premettere che il senatore Scarpinato è stato oggetto di intercettazioni cosiddette « *indirette* » o « *occasionali* », in quanto le indagini penali non erano rivolte verso lo stesso senatore ma verso un terzo (il dottor Natoli) – la cui utenza telefonica era posta sotto osservazione – che intratteneva frequenti o comunque non occasionali colloqui con il parlamentare, secondo quanto riporta l'interessato e come dimostrerebbe il numero di 33 conversazioni trasmesse alla Commissione antimafia.

È appena il caso di ricordare che mentre le intercettazioni dirette (ovvero quelle disposte su utenze telefoniche intestate al parlamentare o in luoghi di sua pertinenza) sono disciplinate dall'articolo 4 della legge n. 140 del 2003 e comportano la richiesta di autorizzazione preventiva alla Camera di appartenenza, le intercettazioni « *indirette* » o « *occasionali* » (disposte su utenze telefoniche o sui luoghi di un terzo, quando l'interlocutore del terzo sia un parlamentare) sono disciplinate dall'articolo 6 della medesima legge n. 140, che esige la necessità di richiedere

l'autorizzazione alla Camera di appartenenza nel momento in cui l'autorità giudiziaria intenda utilizzarle.

La Corte costituzionale è poi intervenuta più volte per chiarire la portata del richiamato articolo 6 della legge n. 140 del 2003, soprattutto per far lume sulla corretta interpretazione ed esecuzione della norma nel caso in cui l'ascolto delle conversazioni del parlamentare non sia più giuridicamente irrilevante ma emergano dei profili per cui « l'attenzione » dell'autorità procedente si rivolge non più solo nei confronti del terzo, ma anche dello stesso parlamentare.

Nell'interpretazione e nell'applicazione di tali previsioni, la Corte costituzionale si è costantemente attenuta al principio per cui la garanzia di cui all'articolo 68, terzo comma, della Costituzione « non mira a tutelare un diritto individuale, ma a proteggere la libertà della funzione che il soggetto esercita, in conformità alla natura stessa delle immunità parlamentari, volte primariamente alla protezione dell'autonomia e dell'indipendenza decisionale delle Camere rispetto ad indebite invadenze di altri poteri, e solo strumentalmente destinate a riverberare i propri effetti a favore delle persone investite della funzione (sentenza n. 9 del 1970) » (sentenze n. 157 del 2023 e n. 38 del 2019; ordinanza n. 129 del 2020).

Di conseguenza, l'individuazione degli ambiti di applicazione dell'uno e dell'altro regime autorizzatorio discende dalla *ratio* di garanzia dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, che consiste nel « *porre a riparo il parlamentare da illegittime interferenze giudiziarie sull'esercizio del suo mandato rappresentativo; a proteggerlo, cioè, dal rischio che strumenti investigativi di particolare invasività o atti coercitivi delle sue libertà fondamentali possano essere impiegati con scopi persecutori, di condizionamento, o comunque estranei alle effettive esigenze della giurisdizione* » (sentenza n. 390 del 2007).

L'autorizzazione preventiva, pertanto, deve essere richiesta « non solo se l'atto d'indagine sia disposto direttamente nei confronti di utenze intestate al parlamentare o nella sua disponibilità (intercettazioni cosiddette "dirette"), ma anche tutte le volte in cui la captazione si riferisca a utenze di interlocutori abituali del parlamentare, o sia effettuata in luoghi presumibilmente da questo frequentati, al precipuo scopo di conoscere il contenuto delle conversazioni e delle comunicazioni del parlamentare stesso. Ai fini della richiesta preventiva dell'autorizzazione, ciò che conta, in altre parole, non è la titolarità dell'utenza o del luogo, ma la direzione dell'atto d'indagine » (sentenza n. 390 del 2007 richiamata dalla sentenza n. 38 del 2019).

A restare escluse dalla necessità del *placet* preventivo della Camera di appartenenza del parlamentare, e a ricadere quindi nell'ambito di applicazione del successivo articolo 6 della legge n. 140 del 2003, sono le intercettazioni « *occasionali* », per le quali l'impossibilità di munirsi dell'autorizzazione preventiva discende dall'assenza di preordinazione all'obiettivo di accedere alle comunicazioni del parlamentare e, di conseguenza, dal carattere fortuito dell'ingresso dei materiali captati nel recinto dell'attività d'indagine (da ultimo, sentenza n. 157 del 2023).

Al fine di distinguere tra un'intercettazione « *indiretta* » e un'intercettazione « *occasionale* », la Consulta offre anche degli indici, come i rapporti intercorrenti tra parlamentare e terzo sottoposto a intercettazione – avuto riguardo al tipo di attività criminosa oggetto di indagine –, il numero delle conversazioni intercorse tra il terzo e il parlamentare, l'arco di tempo durante il quale tale attività di captazione è avvenuta – anche rispetto ad eventuali proroghe delle autorizzazioni e al momento in cui sono sorti indizi a carico del parlamentare (da ultimo, sentenza n. 227 del 2023) –, oltre che ovviamente, indici manifesti come l'iscrizione nel registro degli indagati, che *in re ipsa* rende oggetto di attenzione penale il comportamento del parlamentare in prima persona.

La Corte costituzionale ha quindi chiarito che l'autorità giudiziaria, ove nel corso delle intercettazioni effettuate nei riguardi di un soggetto non parlamentare si accorga del coinvolgimento di un parlamentare in una vicenda penalmente rilevante, deve sospendere immediatamente la captazione e chiedere l'autorizzazione (ex post) all'utilizzo nei confronti del parlamentare delle intercettazioni fino ad allora effettuate ed eventualmente l'autorizzazione (ex ante) alla continuazione della captazione in questione. Il discrimen è costituito dalla direzione dell'atto di indagine: fino a quando non emergano elementi penalmente rilevanti a carico del parlamentare, l'autorità giudiziaria può continuare ad intercettare il terzo, essendo diretto esclusivamente nei suoi confronti l'atto di indagine. Quando però l'atto di indagine muta la propria direzione, coinvolgendo anche il parlamentare, è necessario che l'autorità giudiziaria sospenda immediatamente la captazione e chieda l'autorizzazione all'utilizzo nei confronti del parlamentare stesso delle intercettazioni fin qui effettuate, che in quanto tali rivestono carattere di occasionalità e fortuità, considerato che mai finora il parlamentare era stato un bersaglio dell'attività investigativa.

L'occasionalità ovviamente esclude *in nuce* un *fumus persecutionis*, essendo impossibile che tale profilo sia ravvisato su atti che rivestano una connotazione di fortuità.

Il problema sorge invece per le intercettazioni successive al momento del coinvolgimento del parlamentare nell'indagine, per le quali quindi la fortuità è venuta meno, in quanto il parlamentare è diventato il bersaglio di un'attività investigativa: per effettuare tali captazioni come detto occorre chiedere *ex ante* l'autorizzazione.

Nello schema fin qui delineato c'è un presupposto per così dire « *implicito* », ossia la decisione dell'autorità giudiziaria di utilizzare le intercettazioni nei confronti di un parlamentare; rispetto al terzo non parlamentare infatti l'intercettazione è utilizzabile senza alcuna autorizzazione, non potendo estendersi l'immunità anche ai terzi per la sola circostanza della captazione di dialoghi tra il terzo stesso ed un parlamentare, come ha chiarito la Consulta nella sentenza n. 390 del 2007.

Nel caso di specie l'autorità giudiziaria non chiede l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni nei confronti del parlamentare, ritenendo che non emergano elementi penalmente rilevanti nei confronti del senatore Scarpinato, ma trasmette le captazioni in questione alla Commissione antimafia.

Con riguardo alla fattispecie in esame, è necessario evidenziare che l'utilizzo di un'intercettazione nei confronti di un parlamentare può rivestire le seguenti tipologie: utilizzo in senso stretto, ossia nell'ambito di un procedimento penale; utilizzo in senso ampio, atto a comprendere anche l'utilizzo in un procedimento disciplinare (caso dell'onorevole Ferri – per il quale la sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura aveva chiesto l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni nei confronti dello stesso parlamentare – si veda la sentenza della Corte costituzionale n. 157 del 2023 ed il seguito parlamentare, Doc. IV, n. 1-A della XIX legislatura della Giunta per le autorizzazioni della Camera dei deputati e votazione in Aula nella seduta n. 216 del 19 dicembre 2023); utilizzo « mediato », ossia tramite la trasmissione delle intercettazioni, che coinvolgano un parlamentare, ad una Commissione di inchiesta, che possa quindi potenzialmente attivare un procedimento di inchiesta nei confronti del parlamentare stesso.

Nel caso portato all'attenzione della Giunta si ravvisa un utilizzo « *mediato* » delle intercettazioni nei confronti del parlamentare, che in quanto tale presupporrebbe una richiesta di autorizzazione all'utilizzo.

Pertanto, la mancata presentazione di una richiesta di autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria per la trasmissione delle intercettazioni ad una Commissione d'inchiesta, integrando un'ipotesi di utilizzo, lede le attribuzioni del Senato, impedendo l'esercizio del potere autorizzatorio di cui all'articolo 6 della legge n. 140 del 2003.

Si specifica che non è sufficiente allo scopo richiamare il principio di leale collaborazione tra poteri dello Stato per giustificare la trasmissione di atti alla Commissione di inchiesta, essendo nel caso di specie necessario conciliare tale principio con quello previsto dall'articolo 82 della Costituzione, che prevede per l'inchiesta parlamentare le stesse « *limitazioni* » dell'autorità giudiziaria.

Se quindi la Costituzione equipara la Commissione d'inchiesta al giudice nel definire l'ambito di estensione dei suoi (penetranti) poteri, tale equiparazione vale anche per i limiti dell'azione della Commissione stessa, la quale non può effettuare attività non consentite all'autorità giudiziaria, soprattutto se i « *controlimiti* » al suo agire sono dettati da norme costituzionali aventi la stessa forza formale e sostanziale dell'articolo 82 della Costituzione, vale a dire le norme costituzionali sulle guarentigie parlamentari.

In tal caso, quindi, la trasmissione delle conversazioni da parte del magistrato ad un organo istituito *ex* articolo 82 della Costituzione integra un'utilizzazione soggetta ad autorizzazione preventiva della Camera di appartenenza, in virtù del combinato disposto dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, e della legge attuativa n. 140 del 2003.

In altri termini, la risposta al quesito se la semplice trasmissione sia un utilizzo (in senso « *mediato* » ma pur sempre un utilizzo), si desume anche da un esempio concreto: supponiamo che la direzione dell'atto di indagine muti ad un certo punto delle captazioni, dirigendosi anche nei confronti del parlamentare e supponiamo, sempre in via esemplificativa, che l'autorità giudiziaria, anziché chiedere l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni nei confronti del parlamentare eluda tale modulo procedurale inviando le intercettazioni ad una Commissione di inchiesta. Quest'ultima potrebbe investigare sul parlamentare avvalendosi delle intercettazioni, e una volta raccolti elementi probatori, inviare una denuncia all'autorità giudiziaria, in ossequio al principio di leale collaborazione. Nell'esempio fatto le intercettazioni finiscono per essere usate senza autorizzazione nei confronti del parlamentare, sia pure in via indiretta, ossia tramite la « mediazione » di una Commissione di inchiesta.

Per prevenire tali elusioni, l'autorità giudiziaria, ove avesse voluto effettuare un utilizzo « *mediato* » di intercettazioni nei confronti di un senatore (ossia come spiegato un utilizzo « *per il tramite* » della trasmissione delle stesse ad una Commissione di inchiesta parlamentare), avrebbe dovuto chiedere l'autorizzazione al Senato.

Il Senato avrebbe potuto ritenere fortuite le intercettazioni e quindi avrebbe potuto autorizzare la trasmissione delle stesse alla Commissione antimafia, o viceversa avrebbe potuto considerare non occasionali le stesse, a seguito del mutamento di direzione dell'atto di indagine, come innanzi chiarito.

Si precisa che la Commissione antimafia è organismo distinto dal Senato della Repubblica (e ovviamente dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, che è una articolazione interna del Senato stesso) in quanto è un organo bicamerale, istituito per ogni legislatura con legge dello Stato, dotato di poteri e competenze specifiche (in primo luogo quelle dell'articolo 82 della Costituzione) mentre la richiesta dell'autorizzazione va nel caso di specie trasmessa al solo Senato, l'unico organo costituzionale competente a deliberare in proposito di immunità, ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione, stante lo *status* di senatore rivestito dall'interessato.

In conclusione, ricordando che lo scopo delle immunità parlamentari è quello di preservare integralmente la libertà del mandato parlamentare, soprattutto dall'agire di altri poteri dello Stato, il comportamento dell'autorità giudiziaria – che ha effettuato un'intrusione nella sfera del parlamentare, utilizzando le conversazioni mediante la trasmissione senza autorizzazione ad un organo dotato di penetranti poteri politici e « paragiudiziari » – integra una violazione dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione.

Per tali motivi il relatore propone di sollevare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, per chiedere alla Corte costituzionale di annullare l'atto di trasmissione dell'autorità giudiziaria alla Commissione antimafia, lesivo come spiegato delle prerogative del Senato, e di sancire la necessità di chiedere l'autorizzazione per tale trasmissione.

Il senatore RASTRELLI (FdI) sottolinea preliminarmente la peculiarità del caso all'esame della Giunta, evidenziando che la documentazione in questione è stata trasmessa dalla competente autorità giudiziaria alla Commissione antimafia in virtù del principio di leale collaborazione tra poteri.

Nel caso di specie è emersa l'ipotesi che un membro della Commissione antimafia, nella specie il senatore Scarpinato, abbia agito in maniera scorretta interagendo con un audito al fine di concordare il contenuto delle sue dichiarazioni, in tal modo producendo sostanzialmente l'effetto di alterare gli esiti dell'audizione in questione. Sempre in relazione alla predetta ipotesi, emerge che tale indebita attività risulta ancora più grave se si consideri che il senatore Scarpinato aveva un interesse diretto rispetto alla versione concordata con l'audito, essendo stato magistrato ed essendosi occupato in tale veste degli accadimenti avvenuti durante la stagione delle stragi di mafia.

Per quel che concerne la questione della non fortuità delle intercettazioni, sollevata dal senatore Scarpinato, va necessariamente effettuato un approfondimento, atteso che se il numero complessivo delle intercettazioni è di diecimila, allora le 33 intercettazioni delle quali il senatore Scarpinato contesta la trasmissione alla Commissione antimafia potrebbero risultare occasionali, considerato che il numero delle stesse è molto più esiguo rispetto all'ammontare globale delle captazioni.

Propone infine di rivolgere una richiesta istruttoria alla Commissione antimafia, al fine di conoscere i motivi per i quali ha ritenuto di trattenere le 33 intercettazioni *de qua*, senza inviare alcuna richiesta alla Giunta, precisando che tale previa acquisizione istruttoria risulta indispensabile per poter assumere una decisione sul caso in esame e sulla proposta del relatore Bazoli.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*), dopo aver sottolineato la necessità di tutelare le prerogative parlamentari, si sofferma sulla battaglia politica fatta dal Gruppo del Movimento 5 Stelle contro le guarentigie di cui all'articolo 68 della Costituzione, che è stata ispirata dal solo intento demagogico di ricercare il consenso. La cosa più sorprendente – prosegue l'oratore – è che il senatore Scarpinato, componente del Gruppo Movimento 5 Stelle, richiama il caso dell'onorevole Ferri in ordine al quale lo stesso Gruppo votò contro la proposta di diniegare l'autorizzazione.

Pur dovendo operare la Giunta in un ambito paragiurisdizionale, non si possono tuttavia sottacere nel caso di specie gli effetti politici di una posizione del tutto incoerente assunta dal Gruppo Movimento 5 Stelle, che dopo anni di battaglia politica contro le immunità, da loro ritenute un privilegio della cosiddetta « casta », ora chiede la salvaguardia di tale guarentigie a favore del senatore Scarpinato.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*), pur mostrando di comprendere il contesto politico che muove le argomentazioni dei colleghi che l'hanno preceduta, evidenzia come in tal caso occorre non sovrapporre il metodo con il merito della questione, vale a dire che in questa circostanza il Senato, e quindi la Giunta, non sono stati investiti del potere di decidere in merito all'utilizzazione delle intercettazioni acquisite; proprio nell'assenza dell'esercizio del potere autorizzatorio della Camera di appartenenza risiede la pericolosità della vicenda in esame. Invero, al contrario di quanto accaduto in relazione all'onorevole Ferri – per il quale l'autorità giudiziaria, non in veste inquirente ma in sede disciplinare, aveva richiesto l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni –, nel caso del senatore Scarpinato è mancata la precondizione della richiesta al Senato di essere investito della conoscenza della questione.

La vicenda desta allarme in quanto il ragionamento svolto dalla Procura di Caltanissetta porterebbe alla conseguenza che i contenuti delle conversazioni intercettate possono essere inviati ad altre autorità senza investire previamente la Camera di appartenenza del parlamentare, in quanto non si tratta di un procedimento penale. Tale assunto è molto grave, pur senza tralasciare le considerazioni di merito svolte dal senatore Rastrelli, in quanto rimane il fatto che la decisione sull'invio delle conversazioni sarebbe in capo all'autorità giudiziaria. Nel manifestare il proprio orientamento contrario alla diffusione dei colloqui di un parlamentare motivati dal puro interesse alla conoscenza, e quindi svincolati dall'indagine penale, la senatrice osserva inoltre che anche sul piano logico la decisione della Procura desta preoccupazione. Invero, se dagli atti risulta una irrilevanza penale del comportamento del senatore, ne consegue che tali conversazioni intercettate non dovevano neanche essere trascritte. Inoltre, in casi analoghi, potrebbe essere ipotizzabile in futuro l'invio di conversazioni di un parlamentare ad altre autorità, ad esempio l'ANAC, senza la preventiva richiesta di autorizzazione alla Camera di appartenenza. Se si consentisse un andamento di tal tipo si offrirebbe il fianco ad un grave vulnus alle prerogative sancite dall'articolo 68 della Costituzione. La senatrice ricorda infine come la stessa maggioranza abbia voluto sottolineare l'ambito di applicazione della norma dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione anche nel caso dell'onorevole Giovanardi, evitando una interpretazione eccessivamente estensiva delle norme penali sulle intercettazioni a danno della prerogativa in discorso.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) manifesta l'intenzione di intervenire nel merito dell'argomento in seguito agli approfondimenti che saranno compiuti, considerata la complessità della questione, che necessita di riflessioni puntuali e accurate. Pertanto concorda con la richiesta istruttoria formulata dal senatore Rastrelli.

La senatrice LOPREIATO (M5S), pur mostrando di comprendere le argomentazioni politiche avanzate dai colleghi, rimarca come la Giunta in tal caso sia stata svilita nelle sue funzioni; evidenzia inoltre come il numero di 33 intercettazioni non possa far ritenere meramente casuali le captazioni stesse, le quali non avrebbero dovuto essere trascritte e quindi rimanere agli atti. Infine evidenzia come il senatore Scarpinato non sia indagato per alcun reato ed anzi sia stato sentito nel procedimento prin-

cipale come semplice persona informata sui fatti. In tale quadro l'acquisizione e la successiva trascrizione delle intercettazioni senza la previa autorizzazione del Senato e senza un procedimento penale che riguardi l'interessato, si manifesta come una grave violazione delle garanzie dell'articolo 68 della Costituzione.

Secondo il senatore SALVITTI (*Cd'I-UDC-NM* (*NcI*, *CI*, *IaC*)-*MA-IE-CP*) il caso in discorso si presenta come il più difficile che potesse capitare all'attenzione della Giunta. Nelle circostanze presenti è necessario distinguere il ruolo e l'attività politica di ciascuno dalla difesa della funzione e dello *status* del parlamentare; è quindi necessario difendere le prerogative dell'articolo 68 al di là dell'appartenenza politica e delle personali opinioni sulla figura del senatore interessato.

Il senatore SALLEMI (*FdI*) sottolinea come il Senato sia tenuto istituzionalmente a garantire la difesa dei principi costituzionali a presidio del funzionamento del Parlamento. Nel caso specifico occorre notare che il senatore Scarpinato è un componente della Commissione parlamentare antimafia, è stato un magistrato che ha indagato sulle mafie ed è stato altresì collega del dottor Natoli, che è stato audito dalla stessa Commissione. Le intercettazioni trasmesse non sono avulse da tale contesto ma sono pertinenti all'attività della Commissione predetta, con caratteri che non è dato allo stato conoscere, rendendosi a tal fine necessario un approfondimento istruttorio mediante un'interlocuzione con la Commissione antimafia.

Il senatore DELLA PORTA (*FdI*) evidenzia che in tal caso occorre inquadrare la vicenda alla luce del principio di leale collaborazione tra poteri dello Stato, essendo il dottor Natoli stato audito in Commissione antimafia ed essendovi probabilmente un legame tra le due vicende che sarebbe opportuno approfondire.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*) interviene per puntualizzare che le prerogative parlamentari non negano il principio di leale collaborazione ma indicano dei criteri e dei parametri che l'autorità giudiziaria deve osservare.

In conclusione il PRESIDENTE, alla luce della richiesta di una integrazione istruttoria avanzata da alcuni senatori, demanda al relatore di approfondire l'argomento in vista di una successiva seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,35.

COMMISSIONI 2^a e 10^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Martedì 10 dicembre 2024

Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 89-257-671-813

Riunione n. 5

Relatrici: CAMPIONE (FdI) e MINASI (LSP-PSd'Az)

Orario: dalle ore 11,10 alle ore 11,35

- (89) Valeria VALENTE e altri. Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali e delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro. Deleghe al Governo in materia di riordino dei comitati di parità e pari opportunità e per il contrasto delle molestie sul lavoro
- (257) MAGNI e altri. Norme per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori da molestie morali e psicologiche nel mondo del lavoro
- (671) Paola MANCINI e altri. Disposizioni per la tutela della dignità e della libertà della persona contro le molestie e le molestie sessuali, con particolare riferimento al mondo del lavoro. Delega al Governo per il contrasto delle molestie sul lavoro e per il riordino degli organismi e dei Comitati di parità e pari opportunità
- (813) Ada LOPREIATO e altri. Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro e delle condotte vessatorie e generatrici di stress a carico delle lavoratrici e dei lavoratori

(Seguito dell'esame congiunto)

COMMISSIONI 6^a e 10^a RIUNITE

6^a (Finanze e tesoro)

10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Martedì 10 dicembre 2024

Plenaria

6^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Durigon.

La seduta inizia alle ore 15,55.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, concernente la revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) (n. 235)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5 del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 dicembre.

La senatrice TUBETTI (*FdI*), relatrice per la 6^a Commissione, d'intesa con la senatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*), relatrice per la 10^a Commissione, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

La senatrice FURLAN (*PD-IDP*) esprime riserve in merito alla disposizione volta a escludere, ai fini della determinazione dell'ISEE, i titoli del debito pubblico, ed equiparati, entro la soglia dei 50 mila euro. Tale disposizione comporta un aumento della platea dei potenziali beneficiari di prestazioni sociali, pur in assenza di risorse aggiuntive per i Comuni. Ne conseguirà una contrazione complessiva della capacità degli enti locali di erogare prestazioni o, in alternativa, l'aumento delle tariffe attualmente agevolate.

Preannuncia quindi il voto contrario del proprio Gruppo sullo schema di parere.

Interviene il senatore MAGNI (*Misto-AVS*), il quale giudica negativamente la prima osservazione che addossa, tra l'altro, ai Comuni compiti e facoltà non in linea con le disposizioni relative alla determinazione dell'ISEE, con il rischio che ciascun ente determini regole e requisiti per l'accesso ai servizi erogati.

Il senatore TURCO (M5S) preannuncia il voto contrario della propria parte politica, ribadendo la forte preoccupazione per la riduzione delle risorse assegnate agli enti locali, non solo per erogare servizi sociali, ma anche per effettuare investimenti e svolgere attività di sostegno all'economia locale. L'ampliamento della platea dei beneficiari, inoltre, non trova un'adeguata copertura finanziaria.

Il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*) fa presente che l'esclusione dall'ISEE dei titoli di stato detenuti dal richiedente fino a 50 mila euro era già scontata nei saldi di finanza pubblica essendo stata introdotta dalla legge di bilancio per il 2024; inoltre, da un punto di vista esclusivamente finanziario, le osservazioni contenute nel parere, ove accolte dal Governo, hanno effetti che si compensano.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere favorevole con osservazioni viene posta ai voti e risulta approvata.

La seduta termina alle ore 16,10.

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 235

Le Commissioni riunite, esaminato l'Atto in titolo,

valutata l'opportunità di introdurre modifiche al Regolamento sui criteri di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

considerato:

che lo schema trasfonde le disposizioni di rango primario già in vigore in merito alla esclusione dai redditi rilevanti ai fini ISEE dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari esenti ai fini Irpef, percepiti in ragione di una condizione di disabilità;

che lo schema modifica la disciplina del patrimonio mobiliare da considerare rientrante nell'Indicatore di situazione economica confermando le somme giacenti in conti correnti bancari e postali ed escludendo entro una certa soglia i titoli di Stato, i buoni fruttiferi postali e i libretti di risparmio postale;

che lo schema non interviene sulla determinazione della situazione patrimoniale immobiliare, confermando la soglia dei 52.500 euro di rendita catastale per la abitazione principale del nucleo familiare ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del regolamento 159;

che l'erogazione dei servizi sociali da parte dei Comuni è, in parte, influenzata, in quanto ai livelli di spesa, dal numero degli aventi diritto e dalle diverse posizioni soggettive vantate dai potenziali beneficiari;

che, in alcune aree e territori, fanno parte della platea dei beneficiari cittadini di stati extra UE, con contestuale contrazione (tenuto conto delle vigenti normative e della scarsità di risorse) del numero di beneficiari di cittadini UE;

valutato infine che in sede di Conferenza unificata l'intesa sullo schema di DPCM comprende anche un impegno per l'elaborazione da parte di un tavolo tecnico di una revisione della disciplina ISEE da operare con atto legislativo,

esprimono parere favorevole nel presupposto che tutti i trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari esenti ai fini Irpef, percepiti in ragione di una condizione di disabilità, sono esclusi dal calcolo della situazione reddituale ai fini ISE e con le seguenti osservazioni:

- 1. Valuti il Governo la possibilità di modificare l'articolo 5 del Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inserendo al comma 4 un'ulteriore lettera a-bis) per identificare quale componente patrimoniale concorrente a determinare l'ISE anche le somme delle rimesse in contanti all'estero, definite come risparmio e non investimento, calcolate con le stesse modalità dei depositi e conti correnti bancari di cui alla lettera a) del comma 4 del citato articolo 5. Tale previsione regolamentare potrebbe poi consentire ai Comuni, in determinate circostanze localmente determinate, di poter integrare i requisiti soggettivi reddituali e patrimoniali che compongono l'Indicatore, valutando e confrontando la situazione economica dei nuclei familiari che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata, utilizzando anche le informazioni relative alle rimesse in denaro dei cittadini di Paesi extra UE. Le informazioni relative all'invio di denaro contante « non accompagnato » ovvero mediante i servizi di money transfer consentirebbero di determinare in modo equo la partecipazione al costo delle prestazioni sociali e sociosanitarie dei residenti.
- 2. Valuti il Governo l'opportunità di specificare che l'esclusione dalla situazione reddituale dei trattamenti previdenziali e indennitari in quanto non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini Irpef riguarda anche le rendite per invalidità permanente riconosciute dall'INAIL ai superstiti.
- 3. Valuti il Governo l'opportunità di prevedere, ai fini del calcolo dell'ISEE delle persone riconosciute invalide al 100 per cento che richiedono servizi di sostegno alla persona ai soggetti pubblici erogatori, che sia tenuto conto delle spese da esse sostenute per l'acquisto di beni e servizi salvavita.
- 4. Valuti il Governo la possibilità di integrare il comma 2 dell'articolo 5 del Regolamento, escludendo dalla situazione patrimoniale immobiliare i due terzi del valore degli immobili acquisiti *mortis causa* o comunque a titolo non oneroso e non adibiti ad abitazione principale, se di valore inferiore a 52.500 euro, ove ubicati in comuni ricompresi negli elenchi dei comuni rientranti nell'attuazione della Strategia nazionale per le aree interne, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 (convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 162).

COMMISSIONI 8^a e 9^a RIUNITE

- 8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)
- 9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

Martedì 10 dicembre 2024

Plenaria

17^a Seduta

Presidenza del Presidente della 9^a Commissione DE CARLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(1318) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 dicembre.

Il presidente DE CARLO comunica che, alla scadenza del termine, sono pervenuti 208 emendamenti e 17 ordini del giorno ed è stato presentato l'emendamento 18.0.6 (testo 2). Tutte le citate proposte sono pubblicate in allegato. Precisa tuttavia che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sul testo. Ricorda infine che è ancora aperta la discussione generale.

Nel dibattito interviene il senatore MARTELLA (*PD-IDP*), rilevando criticamente che l'esame in seconda lettura del disegno di legge in titolo si sta traducendo in una mera ratifica del lavoro svolto in prima lettura,

senza che le forze politiche abbiano la possibilità di disporre dei tempi necessari per approfondire gli argomenti propri della legge annuale per il mercato e la concorrenza.

Reputa, infatti, che il provvedimento in esame, da una parte, non incida sugli ambiti che gli sarebbero propri – tra i quali menziona la tutela della concorrenza nei settori dell'energia, delle banche, delle assicurazioni e delle telecomunicazioni –, dall'altra, non preveda misure incisive nei pochi settori in cui si limita ad intervenire.

Nel complesso giudica il provvedimento privo di visione, debole nella impostazione, parziale negli argomenti oggetto di disciplina, inefficace rispetto all'obiettivo centrale di assicurare la tutela dei cittadini e dei consumatori.

Lamenta, infine, che, per il secondo anno consecutivo, il Governo in carica adempia *in extremis* all'obbligo, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di presentazione del disegno di legge per la concorrenza, quasi si trattasse di un atto dovuto piuttosto che di un provvedimento in grado di assicurare una reale apertura dei mercati. Ritiene di poter ravvisare in tale circostanza una sostanziale incapacità di legiferare da parte della maggioranza e una mortificazione del Parlamento.

Il senatore DE PRIAMO (*FdI*), dopo aver evidenziato che le perplessità avanzate dal senatore Martella troveranno esauriente risposta nella discussione che si svolgerà in sede di Assemblea, esprime apprezzamento per le disposizioni recate dall'articolo 26 del disegno di legge in esame, concernenti l'utilizzo di aree pubbliche, mediante strutture amovibili, cosiddetti « *dehors* », da parte dei pubblici esercizi.

Condivide, in particolare, la scelta di prorogare al 31 dicembre 2025 le misure adottate in occasione dell'emergenza da COVID-19, intese ad agevolare la posa in opera temporanea dei *dehors* su spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico. Auspica che, nello spirito di una proposta emendativa riferita alla passata legge di bilancio, a sua prima firma e sostenuta da diversi esponenti del Gruppo Fratelli d'Italia, la suddetta proroga sia preliminare a una stabilizzazione delle strutture medesime in armonia con le peculiarità estetiche delle città.

La senatrice Sabrina LICHERI (M5S) esprime un giudizio negativo sul disegno di legge in esame, giudicandolo lacunoso rispetto a temi di rilievo nonché insufficiente anche nei temi affrontati.

Dopo aver paventato che alcune disposizioni potrebbero addirittura incorrere in un giudizio di incostituzionalità, si rammarica che si sia persa una preziosa occasione per favorire il tessuto produttivo e commerciale del Paese.

La senatrice FREGOLENT (*IV-C-RE*) lamenta che il Governo in carica tratti il disegno di legge per la concorrenza alla stregua di un adempimento obbligatorio per soddisfare gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Dopo aver rilevato la lacunosità del provvedimento in diversi ambiti, tra cui quelli del trasporto pubblico e delle assicurazioni, lamenta in esso l'assenza di risposte concrete alle attese della società civile.

In particolare, focalizza l'attenzione sul mancato ripristino della disposizione, recata dalla legge per la concorrenza del 2017, che aveva ad oggetto la tutela degli utenti contro le clausole vessatorie contenute nei contratti assicurativi auto. Tali clausole, infatti, riprodotte in dimensioni pressoché illeggibili, vincolano gli assicurati, in caso di incidente, a rivolgersi alle carrozzerie convenzionate con l'assicurazione, senza alcuna garanzia sulla effettuazione di una riparazione che sia a regola d'arte.

Conclude ribadendo il suo giudizio negativo su un provvedimento che non ritiene in grado di scardinare le incrostazioni corporativistiche presenti nel Paese.

Non essendovi altre richieste di intervento in discussione generale, il presidente DE CARLO dichiara conclusa la discussione generale. Avverte che si passerà all'illustrazione delle proposte emendative.

Il senatore MARTELLA (*PD-IDP*), intervenendo sul complesso degli emendamenti presentati dal Gruppo del Partito Democratico, chiarisce che gli stessi, a fronte di un disegno di legge giudicato parziale e poco efficace per l'economia del Paese, sono intesi a rafforzare la tutela degli utenti in diversi settori.

In particolare, si sofferma sui contenuti delle proposte emendative aventi ad oggetto l'aggravamento delle responsabilità dei concessionari autostradali in caso di inadempienze contrattuali, tra cui quelle di ritardo nei lavori di manutenzione, nonché nelle ipotesi di inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro. Ricorda, inoltre, le proposte che intendono incidere sui criteri di aggiudicazione dei lavori autostradali, premiando progetti che si avvalgano prioritariamente di energie rinnovabili ovvero prevedano misure a favore degli utenti, quali l'abbattimento delle tariffe per i pendolari.

Passa poi a dar conto degli emendamenti volti a tutelare gli utenti contro l'incremento dei prezzi in vari ambiti. Ricorda, in particolare, la proposta di istituire un Osservatorio che monitori il rapporto tra i costi medi di produzione e i prezzi imposti ai consumatori.

Richiama, quindi, l'attenzione sulla proposta emendativa, a suo giudizio inspiegabilmente respinta nel corso dell'esame in prima lettura, e in merito alla quale auspica una riconsiderazione da parte della maggioranza, finalizzata a tutelare gli utenti dal cosiddetto *telemarketing*, mediante l'imposizione di rendere immediatamente visibile sul telefono l'arrivo di una chiamata commerciale.

Dopo aver accennato alle proposte finalizzate a riequilibrare la disciplina del trasporto pubblico non di linea, si sofferma sugli emendamenti diretti ad agevolare lo sviluppo delle *start-up*, in particolare rendendo meno penalizzanti taluni requisiti per la loro costituzione.

Fa indi menzione degli emendamenti volti a sostenere i settori della moda e auspica, conclusivamente, che il Governo e la maggioranza intendano valutare le proposte illustrate nell'ottica di pervenire a un miglioramento del testo in esame.

I restanti emendamenti sono dati per illustrati.

Il PRESIDENTE avverte quindi che, ai fini della declaratoria di improponibilità e inammissibilità, occorre compiere una molteplicità di valutazioni. Ricorda, in primo luogo, che la nozione di concorrenza desumibile dall'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione, come declinata dalla giurisprudenza costituzionale, include: misure legislative di tutela in senso proprio; misure legislative di promozione; misure legislative che perseguono il fine di assicurare procedure concorsuali di garanzia. Si deduce dunque che la concorrenza, dato il suo carattere finalistico, non è di per sé una materia certa e delimitata, ma è di carattere trasversale.

In secondo luogo, richiama le finalità delle leggi annuali per il mercato e la concorrenza, come definite dall'articolo 47 della legge n. 99 del 2009, che pone come obiettivi la rimozione degli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, la promozione dello sviluppo della concorrenza, anche con riferimento alle funzioni pubbliche e ai costi regolatori condizionanti l'esercizio delle attività economiche private, e la tutela dei consumatori.

Alla luce di tale contesto, i Presidenti hanno ritenuto proponibile l'attività emendativa, pur non strettamente attinente alle materie affrontate dal disegno di legge, che a vario titolo si proponga i sopracitati obiettivi, anche alla luce delle segnalazioni presentate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) al Parlamento, secondo un criterio finalistico e trasversale, in coerenza con le pronunce dell'altro ramo del Parlamento.

Sono pertanto improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, le proposte: 12.0.1, 18.0.7, 18.0.8, 22.0.1, 24.0.2, 31.0.1, 31.0.2, 31.0.3, 31.0.4, 33.0.1 e 34.0.1 (identici), 33.0.2 e 34.0.4 (identici), 34.0.2, 34.0.3 e 35.0.16 (identici), 35.0.10, 35.0.13, 36.0.2, 38.0.4, 38.0.6. È inammissibile l'emendamento 35.0.17 perché privo di portata modificativa, in quanto riproduce sostanzialmente l'articolo 38 del disegno di legge.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) interviene sull'emendamento 18.0.7 per chiedere al Presidente di rivalutare la dichiarazione di improponibilità. Fa presente infatti che, alla luce delle richiamate finalità sottese alle leggi annuali per il mercato e la concorrenza, la proposta emendativa si pone in linea con l'obiettivo di favorire procedure concorrenziali con particolare riguardo alle gare nell'ambito del PNRR. Segnala altresì che sul tema si è anche pronunciata l'AGCM.

Il PRESIDENTE, alla luce delle considerazioni esposte, riammette quindi l'emendamento 18.0.7.

Si passa all'espressione dei pareri dei relatori e del Sottosegretario.

Il relatore per l'8^a Commissione, senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*), anche a nome del correlatore Ancorotti, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative.

Il sottosegretario BITONCI si esprime in senso conforme ai relatori.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

L'emendamento 1.1 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti, mentre, dopo aver accertato la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.2 è posto in votazione e respinto.

Non essendoci emendamenti all'articolo 2, si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 3.

Dopo che l'emendamento 3.1 è stato dichiarato decaduto per assenza dei proponenti, con successive e distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6.

In sede di articolo 4, viene indi dichiarato decaduto per assenza dei proponenti l'emendamento 4.1, mentre, posti distintamente in votazione, gli emendamenti 4.2 e 4.3 sono respinti.

Dopo che sono stati dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 4.4 e 4.6, è posto ai voti e respinto l'emendamento 4.5.

In sede di articolo 5, è poi posto ai voti e respinto l'emendamento 5.1, mentre sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 5.2 e 5.3.

Si passa all'esame delle proposte riferite all'articolo 6.

La senatrice SIRONI (M5S) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 6.1, precisando che esso è diretto a inserire nel provvedimento di concessione l'obbligo di installare pensiline ombreggiate con requisiti tali da garantire la produzione di energia da fonte solare. Domanda poi le ragioni del parere contrario espresso dai relatori e dal rappresentante del Governo.

Il sottosegretario BITONCI, in risposta, rileva l'ultroneità della previsione proposta anche in considerazione dell'obbligo di rispettare le misure di regolazione adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti (ART). Dichiarandosi convinta dei benefici che deriverebbero dalla proposta, la senatrice SIRONI (M5S) ritira l'emendamento 6.1, anticipando la presentazione, in sede di esame in Assemblea, di un ordine del giorno di identico contenuto.

In risposta al senatore NAVE (M5S), che ha chiesto la motivazione del parere contrario espresso sull'emendamento 6.2, il sottosegretario BI-TONCI fa presente che, piuttosto che inserire in sede contrattuale gli interventi di rimboschimento delle aree in gestione, appare opportuna una loro modulazione in sede di definizione dei criteri di aggiudicazione, al fine di rendere i suddetti interventi maggiormente adeguati alle esigenze dei diversi territori.

Con successive e distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 6.2 e 6.3.

In sede di articolo 7, viene poi posto ai voti e respinto l'emendamento 7.1.

In sede di articolo 8, la senatrice SIRONI (M5S) domanda la motivazione del parere contrario espresso sull'emendamento 8.1, diretto a inserire nello schema di convenzione di concessione autostradale, unitamente alla installazione di punti di ricarica elettrica, anche la installazione di barriere acustiche artificiali integrate con pannelli fotovoltaici.

Il sottosegretario BITONCI, in risposta, fa presente che la proposta può già ritenersi inclusa nella previsione di cui alla lettera *a)* dell'articolo 8, comma 1.

Posti distintamente in votazione, gli emendamenti 8.1 e 8.2 sono respinti.

In sede di articolo 9, con successive e distinte votazioni sono indi respinti gli emendamenti 9.1 e 9.2, nonché, dopo che sono stati dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 9.3 e 9.4, l'emendamento 9.5.

In sede di articolo 10, viene quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 10.1, mentre sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 10.2 e 10.3.

Si passa all'esame delle proposte riferite all'articolo 11.

Posto in votazione, l'emendamento 11.1 è respinto.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 11.2, condivide quanto già rilevato in sede di illustrazione dal senatore Martella in merito in merito alla necessità di prevedere, tra le cause di estinzione di una concessione autostradale, anche gravi inadempienze del concessionario nei confronti dei lavoratori, nonché eventuali carenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il sottosegretario BITONCI, in replica, ricorda che il tema è già stato oggetto di ampio dibattito presso la Camera dei deputati, dove si è avuto modo di rilevare che le suddette specifiche inadempienze sono ricomprese nella norma generale di cui alla lettera c) dell'articolo 11, comma 4.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) osserva che, al verificarsi di episodi concreti a danno dei lavoratori, mancano disposizioni che attivino una responsabilità immediata a carico del concessionario. Anticipa, pertanto, che è sua intenzione chiedere un ulteriore approfondimento della proposta in sede di esame in Assemblea.

Posto in votazione, l'emendamento 11.2 è respinto, mentre è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti l'emendamento 11.3.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 12.

Intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 12.1, il senatore BASSO (*PD-IDP*) evidenzia che la riduzione delle tariffe per i veicoli con minori emissioni di anidride carbonica rappresenterebbe un percorso progressivo verso il raggiungimento dell'obiettivo di emissioni zero.

Il sottosegretario BITONCI fa presente che la suddetta proposta necessiterebbe di una copertura finanziaria al momento non prevista e che, pertanto, potrà essere ripresa in considerazione in diverso contesto.

Posti distintamente in votazione, sono indi respinti gli emendamenti 12.1 e 12.2.

In sede di articolo 13, dichiarato decaduto per assenza dei proponenti l'emendamento 13.1, con successive e distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 13.2 e 13.3.

In sede di articolo 14, è poi posto ai voti e respinto l'emendamento 14.1.

In sede di articolo 15, viene indi dichiarato decaduto per assenza dei proponenti l'emendamento 15.1.

Con votazione congiunta sono poi respinti gli identici emendamenti 15.0.1 e 15.0.3, mentre è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti l'emendamento 15.0.2, ad essi identico.

Con riferimento alle proposte concernenti l'articolo 16, dichiarato decaduto per assenza dei proponenti l'emendamento 16.1, con successive e distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 16.2 e 16.3.

È altresì dichiarato decaduto per assenza dei proponenti l'emendamento 16.4.

In relazione alle proposte presentate all'articolo 17, con votazione congiunta sono respinti gli identici emendamenti 17.0.1 e 17.0.3, mentre è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti l'emendamento 17.0.2, ad essi identico.

In sede di articolo 18, il senatore NICITA (*PD-IDP*) ritira l'emendamento 18.0.1, contestualmente aggiungendo la firma all'emendamento 26.0.2 di analogo contenuto.

Con successive e distinte votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 18.0.2, 18.0.3 e 18.0.4.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) richiama l'attenzione della Commissione sull'emendamento 18.0.5, inteso a limitare al settore del trasporto aereo dei passeggeri i poteri attribuiti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 104 del 2023.

Ricorda, al riguardo, che con parere del Consiglio di Stato si è consentito all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di attivare i suddetti poteri nella ipotesi di rilevazione di problemi concorrenziali in qualsiasi settore, in tal modo di fatto conferendo all'Autorità medesima un'autonomia nella gestione della politica industriale che, a suo giudizio, esigerebbe un'apposita copertura legislativa.

Il sottosegretario BITONCI precisa che l'interpretazione estensiva del Consiglio di Stato è comunque riferita unicamente al settore aereo e che si prevede una rivalutazione di essa all'esito di un congruo periodo di applicazione della norma.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) prende nuovamente la parola per informare che l'AGCM ha avviato una consultazione in merito alla possibilità di ampliare a tutti i settori l'esercizio dei poteri di cui al richiamato articolo 1, comma 5.

Dichiarandosi convinto della rilevanza trasversale della proposta emendativa in discussione, ritira l'emendamento 18.0.5, anticipando la

presentazione, in sede di esame in Assemblea, di un ordine del giorno di analogo contenuto, sul quale auspica sin d'ora la convergenza delle forze politiche di maggioranza.

Sull'emendamento 18.0.6 (testo 2) interviene raccomandandone l'approvazione il senatore NICITA (*PD-IDP*), il quale coglie l'occasione per mettere in guardia dalla possibilità che le grandi piattaforme riconosciute ai sensi del *Digital Services Act* possano entrare, mediante la prestazione di servizi di connettività, nel territorio italiano. Paventa, al riguardo, che esse possano danneggiare il mercato della telecomunicazione elettronica, generando altresì grossi rischi per la sicurezza nazionale.

Fa, inoltre, presente che è connesso all'emendamento in discussione anche il successivo emendamento 18.0.7, diretto a sancire il divieto di reimpiego dei fondi PNRR per il finanziamento di tecnologie satellitari, che non appaiono possedere i requisiti definiti in sede europea.

Il sottosegretario BITONCI concorda con la rilevanza dei dubbi sollevati, riconoscendo la necessità di trattarne, in modo organico, la materia in un apposito e diverso contesto.

Con successive e distinte votazioni, sono indi respinti gli emendamenti 18.0.6 (testo 2) e 18.0.7.

Si passa all'esame dell'unica proposta emendativa presentata all'articolo 19, nonché di quelle riferite all'articolo 20.

Posti congiuntamente in votazione, sono respinti gli identici emendamenti 19.0.1, 20.0.1 e 20.0.2.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 20.0.3, mentre sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 20.0.4, identico a 20.0.3, e 20.0.5.

In sede di articolo 21, è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti l'emendamento 21.1, mentre, in esito a votazione congiunta, sono respinti gli identici emendamenti 21.0.1 e 21.0.2.

In sede di articolo 23, è posto ai voti e respinto l'emendamento 23.1, mentre è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti l'emendamento 23.2.

La senatrice NATURALE (M5S), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 23.3, ritiene fondamentale evitare gli abusi legati all'utilizzo di contenitori sovradimensionati rispetto al contenuto, che, a suo parere, ha il solo scopo di aumentare il prezzo del prodotto, inducendo in errore il consumatore.

Con successive e distinte votazioni, sono indi respinti gli emendamenti 23.3, 23.4 e 23.0.1.

In sede di articolo 24, è posto ai voti e respinto l'emendamento 24.1, è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti l'emendamento 24.2, e, dopo che il senatore NAVE (*M5S*) vi ha aggiunto la firma, è posto ai voti e respinto l'emendamento 24.0.1.

In sede di articolo 25, con separate votazioni, le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5, 25.6, 25.7, 25.8 e 25.9.

L'emendamento 25.10 decade per assenza dei proponenti.

Con un'unica votazione, sono respinti gli identici emendamenti 25.11 e 25.12.

Posti congiuntamente in votazione, anche gli identici emendamenti 25.13, 25.14 e 25.15 sono respinti, come pure le proposte 25.16 e 25.17, identiche fra loro.

Con distinte votazioni, le Commissioni riunite respingono altresì gli emendamenti 25.18, 25.19, 25.20, 25.21, 25.22, 25.23 e 25.24.

Sull'emendamento 25.26, identico alla proposta 25.25, interviene la senatrice SIRONI (M5S) chiedendo le ragioni del parere contrario del Governo, considerato che l'emendamento chiede che l'eventuale veicolo sostitutivo per l'esercizio di noleggio con conducente non ecceda nelle emissioni inquinanti il veicolo sostituito.

Il sottosegretario BITONCI riferisce che il Dicastero competente ha manifestato contrarietà a tali emendamenti.

La senatrice SIRONI chiede di accantonare le suddette proposte.

Le Commissioni riunite convengono di accantonare gli identici emendamenti 25.25 e 25.26.

La senatrice SIRONI (M5S) interviene anche sull'emendamento 25.27, raccomandandone l'approvazione e sottolineando l'esigenza che le licenze per il servizio di piazza con veicolo a trazione animale possano essere riconvertite in licenze di esercizio per il servizio taxi su gomma.

Il sottosegretario BITONCI puntualizza che si è dibattuto alla Camera di tale tematica, evidentemente connessa alla salute animale. Ritiene

tuttavia che nulla vieta ai Comuni di rilasciare nuove licenze per il servizio di taxi. Conferma dunque l'orientamento contrario.

Con distinte votazioni, le Commissioni riunite respingono quindi gli emendamenti 25.27, 25.28, 25.29, 25.0.1, 25.0.2 e 25.0.3.

Posti in votazione, gli identici emendamenti 25.0.4 e 25.0.5 sono respinti.

Le Commissioni riunite respingono altresì, con un'unica votazione, gli emendamenti 25.0.6 e 25.0.7.

In sede di articolo 26, sono posti congiuntamente ai voti e respinti gli identici emendamenti 26.1 e 26.2, mentre le proposte 26.3, 26.4, 26.5, 26.7, 26.8, 26.9, 26.10 e 26.11 decadono per assenza dei rispettivi firmatari.

Posti distintamente ai voti, sono altresì respinti gli emendamenti 26.6 e 26.12.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 26.0.1, che introduce una delega al Governo per rimuovere le asimmetrie regolatorie nel settore digitale, sottolineando il rilievo del tema anche a livello europeo.

Il sottosegretario BITONCI riconosce che lo strumento legislativo più appropriato in questo caso sia la delega legislativa. Giudica tuttavia più opportuno un intervento organico in altra sede e conferma l'orientamento contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 26.0.1 è respinto.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 26.0.2, che riporta da tre a cinque il numero dei componenti dell'AGCM, come previsto originariamente dalla legge n. 287 del 1990. Non comprende peraltro le ragioni del parere contrario dei relatori e del Governo.

Il sottosegretario BITONCI sottolinea le difficoltà connesse all'aumento di organismi a seguito di una riduzione disposta, in un momento successivo rispetto all'originaria istituzione, dal Legislatore.

Posto ai voti, l'emendamento 26.0.2 è respinto.

Il presidente DE CARLO avverte che è appena arrivato il parere non ostativo della Commissione bilancio sul testo del disegno di legge. È pos-

sibile pertanto procedere nella seduta in corso alla conclusione dell'esame.

Non essendoci emendamenti all'articolo 27, si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 28.

Con un'unica votazione le Commissioni riunite respingono gli identici emendamenti 28.1 e 28.2.

Posti distintamente ai voti, sono altresì respinti gli emendamenti 28.3, 28.4, 28.5, 28.7, 28.8 e 28.9, mentre l'emendamento 28.6 decade per assenza della proponente.

Non essendoci emendamenti all'articolo 29, si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 30.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 30.1.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 30.2, identico alla proposta 30.3, che incentiva ulteriormente gli incubatori certificati.

Il sottosegretario BITONCI tiene a precisare che, durante l'esame in prima lettura, la disciplina delle *start-up* è stata oggetto di un lungo approfondimento, finalizzato alla presentazione di una proposta emendativa che ha raccolto numerose problematiche e introdotto novità di rilievo.

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 30.2 e 30.3 sono respinti.

In sede di articolo 31, le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 31.1, 31.2 e 31.3, mentre gli emendamenti 31.4 e 31.5 decadono.

In sede di articolo 32, il presidente DE CARLO dichiara decaduto l'emendamento 32.1.

In sede di articolo 33, le Commissioni riunite respingono, con separate votazioni, gli emendamenti 33.1 e 33.2, identici fra loro, nonché l'emendamento 33.3.

Essendo stati dichiarati improponibili gli emendamenti all'articolo 34, si passa all'esame delle proposte emendative all'articolo 35.

Dopo che è stato dichiarato decaduto l'emendamento 35.1, le Commissioni riunite, con successive votazioni, respingono gli emendamenti 35.2, 35.3, 35.4, 35.5, 35.6, 35.7, 35.8, 35.9, 35.10, 35.11, 35.12, 35.0.1,

35.0.2, 35.0.3, 35.0.4, 35.0.5, 35.0.6, 35.0.7, 35.0.8, 35.0.9, 35.0.11, 35.0.12, 35.0.14, 35.0.15, 35.0.18.

In sede di articolo 36, con separate votazioni, le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 36.1 e 36.2, identici tra loro, nonché le proposte 36.3, 36.4 e 36.5, sottoscritte dalla senatrice NATURALE (M5S).

Posti distintamente ai voti, sono altresì respinti gli emendamenti 36.6, 36.7, 36.8, 36.0.1, 36.0.3 – sottoscritto dalla senatrice NATURALE (M5S) – e 36.0.4.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 37, si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 38.

I senatori BASSO (*PD-IDP*) e NICITA (*PD-IDP*) aggiungono le rispettive firme all'emendamento 38.0.1, domandando le ragioni del parere contrario.

Il sottosegretario BITONCI fa presente che il Governo si è impegnato, in diverse occasioni, ad approfondire i temi trattati dall'emendamento, riconoscendone il rilievo, tanto più che sul settore gravano ingenti investimenti in conseguenza dell'aumento dei volumi di traffico. Non ritiene tuttavia che questa sia la sede idonea di trattazione.

Posto ai voti, l'emendamento 38.0.1 è respinto.

Il senatore ROSSO (*FI-BP-PPE*) ritira gli emendamenti 38.0.2 e 38.0.5.

Posto ai voti, l'emendamento 38.0.3 è respinto.

Si passa indi all'esame delle proposte 25.25 e 25.26, in precedenza accantonate, le quali sono poste in votazione e respinte.

Concluso l'esame degli emendamenti, si passa all'espressione dei pareri dei relatori e del Governo sugli ordini del giorno.

Il sottosegretario BITONCI non accoglie gli ordini del giorno G/1318/1/8 e 9, G/1318/4/8 e 9, G/1318/5/8 e 9, G/1318/9/8 e 9, G/1318/1/8 e 9, G/1318/12/8 e 9, G/1318/13/8 e 9 e G/1318/14/8 e 9.

Accoglie invece gli ordini del giorno G/1318/2/8 e 9, G/1318/7/8 e 9 e G/1318/15/8 e 9.

Accoglie indi come raccomandazione l'ordine del giorno G/1318/6/8 e 9.

L'accoglimento degli ordini del giorno G/1318/3/8 e 9, G/1318/8/8 e 9, G/1318/10/8 e 9, G/1318/16/8 e 9 e G/1318/17/8 e 9 è subordinato a riformulazioni, di cui dà lettura.

Si associano i RELATORI.

Il senatore MARTELLA (*PD-IDP*), recependo le proposte del Sottosegretario, riformula gli ordini del giorno G/1318/3/8 e 9, G/1318/10/8 e 9 e G/1318/16/8 e 9 in testi 2, pubblicati in allegato, che sono accolti dal sottosegretario BITONCI.

Il senatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) riformula a sua volta l'ordine del giorno G/1318/8/8 e 9 in un testo 2, pubblicato in allegato, accolto dal sottosegretario BITONCI.

La senatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*), accedendo all'invito del Sottosegretario, riformula l'ordine del giorno G/1318/17/8 e 9 in un testo 2, pubblicato in allegato, che risulta accolto dal sottosegretario BITONCI.

Si passa alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato ai relatori.

Il senatore MARTELLA (*PD-IDP*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, richiamando le considerazioni già espresse in discussione generale e in sede di illustrazione degli emendamenti, riservandosi di intervenire più approfonditamente in Assemblea.

Non essendoci ulteriori richieste di dichiarazione di voto, le Commissioni riunite conferiscono quindi il mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandoli a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il PRESIDENTE comunica che la seduta odierna delle ore 18,30 e la seduta di domani, mercoledì 11 dicembre, non avranno luogo.

La seduta termina alle ore 15,50.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1318

G/1318/1/8 e 9

Franceschelli, Irto, Martella, Giacobbe, Basso, Fina, Parrini, Zambito II Senato.

premesso che:

il capo I del provvedimento in esame è dedicato alle disposizioni in tema di riordino delle concessioni autostradali;

nello specifico la sezione V del Capo I interviene sulle tariffe autostradali (all'articolo 12) e la sezione VI introduce disposizioni transitorie relative alle concessioni autostradali in essere (all'articolo 15);

la messa in sicurezza della cosiddetta superstrada Tirrenica (adeguamento stradale tratto viario Tarquinia San Pietro in Palazzi) è stata oggetto di specifici interventi normativi finalizzati, tra gli altri, all'acquisto da parte della società Anas spa dei progetti elaborati dalla società autostrada Tirrenica spa relativi al predetto intervento viario;

il completamento dell'opera, stimato almeno in circa 1,5 miliardi di euro, non è stato ancora finanziato;

nelle more della definizione di tempi e modalità in merito alla realizzazione o meno del corridoio, continua a esistere, in una strada non completata, che non può essere definita autostrada, gestita da una società cui è stata revocata la concessione, il casello di Vada;

occorre rilevare, infatti, come il tratto autostradale Aurelia che va da Rosignano a San Pietro Palazzi, non possa definirsi autostrada in alcun modo, a norma del codice della strada, articoli 1 e 2, ma strada extraurbana di ampia circolazione e quindi non sottoponibile, in base alle normative vigenti, a pedaggi;

occorre anche ricordare come all'origine la creazione di un casello in quel punto fosse propedeutico al successivo investimento infrastrutturale;

nel 2014 e nel 2021 la regione Toscana ha approvato due mozioni per richiedere la soppressione del pedaggio;

numerosi enti locali territoriali hanno approvato atti per sopprimere il pedaggio;

ancora oggi, tale casello, illegittimo a fronte delle ragioni su menzionate, costringe gli automobilisti al pagamento di un pedaggio, il cui costo continua ad aumentare;

dopo gli incrementi tra il 2016 e il 2018, pari all'11,30 per cento, infatti, di recente sono stati riscontrati ulteriori aumenti;

bisogna evidenziare come tale balzello non contribuisca in alcun modo allo sviluppo ed alla crescita del territorio e crea solo un danno a chi è costretto a transitarvi e non può usufruire dell'esenzione, riconosciuta solamente agli abitanti di 10 comuni della Val di Cecina;

la soppressione del pedaggio e lo smantellamento del casello è stato richiesto da esponenti politici di maggioranza ed opposizione,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di competenza affinché il pagamento del pedaggio per la tratta autostradale tra Rosignano Marittimo e San Pietro in Palazzi, citato in premessa, sia sospeso fino alla completa realizzazione della strada Tirrenica.

G/1318/2/8 e 9

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Il Senato,

premesso che:

l'adozione della legge per il mercato e la concorrenza relativa all'anno 2023 entro il 31 dicembre 2024 rientra tra gli obiettivi PNRR;

in particolare, il testo comprende alcune misure relative al settore autostradale, tra cui la previsione di un quadro normativo per le concessioni autostradali, all'interno del quale rendere obbligatorio lo svolgimento delle gare per i contratti di concessione autostradale, impedendo il rinnovo automatico;

l'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 convertito, con modificazioni, della legge n. 91 del 2022 è finalizzato a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021;

la legge di bilancio per il 2023 e successivamente la legge di bilancio per il 2024 hanno prorogato solo fino al 31 dicembre 2024 « il meccanismo previsto dall'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 ai

lavori eseguiti o contabilizzati dal direttore dei lavori ovvero annotati, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto »,

impegna il Governo

a promuovere nei limiti dei vincoli di finanza pubblica ogni iniziativa finalizzata ad assicurare le risorse necessarie per completare tutte le opere pubbliche con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021 garantendo altresì la possibilità di affrontare gli aumenti dei costi anche per il 2025.

G/1318/3/8 e 9 (testo 2)

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Il Senato,

premesso che:

l'adozione della legge per il mercato e la concorrenza relativa all'anno 2023 entro il 31 dicembre 2024 rientra tra gli obiettivi PNRR;

in particolare, il testo comprende alcune misure relative al settore autostradale, tra cui la previsione di un quadro normativo per le concessioni autostradali, all'interno del quale rendere obbligatorio lo svolgimento delle gare per i contratti di concessione autostradale, impedendo il rinnovo automatico;

l'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 convertito, con modificazioni, della legge n. 91 del 2022 è finalizzato a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021;

la legge di bilancio per il 2023 e successivamente la legge di bilancio per il 2024 hanno prorogato solo fino al 31 dicembre 2024 « il meccanismo previsto dall'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 ai lavori eseguiti o contabilizzati dal direttore dei lavori ovvero annotati, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto »,

impegna il Governo

a promuovere nei limiti dei vincoli di finanza pubblica ogni iniziativa finalizzata ad assicurare le risorse necessarie per completare tutte le opere pubbliche con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021 garantendo altresì la possibilità di affrontare gli aumenti dei costi anche per il 2025.

G/1318/3/8 e 9

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Il Senato,

premesso che:

l'adozione della legge per il mercato e la concorrenza relativa all'anno 2023 entro il 31 dicembre 2024 rientra tra gli obiettivi PNRR;

in particolare, il testo comprende alcune misure relative al settore autostradale, tra cui la previsione di un quadro normativo per le concessioni autostradali, all'interno del quale rendere obbligatorio lo svolgimento delle gare per i contratti di concessione autostradale, impedendo il rinnovo automatico;

l'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 convertito, con modificazioni, della legge n. 91 del 2022 è finalizzato a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021:

la legge di bilancio per il 2023 e successivamente la legge di bilancio per il 2024 hanno prorogato solo fino al 31 dicembre 2024 « il meccanismo previsto dall'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 ai lavori eseguiti o contabilizzati dal direttore dei lavori ovvero annotati, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto »,

impegna il Governo

ad assicurare le risorse necessarie per completare tutte le opere pubbliche con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021 garantendo altresì la possibilità di affrontare gli aumenti dei costi anche per il 2025.

G/1318/4/8 e 9

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Il Senato,

premesso che:

l'adozione della legge per il mercato e la concorrenza relativa all'anno 2023 entro il 31 dicembre 2024 rientra tra gli obiettivi PNRR;

in particolare, il testo comprende alcune misure relative al settore autostradale, tra cui la previsione di un quadro normativo per le concessioni autostradali, all'interno del quale rendere obbligatorio lo svolgimento delle gare per i contratti di concessione autostradale, impedendo il rinnovo automatico;

per il secondo anno di seguito ci troviamo in presenza di un disegno di legge che è debole riguardo la rimozione degli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, la promozione della concorrenza e la tutela dei consumatori, è insufficiente per le aspettative di famiglie e imprese ed è chiaramente poco incisivo;

pur prendendo atto delle norme concernenti le disposizioni che regolamentano la messa a gara delle concessioni autostradali, si ritiene che poco si sia fatto per garantire tariffe sostenibili per gli utenti, investimenti innovativi e sostenibili ed efficaci meccanismi concorrenziali;

risulta inoltre di fondamentale importanza garantire, anche nell'ambito delle concessioni autostradali, il rispetto da parte del concessionario di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

le modifiche proposte dal Governo nello schema di decreto correttivo del Codice appalti vanno esattamente nella direzione opposta, rischiando di indebolire fortemente la corretta applicazione dei Contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) firmati dalle organizzazioni realmente rappresentative, a danno di lavoratori e imprese serie,

impegna il Governo

ad adottare iniziative volte a garantire la qualità e la difesa dei salari, dei diritti dei lavoratori, della salute e sicurezza, nell'ambito degli appalti pubblici, impedendo che vengano applicati criteri di equivalenza automatica tra CCNL, che hanno però tutele economiche e normative diverse e in molti casi inferiori, a fronte anche dello svolgimento dello stesso lavoro, che siano legittimati CCNL firmati da organizzazioni non realmente rappresentative, sottoscritti esclusivamente per garantire un risparmio di spesa e fare *dumping* contrattuale, nonché ad adottare le opportune iniziative per rafforzare le clausole sociali e garantire l'obbligo di applicare lo stesso CCNL tra lavoratori in appalto e lavoratori in subappalto.

G/1318/5/8 e 9

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Il Senato,

premesso che:

l'adozione della legge per il mercato e la concorrenza relativa all'anno 2023 entro il 31 dicembre 2024 rientra tra gli obiettivi PNRR;

in particolare, il testo comprende alcune misure relative al settore autostradale, tra cui la previsione di un quadro normativo per le concessioni autostradali, all'interno del quale rendere obbligatorio lo svolgimento delle gare per i contratti di concessione autostradale, impedendo il rinnovo automatico;

per il secondo anno di seguito ci troviamo in presenza di un disegno di legge che è debole riguardo la rimozione degli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, la promozione della concorrenza e la tutela dei consumatori, e insufficiente per le aspettative di famiglie e imprese, nonché chiaramente poco incisivo;

pur prendendo atto delle norme concernenti le disposizioni che regolamentano la messa a gara delle concessioni autostradali, si ritiene che poco si sia fatto per garantire tariffe sostenibili per gli utenti, investimenti innovativi e sostenibili ed efficaci meccanismi concorrenziali,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte a prevedere, con riferimento alle concessioni autostradali, tra i criteri di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa l'obbligo di attribuire premialità in relazione alle offerte che contemplino progetti che prevedano la realizzazione di impianti per la produzione e vendita di energia rinnovabile lungo le tratte autostradali, i cui proventi possano essere in parte destinati alla riduzione delle tariffe autostradali per gli utenti a basso reddito e ad alta frequentazione dell'infrastruttura e per il finanziamento dell'adeguamento tecnologico e digitale della rete autostradale.

G/1318/6/8 e 9

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Il Senato,

premesso che:

l'adozione della legge per il mercato e la concorrenza relativa all'anno 2023 entro il 31 dicembre 2024 rientra tra gli obiettivi PNRR;

in particolare, il testo comprende alcune misure relative al settore autostradale, tra cui la previsione di un quadro normativo per le concessioni autostradali, all'interno del quale rendere obbligatorio lo svolgimento delle gare per i contratti di concessione autostradale, impedendo il rinnovo automatico;

l'articolo 13 del provvedimento in esame prevede, al fine di individuare i lavori e le opere di manutenzione straordinaria da inserire nei bandi di gara delle concessioni autostradali, l'adozione del Piano nazionale degli investimenti autostradali di durata decennale,

impegna il Governo

a garantire il pieno coinvolgimento delle regioni in sede di definizione del Piano di cui in premessa, per consentire alle stesse di potersi esprimere sugli interventi previsti, con riferimento specifico ai lavori e alle opere ricadenti sul proprio territorio.

G/1318/7/8 e 9

Bergesio

Il Senato,

premesso che:

nell'ambito del disegno di legge A.C. 2022 è stato approvato l'articolo 18 recante « Aggiornamento del regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di portabilità dei numeri telefonici mobili »;

detto articolo modifica l'articolo 98-duodecies del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, stabilendo che l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), entro 120 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, aggiorni il Regolamento recante revisione delle norme riguardanti la portabilità del numero mobile e preveda modalità di monitoraggio e vigilanza che garantiscano un utilizzo del database coerente con le disposizioni contenute nel medesimo decreto legislativo, ovvero che le informazioni acquisite tramite il database non siano impiegate per formulare offerte commerciali agli utenti finali che risultino differenti in ragione del fornitore di rete o servizio di comunicazione elettronica di provenienza;

il medesimo articolo 18 prevede, altresì, che l'Autorità rediga annualmente una relazione sugli esiti di tali attività di monitoraggio e vigilanza;

considerato che:

l'impiego delle informazioni acquisite tramite il database per la portabilità dei numeri mobili per formulare offerte commerciali è una pratica sanzionata dall'AGCOM;

che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), nella sua relazione annuale del giugno 2023 contenente proposte di riforma per favorire la concorrenza nel settore delle dei servizi di comunicazione elettronica, ha segnalato che le offerte cosiddette « *opera*-

tor attack » possono avere un effetto estremamente negativo sullo sviluppo della concorrenza nella telefonia mobile, e ha indicato altresì che l'introduzione di una specifica norma che vieti tali condotte sia lo strumento « più efficace e rapido » per impedire tali condotte commerciali;

che con legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 (n. 214 del 2023), nell'ambito dell'esame parlamentare del provvedimento, è stato altresì esplicitato il divieto di formulare offerte riservate tramite il database per la portabilità dei numeri mobili;

che si ritengono necessari ulteriori interventi per garantire piena attuazione di quanto previsto dalla legge n. 214 del 2023 e di quanto disposto dall'articolo 18 del provvedimento in oggetto;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare gli atti necessari affinché l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni possa prontamente procedere alle attività di cui all'articolo 18 del presente provvedimento;

a valutare ulteriori iniziative legislative, qualora le disposizioni di cui all'articolo 98-duodecies del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 non si dimostrino efficaci, per contrastare le cosiddette offerte « operator attack ».

G/1318/8/8 e 9 (testo 2)

Bergesio

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1318, recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023,

premesso che:

la norma contenuta nell'articolo 23 del Ddl Concorrenza si riferisce al fenomeno del cosiddetto *shrinkflation*, ossia la pratica volta a ridurre la quantità di prodotto all'interno delle confezioni, mantenendo però il prezzo sostanzialmente invariato, se non aumentandolo;

rilevato che:

l'articolo 23 del disegno di legge in esame introduce importanti disposizioni in materia di riporzionamento dei prodotti preconfezionati, volte a garantire una maggiore trasparenza nei confronti del consumatore e a tutelarne il diritto a un'informazione chiara e completa;

l'obiettivo perseguito dalla norma è condivisibile e in linea con i principi del Codice del Consumo; tuttavia, alcune criticità di ordine tecnico e operativo ne potrebbero compromettere l'effettiva applicabilità;

la formulazione attuale della norma non chiarisce se per « mantenimento inalterato del precedente confezionamento » si intenda esclusivamente una modifica nelle dimensioni o se possano essere incluse anche variazioni del packaging, quali colore o forma, rendendo complessa la sua interpretazione da parte degli operatori;

l'obbligo di riportare la dicitura prevista dalla norma (« *Questa confezione contiene un prodotto inferiore di X (unità di misura) rispetto alla precedente quantità* ») potrebbe risultare difficilmente applicabile in termini di spazio e visibilità, specialmente su confezioni di piccole dimensioni, anche in considerazione di etichette multilingue per prodotti destinati all'*export*;

non viene considerato il caso di prodotti riformulati nella loro composizione, per cui una quantità inferiore potrebbe essere compensata da una maggiore efficacia o durata, rendendo la comunicazione obbligatoria non adatta al prodotto;

l'applicazione di etichette adesive risulta spesso onerosa e tecnicamente complessa. Alternativa come l'uso di QR *code* sarebbe più sostenibile e altrettanto efficace;

la decorrenza delle disposizioni prevista per il 1° aprile 2025 appare troppo ravvicinata per consentire alle imprese di adeguarsi senza difficoltà operative ed economiche,

impegna il Governo

a valutare di adottare gli opportuni atti affinché si definiscano in modo puntuale e operativo le modalità di applicazione dell'articolo 23, al fine di chiarire le criticità esposte in premessa.

G/1318/8/8 e 9

Bergesio

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1318, recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023,

premesso che:

la norma contenuta nell'articolo 23 del Ddl Concorrenza si riferisce al fenomeno del cosiddetto *shrinkflation*, ossia la pratica volta a ridurre la quantità di prodotto all'interno delle confezioni, mantenendo però il prezzo sostanzialmente invariato, se non aumentandolo;

rilevato che:

l'articolo 23 del disegno di legge in esame introduce importanti disposizioni in materia di riporzionamento dei prodotti preconfezionati, volte a garantire una maggiore trasparenza nei confronti del consumatore e a tutelarne il diritto a un'informazione chiara e completa;

l'obiettivo perseguito dalla norma è condivisibile e in linea con i principi del Codice del Consumo; tuttavia, alcune criticità di ordine tecnico e operativo ne potrebbero compromettere l'effettiva applicabilità;

la formulazione attuale della norma non chiarisce se per « mantenimento inalterato del precedente confezionamento » si intenda esclusivamente una modifica nelle dimensioni o se possano essere incluse anche variazioni del packaging, quali colore o forma, rendendo complessa la sua interpretazione da parte degli operatori;

l'obbligo di riportare la dicitura prevista dalla norma (« *Questa confezione contiene un prodotto inferiore di X (unità di misura) rispetto alla precedente quantità* ») potrebbe risultare difficilmente applicabile in termini di spazio e visibilità, specialmente su confezioni di piccole dimensioni, anche in considerazione di etichette multilingue per prodotti destinati all'*export*;

non viene considerato il caso di prodotti riformulati nella loro composizione, per cui una quantità inferiore potrebbe essere compensata da una maggiore efficacia o durata, rendendo la comunicazione obbligatoria non adatta al prodotto;

l'applicazione di etichette adesive risulta spesso onerosa e tecnicamente complessa. Alternativa come l'uso di QR *code* sarebbe più sostenibile e altrettanto efficace;

la decorrenza delle disposizioni prevista per il 1° aprile 2025 appare troppo ravvicinata per consentire alle imprese di adeguarsi senza difficoltà operative ed economiche,

impegna il Governo:

a valutare di adottare gli opportuni atti affinché si definiscano in modo puntuale e operativo le modalità di applicazione dell'articolo 23, al fine di chiarire le criticità esposte in premessa;

a prevedere un periodo transitorio più ampio per l'entrata in vigore delle disposizioni, in modo da consentire un adeguamento progressivo e sostenibile da parte degli operatori economici.

G/1318/9/8 e 9

NATURALE, SABRINA LICHERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (A.S. 1318),

premesso che:

il provvedimento reca disposizioni urgenti per rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori;

in particolare, l'articolo 23 introduce nel Codice di consumo una misura di contrasto al fenomeno del cosiddetto *shrinkflation* – ovvero il ridimensionamento della quantità di un prodotto all'interno della propria confezione con contestuale incremento o invarianza del prezzo – prevedendo l'imposizione di un obbligo informativo, attraverso specifica etichetta, circa la riduzione di quantità, per un periodo di sei mesi dall'immissione in commercio del prodotto in questione a decorrere dal 1° aprile 2025;

considerato che:

attraverso la succitata pratica, i produttori riescono efficacemente ad aumentare i prezzi in maniera poco trasparente e talvolta finanche ingannevole per il consumatore;

il decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del consumo) considera pratiche commerciali scorrette, e per questo vietate, le pratiche commerciali ingannevoli e le pratiche commerciali aggressive;

con particolare riferimento a quelle ingannevoli, l'articolo 21 del summenzionato codice del consumo definisce tali le pratiche commerciali che contengono informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corrette, in qualsiasi modo, anche nella loro presentazione complessiva, inducono o sono idonee ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più elementi (ad esempio l'esistenza o la natura del prodotto; le caratteristiche principali del prodotto; il prezzo o il modo in cui questo è calcolato; la necessità di una manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione) e, in ogni caso, lo inducono o sono idonee a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso;

rilevato altresì che:

sebbene condivisibile nella sua ratio, la disposizione di cui all'articolo 23 del provvedimento in esame non risulta sufficiente ad arginare il fenomeno della *shrinkflation* considerato che non impedisce ai produttori di continuare a mettere in commercio prodotti imballati in modo tale da suggerire una quantità di prodotto superiore rispetto a quella realmente contenuta e che si limita ad obbligarli solo a menzionare sul prodotto, tramite apposizione nel campo visivo principale della confezione di vendita o di un'etichetta adesiva, una quantità (espressa in unità di misura) inferiore rispetto alla precedente;

l'inserimento del summenzionato fenomeno tra le pratiche commerciali ingannevoli contemplate dal codice del consumo non solo contribuirebbe ad arginare il fenomeno ma risolverebbe anche alcune questioni correlate al medesimo quali ad esempio il notevole impatto ambientale degli imballaggi inutilmente grandi che richiedono un maggiore consumo di risorse (carta, petrolio grezzo come materia prima per la plastica, metalli, vetro) e generano più rifiuti del necessario,

impegna il Governo

ad adottare le opportune modifiche normative volte ad annoverare tra le pratiche commerciali ingannevoli di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una qualsivoglia attività di commercializzazione che ridimensioni il peso consolidato di un prodotto ovvero che sovradimensioni l'imballaggio del medesimo prodotto e idonea ad indurre in errore il consumatore medio circa il prezzo effettivamente praticato in rapporto al peso.

G/1318/10/8 e 9 (testo 2)

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Il Senato,

premesso che:

dal 1° luglio 2024 i clienti domestici ancora serviti in maggior tutela che non hanno scelto un fornitore di energia sul mercato libero sono passati automaticamente nel servizio a tutele graduali e i clienti domestici vulnerabili continuano ad essere serviti in maggior tutela anche dopo tale scadenza. Il servizio di maggior tutela è stato quindi sostituito, temporaneamente, dal servizio a tutele graduali che ha una durata di poco meno di 3 anni (fino al 31 marzo 2027); in mancanza di una scelta espressa, al termine di questo periodo il cliente sarà rifornito sempre dallo stesso venditore sulla base della propria offerta di mercato libero più favorevole. È da sottolineare che ARERA ha indicato che stiamo andando incontro al paradosso per cui chi era nel mercato tutelato e non essendo vulnerabile, senza fare nulla e rimanendo fermo avrà un vantaggio sulla bolletta rispetto ai clienti vulnerabili che invece ne hanno più bisogno e questo perché gli operatori si sono aggiudicati i clienti con aste al ribasso con un risparmio che può arrivare a 110 euro all'anno;

nel testo all'esame dell'Aula è stato approvato dalle Commissioni un articolo aggiuntivo che prevede una tutela rafforzata per i clienti vulnerabili del mercato dell'energia elettrica, consentendo a questi di passare al servizio a tutele graduali. Si tratta di una misura auspicabile, ma non risolutiva, stante il fatto che il servizio a tutele graduali è a tempo e che sicuramente per il momento è conveniente, visti gli esiti delle gare svolte;

sarebbe invece opportuno intervenire in maniera organica e strutturale per assicurare la fornitura di energia elettrica ai clienti domestici vulnerabili, rispettando principi di efficienza, trasparenza e non discriminazione, permettendo a questi consumatori, di godere di termini contrattuali chiari e affidabili e di opportunità di prezzo comparabili a quelli disponibili per i consumatori di dimensioni più grandi, come del resto accaduto in passato,

impegna il Governo

a prevedere un intervento definitivo e strutturale che consenta il massimo della tutela alla platea dei clienti vulnerabili e il contenimento dei costi, anche mediante contratti a lungo termine e da fonti rinnovabili.

G/1318/10/8 e 9

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Il Senato,

premesso che:

dal 1° luglio 2024 i clienti domestici ancora serviti in maggior tutela che non hanno scelto un fornitore di energia sul mercato libero sono passati automaticamente nel servizio a tutele graduali e i clienti domestici vulnerabili continuano ad essere serviti in maggior tutela anche dopo tale scadenza. Il servizio di maggior tutela è stato quindi sostituito, temporaneamente, dal servizio a tutele graduali che ha una durata di poco meno di 3 anni (fino al 31 marzo 2027); in mancanza di una scelta espressa, al termine di questo periodo il cliente sarà rifornito sempre dallo stesso venditore sulla base della propria offerta di mercato libero più favorevole. È da sottolineare che ARERA ha indicato che stiamo andando incontro al paradosso per cui chi era nel mercato tutelato e non essendo vulnerabile, senza fare nulla e rimanendo fermo avrà un vantaggio sulla bolletta rispetto ai clienti vulnerabili che invece ne hanno più bisogno e questo perché gli operatori si sono aggiudicati i clienti con aste al ribasso con un risparmio che può arrivare a 110 euro all'anno;

nel testo all'esame dell'Aula è stato approvato dalle Commissioni un articolo aggiuntivo che prevede una tutela rafforzata per i clienti

vulnerabili del mercato dell'energia elettrica, consentendo a questi di passare al servizio a tutele graduali. Si tratta di una misura auspicabile, ma non risolutiva, stante il fatto che il servizio a tutele graduali è a tempo e che sicuramente per il momento è conveniente, visti gli esiti delle gare svolte; però riteniamo rischioso consentire a coloro che sono nel servizio di maggior tutela di passare al servizio a tutele graduali, senza stabilire esattamente che possono tornarvi in ogni momento;

sarebbe invece opportuno intervenire in maniera organica e strutturale per assicurare la fornitura di energia elettrica ai clienti domestici vulnerabili, rispettando principi di efficienza, trasparenza e non discriminazione, permettendo a questi consumatori, di godere di termini contrattuali chiari e affidabili e di opportunità di prezzo comparabili a quelli disponibili per i consumatori di dimensioni più grandi, come del resto accaduto in passato,

impegna il Governo

a prevedere, con il primo provvedimento utile, un intervento definitivo e strutturale che consenta il massimo della tutela alla platea dei clienti vulnerabili e il contenimento dei costi, privilegiando contratti a lungo termine e da fonti rinnovabili.

G/1318/11/8 e 9

NAVE, SIRONI, DI GIROLAMO

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 25 del provvedimento in esame reca « disposizioni in materia di trasporto pubblico » introducendo disposizioni urgenti per rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori;

con il decreto ministeriale n. 203 del 2 luglio 2024 è stato istituito il Registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi e di quelle di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente (NCC) effettuati con autovettura, motocarrozzetta e natante a motore, con lo scopo di realizzare un quadro complessivo delle licenze taxi e delle autorizzazioni NCC sull'intero territorio, dopo anni dalla sua approvazione attraverso il decreto-legge n. 135 del 2018, fortemente voluta per avere una base dati su cui fare proposte nell'ambito della programmazione dei trasporti pubblici non di linea;

il provvedimento in esame all'articolo 25 apporta modifiche al decreto-legge n. 135 del 2018, al fine di sanzionare la mancata iscrizione

al registro informatico delle imprese esercenti l'attività di trasporto pubblico non di linea da parte di chi svolge il servizio di taxi o di noleggio con conducente (NCC), nonché in caso di mancata presentazione dell'istanza di aggiornamento dei dati ivi inseriti, e di conferire ai Comuni competenze in materia di accesso al registro e di verifica delle eventuali incongruenze dei dati contenuti nello stesso. La disposizione riforma, altresì, l'apparato sanzionatorio definito agli articoli 85 e 86 del Codice della strada che disciplinano il servizio di taxi e NCC;

durante i lavori delle commissioni referenti è stato specificato che l'accesso al registro, al fine di consultare i dati in esso contenuti, è altresì consentito alle regioni, alle province e alle città metropolitane, tuttavia è stata persa l'occasione di rendere fruibile la piattaforma – in forma aggregata – anche per associazioni, università, mondo della ricerca nonché ai cittadini tutti;

questa occasione mancata, preclude dunque studi e ricerche di settore, in quanto i dati avrebbero potuto essere utilizzati per condurre analisi mirate alla programmazione territoriale del trasporto pubblico non di linea,

impegna il Governo a:

- a) estendere, al fine di favorire lo sviluppo di studi e ricerche di settore e al fine di favorire la conoscibilità dei dati sul trasporti pubblico locale non di linea, l'accesso ai dati del RENT in forma aggregata e anonima a tutti i cittadini;
- b) prevedere che i comuni utilizzino i dati del RENT per la creazione di *whitelist*, con particolare riguardo al monitoraggio degli accessi alle ZTL.

G/1318/12/8 e 9

Fregolent, Paita

Il Senato,

premesso che:

la legge annuale per il mercato e la concorrenza ha lo scopo di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori;

il provvedimento in commento risulta caratterizzato da misure poco incisive per quel che riguarda il trasporto pubblico locale non di linea, non prevedendo alcuna misura utile a rendere più efficace per i cittadini un servizio importante quale è quello di noleggio con conducente (NCC);

nello specifico non si interviene sull'obbligo di attesa di 20 minuti, per gli NCC, tra una corsa e l'altra là dove la partenza avvenga da un luogo diverso dalla rimessa, così come previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera *a*), del decreto interministeriale n. 226 del 2024, che va in controtendenza con quanto accade in Europa e che ha ripristinato di fatto un obbligo di rientro in rimessa, nonostante la Corte costituzionale si sia espressa in senso sfavorevole a tale obbligo dal 2020;

il mantenimento di una tale previsione determina un grave danno non solo agli operatori ma anche nei confronti degli utenti che hanno diritto ad ottenere un servizio che risponda efficacemente alle esigenze di mobilità;

sin dal 2009 a tutt'oggi molteplici sono stati gli interventi, sempre inascoltati, sia dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) che dell'AGCM volti a segnalare le ingiustificate distorsioni connesse alla regolamentazione dell'attività degli esercenti il servizio di NCC che hanno l'effetto di ridurre l'offerta dei servizi di trasporto pubblico non di linea, a danno degli utenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, in vista dell'anno giubilare e dell'incremento esponenziale di turisti e pellegrini, di sospendere per un anno l'efficacia giuridica del decreto interministeriale n. 226 del 26 ottobre 2024, per sopperire alle criticità citate in premessa.

G/1318/13/8 e 9

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 (cosiddetto « decreto Ristori »), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha stabilito che « Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287

del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *e-bis*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 »;

l'articolo 26, comma 3, provvedimento in esame delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per il riordino e il coordinamento delle disposizioni concernenti la concessione di spazi e aree pubbliche di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l'installazione di strutture amovibili (cosiddetti *dehors*) funzionali all'attività esercitata, previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004), con specifico riferimento agli interventi soggetti ad autorizzazione, controllo e gestione dei beni soggetti a tutela e all'uso dei beni culturali interessati del decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere;

in particolare, nei criteri di delega, ferma restando la disciplina in materia di occupazione di suolo pubblico e l'acquisizione del relativo titolo autorizzatorio – inciso inserito in sede referente – si prevede la liberalizzazione della procedura – escludendo l'applicazione delle autorizzazioni previste dal Codice dei beni culturali – per l'apposizione di *dehors* su spazi parti urbani di interesse artistico e storico, l'applicazione del cosiddetto silenzio-assenso per l'autorizzazione all'installazione di *dehors* in aree vicine a siti archeologici o ai suddetti beni culturali di interesse eccezionale e si interviene per definire i criteri per valutare la compatibilità con la tutela culturale e paesaggistica di quegli interventi di installazione dei *dehors* che rimangono sottoposti ad autorizzazione (quelli cioè che insistono su aree vicine a siti archeologici o ai suddetti beni culturali di interesse eccezionale);

inoltre si interviene per la semplificazione delle procedure amministrative per aree vicine a siti archeologici o beni culturali di interesse eccezionale, anche prescindendo da regimi autorizzatori disciplinati da accordi, regolamenti o intese in materia di occupazione del suolo pubblico applicabili a livello territoriale e si prevede l'adozione di procedure edilizie omogenee e semplificate su tutto il territorio nazionale e, secondo quanto inserito in sede referente, riduzione degli adempimenti;

ai sensi del comma 3, la delega deve essere esercitata su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy* e del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della giustizia, con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro del turismo e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema delle deroghe e con-

sentire ai comuni una corretta programmazione che sia in grado di considerare anche ogni singola realtà sulla base delle caratteristiche storiche urbanistiche e sociali di ogni territorio;

vista la particolare ampiezza dei principi e dei criteri direttivi e il fatto che le disposizioni in esame impattano decisamente sul decoro e sul tessuto commerciale delle nostre città e sulla qualità della vita e della mobilità dei cittadini, sarebbe opportuno rafforzare sensibilmente la partecipazione del sistema delle autonomie locali e delle associazioni di categoria, alla definizione degli stessi,

impegna il Governo

a prevedere, per agevolare il percorso di esercizio della delega, l'istituzione di un tavolo permanente al Ministero dell'impresa e del *made in Italy* che, insieme agli altri soggetti previsti dalla norma in esame preveda un forte coinvolgimento delle autonomie locali e delle associazioni di categoria più rappresentative.

G/1318/14/8 e 9

Sabrina Licheri, Naturale

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (A.S. 1318),

premesso che:

il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza introduce, all'articolo 28, modifiche significative alla definizione e al quadro normativo delle *startup* innovative, con l'obiettivo di agevolarne la crescita e l'impatto economico, sociale e tecnologico;

l'attuale normativa limita la definizione di *startup* innovativa alla produzione di prodotti e servizi ad alto valore tecnologico, escludendo così numerose imprese di nuova costituzione che introducono innovazioni significative in settori tradizionali;

le *startup* innovative, secondo le modifiche introdotte dal disegno di legge, possono essere anche micro imprese, e i relativi vincoli normativi devono essere resi più coerenti con questa definizione, in modo da ampliare l'accesso alle agevolazioni e agli strumenti di sostegno;

la forma giuridica delle società di persone è attualmente esclusa dalle tipologie societarie previste per le *startup* innovative, penalizzando molte realtà imprenditoriali emergenti; considerato che:

gli strumenti di incentivazione e le definizioni normative delle *startup* innovative devono essere calibrati per rispondere alle esigenze specifiche dei territori e delle imprese di dimensioni minori;

alcune associazioni di settore hanno sottolineato l'importanza di modifiche normative che amplino l'ambito di applicazione delle agevolazioni alle *startup*, tenendo conto delle peculiarità delle micro imprese e dei settori tradizionali,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative normative volte ad ampliare la definizione di *startup* innovativa, includendo imprese che introducano innovazioni rilevanti in settori tradizionali, indipendentemente dal livello di valore tecnologico dei prodotti o servizi offerti;

a consentire alle *startup* innovative di costituirsi anche sotto forma di società di persone, più adatta alle caratteristiche organizzative e produttive delle micro imprese.

G/1318/15/8 e 9

Sabrina Licheri, Naturale

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (A.S. 1318),

premesso che:

il provvedimento reca disposizioni urgenti per rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori;

nell'ambito dei diversi mercati di beni e servizi, in particolare per quello della comunicazione e dell'energia, nel corso degli ultimi anni, si è rilevato da parte degli operatori un ricorso sempre più diffuso – non di rado al limite della legalità e delle zone grigie della normativa vigente – a metodi aggressivi, invasivi e scorretti attraverso telefonate con operatore;

queste modalità piuttosto aggressive hanno suscitato preoccupazioni riguardo alla tutela e alla protezione dei consumatori, bersaglio di telefonate reiterate e moleste;

considerato che:

da tempo la stessa l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha rappresentato la necessità di un intervento del legislatore al fine di contrastare efficacemente il fenomeno, ritenendo i risultati della riforma del Registro pubblico delle opposizioni, che avrebbe dovuto limitare l'invasivo modus operandi degli operatori di *telemarketing*, del tutto insoddisfacenti;

nella memoria del 23 maggio del 2023 alla Commissione X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei deputati, l'Autorità ha invitato il Parlamento ad intraprendere un intervento normativo più incisivo in merito, che valga ad arginare il fenomeno e a salvaguardare la scelta dei consumatori di non essere bersaglio di sollecitazioni indesiderate:

rilevato altresì che:

l'articolo 26 del codice del consumo prevede quella che si potrebbe definire una « *black list* » delle pratiche commerciali considerate sempre vietate poiché valutate *ex lege* aggressive di per sé ovvero tali a prescindere da qualsiasi dimostrazione in ordine alla diligenza professionale o in ordine alla loro idoneità a falsare le scelte del consumatore;

per arginare il *telemarketing* e il *teleselling* aggressivo e garantire la piena, reale e concreta tutela dei consumatori risulta cruciale attribuire a queste ultime il carattere anticoncorrenziale di grave entità e di disvalore sociale in quanto configurabili come lesive della libertà del consumatore mediante l'esercizio di indebite pressioni, fisiche o psicologiche;

in particolare, sarebbe auspicabile inserire nell'elenco delle pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive le sollecitazioni commerciali, effettuate per telefono o posta cartacea, volte all'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale al consumatore che non abbia espresso il proprio consenso successivamente all'iscrizione della numerazione, della quale è intestatario, al Registro pubblico dei contraenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26.

impegna il Governo

ad adottare opportune iniziative normative, nell'ambito delle proprie competenze, volte ad interrompere le sollecitazioni commerciali indesiderate di cui in premessa valutando l'inserimento delle medesime nel novero delle c.d. pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al fine di accordare una più efficace tutela ai consumatori contro tali condotte.

G/1318/16/8 e 9 (testo 2)

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina II Senato.

premesso che:

come è noto dal 2022 è stata completata la riforma del registro pubblico delle opposizioni – ora esteso a tutti i numeri telefonici nazionali, fissi e cellulari – che consente al cittadino di opporsi alle chiamate di *telemarketing* indesiderate;

tuttavia, sono milioni gli utenti che lamentano chiamate indesiderate sul proprio numero di cellulare nonostante l'avvenuta iscrizione presso il registro pubblico delle opposizioni e ancora troppi sono numeri telefonici carpiti in maniera illegittima: il RPO funziona bene verso le imprese iscritte al servizio ma ha limiti di intervento verso il cosiddetto telemarketing illegale. In particolare per le tecniche di mascheramento della numerazione (spoofing) e l'utilizzo di numerazioni virtuali attive solo per chiamate in uscita. Infatti, queste tecniche illegali riescono ad aggirare il sistema di controllo e sanzionatorio posto in essere;

il registro pubblico delle opposizioni ha rappresentato, indubbiamente, un grosso passo in avanti, ma richiede necessariamente una messa al punto sotto il profilo dell'efficacia, anche prevedendo una modalità diversa di gestione dei consensi attraverso la realizzazione di un portale unico delle opposizioni, ossia di un unico luogo virtuale nel quale i cittadini in tempo reale possano inserire i numeri dai quali sono stati impropriamente o illegittimamente chiamati o nel quale ciascun operatore potrebbe conoscere in tempo reale l'eventuale segnalazione di un numero di telefono che si appresta a chiamare;

il registro delle opposizioni dunque, anche con le modifiche introdotte recentemente, continua ad essere aggirabile mentre è necessario tutelare concretamente i consumatori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, con il primo provvedimento utile, un intervento definitivo e strutturale che consenta il massimo della tutela dal cosiddetto « *Telemarketing* aggressivo » attraverso azioni di contrasto ai fenomeni di « *Spoofing* ».

G/1318/16/8 e 9

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina Il Senato,

premesso che:

come è noto dal 2022 è stata completata la riforma del registro pubblico delle opposizioni – ora esteso a tutti i numeri telefonici nazionali, fissi e cellulari – che consente al cittadino di opporsi alle chiamate di *telemarketing* indesiderate;

tuttavia, sono milioni gli utenti che lamentano chiamate indesiderate sul proprio numero di cellulare nonostante l'avvenuta iscrizione presso il registro pubblico delle opposizioni e ancora troppi sono numeri telefonici carpiti in maniera illegittima: il RPO funziona bene verso le imprese iscritte al servizio ma ha limiti di intervento verso il cosiddetto *telemarketing* illegale. In particolare per le tecniche di mascheramento della numerazione (*spoofing*) e l'utilizzo di numerazioni virtuali attive solo per chiamate in uscita. Infatti, queste tecniche illegali riescono ad aggirare il sistema di controllo e sanzionatorio posto in essere;

il registro pubblico delle opposizioni ha rappresentato, indubbiamente, un grosso passo in avanti, ma richiede necessariamente una messa al punto sotto il profilo dell'efficacia, anche prevedendo una modalità diversa di gestione dei consensi attraverso la realizzazione di un portale unico delle opposizioni, ossia di un unico luogo virtuale nel quale i cittadini in tempo reale possano inserire i numeri dai quali sono stati impropriamente o illegittimamente chiamati o nel quale ciascun operatore potrebbe conoscere in tempo reale l'eventuale segnalazione di un numero di telefono che si appresta a chiamare;

il registro delle opposizioni dunque, anche con le modifiche introdotte recentemente, continua ad essere aggirabile mentre è necessario tutelare concretamente i consumatori;

nel provvedimento in esame, che peraltro è insufficiente sul tema generale della tutela dei consumatori, abbiamo chiesto di costringere gli operatori e le imprese ad evidenziare nel *display* del telefono che l'utente sta per ricevere una chiamata di natura commerciale e che tutte le tipologie di *telemarketing* debbano essere associate ad un prefisso unico immediatamente riconoscibile, due strumenti innovativi, oggi facilmente applicabili, che metterebbero finalmente ordine nella giungla di chiamate fastidiose, spesso aggressive e non trasparenti, che colpiscono ogni giorno milioni di cittadini,

impegna il Governo

a prevedere, con il primo provvedimento utile, un intervento definitivo e strutturale che consenta il massimo della tutela dal cosiddetto « *Telemar-keting* aggressivo » attraverso azioni di contrasto ai fenomeni di « *Spoofing* ».

G/1318/17/8 e 9 (testo 2)

Minasi, Germanà

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (A.S. 1318),

premesso che:

in numerose realtà portuali nazionali, soprattutto in quelle in cui si registra un consolidato traffico marittimo, operano da decenni gli avvisatori marittimi che svolgono il servizio di tracciamento imparziale delle unità navali, registrandone gli orari di arrivo, partenza, ormeggio, disormeggio, ancoraggio e movimento, nonché ulteriori dati necessari per l'operatività portuale, ad esempio, in tema di stallie;

l'avvisatore marittimo è tenuto a mettere a disposizione all'Autorità Marittima e all'Autorità di Sistema portuale, nonché agli altri organismi che, nell'ambito del porto, svolgono attività in ragione dei fini istituzionali pubblici, ogni dato in possesso e registrato utilizzabile per le finalità proprie dell'Ente richiedente;

in più l'avvisatore marittimo assicura la piena collaborazione all'Autorità Marittima e alle altre istituzioni pubbliche anche attraverso la comunicazione di notizie utili ai fini della sicurezza in generale e di altre attività svolte da dette Autorità nell'esercizio dei compiti di istituto;

agli avvisatori marittimi è riconosciuta dall'Amministrazione rilevanza ai fini di tutela della sicurezza della navigazione e il conseguente utilizzo di sistemi radioelettrici per la sicurezza della vita umana in mare;

in virtù delle funzioni svolte, il legislatore ha inserito all'articolo 14-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, gli avvisatori marittimi tra i soggetti che si scambiano le informazioni commerciali attraverso il sistema PMIS, al fine di rafforzare gli interventi per la tracciabilità delle movimentazioni delle unità navali nei porti, con particolare riguardo alle attività dell'Agenzia delle dogane,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare effettività all'articolo 14-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, consentendo la piena partecipazione degli avvisatori marittimi all'implementazione e all'utilizzo del sistema PMIS.

G/1318/17/8 e 9

Minasi, Germanà

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (A.S. 1318),

premesso che:

in numerose realtà portuali nazionali, soprattutto in quelle in cui si registra un consolidato traffico marittimo, operano da decenni gli avvisatori marittimi che svolgono il servizio di tracciamento imparziale delle unità navali, registrandone gli orari di arrivo, partenza, ormeggio, disormeggio, ancoraggio e movimento, nonché ulteriori dati necessari per l'operatività portuale, ad esempio, in tema di stallie;

l'avvisatore marittimo è tenuto a mettere a disposizione all'Autorità Marittima e all'Autorità di Sistema portuale, nonché agli altri organismi che, nell'ambito del porto, svolgono attività in ragione dei fini istituzionali pubblici, ogni dato in possesso e registrato utilizzabile per le finalità proprie dell'Ente richiedente;

in più l'avvisatore marittimo assicura la piena collaborazione all'Autorità Marittima e alle altre istituzioni pubbliche anche attraverso la comunicazione di notizie utili ai fini della sicurezza in generale e di altre attività svolte da dette Autorità nell'esercizio dei compiti di istituto;

agli avvisatori marittimi è riconosciuta dall'Amministrazione rilevanza ai fini di tutela della sicurezza della navigazione e il conseguente utilizzo di sistemi radioelettrici per la sicurezza della vita umana in mare;

in virtù delle funzioni svolte, il legislatore ha inserito all'articolo 14-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, gli avvisatori marittimi tra i soggetti che si scambiano le informazioni commerciali attraverso il sistema PMIS, al fine di rafforzare gli interventi per la tracciabilità delle movimentazioni delle unità navali nei porti, con particolare riguardo alle attività dell'Agenzia delle dogane;

ad oggi la norma è rimasta non attuata e sono stati coinvolti soggetti non previsti dal sistema PMIS a svolgere le finalità che la legge attribuisce agli avvisatori marittimi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare effettività all'articolo 14-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, consentendo la piena partecipazione degli avvisatori marittimi all'implementazione e all'utilizzo del sistema PMIS, in virtù della rilevanza pubblica delle attività svolte, connesse al funzionamento del sistema stesso.

Art. 1.

1.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, dopo le parole: « di affidamento delle concessioni autostradali » inserire le seguenti: « relative a tratte autostradali di interesse nazionale. ».

Conseguentemente,

al medesimo comma, dopo le parole: « contendibilità delle concessioni autostradali » inserire le seguenti: « relative a tratte autostradali di interesse nazionale »;

al comma 3:

alla lettera e), dopo la parola: « concedente » inserire le seguenti: « di interesse nazionale »;

alla lettera t), dopo la parola: « autostradali » aggiungere le seguenti: « di interesse nazionale ».

1.2

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Al comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e gli altri enti pubblici concedenti nel settore autostradale ».

Art. 3.

3.1

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma I, sostituire le parole: « dell'articolo 182 » con le seguenti: « del libro IV, parte II, titolo II, ».

3.2

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Al comma 1, sostituire le parole: « dell'articolo 182 » con le seguenti: « del libro IV, parte II, titolo II ».

3.3

Sironi, Di Girolamo, Nave

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze e sog-

getta al controllo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per tutta la durata della concessione ».

3.4

Nave, Di Girolamo, Sironi

Al comma 2, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 186, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del codice dei contratti pubblici; ».

3.5

SIRONI, DI GIROLAMO, NAVE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

« 2-bis. Per l'esercizio dell'attività di gestione delle autostrade statali in regime di concessione mediante affidamenti *in house* resta esclusa la partecipazione di capitali privati per tutta la durata della concessione ».

3.6

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. Qualora l'ente concedente proceda agli affidamenti delle concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso alle procedure di cui all'articolo 193 del codice dei contratti pubblici, non si applica il diritto di prelazione. ».

Art. 4.

4.1

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, alinea, premettere le parole: « Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di

cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dell'annesso allegato IV.1, ».

4.2

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

« *c-bis*) la previsione di specifiche clausole sociali ai sensi dell'articolo 57 del codice dei contratti pubblici. ».

4.3

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Al comma 1, lettera d), primo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: «; resta fermo quanto previsto dall'articolo 185 del medesimo codice dei contratti pubblici. ».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), secondo periodo:

sostituire le parole: « possono comprendere » con la seguente: « comprendono »;

aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con particolare riguardo ai progetti che prevedono la realizzazione di impianti lungo le tratte autostradali per la produzione e vendita di energia rinnovabile i cui proventi, al netto degli ammortamenti, sono destinati alla riduzione delle tariffe autostradali per gli utenti a basso reddito e ad alta frequentazione dell'infrastruttura e per il finanziamento dell'adeguamento tecnologico e digitale della rete autostradale. ».

4.4

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, lettera d) secondo periodo sostituire le parole: « possono comprendere » con le seguenti: « comprendono » e aggiungere in fine le parole: « secondo metodologie che favoriscano lo sviluppo e il

miglioramento degli *standard* a supporto della mobilità sostenibile e garantiscano il contenimento dei costi per gli utenti; ».

4.5

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 2, lettera a), *sopprimere le parole:* « degli elementi forniti dal concessionario uscente e ».

4.6

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: « degli elementi forniti dal concessionario uscente e ».

Art. 5.

5.1

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e adotta la deliberazione di affidamento sulla base di una motivazione qualificata e rafforzata che dia espressamente conto, anche con il supporto di adeguata documentazione, delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione delle attività affidate, illustrando i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti e alla qualità del servizio e dimostrando la maggiore convenienza dell'affidamento in house rispetto allo svolgimento della gara secondo procedure di evidenza pubblica. Il provvedimento motivato di cui al precedente periodo viene tempestivamente pubblicato dall'ente concedente, anche mediante collegamento informatico con il proprio sito web istituzionale, sulla Piattaforma unica della trasparenza amministrativa istituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici. ».

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « L'ente concedente che non intenda conformarsi al parere dell'ANAC comunica, con provvedimento da adottare entro quindici giorni, le

relative motivazioni alle parti interessate e all'ANAC, che può proporre ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell'articolo 120, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. ».

5.2

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e adotta la deliberazione di affidamento sulla base di una motivazione qualificata e rafforzata che dia espressamente conto, anche con il supporto di adeguata documentazione, delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione delle attività affidate, illustrando i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti e alla qualità del servizio e dimostrando la maggiore convenienza dell'affidamento in house rispetto allo svolgimento della gara secondo procedure di evidenza pubblica ».

5.3

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

« 9-bis. Al soggetto affidatario resta preclusa, per l'intera durata della convenzione, la partecipazione diretta di operatori economici privati al capitale della società. ».

Art. 6.

6.1

Sironi, Di Girolamo, Nave

Al comma 4, dopo le parole: « trasporto di merci, » inserire le seguenti: « , nonché all'installazione di tettoie o pensiline ombreggiate, di altezza non inferiore a tre metri, dotate di sistemi di schermatura che integrino dispositivi di produzione di energia da fonte solare almeno nella misura pari alla metà della superficie complessiva adibita alle aree di parcheggio e di sosta, ».

6.2

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « nonché gli interventi di rimboschimento delle aree in gestione al fine di compensare l'emissione di ${\rm CO}_2$ ».

6.3

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: « è autorizzato a » inserire le seguenti: « occupare ed ».

Conseguentemente:

al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: « trasferite gratuitamente » con le seguenti: « acquisite a titolo originario »;

al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: « Il trasferimento » con le seguenti: « L'acquisizione »;

al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: « voltura » con la seguente: « registrazione »;

dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

« 6-bis. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano anche alle concessioni in essere, con le modalità e le tempistiche da concordare con l'ente concedente. In caso di avvenuta consegna delle opere e degli immobili con devoluzione gratuita e automatica acquisizione in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per esso al demanio dello Stato, ramo stradale, il relativo verbale costituisce titolo per la trascrizione, l'intavolazione e la voltura catastale delle opere. ».

Art. 7.

7.1

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Le previsioni di cui ai periodi precedenti non si applicano ai lavori oggetto di affidamento da parte del concessionario, per i quali l'articolo 60 del codice dei contratti pubblici trova applicazione. ».

Art. 8.

8.1

SIRONI, DI GIROLAMO, NAVE

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: « ricarica elettrica, » inserire le seguenti: « nonché di barriere acustiche artificiali integrate con pannelli fotovoltaici posti nei tratti della rete autostradale limitrofi a centri o aree abitate o adibite a sosta di veicoli, funzionali ad alimentare o manutenere i punti di ricarica elettrica, ».

8.2

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: « le penali applicabili al concessionario in caso di » inserire le seguenti: « ritardi nell'esecuzione dei lavori e ».

Art. 9.

9.1

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Al comma 2, sostituire il primo periodo con i seguenti: « L'ente concedente, concluso il procedimento relativo all'affidamento della conces-

sione, provvede ad elaborare, una proposta di convenzione e di relativo Piano economico finanziario, in coerenza con lo schema di convenzione accluso alla documentazione di gara e posto a base dell'affidamento ai sensi dell'articolo 8. Tale schema, ricevute eventuali osservazioni da parte dell'affidatario, è trasmesso all'ART, che esprime il parere di competenza entro i successivi trenta giorni. Ottenuto il parere favorevole dell'ART, i suddetti documenti sono sottoposti all'affidatario che procede alla sottoscrizione entro i successivi trenta giorni. ».

9.2

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « all'ART » aggiungere le seguenti: « e all'ANAC ».

Conseguentemente:

al medesimo comma 2, primo periodo, sostituire le parole: « che esprime il parere » con le seguenti: « che esprimono i pareri »;

al comma 4, sostituire le parole: « graduatoria o » con le seguenti: « graduatoria. Ove non siano presenti concorrenti collocati in posizione utile, si procede »;

al medesimo comma 4, sostituire le parole: «, senza riconoscimento di » con le seguenti: «. In ogni caso non è riconosciuto ».

9.3

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « all'ART » inserire le seguenti: « e all'ANAC ».

Conseguentemente, al medesimo comma 2, primo periodo, sostituire le parole: « che esprime il parere » con le seguenti: « che esprimono i pareri ».

9.4

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 4, sostituire le parole: « graduatoria o » con le seguenti: « graduatoria. Ove non siano presenti concorrenti collocati in posizione utile, si procede ».

Conseguentemente, al medesimo comma 4, sostituire le parole: «, senza riconoscimento di » con le seguenti: «. In ogni caso non è riconosciuto ».

9.5

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Al comma 4, sostituire le parole: « graduatoria o » con le seguenti: « graduatoria. Ove non siano presenti concorrenti collocati in posizione utile, si procede. » e le parole: « , senza riconoscimento di » con le seguenti: « . In ogni caso non è riconosciuto ».

Art. 10.

10.1

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-bis. Eventuali proroghe del termine di durata della concessione di cui al comma 1 sono subordinate alla preventiva valutazione di ART e ANAC, che esprimono i pareri di rispettiva competenza entro trenta giorni dalla richiesta dell'ente concedente, corredata di adeguata documentazione a supporto. Il termine di trenta giorni di cui al primo periodo può essere differito, su richiesta dell'autorità competente, di ulteriori quindici giorni per eventuali motivate esigenze istruttorie e integrazioni documentali. ».

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e a tal fine avvia con congruo anticipo le procedure di evidenza pubblica finalizzate alla selezione del nuovo concessionario. ».

10.2

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-bis. In nessun caso ritardi nell'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria imputabili al concessionario possono dare luogo ad una proroga del termine di durata della concessione di cui al comma 1. ».

10.3

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « avviando con congruo anticipo le procedure di evidenza pubblica finalizzate alla selezione del nuovo concessionario ».

Art. 11.

11.1

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Al comma 3 sostituire le parole: « si applica » con le seguenti: « si applicano ».

Conseguentemente:

al medesimo comma, dopo le parole: « del codice dei contratti pubblici » inserire le seguenti: « e le clausole elaborate dall'ANAC di cui al comma 3-bis del presente articolo »;

dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3-bis. L'ANAC elabora apposite clausole-tipo da inserire nello schema di convenzione a base dell'affidamento di cui all'articolo 8 e, successivamente, nella proposta di convenzione di cui all'articolo 9, comma 2, recanti anche indicazioni in merito alle modalità di calcolo degli oneri derivanti dalla risoluzione del contratto da porre a carico del concessionario inadempiente »;

dopo il comma 6, inserire il seguente:

« 6-bis. Nei casi di estinzione di una concessione autostradale per inadempimento del concessionario, con il decreto di cui al comma 6, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dispone la sospensione del concessionario risultato inadempiente dalla partecipazione alle procedure

indette per l'affidamento di concessioni autostradali per un periodo da sei a ventiquattro mesi decorrenti dall'adozione del decreto medesimo. ».

11.2

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Al comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:

« *b-bis*) gravi inadempienze contrattuali nei confronti dei lavoratori o carenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro ».

11.3

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

« 6-bis. Nei casi di estinzione di una concessione autostradale per inadempimento del concessionario, con il decreto di cui al comma 6, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dispone la sospensione del concessionario risultato inadempiente dalla partecipazione alle procedure indette per l'affidamento di concessioni autostradali per un periodo da sei a ventiquattro mesi decorrenti dall'adozione del decreto medesimo. ».

Art. 12.

12.1

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , prevedendo, a tal fine, una riduzione delle tariffe per i veicoli con minori emissioni di anidride carbonica. ».

12.2

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « I piani economico-finanziari inerenti alle concessioni autostradali prevedono sempre

che l'adeguamento tariffario, conseguente agli investimenti effettivamente realizzati dalle società concessionarie, sia commisurato alla durata media di vita dell'opera oggetto dell'investimento. ».

12.0.1

BASSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 12-bis.

1. In considerazione dello stato di grave disagio delle tratte autostradali della regione Liguria, con particolare riguardo al nodo genovese, e dei conseguenti pesanti disservizi per l'utenza a causa dei numerosi cantieri aperti per lavori di messa in sicurezza, i transiti effettuati su tali tratte autostradali sono esonerati dal pagamento delle tariffe di pedaggio, i cui oneri restano a carico del concessionario, fino alla chiusura dei cantieri di messa in sicurezza presenti sulla rete. ».

Art. 13.

13.1

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: « CIPESS » inserire le seguenti: « e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. ».

13.2

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: « CIPESS » inserire le seguenti: « e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. ».

13.3

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 2, alla lettera c), dopo la parola: « alternativi, » inserire le seguenti: « anche in considerazione dei chilometri aggiuntivi di percorrenza; ».

Art. 14.

14.1

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Nell'ambito delle concessioni in essere, il concedente verifica il rispetto dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Se, all'esito della verifica, il concessionario dovesse risultare inadempiente, il concedente indica un termine per provvedere all'applicazione dei suddetti contratti trascorso il quale, ove l'inadempienza dovesse protrarsi, si configura l'ipotesi di estinzione del contratto di concessione per motivi di pubblico interesse. ».

Art. 15.

15.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Sopprimere l'articolo.

15.0.1

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 15-bis.

(Conformazione alla regolazione dell'Autorità di regolazione dei trasporti nel settore autostradale)

- 1. All'articolo 37, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera *m*) è aggiunta la seguente:
- "m-bis) se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo 37,

comma 2, lettera *g*) e lettera *g-bis*), nonché della regolazione adottata in attuazione delle stesse, emette, entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l'Autorità entro i successivi trenta giorni, può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte tramite l'Avvocatura dello Stato. Ai giudizi instaurati ai sensi della presente disposizione si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104." ».

15.0.2

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 15-bis.

(Conformazione alla regolazione dell'Autorità di regolazione dei trasporti nel settore autostradale)

1. All'articolo 37, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera *m*) è aggiunta la seguente:

"m-bis) se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo 37, comma 2, lettera g) e lettera g-bis), nonché della regolazione adottata in attuazione delle stesse, emette, entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l'Autorità entro i successivi trenta giorni, può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte tramite l'Avvocatura dello Stato. Ai giudizi instaurati ai sensi della presente disposizione si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104." ».

15.0.3

Fregolent

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 15-bis.

(Conformazione alla regolazione dell'Autorità di regolazione dei trasporti nel settore autostradale)

1. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera *m*) è aggiunta la seguente:

"m-bis) se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo 37, comma 2, lettera g) e lettera g-bis), nonché della regolazione adottata in attuazione delle stesse, emette, entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l'Autorità entro i successivi trenta giorni, può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte tramite l'Avvocatura dello Stato. Ai giudizi instaurati ai sensi della presente disposizione si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104." ».

Art. 16.

16.1

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Sostituire il comma 3 con il seguente:

- « 3. All'articolo 43 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1:
- 1) le parole: "sentita l'Autorità" sono sostituite dalle seguenti: "previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante dell'Autorità";
 - 2) le parole: ", sentito il NARS," sono soppresse;
- 3) dopo le parole: "si pronuncia" sono aggiunte le seguenti: "sui profili di finanza pubblica";
- *b*) al comma 2-*bis*, le parole: "sentita l'Autorità" sono sostituite dalle seguenti: "previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante dell'Autorità";

c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali di cui ai precedenti commi devono essere perfezionati almeno 30 giorni prima dell'inizio del relativo periodo regolatorio." ».

Conseguentemente, al comma 7, lettera a), le parole: « e 3 » sono sostituite dalle seguenti: « , 3 e 3-bis ».

16.2

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Sostituire il comma 3 con il seguente:

- « 3. All'articolo 43 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1:
- 1) le parole: "sentita l'Autorità" sono sostituite dalle seguenti: "previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante dell'Autorità";
 - 2) le parole: ", sentito il NARS," sono soppresse;
- 3) dopo le parole: "si pronuncia" sono aggiunte le seguenti: "sui profili di finanza pubblica";
- b) al comma 2-bis, le parole: "sentita l'Autorità" sono sostituite dalle seguenti: "previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante dell'Autorità";
 - c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali di cui ai precedenti commi devono essere perfezionati almeno 30 giorni prima dell'inizio del relativo periodo regolatorio." ».

Conseguentemente, al comma 7, lettera a), sostituire le parole: « e 3 » con le seguenti: « , 3 e 3-bis ».

16.3

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Al comma 3, lettera b), capoverso « lettera g-bis) », dopo le parole: « a definire, d'intesa con » aggiungere le seguenti: « l'ANAC, per quanto di competenza, con. » e sostituire le parole: « a definire gli schemi » con

le seguenti: « a definire, d'intesa con l'ANAC, per quanto di competenza, gli schemi ».

16.4

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 3, lettera b), capoverso « lettera g-bis) », dopo le parole: « a definire, d'intesa con » aggiungere le seguenti: « l'ANAC, per quanto di competenza, con ».

Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo capoverso, sostituire le parole: « a definire gli schemi » con le seguenti: « a definire, d'intesa con l'ANAC, per quanto di competenza, gli schemi ».

Art. 17.

17.0.1

Naturale, Sabrina Licheri

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 17-bis.

(Osservatorio per il monitoraggio del rapporto tra costi medi di produzione e prezzi all'origine nel settore agricolo)

- 1. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del *made in Italy*, è istituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l'Osservatorio per il monitoraggio del rapporto tra l'andamento dei costi di produzione agricola, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *o-bis*) e *o-ter*), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, ed i prezzi medi all'origine dei prodotti agricoli sulla base della metodologia elaborata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), di seguito denominato Osservatorio.
- 2. I risultati dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1, sono propedeutici all'individuazione di criticità nel comparto agricolo, eventuali eccessi di squilibrio della filiera e comportamenti sleali sotto il profilo commerciale, nel caso individuando e sollecitando politiche a tutela

del settore, ivi inclusi possibili strumenti di intervento e sanzioni ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

- 3. Per lo svolgimento delle attività di riferimento, l'Osservatorio si avvale delle organizzazioni professionali agricole e, ove possibile, del contributo delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare, istituite ai sensi del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.
- 4. L'Osservatorio relaziona, con cadenza trimestrale e attraverso dati e statistiche, sull'andamento dei risultati di monitoraggio nonché su eventuali profili critici emersi.
- 5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di natura non regolamentare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio di cui al presente articolo.
- 6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

17.0.2

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 17-bis.

(Osservatorio per il monitoraggio del rapporto tra costi medi di produzione e prezzi all'origine nel settore agricolo)

- 1. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del *made in Italy*, è istituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'Osservatorio per il monitoraggio del rapporto tra l'andamento dei costi di produzione agricola, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *o-bis*) e *o-ter*) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, e i prezzi medi all'origine dei prodotti agricoli sulla base della metodologia elaborata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).
- 2. I risultati dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1, saranno propedeutici all'individuazione di criticità nel comparto agricolo, eventuali eccessi di squilibrio della filiera e comportamenti commercialmente

sleali, nel caso individuando e sollecitando politiche a tutela del comparto agricolo, ivi inclusi possibili strumenti di intervento e sanzioni a norma del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

- 3. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Osservatorio di cui al comma 1 si dovrà avvalere delle Organizzazioni professionali agricole e, ove possibile, del contributo delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare istituite ai sensi del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.
- 4. L'Osservatorio provvederà a relazionare, con cadenza trimestrale e attraverso dati e statistiche, sull'andamento dei risultati di monitoraggio di cui al secondo comma nonché sulle eventuali criticità emerse.
- 5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di natura non regolamentare, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio di cui ai precedenti commi.
- 6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

17.0.3

Franceschelli, Irto, Martella, Giacobbe, Basso, Fina

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 17-bis.

(Osservatorio per il monitoraggio del rapporto tra costi medi di produzione e prezzi all'origine nel settore agricolo)

- 1. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del *made in Italy*, è istituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'Osservatorio per il monitoraggio del rapporto tra l'andamento dei costi di produzione agricola, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *o-bis*) e *o-ter*) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, e i prezzi medi all'origine dei prodotti agricoli sulla base della metodologia elaborata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).
- 2. I risultati dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1, saranno propedeutici all'individuazione di criticità nel comparto agricolo, eventuali eccessi di squilibrio della filiera e comportamenti commercialmente

sleali, nel caso individuando e sollecitando politiche a tutela del comparto agricolo, ivi inclusi possibili strumenti di intervento e sanzioni a norma del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

- 3. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Osservatorio di cui al comma 1 si dovrà avvalere delle Organizzazioni professionali agricole e, ove possibile, del contributo delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare istituite ai sensi del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.
- 4. L'Osservatorio provvederà a relazionare, con cadenza trimestrale e attraverso dati e statistiche, sull'andamento dei risultati di monitoraggio di cui al secondo comma nonché sulle eventuali criticità emerse.
- 5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di natura non regolamentare, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio di cui ai precedenti commi.
- 6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

Art. 18.

18.0.1

NICITA, BASSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 18-bis.

(Collegio Autorità garante della concorrenza e del mercato)

- 1. Al fine di ripristinare il disegno istituzionale originario dell'organo decisionale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, consentendone l'operatività in caso di cessazione da parte di uno o più componenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in ragione dei meccanismi di finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato introdotti dall'articolo 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il numero dei componenti effettivi dell'organo collegiale è costituito dal presidente e da quattro membri, secondo quanto già previsto dalla legge istitutiva 10 ottobre 1990, n. 287.
- 2. All'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la lettera *d*) è abrogata. ».

NICITA, MELONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 18-bis.

- 1. All'articolo 1 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
- "4. Nell'applicazione delle norme contenute nel presente titolo è effettuata tenendo conto dell'eccezione del principio di insularità di cui all'articolo 119, comma 6 della Costituzione." ».

18.0.3

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 18-bis.

(Contrasto alle azioni di spoofing telefonico)

- 1. Al fine di contrastare il fenomeno del cosiddetto *spoofing* telefonico, all'articolo 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 5, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
- "1-bis. Il provider di servizi telefonici è tenuto ad assegnare a tutti gli operatori che svolgono attività di call center di cui al comma 1, per chiamate con o senza operatore, attraverso i propri canali, specifiche numerazioni precedute da prefissi telefonici, individuati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, atte a identificare e distinguere in modo univoco le chiamate effettuate da numerazioni non abilitate alla ricezione e finalizzate ad attività statistiche, al compimento di ricerche di mercato e ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale. Le numerazioni assegnate di cui al precedente periodo devono riportare nel display del dispositivo telefonico dell'utente selezionato la finalità della chiamata qualora si tratti di divulgazione pubblicitaria o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale." ».

Sabrina Licheri, Naturale

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di pratiche commerciali aggressive)

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera *c*) è aggiunta la seguente:

"c-bis) effettuare per telefono o posta cartacea sollecitazioni commerciali volte all'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale al consumatore che non abbia espresso il proprio consenso successivamente all'iscrizione della numerazione, della quale è intestatario, al Registro pubblico dei contraenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26." ».

18.0.5

NICITA, BASSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 18-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, come convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136)

1. L'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, come convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 è limitato esclusivamente al settore del trasporto aereo dei passeggeri. Non trova dunque applicazione il parere del 29 gennaio 2024, n. 61, il Consiglio di Stato, sezione I consultiva e ogni atto ad esso conseguente deliberato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. ».

18.0.6 (testo 2)

NICITA, BASSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 18-bis.

(Divieto di reimpiego dei fondi PNRR per il finanziamento di tecnologie satellitari)

1. I soggetti che, a qualunque titolo, esercitino il controllo, ai sensi dell'articolo 2359 codice civile, di una o più imprese qualificate come prestatori di servizi intermediari online e oggetto di regolazione specifica in quanto *very large online platform* (VLOP) o *very large online Search engine* (VLOSE) ai sensi del *Digital Services Act*, ovvero che, pur non detenendo una partecipazione maggioritaria sia in grado di esercitare un'influenza determinante su tali imprese, non possono offrire servizi di connettività all'ingrosso e al dettaglio sul territorio italiano. ».

18.0.6

NICITA, BASSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 18-bis.

(Divieto di reimpiego dei fondi PNRR per il finanziamento di tecnologie satellitari)

1. I soggetti che, a qualunque titolo, esercitino il controllo, ai sensi dell'articolo 2359 codice civile, di una o più imprese qualificate come prestatori di servizi intermediari *online* e oggetto di regolazione ai sensi del *Digital Services Act*, ovvero che, pur non detenendo una partecipazione maggioritaria sia in grado di esercitare un'influenza determinante su tali imprese, non possono offrire servizi di connettività all'ingrosso e al dettaglio sul territorio italiano. ».

18.0.7

NICITA, BASSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 18-bis.

(Divieto di reimpiego dei fondi PNRR per il finanziamento di tecnologie satellitari)

1. Le risorse pubbliche previste dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, oggetto della missione 1.2, e in particolare destinate alle gare per la connettività a banda ultra larga delle aree grigie non possono essere riallocate per il finanziamento di servizi di connettività da tecnologie satellitari di operatori terzi. ».

NICITA, BASSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 18-bis.

(Legge annuale per il digitale)

- 1. Il presente articolo disciplina l'adozione della legge annuale per il digitale al fine di coordinare le risorse finanziarie e i centri di spesa in materia digitale, monitorare lo stato di avanzamento e la programmazione della spesa relativa al settore digitale nelle amministrazioni pubbliche, anche al fine di razionalizzarne gli ambiti di intervento, evitare sovrapposizioni ed ottimizzare i tempi di realizzazione degli interventi.
 - 2. Le legge annuale per il digitale è finalizzata, altresì, a:
- a) rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, allo sviluppo della transizione digitale;
 - b) promuovere lo sviluppo delle reti e dei servizi digitali;
- c) garantire l'accesso e la tutela di consumatori e imprese alle reti e ai servizi digitali;
- d) accrescere l'innovazione, la partecipazione e l'accesso ai servizi digitali essenziali o comunque rilevanti per i cittadini;
- e) garantire uno sviluppo equo e sostenibile nell'adozione di tecnologie e servizi digitali e nell'applicazione di strumenti basati sull'intelligenza artificiale;
 - f) mantenere dinamiche concorrenziali sui mercati digitali;
 - g) promuovere il commercio elettronico equo;
- h) tutelare il pluralismo e garantire i diritti fondamentali dei cittadini nel web nonché la sovranità dei dati personali dei titolari degli stessi e i diritti dei lavoratori nelle transazioni mediate da piattaforme digitali.
- 3. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Governo presenta alle Camere il disegno di legge annuale per il digitale, tenendo conto delle segnalazioni contenute nella relazione di cui all'articolo 3, comma 1, nonché degli obiettivi del Programma nazionale di riforma di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle raccomandazioni della Commissione europea e di ogni altra iniziativa europea connessa all'innovazione digitale e alle politiche per la transizione digitale, nonché delle previsioni dei conti di spesa del settore digitale per il triennio successivo incluse nel Documento di economia e finanza (DEF) di cui all'articolo 10 della citata legge n. 196 del 2009, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge, delle relative fonti di

finanziamento nazionali ed europee e dello stato di attuazione e impegno delle stesse.

- 4. Il disegno di legge di cui al comma 3 reca, in distinte sezioni:
- a) norme di immediata applicazione al fine di rimuovere gli ostacoli all'innovazione digitale e di promuovere lo sviluppo delle reti e dei servizi digitali, anche in relazione ai pareri e alle segnalazioni delle diverse autorità indipendenti e agenzie governative e alle indicazioni contenute nelle rispettive relazioni annuali;
- b) una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi, ai fini di cui alla lettera a), da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge adottata ai sensi del comma 3;
- c) l'autorizzazione ad adottare atti di natura regolamentare nelle materie di cui ai commi 1 e 2;
- d) disposizioni recanti i principi fondamentali che le regioni e le province autonome sono tenute a rispettare nell'esercizio delle proprie competenze nelle materie di cui ai commi 1 e 2;
- *e)* norme integrative o correttive di disposizioni legislative vigenti inerenti alle materie di cui ai commi 1 e 2, con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare;
- f) le previsioni dei conti di spesa del settore digitale per il triennio successivo incluse nel DEF, le relative fonti di finanziamento nazionali o europee e lo stato di attuazione e impegno delle stesse.
- 5. Il disegno di legge di cui al comma 3 è accompagnato da una relazione che evidenzi:
- a) lo stato di conformità dell'ordinamento interno ai principi del diritto europeo in materia di politiche digitali, nonché alle politiche europee in materia di concorrenza e di regolazione settoriale delle industrie a rete:
- b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle leggi nazionali vigenti, nelle direttive e nei regolamenti dell'Unione europea, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, i lavoratori, le imprese e la pubblica amministrazione;
- c) le previsioni dei conti di spesa del settore digitale per il triennio successivo incluse nel DEF, le relative fonti di finanziamento nazionali o europee e lo stato di attuazione;
- d) l'elenco delle segnalazioni e dei pareri delle autorità amministrative indipendenti, presentati nel corso dell'anno, ai quali, in tutto o in parte, il Governo non intenda dare attuazione, indicando gli ambiti in cui non ha ritenuto opportuno intervenire. ».

Art. 19.

19.0.1

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 19-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private)

- 1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 148, dopo il comma 11-bis, sono inseriti i seguenti:
- "11-ter. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti alla scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:
 - a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;
- b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;
 - c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

11-quater. Il divieto di cui al comma 11-ter si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui agli articoli 148 e 149.

11-quinquies. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:

- a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;
- b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dalla casa madre o con ricambi equivalenti;
- c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali.".
 - b) all'articolo 149-bis, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
- "1-bis. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.

1-ter. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza." ».

Art. 20.

20.0.1

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 20-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private)

- 1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 148, dopo il comma 11-bis, sono inseriti i seguenti:
- "11-ter. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti alla scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:
 - a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;
- b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;
 - c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

11-quater. Il divieto di cui al comma 11-ter si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui agli articoli 148 e 149.

11-quinquies. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:

- a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;
- b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dalla casa madre o con ricambi equivalenti;

- c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali.";
 - b) all'articolo 149-bis, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.

1-ter. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza." ».

20.0.2

Fregolent

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 20-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private)

- 1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) all'articolo 148 dopo il comma 11-bis sono aggiunti i seguenti:
- "11-ter. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti alla scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:
 - a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;
- b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;
 - c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

11-quater. Il divieto di cui al comma 11-ter si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui agli articoli 148 e 149.

11-quinquies. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:

a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;

- b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dalla casa madre o con ricambi equivalenti;
- c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali.".
- 2) all'articolo 149-bis dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.

1-ter. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza." ».

20.0.3

Fregolent

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 20-bis.

(Inapplicabilità delle clausole limitative della scelta del riparatore di fiducia)

1. All'articolo 148 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 11-bis, è aggiunto il seguente:

"11-ter. Sono nulle, non applicabili e vietate tutte le pattuizioni contrattuali nel campo della responsabilità civile auto che limitino il diritto alla libera scelta del riparatore di fiducia da parte dei soggetti danneggiati e assicurati ed aventi per oggetto l'introduzione di limitazioni o decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti o penali e rivalse di qualsiasi natura. La violazione di tali disposizioni implica una sanzione d'ufficio da parte dell'IVASS da un minimo di 10.000 euro fino, in caso di comportamenti reiterati, al ritiro della autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa, e la trasmissione automatica del fascicolo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato." ».

20,0,4

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 20-bis.

(Inapplicabilità delle clausole limitative della scelta del riparatore di fiducia)

1. Dopo il comma 11-bis dell'articolo 148 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto il seguente:

"11-ter. Sono nulle, non applicabili e vietate tutte le pattuizioni contrattuali nel campo della responsabilità civile auto che limitino il diritto alla libera scelta del riparatore di fiducia da parte dei soggetti danneggiati e assicurati ed aventi per oggetto l'introduzione di limitazioni o decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti o penali e rivalse di qualsiasi natura. La violazione di tali disposizioni implica una sanzione d'ufficio da parte dell'IVASS da un minimo di 10.000 euro fino, in caso di comportamenti reiterati, al ritiro della autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa, e la trasmissione automatica del fascicolo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato." ».

20.0.5

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 20-bis.

(Adeguamento del sistema di risarcimento diretto alla Sentenza 180/2009 della Corte costituzionale)

- 1. All'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:
- "1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati hanno facoltà di rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, salvo il diritto di intraprendere in qualsiasi momento la procedura prevista dall'articolo

148, nei confronti della compagnia del responsabile civile, che ha l'obbligo di darne comunicazione all'altra compagnia." ».

Art. 21.

21.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Sopprimere l'articolo.

21.0.1

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 21-bis.

(Transazioni commerciali elettroniche)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 385, è aggiunto il seguente:

"385-bis. Al fine di agevolare la comprensibilità e la confrontabilità di costi delle transazioni economiche di cui al precedente comma 385, il Ministero dell'economia e delle finanze individua un soggetto pubblico incaricato di istituire e gestire un portale unico che consente di comparare in modo trasparente le iniziative commerciali promosse dai prestatori di servizi di pagamento e dai gestori di circuiti e schemi di pagamento destinate alle imprese che presentino ricavi e compensi relativi all'anno di imposta precedente di ammontare pari ad almeno un milione di euro. I prestatori di servizi di pagamento e i gestori di circuiti e schemi di pagamento possono esprimere le iniziative commerciali in funzione dei livelli di transato, liberamente individuate da ciascun soggetto, raggiungendo almeno la soglia di un milione di euro. Ciascun soggetto di cui al periodo precedente immette sul portale almeno una iniziativa commerciale, non corredata da alcun elemento accessorio, indicando le condizioni generali, le tipologie di prodotti e servizi ricompresi e le eventuali esclusioni e limitazioni, gli specifici indicatori e gli algoritmi di calcolo utilizzati. Il soggetto pubblico incaricato dal Ministero dell'economia e delle finanze verifica che le iniziative commerciali siano coerenti con le disposizioni di cui ai commi 385 e 386 del presente articolo." ».

Fregolent

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 21-bis.

(Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 385 è aggiunto il seguente:

"385-bis. Al fine di agevolare la comprensibilità e la confrontabilità di costi delle transazioni economiche di cui al precedente comma 385, il Ministero dell'economia e delle finanze individua un soggetto pubblico incaricato di istituire e gestire un portale unico che consente di comparare in modo trasparente le iniziative commerciali promosse dai prestatori di servizi di pagamento e dai gestori di circuiti e schemi di pagamento destinate alle imprese che presentino ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente di ammontare pari ad almeno un milione di euro. I prestatori di servizi di pagamento e i gestori di circuiti e schemi di pagamento possono esprimere le iniziative commerciali in funzione dei livelli di transato, liberamente individuate da ciascun soggetto, raggiungendo almeno la soglia di un milione di euro. Ciascun soggetto di cui al periodo precedente immette sul portale almeno una iniziativa commerciale, non corredata da alcun elemento accessorio, indicando le condizioni generali, le tipologie di prodotti e servizi ricompresi e le eventuali esclusioni e limitazioni, gli specifici indicatori e gli algoritmi di calcolo utilizzati. Il soggetto pubblico incaricato dal Ministero dell'economia e delle finanze verifica che le iniziative commerciali siano coerenti con le disposizioni di cui ai commi 385 e 386 del presente articolo." ».

Art. 22.

22.0.1

Fregolent

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 22-bis.

1. All'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: "entro il 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2025" ».

Art. 23.

23.1

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Al comma 1, capoverso « Art. 15-bis », comma 1, dopo la parola: « confezionamento » aggiungere le seguenti: « e la precedente formulazione. ».

Conseguentemente:

al medesimo comma, medesimo capoverso:

dopo la parola: « consumatore » inserire le seguenti: « indicando il nuovo peso del prodotto, il nuovo volume e l'eventuale variazione dell'unità di prodotto »;

sopprimere le parole: « dell'avvenuta riduzione della quantità »;

sostituire le parole da: «, nel campo visivo » fino alla fine del comma, con le seguenti: « nella confezione di vendita di una specifica etichetta con apposita evidenziazione grafica. »;

dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche della specifica etichetta di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità della sua apposizione. »;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Al fine di ridurre i rifiuti da imballaggi e il consumo di risorse, all'articolo 21, comma 2, del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera *a*) è aggiunta la seguente:

"a-bis) una qualsivoglia attività di commercializzazione o immissione nel mercato del prodotto mediante l'utilizzo di confezioni o tecniche di riempimento delle stesse tali da far apparire la presenza di una quantità di prodotto maggiore di quella effettivamente in esse contenuta" ».

23.2

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, capoverso « Art. 15-bis », comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « I rivenditori e distributori espongono chiara-

mente a scaffale anche il prezzo unitario e al chilo/litro dei prodotti in vendita, per permettere al consumatore di paragonare i prezzi rispetto all'unità di misura e non alla confezione. ».

23.3

NATURALE, SABRINA LICHERI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

« 1-bis. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera b-bis) è aggiunta la seguente:

"b-ter) una qualsivoglia attività di commercializzazione che ridimensioni il peso consolidato di un prodotto ovvero che sovradimensioni l'imballaggio del medesimo prodotto e idonea ad indurre in errore il consumatore medio circa il prezzo effettivamente praticato in rapporto al peso.".

1-ter. Al fine di conseguire la più ampia trasparenza dei prezzi praticati per la commercializzazione di prodotti di largo consumo in rapporto al peso, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le unità di misura consolidate per la commercializzazione dei prodotti di largo consumo. ».

23.4

SIRONI, DI GIROLAMO, NAVE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 2-bis. Al fine di migliorare l'informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi anche in merito ai processi di produzione di beni che generano una riduzione dell'impronta idrica e contribuiscono all'abbattimento delle emissioni di CO₂ derivanti dagli imballaggi, i produttori che mettono in vendita, anche per il tramite dei distributori operanti in Italia, un prodotto destinato al consumo che ha subito una riduzione del precedente confezionamento a seguito di un processo di concentrazione o disidratazione, informano il consumatore tramite apposizione nella confezione di vendita di una specifica etichetta recante l'indicazione, con apposita evidenziazione grafica, della variazione di peso e di volume del prodotto e dell'eventuale variazione dell'unità di prodotto, nonché della variazione del prezzo per unità di misura. ».

Fregolent

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 23-bis.

(Liberalizzazione delle vendite promozionali)

1. Alla lettera *f*) dell'articolo 3 comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) sono soppresse le parole "tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti" ».

Art. 24.

24.1

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 24.

(Misure per l'attribuzione ad Acquirente unico di funzioni a tutela dei clienti domestici vulnerabili)

- 1. In considerazione del permanere di condizioni di disagio sociale ed economico e per proseguire l'attuazione delle politiche di contrasto alla privazione economico-sociale, la società Acquirente Unico Spa, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, può svolgere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, attività di vendita di energia elettrica al dettaglio al fine di poter servire direttamente i clienti domestici vulnerabili definiti al comma 2, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e non discriminazione, utilizzando tutte le modalità di approvvigionamento disponibili sul mercato, secondo gli indirizzi definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità per energia, reti e ambiente.
- 2. Ai fini del presente articolo, sono considerati clienti domestici vulnerabili i clienti:
- a) che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124;

- b) presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medicoterapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita:
- c) che rientrano sono soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 legge 104/92;
- d) hanno un'utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
 - e) hanno un'utenza in un'isola minore non interconnessa;
 - f) hanno un'età superiore ai 75 anni.
- 3. I soggetti di cui al comma 2, hanno diritto di essere serviti direttamente da Acquirente Unico SpA; i soggetti di cui al comma 2, qualora entro la data di entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora stipulato un contratto per la fornitura dell'energia elettrica sul mercato libero, transitano automaticamente al servizio svolto da Acquirente Unico.
- 4. L'Arera, secondo le modalità e i termini definiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, informa periodicamente i soggetti di cui al comma 2, del diritto di poter scegliere Acquirente Unico come fornitore di energia elettrica senza applicazione di penalità contrattuali a proprio carico nonché i soggetti di cui al 3 del transito automatico al servizio svolto da parte di Acquirente Unico SpA.
- 5. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole: "agli esercenti il servizio di vulnerabilità. Il servizio di vulnerabilità è esercito da fornitori iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica al dettaglio di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164, e individuati mediante procedure competitive svolte dalla società Acquirente Unico Spa ai sensi del comma 2-bis, lettera b), del presente articolo." sono soppresse.
- 6. Ai fini di cui al comma 1, nonché di conseguire una migliore efficienza gestionale e riduzione dei costi, Acquirente Unico Spa può determinare in autonomia i prezzi dell'energia elettrica per propri i clienti domestici vulnerabili secondo criteri di massima trasparenza e copertura dei costi efficienti, nonché di scegliere le modalità di approvvigionamento dell'energia che meglio garantiscano la tutela di prezzo e di fornitura dei clienti, ivi inclusi contratti a termine e di lunga durata di fornitura di energia rinnovabile (PPA Power Purchase Agreement), e di offrire ogni tipologia di contratto a prezzo fisso o indicizzato o da fonti esclusivamente rinnovabili. A tal fine, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con proprio decreto, sentita l'Autorità per energia, reti e ambiente (ARERA), stabilisce le regole e le modalità per la gestione del servizio. Con proprio provvedimento, l'ARERA definisce i livelli di qua-

lità del servizio che Acquirente Unico è tenuto a garantire ai propri clienti.

- 7. Ai fini di cui al presente articolo, la società Acquirente Unico SpA, per le attività di cui al presente articolo, è sottoposta alla vigilanza e al controllo da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché agli indirizzi dell'ARERA.
- 8. La società Acquirente Unico SpA, è tenuta a raggiungere progressivamente, entro il 2030, l'acquisto di almeno il 65 per cento di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, in linea con quanto previsto nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, privilegiando i contratti a termine e di lunga durata di fornitura di energia rinnovabile (PPA Power Purchase Agreement).
- 9. All'articolo 14 del decreto-legge 9 dicembre 2023 n. 181, i commi 3, 4 e 4-*bis* sono abrogati.
- 10. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

24.2

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, dopo le parole: « facoltà di chiedere, » inserire le seguenti: « con oneri a carico del soggetto che eroga il servizio, ».

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «È comunque sempre possibile tornare al servizio di maggior tutela. ».

24.0.1

Lorefice

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 24-bis.

- 1. Al decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, si apportano le seguenti modificazioni:
- a) al comma 59, sostituire le parole "a decorrere dal 10 gennaio 2024" con le seguenti "a decorrere dal 10 gennaio 2026";

b) al comma 60, sostituire le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2023" con le seguenti "a decorrere dal 1° gennaio 2026" ».

24.0.2

Lorefice

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 24-bis.

(Tutela tariffaria per le utenze della Regione Siciliana a seguito della siccità)

- 1. Al fine di fronteggiare le conseguenze provocate dalla situazione di grave *deficit* idrico della Regione Siciliana, di cui alla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2024, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera), con riferimento al settore idrico integrato, introduce norme per la sospensione temporanea, a decorrere dal 1 gennaio 2025 e per un periodo non inferiore a 18 mesi, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo per le utenze situate nel territorio della Regione Siciliana.
- 2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera), disciplina le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi e introduce altresì agevolazioni di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei territori di cui al primo comma, individuando le modalità per la copertura delle sospensioni dei pagamenti e delle agevolazioni di cui al presente articolo attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso a strumenti di tipo perequativo. ».

Art. 25.

25.1

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « al primo periodo si applica » inserire le seguenti: « , previo perfezionamento dell'iscrizione delle imprese che in sede di prima operatività del registro abbiano trasmesso istanza di registrazione entro il 15 marzo 2025, ».

25.2

Fregolent, Paita

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « si applica » aggiungere le seguenti: « , decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ».

25.3

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Al comma 1, secondo periodo, inserire, in fine, le parole: «, anche al fine di procedere al rilascio dei necessari permessi ZTL verificando l'avvenuta iscrizione dell'operatore richiedente al registro medesimo. ».

25.4

Fregolent, Paita

Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: « Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, individua con proprio decreto e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di interoperabilità tra il Registro di cui al presente comma e le banche dati comunali, comunque denominate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'accesso nelle zone a traffico limitato, a titolo non oneroso e non limitativo, per il servizio di noleggio con conducente. ».

Conseguentemente:

al comma 2, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

« 2) il comma 4-bis è sostituito dai seguenti:

"4-bis. L'utilizzo di un veicolo di cui al comma 2 destinato a noleggio con conducente in violazione di quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 178 a euro 672.

4-ter. Quando lo stesso soggetto titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è incorso, in un periodo di tre anni, nella violazione di cui al presente comma:

a) per almeno due volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 264 a euro 1.010, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circola-

zione per un periodo da uno a due mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;

- b) per almeno tre volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 356 a euro 1.344, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a quattro mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;
- c) per oltre tre volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 528 a euro 2.020, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da quattro a otto mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II.

4-quater. Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 4, 4-bis e 4-ter, l'utilizzo di un veicolo di cui al comma 2 destinato a noleggio con conducente in violazione delle condizioni di cui alla relativa autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 a euro 338.". ».

25.5

NAVE, SIRONI, DI GIROLAMO

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: « Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, individua con proprio decreto e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di interoperabilità tra il Registro di cui al presente comma e le banche dati comunali, comunque denominate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'accesso nelle zone a traffico limitato, a titolo non oneroso e non limitativo, per il servizio di noleggio con conducente. »;
 - b) al comma 2, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
 - « 2) il comma 4-bis è sostituito dai seguenti:

"4-bis. L'utilizzo di un veicolo di cui al comma 2 destinato a noleggio con conducente in violazione di quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 178 a euro 672.

- 4-*ter*. Quando lo stesso soggetto titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è incorso, in un periodo di tre anni, nella violazione di cui al presente comma:
- a) per almeno due volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 264 a euro 1.010, nonché alla san-

zione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da uno a due mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;

- b) per almeno tre volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 356 a euro 1.344, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a quattro mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;
- c) per oltre tre volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 528 a euro 2.020, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da quattro a otto mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II.

4-quater. Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 4, 4-bis e 4-ter, l'utilizzo di un veicolo di cui al comma 2 destinato a noleggio con conducente in violazione delle condizioni di cui alla relativa autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 a euro 338." »;

- c) sostituire il comma 3 con il seguente:
- « All'articolo 5, comma 1, della legge n. 21 del 1992, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

"d-bis) Le modalità di utilizzo e di autorizzazione temporanea di un veicolo sostitutivo per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, nel caso in cui il veicolo cui è riferita l'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, fosse indisponibile. Il veicolo sostitutivo di cui al periodo precedente non può eccedere nelle emissioni inquinanti il veicolo sostituito. Il trasferimento della autorizzazione di cui al primo periodo è temporaneo e non può eccedere il periodo di indisponibilità del veicolo" ».

25.6

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Al comma 1, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: « Le associazioni di categoria e dei consumatori maggiormente rappresentative, le università e gli istituti di ricerca hanno accesso completo ai dati contenuti nel registro, al fine di poter condurre studi e ricerche mirati alla programmazione territoriale del trasporto pubblico non di linea e per promuovere azioni volte a riequilibrare l'offerta di servizi in relazione alla domanda. ».

25.7

NAVE, SIRONI, DI GIROLAMO

Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: « Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti garantisce l'accesso ai dati, forniti in modalità aggregata, per condurre analisi e approfondimenti statistici ».

25.8

NAVE, SIRONI, DI GIROLAMO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, individua con proprio decreto e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di interoperabilità tra il Registro di cui al presente comma e le banche dati comunali, comunque denominate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'accesso nelle zone a traffico limitato, a titolo non oneroso e non limitativo, per il servizio di noleggio con conducente. ».

25.9

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, individua con proprio decreto e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di interoperabilità tra il Registro di cui al presente comma e le banche dati comunali, comunque denominate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'accesso nelle zone a traffico limitato per il servizio di noleggio con conducente. ».

25.10

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-bis. All'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo il comma 5-quater, è aggiunto il seguente:

"5-quinquies. Al fine di garantire la piena integrazione del servizio nei sistemi locali di aggregazione dell'offerta di trasporto pubblico e collettivo e nella piattaforma MaaS, nonché garantire ai cittadini servizi multimodali efficienti di mobilità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità e i tempi con cui i dati e le informazioni relativi alle corse esercite dai titolari di licenze, anche tramite le piattaforme di aggregazione, vengono trasferite ai comuni e/o agli enti delegati alla pianificazione della mobilità. I dati e le informazioni riguardanti i servizi svolti devono essere trasferiti in tempo reale al fine di consentire alle amministrazioni locali e ai soggetti delegati il monitoraggio della domanda e dei fabbisogni di mobilità, delle attività offerte e il rispetto delle turnazioni di servizio stabilite dalle medesime amministrazioni." ».

25.11

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-bis. All'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo il comma 5-quater, è aggiunto il seguente:

"5-quinquies. Al fine di garantire la piena integrazione del servizio nei sistemi locali di aggregazione dell'offerta di trasporto pubblico e collettivo e nella piattaforma MaaS, nonché garantire ai cittadini servizi multimodali efficienti di mobilità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità e i tempi con cui i dati e le informazioni relativi alle corse esercite dai titolari di licenze, anche tramite le piattaforme di aggregazione, vengono trasferite ai comuni e/o agli enti delegati alla pianificazione della mobilità. I dati e le informazioni riguardanti i servizi svolti devono essere trasferiti in tempo reale al fine di consentire alle amministrazioni locali e ai soggetti delegati il monitoraggio della domanda e dei fabbisogni di mobilità, delle attività offerte e il rispetto delle turnazioni di servizio stabilite dalle medesime amministrazioni." ».

25.12

NAVE, SIRONI, DI GIROLAMO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-bis. All'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo il comma 5-quater, è aggiunto il seguente:

"5-quinquies. Al fine di garantire la piena integrazione del servizio nei sistemi locali di aggregazione dell'offerta di trasporto pubblico e collettivo e nella piattaforma MaaS, nonché garantire ai cittadini servizi multimodali efficienti di mobilità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità e i tempi con cui i dati e le informazioni relativi alle corse esercite dai titolari di licenze, anche tramite le piattaforme di aggregazione, vengono trasferite ai comuni e/o agli enti delegati alla pianificazione della mobilità. I dati e le informazioni riguardanti i servizi svolti devono essere trasferiti in tempo reale al fine di consentire alle amministrazioni locali e ai soggetti delegati il monitoraggio della domanda e dei fabbisogni di mobilità, delle attività offerte e il rispetto delle turnazioni di servizio stabilite dalle medesime amministrazioni." ».

25.13

NAVE, SIRONI, DI GIROLAMO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-bis. Il comparto Noleggio con Conducente (NCC) viene incluso tra le competenze dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), istituita dall'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'attività di pianificazione del trasporto pubblico locale non di linea e il rilascio di nuove autorizzazioni a seguito di bando pubblico dei Comuni è sottoposto al parere consultivo obbligatorio, ma non vincolante, da parte dell'ART. L'ART è incaricata di vigilare sulla corretta applicazione del decreto del Ministero dei Trasporti del 20 aprile 1993, che regola la determinazione delle tariffe minime e massime per i servizi NCC. ».

25.14

Fregolent, Paita

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-bis. Il comparto Noleggio con Conducente (NCC) viene incluso tra le competenze dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), istituita dall'art. 37 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'attività di pianificazione del trasporto pubblico locale non di linea e il rilascio di nuove autorizzazioni a seguito di bando pubblico dei Comuni è sottoposto al parere consultivo obbligatorio, ma non vincolante, da parte del-

l'ART. L'ART è incaricata di vigilare sulla corretta applicazione del decreto del Ministero dei Trasporti del 20 aprile 1993, che regola la determinazione delle tariffe minime e massime per i servizi NCC. ».

25.15

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-bis. Il comparto Noleggio con Conducente (NCC) viene incluso tra le competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), istituita dall'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'attività di pianificazione del trasporto pubblico locale non di linea e il rilascio di nuove autorizzazioni a seguito di bando pubblico dei comuni è sottoposto al parere consultivo obbligatorio, ma non vincolante, da parte dell'ART. L'ART è incaricata di vigilare sulla corretta applicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 20 aprile 1993, che regola la determinazione delle tariffe minime e massime per i servizi NCC. ».

25.16

NAVE, SIRONI, DI GIROLAMO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-bis: Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi nove mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante la disciplina del Registro informatico pubblico nazionale di cui all'articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. ».

25.17

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi nove mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante la disciplina del Registro informatico pubblico nazionale di cui all'articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. ».

25.18

Fregolent, Paita

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-bis. I Comuni sono obbligati a utilizzare i dati contenuti nel Registro Informatico Nazionale dei Titolari di Licenza per il Servizio Taxi e Noleggio con Conducente (RENT) per la creazione delle whitelist relative agli accessi nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL). Prima di elevare una sanzione per violazione di accesso alla ZTL a un'impresa taxi o NCC, i Comuni sono tenuti a verificare la targa dell'autoveicolo nel RENT per accertarsi della regolarità dell'autorizzazione ovvero della licenza. I Comuni possono altresì utilizzare i dati del RENT per monitorare gli accessi alle proprie ZTL e contrastare fenomeni di uso improprio dei titoli autorizzativi. ».

25.19

NAVE, SIRONI, DI GIROLAMO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-bis. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, le regioni e le città metropolitane hanno accesso completo ai dati contenuti nel Registro informatico nazionale dei titolari di licenza per il servizio taxi e noleggio con conducente (RENT), al fine di poter condurre studi e ricerche mirati alla programmazione territoriale del trasporto pubblico non di linea e per promuovere azioni volte a riequilibrare l'offerta di servizi in relazione alla domanda. ».

25.20

Nave, Sironi, Di Girolamo

Al comma 2, lettera a), numero 2), capoverso comma « 4-bis », alinea, sostituire le parole da: « da alcuna delle disposizioni » fino alla fine del capoverso « 4-bis », con le seguenti: « dall'articolo 3 della legge 15

gennaio 1992, n. 21 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 178 a euro 672 »; alla medesima lettera, medesimo numero, dopo il capoverso comma « 4-bis », aggiungere il seguente:

- « 4-bis.1. Quando lo stesso soggetto titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è incorso, in un periodo di tre anni, nella violazione di cui al presente comma:
- a) per almeno due volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 264 a euro 1.010, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da uno a due mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;
- b) per almeno tre volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 356 a euro 1.344, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a quattro mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;
- c) per oltre tre volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 528 a euro 2.020, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da quattro a otto mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II.
- d) al capoverso comma "4-ter", sostituire le parole: "4-bis" con le seguenti: "4-bis e 4-bis.1" ».

25.21

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Al comma 2, lettera a), numero 2), capoverso comma « 4-bis », alinea, dopo le parole: « e 11 » inserire le seguenti: « limitatamente agli obblighi previsti per le azioni direttamente compiute dal titolare dell'autorizzazione. ».

25.22

Fregolent, Paita

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), numero 2), capoverso « 4-bis » apportare le seguenti modificazioni:
- 1) alla lettera a), sopprimere le parole da: «, nonché la sanzione » alle: « capo I, sezione II »;

- 2) alla lettera b), sopprimere le parole da: «, nonché la sanzione » alle: « capo I, sezione II »;
- b) alla lettera b), capoverso comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
- 1) alla lettera a), sopprimere le parole da: «, nonché la sanzione » alle: « capo I, sezione II »;
- 2) alla lettera b), sopprimere le parole da: « , nonché la sanzione » alle: « capo I, sezione II ».

25.23

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Al comma 2, lettera a), numero 2), capoverso comma « 4-bis », alla lettera a), sopprimere le parole da: « , nonché la sanzione » fino a: « sezione II ».

Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera b), capoverso comma « 3 », alla lettera a), sopprimere le parole da: « , nonché » fino a: « sezione II ».

25.24

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

- « 3-bis. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge del 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* alla lettera *a)*, dopo la parola: "motocarrozzetta", è aggiunta la seguente: ", motociclo";
- b) alla, lettera b), dopo la parola: "motocarrozzetta", sono aggiunte le seguenti: ", motociclo con o senza *sidecar*, triciclo, quadriciclo" ».

25.25

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

« 3-bis. All'articolo 5, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

"d-bis) le modalità di utilizzo e di autorizzazione temporanea di un veicolo sostitutivo per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, nel caso in cui il veicolo cui è riferita l'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, fosse indisponibile. Il veicolo sostitutivo di cui al periodo precedente non può eccedere nelle emissioni inquinanti il veicolo sostituito. Il trasferimento della autorizzazione di cui al primo periodo è temporaneo e non può eccedere il periodo di indisponibilità del veicolo" ».

25.26

SIRONI, NAVE, DI GIROLAMO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

« 3-bis. All'articolo 5, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

"d-bis) le modalità di utilizzo e di autorizzazione temporanea di un veicolo sostitutivo per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, nel caso in cui il veicolo cui è riferita l'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, fosse indisponibile. Il veicolo sostitutivo di cui al periodo precedente non può eccedere nelle emissioni inquinanti il veicolo sostituito. Il trasferimento della autorizzazione di cui al primo periodo è temporaneo e non può eccedere il periodo di indisponibilità del veicolo" ».

25.27

SIRONI, MAIORINO, NAVE, DI GIROLAMO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

« 3-bis. Al fine di potenziare il servizio di trasporto e di tutelare il benessere degli equidi, i comuni, su richiesta dei titolari, riconvertono le licenze per il servizio di piazza con veicolo a trazione animale e le autorizzazioni per il noleggio con conducente con veicolo a trazione animale in licenze di esercizio per il servizio taxi su gomma di cui alla legge del 15 gennaio 1992, n. 21. ».

25.28

NAVE, SIRONI, DI GIROLAMO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

« 4-bis. Al fine di garantire un supporto efficace ai comuni in tema di trasporto pubblico non di linea, all'articolo 37, comma 2, del decreto-

legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge del 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera *m*) aggiungere la seguente:

"m-bis) con particolare riferimento al servizio noleggio con conducente a monitorare e verificare l'offerta del servizio, delle tariffe e della qualità delle prestazioni allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti" ».

25.29

NAVE, SIRONI, DI GIROLAMO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

« 4-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge del 9 ottobre 2023, n. 136, l'ultimo periodo è soppresso. ».

25.0.1

SIRONI, NAVE, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 25-bis.

(Disposizioni in materia di licenze taxi)

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge del 9 ottobre 2023, n. 136, al primo periodo, le parole da: "in misura" fino a: "rilasciate" sono soppresse. ».

25.0.2

Sironi, Nave, Di Girolamo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 25-bis.

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge del 9 ottobre 2023, n. 136, l'ultimo periodo è soppresso. ».

NAVE, SIRONI, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 25-bis.

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge del 9 ottobre 2023, n. 136, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: "I proventi derivanti dal rilascio delle licenze aggiuntive confluiscono in un fondo costituito presso ogni singolo comune e sono destinati in misura non inferiore all'80 per cento a compensare i soggetti titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi alla data di pubblicazione del bando. La restante parte è utilizzata dai comuni per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b*), ultimo periodo, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248." ».

25.0.4

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 25-bis.

(Delega al Governo per la revisione della disciplina del trasporto pubblico non di linea)

- 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per una riforma complessiva della disciplina del trasporto pubblico non di linea sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
- *a)* definizione di una disciplina che contribuisca a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini previsto dalla Costituzione;
- b) riduzione degli adempimenti amministrativi a carico degli esercenti degli autoservizi pubblici non di linea;
- c) introduzione di misure idonee a prevenire, contrastare e sanzionare il fenomeno dell'esercizio abusivo del servizio;
- d) adeguamento della normativa alla giurisprudenza della Corte costituzionale;
- e) tutela dell'utenza e promozione della concorrenza, nonché individuazione di processi idonei a garantire incrementi tempestivi delle li-

cenze e delle autorizzazioni qualora ritenuto necessario dalle amministrazioni competenti;

- f) armonizzazione delle competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni *standard* nazionali;
- g) conferimento, all'Autorità di regolazione dei trasporti, di competenze in materia di noleggio con conducente e individuazione di misure idonee a garantire l'effettivo recepimento delle pronunce dell'Autorità;
- h) revisione della disciplina relativa all'operatività territoriale del servizio di noleggio con conducente, prevedendo delle limitazioni solamente nei casi previsti dall'articolo 11, comma 3, terzo periodo della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e dall'articolo 14, comma 4 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
- *i)* salvaguardia della libertà di impresa degli esercenti il servizio di noleggio con conducente attraverso la sottoscrizione di contratti a tempo e di durata ovvero la partecipazione a bandi di gara o licitazioni private per l'affidamento di servizi di noleggio con conducente, indipendentemente dalla localizzazione del soggetto appaltante. ».

25.0.5

Fregolent, Paita

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 25-bis.

(Delega al Governo per la revisione della disciplina del trasporto pubblico non di linea)

- 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per una riforma complessiva della disciplina del trasporto pubblico non di linea sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
- *a)* definizione di una disciplina che contribuisca a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini previsto dalla Costituzione;
- b) riduzione degli adempimenti amministrativi a carico degli esercenti degli autoservizi pubblici non di linea;
- c) introduzione di misure idonee a prevenire, contrastare e sanzionare il fenomeno dell'esercizio abusivo del servizio;
- d) adeguamento della normativa alla giurisprudenza della Corte costituzionale;

- e) tutela dell'utenza e promozione della concorrenza, nonché individuazione di processi idonei a garantire incrementi tempestivi delle licenze e delle autorizzazioni qualora ritenuto necessario dalle Amministrazioni competenti;
- f) armonizzazione delle competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni *standard* nazionali;
- g) conferimento, all'Autorità di Regolazione dei Trasporti, di competenze in materia di noleggio con conducente e individuazione di misure idonee a garantire l'effettivo recepimento delle pronunce dell'Autorità;
- h) revisione della disciplina relativa all'operatività territoriale del servizio di noleggio con conducente, prevedendo delle limitazioni solamente nei casi previsti dall'articolo 11, comma 3, terzo periodo della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e dall'articolo 14, comma 4 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
- *i)* salvaguardare la libertà di impresa degli esercenti il servizio di noleggio con conducente attraverso la sottoscrizione di contratti a tempo e di durata ovvero la partecipazione a bandi di gara o licitazioni private per l'affidamento di servizi di noleggio con conducente, indipendentemente dalla localizzazione del soggetto appaltante. ».

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 25-bis.

(Misure di sostegno per il settore del trasporto pubblico locale)

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, dopo le parole: "cooperative o consorzi di autotrasportatori" sono aggiunte le seguenti: "ovvero di trasportatori di passeggeri operanti mediante autobus ed esercenti di servizi di trasporto pubblico locale di linea in qualsiasi forma affidati" ».

25.0.7

Fregolent, Paita

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 25-bis.

(Misure di sostegno per il settore del trasporto pubblico locale)

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, dopo le parole: "cooperative o consorzi di autotrasportatori" sono inserite

le seguenti: "ovvero di trasportatori di passeggeri operanti mediante autobus ed esercenti servizi di trasporto pubblico locale di linea in qualsiasi forma affidati" ».

Art. 26.

26.1

Sabrina Licheri, Naturale

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole: « pubblico esercizio » inserire le seguenti: « e alle imprese artigiane di produzione alimentare che consentono il consumo sul posto dei prodotti senza somministrazione assistita »;
- b) *al comma 3, primo periodo, dopo le parole:* « dei trasporti, » *inserire le seguenti:* « acquisito il parere delle associazioni comparativamente più rappresentative delle imprese di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 e delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e ».

26.2

Fregolent

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole: « di pubblico esercizio » inserire le seguenti: « e alle imprese artigiane di produzione alimentare che consentono il consumo sul posto dei prodotti senza somministrazione assistita »:
- b) al comma 3, dopo le parole: « delle infrastrutture e dei trasporti, » inserire le seguenti: « acquisito il parere delle associazioni comparativamente più rappresentative delle imprese di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 e delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, ».

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

« *a*) ferma restando la disciplina in materia di occupazione di suolo pubblico e l'obbligo di acquisizione del relativo titolo autorizzatorio, concessione degli spazi per l'installazione di strutture amovibili funzionali all'attività esercitata, nel rispetto della tutela dei beni culturali e in coerenza con il tessuto urbano e le aree a maggior rilievo storico-architettonico, nonché con l'interesse paesaggistico e il governo del territorio degli enti locali; ».

26.4

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: « eccezionale ».

Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettere b), c) ed f), sopprimere la parola: « eccezionale ».

26.5

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 2 sopprimere la lettera c).

26.6

Sabrina Licheri, Naturale

Al comma 2 sopprimere la lettera c).

26.7

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: « a valutare » con le seguenti: « a garantire ».

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 2 sopprimere la lettera e).

26.9

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 2 sostituire la lettera g) con la seguente:

 $\ll g$) previsione di procedure omogenee nell'intero territorio nazionale; ».

26.10

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 2, dopo la lettera 1) aggiungere la seguente:

« *l-bis*) previsione di adeguati livelli di trasparenza amministrativa in relazione ai provvedimenti adottati, alle motivazioni ad essi sottese e agli ulteriori elementi informativi e documentali sui quali si fonda la decisione assunta, attraverso l'introduzione di specifici obblighi di pubblicità da assolvere mediante utilizzo della Piattaforma unica della trasparenza istituita ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, presso l'Autorità nazionale anticorruzione. La piattaforma di cui al precedente periodo raccoglie e rende pubblici tutti i dati, ivi inclusi i dati personali, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'obbligo di pubblicazione delle amministrazioni e degli enti si intende assolto quando i dati sono pubblicati nella Piattaforma unica della trasparenza, anche mediante collegamento informatico con il proprio sito web istituzionale. Con proprio provvedimento l'ANAC disciplina le modalità di trattamento dei dati di cui alla presente lettera. ».

26.11

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: « previa acquisizione del parere » con le seguenti: « previo parere favorevole ».

Franceschelli, Irto, Martella, Giacobbe, Basso, Fina

Sopprimere il comma 4.

26.0.1

NICITA, BASSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 26-bis.

(Delega al Governo in materia di rimozione delle asimmetrie regolatorie nel settore digitale)

- 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino e il coordinamento delle disposizioni concernenti il settore delle comunicazioni elettroniche e dei servizi digitali, al fine di rimuovere le asimmetrie regolatorie esistenti, in medesimi mercati rilevanti, tra operatori di servizi di comunicazione elettronica e prestatori di servizi intermediari *online*, ripristinando condizioni concorrenziali paritarie nell'offerta di servizi considerati sostituibili dagli utenti finali.
- 2. Il decreto legislativo di cui al comma 1, è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti principi direttivi:
- a) entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Garante per la protezione dei dati personali, inviano al Governo una dettagliata proposta di riforma della disciplina in materia di comunicazioni elettroniche e tutela dei dati personali finalizzata a rimuovere le asimmetrie regolatorie esistenti, in medesimi mercati rilevanti, tra operatori di servizi di comunicazione elettronica e prestatori di servizi intermediari online, ripristinando condizioni concorrenziali paritarie nell'offerta di servizi considerati sostituibili dagli utenti finali, anche in attuazione delle prerogative derivanti dai regolamenti Digital Markets Act, Digital Services Act e Regolamento generale per la protezione dei dati personali;
- b) la rimozione delle asimmetrie regolatorie individuate di cui al comma 1 possono riguardare sia l'eliminazione di oneri esistenti in capo agli operatori di comunicazione elettroniche, sia l'introduzione di nuovi oneri per i prestatori di servizi intermediari online che offrano servizi sostituibili in diretta concorrenza con quelli offerti dai suddetti operatori.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro per le imprese e il *made in Italy*. Lo schema del decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e profili finanziari, che si pronunciano entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. ».

26.0.2

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 26-bis.

(Autorità garante della concorrenza e del mercato)

- 1. Al fine di ripristinare il disegno istituzionale originario dell'organo decisionale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, consentendone l'operatività in caso di cessazione da parte di uno o più componenti, il numero dei componenti effettivi dell'organo collegiale è costituito dal presidente e da quattro membri, secondo quanto già previsto dalla legge istitutiva 10 ottobre 1990, n. 287.
- 2. La lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è abrogata.
- 3. La disposizione di cui al comma 1, in ragione dei meccanismi di finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato introdotti dall'articolo 10, comma 7-*ter*, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

Art. 28.

28.1

Fregolent

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

« 0a) dopo le parole: "'start-up innovativa', è" sono inserite le seguenti: "la società di persone, nonché" ».

Naturale, Sabrina Licheri

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

« 0a) all'alinea, dopo le parole: "start-up innovativa è" sono inserite le seguenti: "la società di persone, nonché" ».

28.3

Fregolent

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
- $\ll a$ -bis) alla lettera f) le parole: "ad alto valore tecnologico" sono soppresse »;
 - b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
- « *b-bis*) alla lettera *h*), numero 2), le parole da: "ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi" a: "laurea magistrale" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero, in percentuale uguale o superiore alla metà della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea triennale" ».

28.4

Sabrina Licheri, Naturale

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

« a-bis) dopo la lettera c), è inserita la seguente:

"c-bis) anche operando in settori tradizionali, sviluppa, produce e commercializza prodotti o servizi innovativi in completa discontinuità con riguardo ai processi produttivi e le attività originarie" ».

28.5

NATURALE, SABRINA LICHERI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

(a-bis) alla lettera f), le parole: "ad alto valore tecnologico" sono soppresse. ».

BIANCOFIORE

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: « prevalente » con la seguente: « esclusiva ».

28.7

Sabrina Licheri, Naturale

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

« b-bis) alla lettera h), numero 2), le parole: "a due terzi" sono sostituite dalle seguenti: "alla metà" e le parole: "laurea magistrale" sono sostituite dalle seguenti: "laurea triennale" ».

28.8

Naturale, Sabrina Licheri

Al comma 2, capoverso « 2-bis », lettera d), sostituire le parole: « 50.000 euro » con le seguenti: « 5.000 euro ».

28.9

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

« 2-bis. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico e del made in Italy, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità per l'acquisto della qualifica di "start-up innovativa" ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, ovvero di "piccola e media impresa innovativa" ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, da parte di un'impresa sociale costituita ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112. ».

Art. 30.

30.1

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina Sopprimere il comma 3.

30.2

Basso, Nicita

Al comma 3 sostituire le parole: « Gli incubatori certificati » con le seguenti: « Agli incubatori certificati » e le parole: « sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni agevolative previste » con le seguenti: « si applicano le disposizioni agevolative previste ».

30.3

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Al comma 3 sostituire le parole: « Gli incubatori certificati » con le seguenti: « Agli incubatori certificati ».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: « sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni agevolative previste » con le seguenti: « si applicano le disposizioni agevolative previste ».

Art. 31.

31.1

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, al secondo periodo, sopprimere le parole da: « , o se il contribuente » fino alla fine del periodo;

al comma 2, lettera a), sopprimere il secondo periodo.

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, al secondo periodo, sostituire le parole da: «, o se il contribuente » fino alla fine del periodo con le seguenti: «. Se il contribuente è anche fornitore di servizi alla start-up, direttamente, ovvero anche attraverso società controllata o collegata, l'investimento agevolabile non potrà superare il valore di euro 100.000 in ragione di anno »;
- b) al comma 2, lettera a), sostituire le parole: « per un fatturato superiore al 25 per cento dell'investimento portato a beneficio » con le seguenti: « l'investimento agevolabile non potrà superare il valore di euro 50.000 in ragione di anno ».

31.3

Basso, Nicita

Al comma 1, al secondo periodo, sostituire le parole da: «, o se il contribuente » fino alla fine del periodo con le seguenti: « o se il contribuente è stato fornitore di servizi alla start-up, direttamente ovvero anche attraverso una società controllata o collegata, per un fatturato superiore al 25 per cento dell'investimento agevolabile ».

31.4

BIANCOFIORE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-bis. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Per l'anno 2025, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, diversi da imprese *start-up* innovative, il 65 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più *start-up* innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in *start-up* innovative" ».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

31.5

BIANCOFIORE

Al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. La percentuale di cui al comma 1 è incrementata al 65 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2025. È altresì prevista, alle medesime condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, una detrazione del 65 per cento sull'IRES per le persone giuridiche che investono in *start-up* innovative" ».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

31.0.1

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 31-bis.

(Misure per favorire la promozione e la concorrenza nel settore della moda)

1. Sono ammissibili al credito d'imposta, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, come modificato dal comma 35 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e decreto del Ministero dello sviluppo economico del 27 maggio 2015, anche le attività di *design* e ideazione estetica per le aziende del settore tessile e moda, finalizzate ad innovare in modo significativo i prodotti dell'impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali, così come richiamate dalla circolare Mise n. 46586/2009 e dalla circolare Agenzia entrate n. 5/ E/2016.

- 2. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 9, le parole: "entro il 31 ottobre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2025";
 - *b*) al comma 10:
- 1) le parole: "entro il 16 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 16 dicembre 2025";
- 2) le parole: "entro il 16 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 16 dicembre 2026";
- 3) le parole: "entro il 16 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 16 dicembre 2027";
- 4) le parole: "17 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "17 dicembre 2025";
 - c) il comma 12 è soppresso. ».

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 31-bis.

(Misure per favorire la competitività e la concorrenza nel settore della moda)

- 1. Al fine di mitigare la crisi economica del settore della moda, conseguente al calo degli ordinativi derivante dalla situazione congiunturale internazionale, alle imprese operanti nei settori di cui alle Divisioni 13 e 14 dei codici ATECO 2007 che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 20 per cento nel periodo intercorrente tra il 1 Gennaio 2024 ed il 30 settembre 2024, rispetto allo stesso periodo del 2023 ovvero del 2022, sono sospesi sino al 31 dicembre 2025 i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:
 - a) alle imposte dirette, addizionali comprese;
 - b) all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
- c) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

- d) all'imposta sul valore aggiunto.
- 2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2026 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate trimestrali di pari importo, senza interessi, a decorrere dal 30 giugno 2026. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. ».

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 31-bis.

(Misure sui finanziamenti per favorire la concorrenza nel settore della moda)

1. Alle imprese operanti nei settori di cui alla Divisioni 13 e 14 della classificazione ATECO 2007, è consentita la possibilità di beneficiare della sospensione sui finanziamenti in essere. In particolare, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di *leasing* in scadenza alla data del 30 dicembre 2024 è sospeso sino alla data del 30 dicembre 2025; inoltre il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. Tale concessione esclude l'attivazione del meccanismo del *Forborne* da parte degli istituti di credito. È facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale. ».

31.0.4

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 31-bis.

(Misure sugli ammortizzatori sociali per favorire la concorrenza nel settore della moda)

- 1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
- "c-bis) le imprese operanti nei settori di cui alla Divisioni 13 e 14 della classificazione ATECO 2007 che ricorrano alla cassa integrazione

guadagni ordinaria (CIGO) per calo di lavoro e commesse nell'anno 2025 sono esonerate dalla sopracitata contribuzione";

b) all'articolo 12, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché, per l'anno 2025, alle imprese operanti nei settori di cui alla Divisioni 13 e 14 della classificazione ATECO 2007 per la causale calo di lavoro e commesse" ».

Art. 32.

32.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-bis. Al fine di garantire una maggior tutela della sicurezza delle risorse accantonate dalle lavoratrici e dai lavoratori a fini previdenziali, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tutele e i maggiori strumenti di controllo volti a garantire gli investimenti effettuati dagli enti di previdenza obbligatoria e dalle forme di previdenza complementare, alla luce dei potenziali maggiori rischi connessi alle previsioni di cui al precedente comma 1. Per le medesime finalità, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua un monitoraggio sull'effettiva destinazione delle scelte d'investimento degli enti di previdenza, con riguardo all'entità delle risorse investite in quote o azioni di Fondi di *Venture Capital* nonché destinate agli altri investimenti qualificati. ».

Art. 33.

33.1

Basso, Nicita

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 5 per cento » con le seguenti: « 20 per cento » e, ovunque ricorrano, le parole: « 10 per cento » con le seguenti: « 20 per cento »;

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

« 3-bis. Le spese relative agli investimenti in start-up e scale-up sono escluse dal computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle

spese, effettuato ai fini dell'applicazione del limite di detrazione dall'imposta lorda. ».

33.2

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1:
- 1) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 5 per cento » con le seguenti: « 20 per cento »;
- 2) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 10 per cento » con le seguenti: « 20 per cento »;
 - b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
- « 3-bis. Le spese relative agli investimenti in *start-up* e *scale-up* sono escluse dal computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell'applicazione del limite di detrazione dall'imposta lorda. ».

33.3

Basso, Nicita

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

« 3-bis. La società SACE S.p.A. è abilitata, sino al 31 dicembre 2030, a rilasciare garanzie a condizioni di mercato, a favore di "Investitori Istituzionali" come definiti dall'articolo 2, numero 12) del regolamento UE 2017/2042 e per gli investimenti di cui all'articolo 1, comma 89, lettera *b-ter*) della legge 11 dicembre 2016, n. 232. La garanzia non copre oltre il 50 per cento delle perdite. Il regime opera nel limite di impegno assumibile pari a complessivi 2 miliardi di euro.

3-ter. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dal comma 3-bis, è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività è registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile.

3-quater. Per le finalità di cui ai commi 3-bis e 3-ter è istituita nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, una sezione speciale, con autonoma evidenza contabile, nei

limiti di un ammontare di 2 miliardi di euro. Sul medesimo conto sono versati i premi riscossi da SACE S.p.A. al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del comma 3, determinate in misura pari al 20 per cento. Tali commissioni non potranno comunque essere inferiori ai costi sostenuti da SACE S.p.A. in relazione alle garanzie, come risultanti dalla contabilità della medesima SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio. ».

33.0.1

Fregolent

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 33-bis.

(Rimodulazione degli effetti temporali del credito d'imposta gasolio per autotrazione)

- 1. Il beneficiario del credito d'imposta riconosciuto agli esercenti attività di autotrasporto merci di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, stante la modalità prescelta ai fini della fruizione del credito, ha facoltà di utilizzarlo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero di averlo riconosciuto a titolo di rimborso mediante l'emissione di apposito titolo per il pagamento dell'importo del credito spettante, a partire dalla data di presentazione dell'apposita dichiarazione e della documentazione di corredo al competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.
- 2. Il predetto ufficio, ricevuta la dichiarazione, entro trenta giorni dal ricevimento, determina, ai fini della configurazione della posizione del beneficiario nei confronti dell'autorità fiscale, l'esatto ammontare del credito spettante e controlla la regolarità della dichiarazione, invitando l'interessato ad integrare, entro il termine massimo di trenta giorni successivi alla data di comunicazione del predetto invito, la dichiarazione stessa con gli elementi e con la documentazione eventualmente mancanti.
- 3. In caso di mancata integrazione, di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti ovvero di non veridicità della dichiarazione, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della medesima ovvero di trenta giorni dall'integrazione, il competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette annulla, con provvedimento motivato, l'atto di riconoscimento del beneficio fiscale irregolarmente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro un termine non inferiore a trenta giorni prefissatogli dall'ufficio stesso.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti si provvede mediante l'aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, di cui all'articolo 8, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. ».

33.0.2

Fregolent

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 33-bis.

(Clausola di adeguamento dei contratti di trasporto alle variazioni dei corrispettivi richiesti per l'effettuazione dei noli marittimi)

1. All'articolo 83-bis, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché alle variazioni dei corrispettivi richiesti per l'effettuazione dei noli marittimi finalizzati a collegare porti situati in Italia ovvero negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo" ».

Art. 34.

34.0.1

Sironi, Nave, Di Girolamo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 34-bis.

(Rimodulazione degli effetti temporali del credito d'imposta gasolio per autotrazione)

1. Il beneficiario del credito d'imposta riconosciuto agli esercenti attività di autotrasporto merci di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, stante la modalità prescelta ai fini della fruizione del credito, ha facoltà di utilizzarlo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero di averlo riconosciuto a titolo di rimborso mediante l'emissione di apposito titolo per il pagamento dell'importo del credito spettante, a partire dalla data di presentazione dell'apposita dichiarazione e della documentazione

di corredo al competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.

- 2. Il predetto ufficio, ricevuta la dichiarazione, entro trenta giorni dal ricevimento, determina, a fini della configurazione della posizione del beneficiario nei confronti dell'autorità fiscale, l'esatto ammontare del credito spettante e controlla la regolarità della dichiarazione, invitando l'interessato ad integrare, entro il termine massimo di trenta giorni successivi alla data di comunicazione del predetto invito, la dichiarazione stessa con gli elementi e con la documentazione eventualmente mancanti.
- 3. In caso di mancata integrazione, di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti ovvero di non veridicità della dichiarazione, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della medesima ovvero di trenta giorni dall'integrazione, il competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette annulla, con provvedimento motivato, l'atto di riconoscimento del beneficio fiscale irregolarmente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro un termine non inferiore a trenta giorni prefissatogli dall'ufficio stesso.
- 4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti si provvede mediante l'aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, di cui all'articolo 8, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. ».

34.0.2

 N_{AVE}

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 34-bis.

(Disposizioni per la rimodulazione degli strumenti di programmazione e pianificazione negoziata)

- 1. In considerazione delle trasformazioni delle esigenze economiche e sociali, le pubbliche amministrazioni, su istanza specifica dei soggetti attuatori, possono ridefinire gli adempimenti, i tempi di esecuzione e gli obblighi assunti con gli accordi di programma, le convenzioni urbanistiche ovvero gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
- 2. In conformità ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nonché dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni procedono alla rimodulazione di cui al comma 1 verificando che gli im-

pegni assunti dai soggetti sottoscrittori siano coerenti con la funzione economico-sociale e la redditività complessiva dell'operazione val fine di assicurare l'equilibrata attuazione del programma negoziale con riguardo sia agli interessi del privato, che della pubblica amministrazione.

3. Nell'ambito degli accordi e delle convenzioni di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni, su specifica richiesta dei soggetti interessati, individuano le modalità per compensare i maggiori costi sostenuti nell'ambito della realizzazione delle opere di urbanizzazione ai sensi dell'articolo 16, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. ».

34.0.3

SIRONI, NAVE, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 34-bis.

(Meccanismo di automatico riconoscimento di una agevolazione tariffaria o di rimborso del pedaggio autostradale per disagi alla mobilità)

- 1. Al fine di intervenire a favore dell'utenza autostradale qualora lo richieda il manifestarsi di comprovati episodi di disagio cagionati dalla cantierizzazione al regolare fluire della circolazione, avuto riguardo ad una determinata tratta autostradale sottoposta a pedaggio, il relativo concessionario autostradale provvede a ristorare gli utenti per disagi connessi alla mobilità misurabili in tempi di percorrenza risultati significativamente più elevati rispetto alla media e in velocità medie rilevate notevolmente ridotte rispetto a quelle massime legalmente assentite.
- 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le specifiche tecniche di funzionamento, determinati il metodo e i parametri di calcolo, definite le soglie in misura percentuale dei rapporti concernenti tempi di percorrenza e velocità autostradali medi ed effettivi, ai fini dell'attivazione di una procedura standardizzata per il riconoscimento di una agevolazione tariffaria ovvero dell'integrale rimborso del pedaggio. ».

Sironi, Nave, Di Girolamo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 34-bis.

(Clausola di adeguamento dei contratti di trasporto alle variazioni dei corrispettivi richiesti per l'effettuazione dei noli marittimi)

1. All'articolo 83-bis, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché alle variazioni dei corrispettivi richiesti per l'effettuazione dei noli marittimi finalizzati a collegare porti situati in Italia ovvero negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo" ».

Art. 35.

35.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Sopprimere l'articolo.

35.2

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 1-bis. È istituito, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Registro nazionale dei soggetti di supporto all'impresa innovativa, di seguito denominato "Registro". Il Registro è gestito dalla Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del made in Italy. Al Registro possono iscriversi enti pubblici e privati di ricerca, università, laboratori specializzati nella valutazione della fattibilità di una tecnologia ovvero del concept di prodotto, organizzazioni di ricerca clinica di cui al decreto del Ministero della salute del 15 novembre 2011, nonché qualsiasi altro ente dotato delle competenze e delle strutture necessarie a fornire servizi di supporto e consulenza alle start-up e alle piccole e medie imprese (PMI) innovative.

1-ter. Con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle imprese e

del *made in Italy* definisce le modalità e i requisiti necessari per l'iscrizione nel Registro.

1-quater. Dall'attuazione del Registro di cui al comma 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. ».

35.3

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 1-bis. Al fine di sostenere la ricerca applicata e lo sviluppo di innovazione, è istituito, presso il Ministero dell'università e della ricerca, che lo gestisce e lo aggiorna, l'Albo nazionale dei laboratori di ricerca pubblici e privati per lo sviluppo di progetti innovativi, suddiviso per area di studio e pubblicamente consultabile sul sito *internet* del Ministero.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti per l'iscrizione nell'Albo, le modalità di gestione e di aggiornamento dell'Albo medesimo.

1-quater. Dall'attuazione dell'Albo di cui al comma 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. ».

35.4

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 1-bis. Al fine di supportare le imprese *start-up* con sede in Italia e attività operativa incentrata nel settore della transizione ecologica, una quota delle risorse M2C2 investimento 5.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza può essere destinata per la sottoscrizione di finanziamenti vincolanti nelle suddette *start-up*.

1-ter. Le risorse destinate alle finalità di cui al comma 2, sono ripartite nel rispetto della clausola del 40 per cento in favore delle aree del Mezzogiorno, assegnando priorità ai territori nei quali è possibile sviluppare filiere industriali con altri investimenti PNRR.

1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le po-

litiche di coesione e il PNRR, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione dei commi 2 e 3. ».

35.5

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 1-bis. All'articolo 26, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: "sono esonerati" sono inserite, in fine, le seguenti: "e dal pagamento della tassa di concessione governativa sui libri sociali e dal versamento dell'imposta di bollo per i libri e registri sociali".

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2, valutati in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

35.6

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 1-bis. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al comma 7-bis, le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento".

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 2 trovano applicazione con riferimento agli investimenti effettuati a decorrere dal rilascio dell'autorizzazione della Commissione europea, secondo le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. ».

35.7

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 1-bis. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996,

n. 103, e i fondi di previdenza complementare possono destinare somme superiori allo 0,5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente agli investimenti in Fondi di *Venture Capital* – FVC, in fondi promossi da investitori *Business Angel* di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m*-undecies. *I*), del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o incubatori certificati italiani di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in società di investimento.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2. ».

35.8

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 1-bis. La detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovvero dell'articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, relativa agli investimenti effettuati in start-up innovative e in piccole e medie imprese (PMI) innovative, qualora vengano effettuati tramite sottoscrizione di accordi di quasi-equity in forma di investimento in convertendo, con conferimento nello stato patrimoniale della start-up innovativa o PMI innovativa, può essere riconosciuta al contribuente nell'anno fiscale in cui è effettuato il versamento.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, sentita l'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al beneficio di cui al comma 2. ».

35.9

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Al fine di agevolare gli investimenti in start-up, non concorrono alla formazione del reddito imponibile:

a) le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *c-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, de-

rivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* possedute direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che effettuino almeno il 50 per cento dei propri investimenti in *start-up*;

- b) nella misura del 50 per cento, le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* possedute direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che effettuino almeno il 50 per cento dei propri investimenti in *start-up*, possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell'avvenuta cessione;
- c) nella misura dell'80 per cento, gli investimenti effettuati per l'acquisizione di *start-up* costituite sul territorio nazionale nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei tre periodi d'imposta successivi:
- d) nella misura del 90 per cento, gli investimenti effettuati, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei tre periodi d'imposta successivi, per l'acquisizione di *start-up* sottoposte a procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, se l'acquirente assicura la continuazione del rapporto di lavoro dei dipendenti alle condizioni già in essere presso l'impresa acquisita. ».

35.10

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

- « 1-bis. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* all'articolo 29, comma 1, le parole: "pari al 19 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 50 per cento";
- b) all'articolo 29-bis, comma 3, le parole: "di euro 100.000" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 250.000". ».

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

- « 1-bis. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, dopo le parole: "che investano prevalentemente in *start-up* innovative" sono inserite le seguenti: "o di altre società che investano prevalentemente in *start-up* innovative, direttamente o tramite organismi di investimento collettivo del risparmio.";
- b) al comma 4, dopo le parole: "o altre società che investano prevalentemente in *start-up* innovative" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "direttamente o tramite organismi di investimento collettivo del risparmio" ».

35.12

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:

"7-ter. A decorrere dall'anno 2025, 1'85 per cento della somma investita nel capitale sociale di una start-up o di una piccola o media impresa innovativa, o in Fondi per il Venture Capital (FVC), fondi promossi da incubatori certificati, da reti di professionisti o da società di investimento, direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che effettuino almeno il 50 per cento dei propri investimenti in start-up innovative, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle società.

7-quater. Ai fini di cui al comma 7-ter, l'investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 5 milioni di euro per le persone fisiche e di 25 milioni di euro per le società, purché l'investimento sia mantenuto per almeno tre anni. La cessione dell'investimento prima della decorrenza del termine di tre anni comporta la decadenza dal beneficio e il recupero a tassazione dell'importo." ».

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

« Art. 35-bis.

(Fondo per il finanziamento dei progetti di creazione e di sperimentazione dei prototipi nelle start-up innovative)

- 1. Al fine di promuovere il finanziamento dei progetti delle *start-up* innovative finalizzati alla creazione e sperimentazione di prototipi, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un apposito fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
- 2. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, è destinata al finanziamento a fondo perduto di studi di fattibilità sui brevetti o sulle invenzioni messe a punto nei laboratori di ricerca iscritti nell'albo di cui all'articolo 34-ter al fine di aumentarne il grado di maturità tecnologica.
- 3. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, è destinata al sostegno alla ricerca applicata e allo sviluppo di innovazione tramite il finanziamento a fondo perduto dei progetti di creazione e di sperimentazione dei prototipi nelle *start-up* innovative.
- 4. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, è destinata al potenziamento degli uffici di trasferimento tecnologico delle università, che possono a tal fine sottoscrivere accordi di *partnership* con le imprese attive nei settori strategici di interesse.
- 5. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, è destinata all'istituzione, presso la Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di un ufficio nazionale di trasferimento tecnologico, articolato in due o più macroaree settoriali, cui sono attribuite le seguenti funzioni:
- a) impulso, indirizzo e coordinamento delle attività degli uffici di trasferimento tecnologico delle università e definizione degli obiettivi individuali e collettivi da conseguire nel breve, medio e lungo periodo;
- b) scouting, mentoring e coaching di attività traslazionali dalla ricerca all'impresa;
- c) individuazione di professionalità eleggibili finalizzate ai percorsi traslazionali;
- d) raccolta delle conoscenze e monitoraggio del livello di maturità tecnologia raggiunto dai progetti di ricerca finanziati, nonché identificazione, di concerto con le grandi imprese di settore, delle esigenze insoddisfatte del mercato di riferimento.

- 6. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui ai commi 2, 3, e 4, tenendo conto della partecipazione degli uffici di trasferimento tecnologico delle università nelle fasi di progettazione e di monitoraggio degli studi di fattibilità.
- 7. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di istituzione, organizzazione e funzionamento dell'ufficio nazionale di trasferimento tecnologico di cui al comma 5, nonché le macroaree settoriali in cui si articola il medesimo ufficio.
- 8. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 35-ter.

(Istituzione dell'Albo nazionale dei laboratori di ricerca pubblici e privati per lo sviluppo di progetti innovativi)

- 1. Al fine di sostenere la ricerca applicata e lo sviluppo di innovazione, è istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca, che lo gestisce e lo aggiorna, l'Albo nazionale dei laboratori di ricerca pubblici e privati per lo sviluppo di progetti innovativi, suddiviso per area di studio e pubblicamente consultabile sul sito *internet* del Ministero.
- 2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti per l'iscrizione nell'Albo, le modalità di gestione e di aggiornamento dell'Albo medesimo. ».

35.0.2

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

« Art. 35-bis.

(Fondo per lo sviluppo degli investimenti nelle start-up e PMI innovative)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo degli investimenti nelle *start-up* innovative, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un apposito fondo, con una dotazione di 225 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

- 2. Una quota pari a 125 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è destinata al cofinanziamento, fino al massimo dello stesso ammontare di capitale apportato da privati, degli investimenti diretti all'acquisizione di quote o di partecipazioni in fondi promossi da Fondi per il *Venture Capital* (FVC), italiani ed esteri, nonché in fondi promossi da investitori *Business Angel* di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m*-undecies. 1), del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, o incubatori certificati italiani, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che investono, ovvero hanno investito nei tre anni precedenti, con prevalenza del 70 per cento, in *start-up* e piccole e medie imprese (PMI) innovative con sede in Italia.
- 3. Una quota pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 delle risorse del Fondo di cui al comma 1, nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, volti a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (PMI), è destinata alla concessione di finanziamenti a fondo perduto per progetti di investimento effettuati da soggetti residenti e non residenti che intendono costituire una *start-up* innovativa nel territorio dello Stato italiano, per un ammontare non superiore a 500.000 euro per ogni progetto, a condizione che l'attività prevalente dell'impresa si svolga sul territorio nazionale per un periodo di almeno tre anni a decorrere dalla data di erogazione del finanziamento.
- 4. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, è destinata, al fine di rafforzare la qualità dei servizi forniti dalle *start-up* e PMI innovative, alla concessione di contributi fino al 70 per cento della spesa sostenuta per l'acquisizione di prestazioni di consulenza da parte dei soggetti iscritti nel Registro di cui all'articolo 34-*ter*.
- 5. Con decreto del Ministro delle imprese e del made *in Italy* da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri ripartizione delle risorse di cui ai commi 2, 3 e 4, di accesso al finanziamento del Fondo di cui al comma 1, di selezione dei progetti, di concessione dei contributi, di monitoraggio e di revoca degli investimenti, nonché la durata minima degli stessi.
- 6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 225 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 35-ter.

(Istituzione del Registro nazionale dei soggetti di supporto all'impresa innovativa)

- 1. È istituito, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Registro nazionale dei soggetti di supporto all'impresa innovativa, di seguito denominato "Registro".
- 2. Il Registro è gestito dalla Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del *made* in *Italy*.
- 3. Al Registro possono iscriversi enti pubblici e privati di ricerca, università, laboratori specializzati nella valutazione della fattibilità di una tecnologia ovvero del *concept* di prodotto, organizzazioni di ricerca clinica di cui al decreto del Ministero della salute del 15 novembre 2011, nonché qualsiasi altro ente dotato delle competenze e delle strutture necessarie a fornire servizi di supporto e consulenza alle *start-up* e PMI innovative.
- 4. Con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* definisce le modalità e i requisiti necessari per l'iscrizione nel Registro.
- 5. Dall'attuazione del Registro di cui al presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. ».

35.0.3

MARTELLA, IRTO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, BASSO, FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 35-bis.

(Agevolazioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato da parte di start-up e di PMI innovative ed esenzione contributiva per gli imprenditori soci di start-up innovative)

1. Al fine di promuovere la nuova imprenditorialità e l'occupazione giovanile, ai datori di lavoro privati titolari di *start-up* e piccole e medie imprese (PMI) innovative, di Fondi di *Venture Capital* – FVC, nonché di fondi promossi da incubatori certificati italiani o *Business Angel* di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m*-undecies. 1), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, che a decorrere dal 1° gennaio 2025

assumono lavoratori che non abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo di trentasei mesi, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

- 2. L'esonero di cui al comma 1 spetta ai datori di lavoro in caso di nuove assunzioni con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata ai sensi del medesimo comma, non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.
- 3. L'esonero di cui al comma 1 non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il medesimo esonero sia già stato usufruito in relazione a una precedente assunzione a tempo indeterminato, nonché ai soggetti che detengono partecipazioni al momento dell'assunzione.
- 4. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o agevolazioni contributivi previsti dalla normativa vigente.
- 5. Al fine di incentivare l'avvio di *start-up* e PMI innovative, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il "Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai soci lavoratori di *start-up* innovative", con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali per i primi tre anni di attività dovuti dai soci di *start-up* innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 200 mila euro, ovvero di PMI innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 1 milione di euro, che esercitano in modo personale, continuativo e prevalente l'attività prevista dall'oggetto sociale, iscritti alla gestione separata, alla gestione commercianti e alla gestione artigiani dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
- 6. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero di cui al comma 1.
- 7. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 35-bis.

(Fondo per il sostegno all'accesso ai mercati regolamentati e l'acquisizione di società innovative costituite all'estero)

- 1. Al fine di sostenere le *start-up* e le piccole e medie imprese (PMI) innovative nelle operazioni di accesso nei mercati regolamentati e l'acquisizione di società innovative costituite all'estero, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un apposito fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
- 2. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui che costituisce tetto di spesa, è destinata al riconoscimento di un contributo sotto forma di credito di imposta, in favore delle imprese che acquisiscono *start-up* o PMI innovative costituite oltre i confini del territorio nazionale, in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione, e comunque fino all'importo massimo di 1 milione di euro per ciascun beneficiario, a condizione che l'impresa acquirente garantisca il trasferimento e il mantenimento della sede fiscale e produttiva della società acquisita sul territorio nazionale per un periodo pari ad almeno cinque anni. Il credito d'imposta è utilizzabile, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei quattro periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
- 3. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui che costituisce tetto di spesa, è destinata al riconoscimento di un contributo sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute dalle *start-up* e PMI innovative per le attività funzionali all'ammissione e alla quotazione nei mercati regolamentati anche esteri, e comunque fino all'importo massimo di 500 mila euro per ciascun beneficiario, a condizione che tali imprese garantiscano l'insediamento o il mantenimento della sede fiscale e produttiva sul territorio nazionale per un periodo pari ad almeno cinque anni. Il credito d'imposta è utilizzabile, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei quattro periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
- 4. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono

definiti i criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta di cui al comma 2 e al comma 3.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

35.0.5

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 35-bis.

(Incentivi all'aggregazione)

- 1. Per i soggetti indicati dall'articolo 73, comma 1, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione, che coinvolgano *start-up* o piccole e medie imprese (PMI) innovative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2025, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non superiore a 10 milioni di euro.
- 2. Nel caso di operazioni di conferimento di *start-up* o di PMI innovative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2025, ai sensi dell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dai soggetti di cui al comma 1 a titolo di avviamento o di beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non superiore a 10 milioni di euro.
- 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano qualora le imprese che partecipano alle operazioni ivi previste facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione o controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
- 4. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinata alla presentazione all'Agenzia delle entrate di un'istanza preventiva ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo.
- 5. La società risultante dall'aggregazione di cui al comma 1 che, nei primi quattro periodi d'imposta dall'effettuazione dell'operazione, pone in essere ulteriori operazioni straordinarie previste dal Titolo III, Capi III e

IV del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 1 a 4 del presente articolo, decade dall'agevolazione, fatto salvo il diritto di interpello di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, ed è tenuta a versare le imposte dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi d'imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi dei commi 1 e 2. Sulle imposte di cui al periodo precedente non sono dovuti sanzioni e interessi. ».

35.0.6

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 35-bis.

(Agevolazioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato da parte di start-up e di PMI innovative)

- 1. Al fine di promuovere la nuova imprenditorialità e l'occupazione giovanile, ai datori di lavoro privati titolari di *start-up* e piccole e medie imprese (PMI) innovative, di Fondi di *Venture Capital* FVC, nonché di fondi promossi da incubatori certificati italiani o *Business Angel*, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m*-undecies. 1), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, che a decorrere dal 1° gennaio 2025 assumono lavoratori che non abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo di trentasei mesi, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
- 2. L'esonero di cui al comma 1 spetta ai datori di lavoro in caso di nuove assunzioni con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata ai sensi del medesimo comma, non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.
- 3. L'esonero di cui al comma 1 non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il medesimo esonero sia già stato usufruito in relazione

a una precedente assunzione a tempo indeterminato, nonché ai soggetti che detengono partecipazioni al momento dell'assunzione.

4. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o agevolazioni contributivi previsti dalla normativa vigente. ».

35.0.7

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 35-bis.

- 1. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i fondi di previdenza complementare possono destinare una somma minima dello 0,1 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente agli investimenti in Fondi di *Venture Capital* FVC, in fondi promossi da investitori *Business Angel* di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m*-undecies. *I*), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, o incubatori certificati italiani di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in società di investimento.
- 2. Le somme destinate dagli enti di previdenza obbligatoria e dai fondi di previdenza complementare agli investimenti di cui al comma 1 possono essere dedotte fiscalmente per il 30 per cento del totale.
- 3. Per gli enti di previdenza obbligatoria e i fondi di previdenza complementare, le plusvalenze previste dall'articolo 67, comma 1, lettera *c-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di FVC, di fondi promossi da investitori *Business Angel* o incubatori certificati italiani, nonché di società di investimento che investano per almeno il 50 per cento in *start-up* o PMI innovative, non concorrono alla formazione del reddito imponibile.
- 4. Per soggetti di cui al presente articolo, le minusvalenze realizzate derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* o PMI innovative possedute direttamente o per il tramite di FVC, di fondi promossi da investitori *Business Angel* o incubatori certificati italiani, nonché di società di investimento che effettuino almeno il 50 per cento dei propri investimenti in *start-up* innovative e PMI innovative, possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell'avvenuta cessione, sono maggiorate, a fini fiscali, del 150 per cento. ».

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 35-bis.

(Credito d'imposta per i costi di costituzione di start-up innovative)

- 1. Al fine di incentivare l'avvio di *start-up* innovative, è riconosciuto, per la costituzione delle medesime, un credito d'imposta in misura pari all'80 per cento delle spese sostenute nei primi due anni di attività per la redazione dell'atto costitutivo e i consulenti legali, commercialisti, incubatori certificati e acceleratori di imprese. Il credito di imposta è riconosciuto fino a un massimo di 30.000 euro per ciascun beneficiario ed è utilizzabile, fino a un massimo di cinque periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
- 2. Ai fini di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 25 milioni euro annui a decorrere dal 2025, che costituisce limite massimo complessivo di spesa annuale per la concessione del credito d'imposta ai soggetti beneficiari che ne facciano richiesta, nel rispetto delle modalità stabilite ai sensi del comma 3.
- 3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta di cui al comma 1.
- 4. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

35.0.9

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 35-bis.

1. Per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, nonché per promuovere nuove iniziative imprenditoriali tra i giovani di età fino a 29 anni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un Fondo per interventi volti a

favorire lo sviluppo delle *start-up* innovative nel settore dell'intelligenza artificiale costituite dai giovani di età non superiore a 29 anni, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

- 2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le misure di incentivazione nonché criteri e modalità di concessione delle medesime. La funzione di amministrazione vigilante è attribuita al Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Al Fondo possono affluire, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa, contributi su base volontaria. Le modalità di contribuzione da parte di enti, associazioni, imprese o singoli cittadini sono definite dal regolamento di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
- 3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

35.0.10

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 35-bis.

- 1. Al fine di promuovere il finanziamento dei progetti delle *start-up* innovative, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un apposito fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
- 2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1, sono destinate all'istituzione, presso la Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di un ufficio nazionale di trasferimento tecnologico, articolato in due o più macroaree settoriali, cui sono attribuite le seguenti funzioni:
- *a)* impulso, indirizzo e coordinamento delle attività degli uffici di trasferimento tecnologico delle università e definizione degli obiettivi individuali e collettivi da conseguire nel breve, medio e lungo periodo;
- b) scouting, mentoring e coaching di attività traslazionali dalla ricerca all'impresa;

- c) individuazione di professionalità eleggibili finalizzate ai percorsi traslazionali;
- d) raccolta delle conoscenze e monitoraggio del livello di maturità tecnologia raggiunto dai progetti di ricerca finanziati, nonché identificazione, di concerto con le grandi imprese di settore, delle esigenze insoddisfatte del mercato di riferimento.
- 3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 35-bis.

(Esenzione contributiva per gli imprenditori soci di start-up innovative)

- 1. Al fine di incentivare l'avvio di *start-up* e piccole e medie imprese (PMI) innovative, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il "Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai soci lavoratori di *start-up* innovative", con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali per i primi tre anni di attività dovuti dai soci di *start-up* innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 200 mila euro, ovvero di PMI innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 1 milione di euro, che esercitano in modo personale, continuativo e prevalente l'attività prevista dall'oggetto sociale, iscritti alla gestione separata, alla gestione commercianti e alla gestione artigiani dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
- 2. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero di cui al comma 1.
- 3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

35.0.12

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 35-bis.

(Semplificazioni)

- 1. Alle società aventi caratteristiche di *spin-off* o di *start-up* universitarie e agli enti di ricerca non si applica l'articolo 17, comma 1, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
- 2. Al fine di sostenere e di qualificare le società aventi caratteristiche di *spin-off* e *start-up* universitarie, previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 10 agosto 2011, n. 168, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca provvede a modificare il medesimo regolamento al fine di inserire, tra i criteri che devono essere valutati dalle università ai fini dell'approvazione delle proposte di costituzione delle società: lo sviluppo di prodotti, di soluzioni tecnologiche e di *software*, anche distribuiti come servizi; il collegamento a un'innovazione chiaramente identificata e derivata dai risultati di ricerca dell'ateneo; l'appartenenza dei diritti di proprietà intellettuale all'ateneo, che ne assegna i diritti di sfruttamento alla società sulla base di un'apposita licenza; il ruolo attribuito agli uffici di trasferimento tecnologico e agli incubatori nell'ambito delle attività della società.
- 3. Gli esiti dei bandi della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle Agenzie, di Invitalia S.p.A. e di Cassa depositi e prestiti S.p.A. rivolti alle imprese sono comunicati, salvo in situazioni di comprovata difficoltà, entro centoventi giorni. ».

35.0.13

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 35-bis.

(Banca dati unica e portale web)

1. Al fine di incentivare l'avvio di nuove imprese e la partecipazione ai bandi pubblici, nonché di aumentare la trasparenza e la conoscenza delle norme, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e le tempistiche per la realizzazione di:

- *a)* una banca dati unica contenente le informazioni relative ai bandi della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle Agenzie, di Invitalia S.p.A. e di Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché dell'Unione europea rivolti alle imprese;
- b) un portale web unico, di concerto con l'Agenzia per l'Italia digitale, mediante cui i soggetti interessati possano trasmettere le domande di partecipazione ai bandi di cui alla lettera a), indipendentemente dall'ente che ha pubblicato il bando. Nel portale web sono, altresì, pubblicati i bandi in lingua originale delle istituzioni dell'Unione europea e delle istituzioni pubbliche degli altri Stati membri dell'Unione europea corredati di apposita traduzione in lingua italiana.
- 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

35.0.14

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 35-bis.

(Incentivi fiscali per le imprese che investono in Fondi di Venture Capital – FVC o che costituiscono Corporate Venture Capital – CVC per lo sviluppo di start-up e di PMI innovative)

- 1. Le imprese che investono in Fondi di *Venture Capital* FVC o in iniziative di *Corporate Venture Capital* CVC per lo sviluppo di *start-up* e di PMI innovative possono dedurre l'85 per cento del valore dell'investimento nel periodo d'imposta alla data di costituzione del fondo e nei periodi d'imposta successivi.
- 2. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito di impresa e per gli esercenti arti e professioni il costo di acquisizione è maggiorato del 70 per cento, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, relativo agli investimenti effettuati:
- a) in beni materiali nuovi e in beni immateriali prodotti da start-up o da PMI innovative;
 - b) in beni immateriali acquisiti da start-up o da PMI innovative;

c) in progetti di innovazione aperta sviluppati in collaborazione con incubatori certificati, uffici di trasferimento tecnologico, enti pubblici di ricerca e università. ».

35.0.15

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 35-bis.

(Piani d'investimento dell'Inail per le start-up)

- 1. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica dei processi produttivi, accelerare gli investimenti mirati in sostenibilità del lavoro, promuovere ecosistemi della ricerca, innovazione e trasferimento nel settore della salute e sicurezza del lavoro, INAIL aggiorna i propri Piani di investimento entro il 1° maggio 2025, prevedendo, tra gli altri, i seguenti interventi:
- a) sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento operanti per il rafforzamento o il riequilibrio della struttura finanziaria e patrimoniale di imprese *start-up* con sede in Italia che, adottando piani di sviluppo mirati alla realizzazione di beni e servizi destinati ad accrescere sicurezza e produttività, favoriscono processi di consolidamento industriale e occupazionale;
- *b*) sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento dedicati all'attivazione di *start-up* innovative, di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- c) costituzione e partecipazione diretta a *start-up* di tipo societario finalizzate al trasferimento tecnologico e all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca in tema di dispositivi di protezione, soluzioni digitali e tecnologie della sicurezza. ».

35.0.16

Fregolent

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 35-bis.

(Meccanismo di automatico riconoscimento di una agevolazione tariffaria o di rimborso del pedaggio autostradale per disagi alla mobilità)

1. Al fine di intervenire a favore dell'utenza autostradale qualora lo richieda il manifestarsi di comprovati episodi di disagio cagionati dalla cantierizzazione al regolare fluire della circolazione avuto riguardo ad una determinata tratta autostradale sottoposta a pedaggio, il relativo concessionario autostradale provvede a ristorare gli utenti per disagi connessi alla mobilità misurabili in tempi di percorrenza risultati significativamente più elevati rispetto alla media e in velocità medie rilevate notevolmente ridotte rispetto a quelle massime legalmente assentite.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le specifiche tecniche di funzionamento, determinati il metodo e i parametri di calcolo, definite le soglie in misura percentuale dei rapporti concernenti tempi di percorrenza e velocità autostradali medi ed effettivi, ai fini dell'attivazione di una procedura standardizzata per il riconoscimento di una agevolazione tariffaria ovvero dell'integrale rimborso del pedaggio ».

35.0.17

Fregolent

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 35-bis.

(Disposizioni per la reciprocità nel sistema dei plasmaderivati)

1. All'articolo 15, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, al primo periodo, dopo le parole: "donatori volontari non remunerati" aggiungere le seguenti: "e in cui il plasma sia lavorato in regime di libero mercato" ».

35.0.18

Fregolent

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 35-bis.

(Modifiche all'articolo 15 della legge 5 agosto 2022, n. 118)

- 1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge 5 agosto 2022, n. 118 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la lettera a) è soppressa;
 - b) il numero 1) della lettera b) è soppresso;

c) alla lettera b), numero 2), le parole: "dopo le parole: 'dal comma 1' sono inserite le seguenti: 'e con le modalità di cui al comma 1-bis' e" sono soppresse. ».

Art. 36.

36.1

Pirro, Sabrina Licheri, Naturale

Sopprimere l'articolo.

36.2

Irto, Franceschelli, Fina, Martella, Giacobbe

Sopprimere l'articolo.

36.3

Pirro

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 36.

1. Per una migliore efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché del decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2022, adottato ai sensi del medesimo articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo n. 502 del 1992, al fine di ridurre l'utilizzo inappropriato delle risorse del Servizio sanitario nazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono stabiliti i requisiti minimi e le modalità organizzative per il rilascio delle autorizzazioni e dell'accreditamento istituzionale nonché per la stipulazione degli accordi contrattuali, per l'esercizio di attività sanita-

rie e socio-sanitarie di cui agli articoli 8-ter, 8-quater e 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

- 2. Il decreto in particolare definisce:
- *a)* i criteri, le modalità, i tempi e gli ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale nonché la pubblicazione, o comunque l'attivazione di misure di trasparenza, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, relativamente a:
- 1) la struttura del mercato, ovvero dell'atto di determinazione del fabbisogno, con l'evidenza dei territori saturi e di quelli in cui l'offerta risulti carente;
 - 2) l'elenco dei soggetti autorizzati;
 - 3) gli esiti delle attività ispettive;
 - b) un piano di controlli ove siano indicati:
- 1) il numero minimo dei controlli, a campione e senza preavviso, che si intendono effettuare;
 - 2) i criteri di scelta delle strutture da sottoporre a controllo;
- 3) le modalità di conduzione dei controlli, ad esempio con riferimento alla periodicità, almeno annuale, alla composizione delle commissioni ispettive, avuto riguardo, in quest'ultimo caso, alla previsione di commissioni ispettive a composizione mista, con personale proveniente da aziende diverse da quelle di competenza territoriale cui afferisce il soggetto sottoposto a controllo, anche nella forma di accordi tra aziende sanitarie confinanti;
- 4) i requisiti soggettivi per la nomina a componente delle commissioni ispettive, la rotazione degli ispettori, le procedure per l'esecuzione delle attività ispettive attraverso un modello standard di verbale omogeneo;
- c) le modalità di controllo e di vigilanza sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali, l'attivazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, la formazione e la rotazione del personale addetto al controllo nonché un rigoroso sistema sanzionatorio, che contempli anche la revoca e la sospensione in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni;
- d) le linee guida recanti gli elementi essenziali da comprendere all'interno degli accordi contrattuali, avuto riguardo all'ente competente alla stipula e alla gestione dei contratti, alla composizione del budget e all'eventuale presenza di accordi di confine per la gestione e la programmazione della mobilità attiva per le prestazioni rese nei confronti dei pazienti extra-regionali e della mobilità passiva;
- e) i requisiti specifici per l'accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato da applicare uniforme-

mente nell'intero territorio nazionale, recante l'indicazione dei requisiti specifici delle strutture residenziali, semiresidenziali e dei servizi per l'assistenza domiciliare ai fini dell'accreditamento e degli indicatori per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti. ».

36.4

Pirro

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 36.

- 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini dell'efficacia dell'accreditamento istituzionale e della stipula degli accordi contrattuali, definisce criteri, modalità, tempi ed ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale nonché la pubblicazione, o comunque l'attivazione di misure di trasparenza, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza, relativamente a:
- a) la struttura del mercato, ovvero dell'atto di determinazione del fabbisogno, con l'evidenza dei territori saturi e di quelli in cui l'offerta risulti carente;
 - b) l'elenco dei soggetti autorizzati;
 - c) gli esiti delle attività ispettive. ».

36.5

PIRRO

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 36.

1. L'efficacia delle disposizioni in materia di accreditamento e di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale è condizionata all'applicazione, da parte delle strutture sanitarie private, ai propri dipendenti dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e al

rinnovo entro i termini di decorrenza dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro. ».

36.6

Pirro, Sabrina Licheri, Naturale

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 1-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, definisce i requisiti minimi e le modalità organizzative per il rilascio delle autorizzazioni, dell'accreditamento istituzionale e per la stipulazione degli accordi contrattuali, per l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie, di cui agli articoli 8-ter, 8-quater e 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

1-ter. L'intesa di cui al comma 2, in particolare, dovrà definire:

- *a)* criteri, modalità, tempi ed ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale nonché la pubblicazione, o comunque l'attivazione di misure di trasparenza, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza, relativamente a:
- 1) la struttura del mercato, ovvero dell'atto di determinazione del fabbisogno, con l'evidenza dei territori saturi e di quelli in cui l'offerta risulti carente;
 - 2) l'elenco dei soggetti autorizzati;
 - 3) gli esiti delle attività ispettive;
 - b) un piano di controlli ove siano indicati:
- 1) il numero minimo dei controlli che, a campione e senza preavviso, si intendono effettuare;
 - 2) i criteri di scelta delle strutture da sottoporre a controllo;
- 3) le modalità di conduzione dei controlli, ad esempio con riferimento alla periodicità, almeno annuale, alla composizione delle commissioni ispettive, avuto riguardo, in quest'ultimo caso, a prevedere commissioni ispettive a composizione mista, con personale proveniente da aziende diverse da quelle di competenza territoriale cui afferisce il soggetto sottoposto a controllo, anche nella forma di accordi tra aziende sanitarie confinanti;
- 4) requisiti soggettivi per la nomina a componente delle commissioni ispettive, rotazione degli ispettori, procedure per l'esecuzione

delle attività ispettive attraverso un modello standard di verbale omogeneo;

- c) modalità di controllo e vigilanza sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali, attivazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, formazione e rotazione del personale addetto al controllo nonché un rigoroso sistema sanzionatorio, che contempli anche la revoca e la sospensione, in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni;
- d) linee guida recanti gli elementi essenziali da ricomprendere all'interno degli accordi contrattuali, avuto riguardo dell'ente competente alla stipula e dalla gestione dei contratti, della composizione del budget e dell'eventuale presenza di accordi di confine per la gestione e la programmazione della mobilità attiva per le prestazioni rese nei confronti dei pazienti extraregionali e della mobilità passiva. ».

36.7

Pirro, Sabrina Licheri, Naturale

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del della salute, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, definisce le linee guida recanti gli elementi essenziali da ricomprendere all'interno degli accordi contrattuali, avuto riguardo dell'ente competente alla stipula e dalla gestione dei contratti, della composizione del budget e dell'eventuale presenza di accordi di confine per la gestione e la programmazione della mobilità attiva per le prestazioni rese nei confronti dei pazienti extraregionali e della mobilità passiva. ».

36.8

Pirro, Sabrina Licheri, Naturale

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

di Bolzano, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, definisce le modalità di controllo e vigilanza sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali e l'attivazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, la formazione e rotazione del personale addetto al controllo nonché un rigoroso sistema sanzionatorio, che contempli anche la revoca e la sospensione, in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni. ».

36.0.1

Pirro, Sabrina Licheri, Naturale

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 36-bis.

(Disposizioni in materia di assistenza sanitaria aziendale)

- 1. È nulla qualunque pattuizione o clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e imprese assicuratrici, obbliga i lavoratori ad avvalersi di professionisti e strutture convenzionate con le imprese assicuratrici. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto da previsioni che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una struttura non convenzionata con le imprese assicuratrici e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo.
- 2. Il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un professionista o struttura non convenzionati non può essere inferiore a quello previsto dall'impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e i limiti contrattualmente previsti. Qualunque clausola o pattuizione contraria a quanto disposto dal primo periodo è nulla. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
- 3. La presente disposizione si applica ai nuovi contratti di assicurazione, ai rinnovi contrattuali e, in ogni caso, diviene operativa decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. ».

36.0.2

Fregolent

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 36-bis.

- 1. All'articolo 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo periodo, le parole: "previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione" sono soppresse;
- b) al secondo periodo, la parola: "selezione" è sostituita dalla seguente: "contrattualizzazione" ».

36.0.3

Lorefice

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 36-bis.

(Disposizione per l'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria)

1. All'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017 n. 124, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria è consentito esclusivamente ai modelli di società tra professionisti iscritte al relativo albo professionale ai sensi dell'articolo 10, legge 12 novembre 2011, n. 183. Le società odontoiatriche, già in esercizio, provvedono, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, all'adeguamento della loro forma societaria." ».

36.0.4

NAVE, PIRRO, NATURALE, SABRINA LICHERI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 36-bis.

(Disposizioni in materia di esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio

2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono effettuare i servizi e le prestazioni professionali erogati dalle farmacie pubbliche e private di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, di cui al decreto del Ministro della salute 8 luglio 2011, di cui al decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, di cui all'articolo 1, comma 420 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di cui all'articolo 20, comma 2, lettera h), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. ».

Art. 38.

38.0.1

Gasparri, Paroli, Rosso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 38-bis.

(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche)

- 1. Al fine di rispettare il principio di equa concorrenza, i gatekeepers, come definiti dall'articolo 3 del Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022 relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale cosiddetto Digital Market Act, comunicano entro il mese di settembre di ogni anno a ciascun operatore di comunicazioni elettroniche dotato di licenza a livello nazionale, ai sensi del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, approvato con decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 259, le previsioni di traffico, sia su rete mobile sia su rete fissa, che intendono sviluppare nell'anno successivo espresse in Terabyte inviati e ricevuti da e verso la rete dell'operatore di comunicazioni elettroniche. I Gatekeepers potranno rivedere ogni semestre, con un trimestre di anticipo, le previsioni di traffico qualora quelle fornite dovessero risultare sottostimate anche a causa dell'evoluzione dei servizi e della tecnologia.
- 2. I medesimi obblighi previsti per i *gatekeepers* si applicano ai soggetti che scambino con gli operatori traffico pari almeno a quello prodotto (generato e ricevuto) dal *gatekeeper* che sviluppi il livello più basso di traffico, ad esclusione dei fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici e concessionari radiofonici stabiliti in Italia ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, degli editori di testate giornalistiche online registrate presso il Tribunale di competenza, nonché di tutto il traffico ascrivibile a tali soggetti.

- 3. Le previsioni indicate al comma precedente costituiscono la base per la fatturazione provvisoria mensile da parte degli Operatori ai *Gatekeepers*.
- 4. In caso di previsioni sottostimate rispetto al livello di traffico effettivamente raggiunto, i *Gatekeepers* provvedono al pronto ristoro dei costi sostenuti dagli operatori fermo restando il maggior onere per il traffico ulteriore che è corrisposto secondo quanto previsto al successivo comma 6.
- 5. Gli operatori di comunicazioni elettroniche e i *Gatekeepers* concordano le condizioni tecniche ed economiche di remunerazione degli operatori nel rispetto del principio di non discriminazione.
- 6. I Gatekeepers forniscono ed installano a proprie spese gli apparati (Cache o CDN Content Delivery Network) necessari alla miglior distribuzione del traffico sulle reti degli operatori di comunicazioni elettronica. Il posizionamento di tali apparati è deciso congiuntamente tra il singolo operatore di comunicazione elettronica ed il singolo gatekeeper. I gatekeepers remunerano gli operatori di comunicazione elettronica per gli spazi, i servizi di alimentazione e i servizi accessori necessari per il funzionamento delle cache installate. I Gatekeepers hanno l'obbligo di gestire e manutenere i propri apparati CDN.
- 7. Le condizioni di cui al precedente comma, sono formalizzate attraverso contratti sottoscritti e comunicate con tutti i dettagli all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) che avrà la facoltà di applicare specifiche sanzioni che dovranno essere efficaci per evitare la violazione delle disposizioni e per scoraggiare comportamenti scorretti.
- 8. Nel mese di marzo di ciascun anno, gli operatori e i *Gatekeepers* provvedono rispettivamente alla fatturazione e al pagamento dei conguagli rispetto al traffico effettivamente sviluppato nell'anno precedente, al fine di garantire una corretta remunerazione in base ai dati reali di utilizzo sia su rete mobile sia su rete fissa degli operatori di comunicazione elettronica. Il pagamento delle fatture da parte dei *gatekeepers* nonché lo scambio delle informazioni necessarie a definire gli importi esatti da fatturare, dovranno avvenire entro tempi certi e definiti contrattualmente tra le parti.
- 9. Alle previsioni della presente norma si applica l'obbligo di cui all'articolo 71, comma 1, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche. Restano in ogni caso applicabili tutte le disposizioni del Codice delle comunicazioni elettroniche, come modificato da ultimo dal decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48, in relazione alla risoluzione delle controversie e ai poteri di controllo di AGCOM anche su tali materie. ».

38.0.2

Gasparri, Paroli, Rosso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 38-bis.

(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche)

- 1. Al fine di rispettare il principio di equa concorrenza e supportare la condivisione degli investimenti nell'implementazione delle reti di comunicazione elettronica, agli operatori di rete muniti di autorizzazione generale di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è riconosciuto il diritto a ricevere una contribuzione per l'utilizzo delle reti da parte dei seguenti soggetti utilizzatori: piattaforme *online* e motori di ricerca *online* di dimensioni molto grandi di cui all'articolo 33 del Regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali; *Gatekeepers* di cui all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2022/1925 relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale.
- 2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia un procedimento per l'individuazione dei criteri di riferimento per la determinazione dell'ammontare della contribuzione per l'utilizzo delle reti, tenendo conto, tra l'altro, delle previsioni di traffico, dei costi sostenuti per investimenti tecnologici e infrastrutturali da entrambe le parti e dei benefici economici derivanti, ad entrambe le parti, dalla fornitura dei servizi dei soggetti utilizzatori.
- 3. La contribuzione è destinata agli investimenti necessari per l'adeguamento delle reti di telecomunicazioni alla crescita del traffico dati e per l'implementazione di infrastrutture di nuova generazione anche in coerenza con gli obiettivi indicati nella Comunicazione della Commissione europea COM(2021) 118 final del 9 marzo 2021, nonché agli investimenti nella sicurezza delle reti e delle infrastrutture di comunicazione elettronica a tutela delle attività economiche nazionali di rilevanza strategica. Il Ministero per le imprese ed il *made in Italy* con proprio regolamento stabilisce le regole di rendicontazione e vigilanza sulla realizzazione della destinazione.
- 4. Sono esclusi dalla contribuzione prevista dal presente articolo i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici e concessionari radiofonici stabiliti in Italia ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, gli editori di testate giornalistiche online registrate presso il Tribunale di competenza, nonché tutto il traffico ascrivibile a tali soggetti.
- 5. Gli operatori di rete e i soggetti utilizzatori negoziano e stipulano le condizioni tecniche e di contribuzione per l'utilizzo delle reti nel rispetto del principio di leale collaborazione, non discriminazione e buona fede anche tenendo conto dei criteri del regolamento di cui al comma 2.

Al fine di agevolare la negoziazione, entro il mese di settembre di ogni anno i soggetti utilizzatori comunicano a ciascun operatore di rete le previsioni di traffico, sia su rete mobile sia su rete fissa, che intendono sviluppare nell'anno successivo espresse in *Terabyte* inviati e ricevuti da e verso la rete dell'operatore di comunicazioni elettroniche. I soggetti utilizzatori potranno rivedere ogni semestre, con un trimestre di anticipo, le previsioni di traffico qualora quelle fornite dovessero risultare sottostimate anche a causa dell'evoluzione dei servizi e della tecnologia.

- 6. Fermo restando il diritto di adire l'autorità giudiziaria ordinaria, se entro trenta giorni dalla richiesta di avvio del negoziato di una delle parti interessate non è raggiunto un accordo sull'ammontare della contribuzione, ciascuna delle parti può rivolgersi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la sua determinazione, esplicitando nella richiesta la propria proposta economica. Entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, anche quando una parte, pur regolarmente convocata non si è presentata, l'Autorità indica, sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento di cui al comma 2, quale delle proposte economiche formulate è conforme ai suddetti criteri oppure, qualora non reputi conforme nessuna delle proposte, ne indica d'ufficio l'ammontare.
- 7. Nel corso del procedimento dei cui al comma 5, le parti sono obbligate a mettere a disposizione all'Autorità i dati necessari a determinare la misura della contribuzione. In caso di mancata comunicazione di tali dati entro trenta giorni dalla richiesta ai sensi del primo periodo, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del soggetto inadempiente fino all'uno per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione. Per le sanzioni amministrative di cui al quarto periodo è escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 8. Quando, a seguito della determinazione della contribuzione da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le parti non addivengono alla stipula del contratto, ciascuna parte può adire la sezione del giudice ordinario specializzata in materia di impresa, competente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168.
- 9. Fermo restando l'obbligo di finanziamento per il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato da parte dei soggetti obbligati dalla normativa vigente, l'Autorità, con proprio regolamento, stabilisce le spese di istruttoria per l'espletamento del procedimento di cui al comma 4 le relative modalità di versamento. ».

38.0.3

Paita, Fregolent

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 38-bis.

(Procedure a evidenza pubblica per l'aggiudicazione delle concessioni demaniali marittime)

- 1. Al fine di evitare soluzioni di continuità nel servizio, per le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e sportive si procede all'avvio delle procedure a evidenza pubblica per il rilascio dei titoli concessori entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora a tale data siano in corso procedimenti di riqualificazione del territorio comunale sotto il profilo urbanistico, edilizio o ambientale, che siano idonee a incidere sulle aree oggetto di concessione ovvero sulle opere realizzate o da realizzare sulle predette aree, i comuni provvedono senza indugio a definire i citati procedimenti e in tal caso il termine per l'avvio delle procedure di assegnazione delle concessioni decorre dalla data di approvazione degli strumenti urbanistici o pianificatori di cui sopra. Nelle more e al fine di preservare l'attività svolta sui beni pubblici interessati dalle procedure di assegnazione, il comune può valutare un differimento della scadenza delle concessioni in essere per il periodo strettamente necessario a completare i procedimenti di riqualificazione e le procedure di assegnazione. Le procedure di cui al precedente periodo si concludono con i relativi affidamenti entro quaranta giorni dal termine ultimo previsto dal bando per la presentazione delle domande. Qualora esse siano state avviate con istanza di parte, l'affidamento deve avvenire entro quaranta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti.
- 2. In caso di inerzia e di mancato rispetto dei termini di cui al comma 1, si procede ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Nell'ipotesi di cui al primo periodo le concessioni in essere cessano in ogni caso di avere effetti, salvo che il comune disponga la proroga delle stesse per il tempo strettamente necessario alla conclusione del procedimento e, in ogni caso, per un periodo massimo di trenta giorni.
- 3. I comuni procedono all'assegnazione delle concessioni e all'avvicendamento dei titolari di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e sportive nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118, nonché dei seguenti:
- a) possibilità di prevedere, al fine di scongiurare le concentrazioni e favorire la concorrenza:
- 1) limiti al numero delle offerte o delle istanze presentabili dal medesimo aspirante concessionario;

- 2) meccanismi volti a garantire la contemporaneità delle procedure di assegnazione almeno a livello regionale e, in caso di regioni confinanti, a livello del medesimo ambito territoriale;
- b) prevedere forme di incentivazione per i consorzi di ripascimento e introdurre criteri premiali nell'aggiudicazione nel caso in cui i soggetti si impegnino a eseguire, a proprie spese ed entro un termine ragionevole, interventi volti a mitigare gli effetti del cambiamento climatico sulla costa e i fenomeni di erosione;
- c) prevedere che, in ragione delle migliorie e degli investimenti realizzati sul bene demaniale, il concessionario subentrante corrisponda un indennizzo in favore del concessionario subentrato parametrato al valore delle opere realizzate e riutilizzabili dal subentrante;
- d) introdurre forme di incentivazione e criteri premiali per le associazioni di promozione sociale e le associazioni culturali che abbiano come finalità prevalente l'assistenza alle persone con disabilità, agli anziani, alle vittime di reati violenti e di genere e alle persone in condizioni di povertà, nonché alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche.
- 4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato "Fondo di compensazione per i concessionari uscenti", con una dotazione iniziale pari a 300 milioni di euro. Le risorse del Fondo sono destinate al riconoscimento di contributi a fondo perduto in favore dei titolari di concessioni di cui al comma 1, il cui rapporto concessorio cessa di avere effetti nell'anno 2025 e che non risultano assegnatari, ad alcun titolo, di altra analoga concessione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri di accesso al Fondo di cui al presente comma.
- 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2025, sono adottati disposizioni regolamentari e provvedimenti amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie. ».

38.0.4

Stefani, Bergesio

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 38-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di decisione del reclamo)

1. All'articolo 143, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, al primo periodo, la parola: "nove" è sostituita dalla seguente: "diciotto", la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "sei" e al secondo periodo, la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "ventiquattro". ».

38.0.5

Gasparri, Paroli, Rosso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 38-bis.

- 1. Al fine di rispettare il principio di equa concorrenza, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: "ricavi" sono aggiunte le seguenti: "derivanti da servizi digitali";
- b) al comma 41, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento" ».

38.0.6

Stefani, Bergesio

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 38-bis.

1. All'articolo 7, comma 1, della legge 21 aprile 2023 n. 49, sono premesse le seguenti parole: "Anche al di fuori dell'ambito di applicazione della presente legge" ».

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Martedì 10 dicembre 2024

Sottocommissione per i pareri 79^a Seduta

Presidenza del Presidente TOSATO

La seduta inizia alle ore 14,05.

(1318) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 8^a e 9^a riunite. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente TOSATO (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- per quanto attiene al riparto delle competenze legislative costituzionalmente definito, il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia della tutela della concorrenza, di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione;
- sono anche coinvolte materie attribuite alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quali la tutela della salute, la valorizzazione dei beni culturali, la promozione e organizzazione di attività culturali e il governo del territorio,

propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore CATALDI (M5S) chiede che l'esame del provvedimento in titolo venga rimesso alla sede plenaria.

Il senatore PARRINI (PD-IDP) si associa alla richiesta del senatore Cataldi.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(1315) Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente TOSATO (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- per quanto attiene alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, le disposizioni del decreto-legge risultano accomunate dalla finalità di garantire la funzionalità del sistema giudiziario e della relativa organizzazione;
- con riguardo al rispetto del riparto di competenze legislative costituzionalmente definito, le disposizioni del provvedimento in titolo risultano riconducibili prevalentemente alle materie « giurisdizione e norme processuali » e « ordinamento penale », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione, rientranti nella potestà legislativa esclusiva dello Stato,

propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore CATALDI (M5S) chiede che l'esame del provvedimento in titolo venga rimesso alla sede plenaria.

Il senatore PARRINI (PD-IDP) si associa alla richiesta del senatore Cataldi.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(385) AMIDEI e altri. – Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti

(1267) CANTALAMESSA e altri. – Riconoscimento della qualifica di pizzaiolo e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti

(Parere alla 9^a Commissione sul testo unificato. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente TOSATO (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore CATALDI (*M5S*) chiede che l'esame del provvedimento in titolo venga rimesso alla sede plenaria.

Il senatore PARRINI (PD-IDP) si associa alla richiesta del senatore Cataldi.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(647) RUSSO e altri. – Delega al Governo e ulteriori disposizioni in materia di inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico (Parere alla 10^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 4, comma 4, si rappresenta l'opportunità di stabilire un termine finale per l'adozione del decreto interministeriale di definizione dei requisiti dei componenti dell'Unità valutativa multimediale sull'autismo, nonché di prevedere, ai fini dell'adozione del suddetto decreto, il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni;
- all'articolo 6, comma 1, risulta necessario aggiornare la decorrenza degli oneri finanziari dall'anno 2025, nonché prevedere il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni, ai fini dell'adozione del decreto interministeriale di ripartizione delle risorse del Fondo per l'inserimento lavorativo dei soggetti con disturbo dello spettro autistico.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,15.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 89

Presidenza del Presidente BALBONI

indi del Vice Presidente TOSATO

Orario: dalle ore 14,20 alle ore 15,15.

AUDIZIONE DEL PROFESSOR TOMMASO BARIS, DOCENTE DI STORIA CONTEM-PORANEA PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO, DELLA DOTTO-RESSA MOIRA ROTONDO, RAPPRESENTANTE DELL'UNIONE DONNE IN ITALIA (INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA), E DEL DOTTOR EMILIANO CIOTTI, PRE-SIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE VITTIME DELLE MAROCCHINATE, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 836 E 1255 (GIORNATA MEMORIA VITTIME STUPRI DI GUERRA 1943-44)

Plenaria

266^a Seduta

Presidenza del Presidente BALBONI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Ilaria Boiano, rappresentante dell'Associazione Differenza Donna, e Orietta Gargano, presidente della Cooperativa sociale Be Free.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1318) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 8ª e 9ª riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Il senatore CATALDI (M5S), a nome del Gruppo, annuncia un voto contrario.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) annuncia un voto contrario, in linea con il giudizio molto critico espresso dal Partito democratico nelle Commissioni di merito. A suo avviso, le misure previste risultano ancora insufficienti dal punto di vista dell'efficacia della pubblica amministrazione, del miglioramento dell'ambiente imprenditoriale, per il settore della ricerca e dell'innovazione. Segnala, in particolare, che la disciplina dell'attività di trasporto pubblico non di linea da parte di chi svolge il servizio di taxi o di noleggio con conducente (NCC), di cui all'articolo 25 del disegno di legge, non solo non contrasta l'abusivismo, ma rischia addirittura di favorirlo.

Non essendoci altri interventi, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(1315) Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia

(Parere alla 2^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) chiede di rinviare la votazione dello schema di parere, per un approfondimento, considerato tra l'altro che la Commissione di merito sta ancora svolgendo le audizioni sul provvedimento in titolo.

Il PRESIDENTE, accogliendo la richiesta del senatore Parrini, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(385) AMIDEI e altri. – Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti

(1267) CANTALAMESSA e altri. – Riconoscimento della qualifica di pizzaiolo e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti

(Parere alla 9^a Commissione sul testo unificato. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra il testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Il senatore CATALDI (*M5S*) rileva che sarebbe necessario intervenire con un provvedimento organico per disciplinare tutti i mestieri e le professioni, altrimenti si rischia di introdurre disparità. Pertanto, annuncia il proprio voto contrario.

Non essendoci altri interventi, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

IN SEDE REFERENTE

(427) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – IANNONE e altri. – Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reati e delle persone danneggiate da reati

(731) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARTON e altri. – Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(888) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PARRINI e altri. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(891) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DE CRISTOFARO. – Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 dicembre.

Il PRESIDENTE avverte che, alla scadenza del termine previsto per le ore 15 di giovedì 5 dicembre, sono stati presentati due emendamenti al nuovo testo unificato, pubblicati in allegato.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) anticipa il parere contrario su entrambe le proposte di modifica, anche perché in controtendenza rispetto al nuovo testo unificato su cui vi è una convergenza di quasi tutti i Gruppi.

Il PRESIDENTE ricorda che si è in attesa di acquisire il parere delle Commissioni 2^a e 4^a. Auspica in ogni caso che sia possibile pervenire a un orientamento unanime.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che delle procedure informative sarà redatto il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione realizzata attraverso piattaforme telematiche di incontri: audizione di associazioni ed esperti

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 19 novembre.

Il PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto ai partecipanti all'incontro e introduce i lavori.

Interviene, in rappresentanza dell'associazione Differenza Donna, l'avvocato Ilaria BOIANO.

Prendono la parola il senatore LISEI (*FdI*) e la senatrice MAIO-RINO (*M5S*) per porre quesiti, cui risponde Ilaria BOIANO.

Interviene quindi Orietta GARGANO, presidente della cooperativa sociale Be Free.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione e comunica che i documenti consegnati nel corso dell'audizione o fatti pervenire successivamente saranno resi disponibili per la pubblica consultazione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che, al termine delle audizioni informali che si sono svolte nella riunione di oggi, martedì 10 dicembre 2024, dell'Ufficio di Presidenza sui disegni di legge nn. 836 e 1255 (Giornata della memoria vittime stupri di guerra 1943-44), alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta antimeridiana di domani, già convocata alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1318

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- per quanto attiene al riparto delle competenze legislative costituzionalmente definito, il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia della tutela della concorrenza, di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione:
- sono anche coinvolte materie attribuite alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quali la tutela della salute, la valorizzazione dei beni culturali, la promozione e organizzazione di attività culturali e il governo del territorio,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1315

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- per quanto attiene alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, le disposizioni del decreto-legge risultano accomunate dalla finalità di garantire la funzionalità del sistema giudiziario e della relativa organizzazione;
- con riguardo al rispetto del riparto di competenze legislative costituzionalmente definito, le disposizioni del provvedimento in titolo risultano riconducibili prevalentemente alle materie « giurisdizione e norme processuali » e « ordinamento penale », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione, rientranti nella potestà legislativa esclusiva dello Stato,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE N. 427, 731, 888, 891

Art. 1.

1.1

SCALFAROTTO, MUSOLINO

Sopprimere l'articolo.

1.2

Scalfarotto, Musolino

Al comma 1, sostituire le parole: « è inserito il seguente: "La Repubblica tutela le vittime di reato" » con le seguenti: « sono inseriti i seguenti:

"La Repubblica tutela le vittime di reato.

Nessun reato può essere introdotto se non per legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, fuori dai casi di cui agli articoli 76 e 77." ».

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Martedì 10 dicembre 2024

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 148

Presidenza del Presidente BONGIORNO indi del Vice Presidente SISLER

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 15,30

(sospensione: dalle ore 15,10 alle ore 15,20)

AUDIZIONE DELLA DOTTORESSA LISA DI FELICIANTONIO, RESPONSABILE AFFARI ISTITUZIONALI E MEDIA DI FASTWEB, E DELL'INGEGNERE GUIDO BARONCELLI, RESPONSABILE DEI CONTRATTI QUADRO DI FASTWEB, DELLA DOTTORESSA MARINA FINITI, PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI ROMA, E DELLA DOTTORESSA MARIA CRISTINA ORNANO, PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI CAGLIARI, INTERVENUTA IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1315 (D.L. 178 DEL 2024 RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 149

Presidenza del Presidente BONGIORNO

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

209^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente SISLER

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(1315) Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 dicembre.

La senatrice LOPREIATO (M5S), intervenendo incidentalmente prima della discussione generale, domanda al relatore ed al rappresentante del Governo se l'articolo 5 del decreto-legge sia applicabile ai giudici di pace di nuova nomina ovvero anche a quelli nominati precedentemente.

Il senatore RASTRELLI (*FdI*), relatore sul provvedimento, ed il sottosegretario OSTELLARI, precisando che l'articolo in esame dovrebbe applicarsi ai soli giudici di pace di nuova nomina, si riservano tuttavia di fornire sollecitamente ulteriori chiarimenti sul punto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1318) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 8ª e 9ª riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore SISLER (*FdI*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo recante la Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, ricordando che l'adozione della legge annuale per il mercato e la concorrenza – il cui fine è rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, promuovere lo sviluppo della concorrenza e garantire la tutela dei consumatori – è disciplinata

dall'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99, ai sensi del quale il disegno di legge è presentato ogni anno dal Governo entro sessanta giorni dalla data di trasmissione della relazione annuale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM). Inoltre, tra gli obiettivi PNRR da conseguire entro il 31 dicembre 2024, figura l'adozione della citata legge annuale per la concorrenza 2023.

Con riguardo ai profili di interesse della Commissione segnala: l'articolo 20, relativo alla portabilità dei dati contenuti nelle « scatole nere », al comma 1 vieta alle imprese assicuratrici la previsione di clausole contrattuali esclusive o limitative del diritto dell'assicurato di disinstallare, gratuitamente e alla scadenza annuale del contratto, i dispositivi elettronici per il monitoraggio dei dati dell'attività di circolazione dei veicoli a motore (cosiddette « scatole nere » o equivalenti) di cui all'articolo 132-ter del decreto legislativo, 7 dicembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), nonché di clausole che stabiliscono penali per la restituzione degli stessi dopo tale scadenza, che potrebbero produrre effetti distorsivi della concorrenza. Inoltre, poiché tali clausole sono qualificabili come vessatorie, la disposizione presenta un meccanismo sanzionatorio analogo a quello di cui all'articolo 36 del Codice del consumo che disciplina la nullità di protezione, prevedendo che la nullità colpisca esclusivamente tali clausole e non, invece, l'intero contratto, il quale rimane valido per la parte restante. Il comma 2 disciplina invece un meccanismo di portabilità dei dati registrati dalle « scatole nere », prevedendo la facoltà per il consumatore di richiedere, tramite la compagnia assicurativa, all'impresa che gestisce i dispositivi elettronici, l'insieme dei dati registrati dal dispositivo elettronico durante la circolazione del veicolo assicurato, i quali vengono utilizzati dalla compagnia assicurativa ai fini del calcolo del premio del nuovo contratto stipulato con l'assicurato.

L'articolo 21 riconosce alle imprese assicurative la possibilità di istituire un sistema informativo sui rapporti assicurativi non obbligatori, volto a contrastare comportamenti fraudolenti e posto sotto la vigilanza dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (di seguito IVASS). Nello specifico il comma 1 prevede che le imprese assicurative possono istituire, per il tramite della relativa associazione, un sistema informativo sui rapporti assicurativi per rami diversi dalla responsabilità civile automobilistica, con la finalità di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti. Il comma 2 indica i soggetti che sono tenuti a definire le modalità di attuazione della disposizione, prevedendo che le modalità di alimentazione e di accesso al sistema informativo e le tipologie di dati da trattare siano definiti con regolamento dall'IVASS adottato sentiti il Garante per la protezione dei dati personale e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), previa consultazione delle imprese di assicurazione e della relativa associazione rappresentativa.

L'articolo 22, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, che affida all'IVASS la gestione di un portale il cui scopo è consentire la comparazione trasparente dei contratti assicurativi stipulati a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali.

In proposito, si ricorda che l'articolo 1, ai commi 101-111, della legge di bilancio 2024 ha istituto l'obbligo, per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel relativo Registro, di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali direttamente causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

L'articolo 25, modificato dalla Camera, che novella il decreto-legge n. 135 del 2018, al fine di sanzionare la mancata iscrizione al registro informatico delle imprese esercenti l'attività di trasporto pubblico non di linea da parte di chi svolge il servizio di taxi o di noleggio con conducente (NCC), nonché in caso di mancata presentazione dell'istanza di aggiornamento dei dati ivi inseriti, e di conferire ai Comuni competenze in materia di accesso al registro e di verifica delle eventuali incongruenze dei dati contenuti nello stesso. La disposizione riforma, altresì, l'apparato sanzionatorio definito agli articoli 85 e 86 del Codice della strada che disciplinano il servizio di taxi e NCC. Con specifico riferimento alle sanzioni, il comma 1, al fine di rendere effettivo l'obbligo di iscrizione al registro informatico delle imprese esercenti l'attività di trasporto pubblico non di linea per i conducenti di taxi o gli esercenti il servizio di NCC, la novella prevede per il caso di mancata iscrizione l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 11-bis, comma 1, lettera b), della legge n. 21 del 1992, ossia, della sospensione per due mesi dal ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea istituito presso la Camera di commercio che costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di NCC. La medesima sanzione si applica altresì – alla luce delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati – in caso di omessa presentazione dell'istanza di aggiornamento dei dati conferiti al registro delle imprese esercenti l'attività di trasporto pubblico non di linea.

Il comma 2 reca invece modifiche agli articoli 85 e 86 del Codice della strada per razionalizzare ed equiparare le sanzioni nei confronti dei trasgressori delle norme di cui alla legge quadro n. 21 del 1992, in materia di trasporto pubblico non di linea, che si tratti sia di taxi sia di NCC, distinguendo le fattispecie di abusivismo in assenza di titolo abilitativo (per cui vi è un inasprimento delle sanzioni), le violazioni sostanziali e le violazioni lievi, prevedendo altresì una graduazione delle sanzioni in caso di reiterazione degli illeciti.

Infine, l'articolo 26, modificato dalla Camera, reca una delega per il riordino delle norme sulla concessione di spazi pubblici di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l'installazione di strutture amovibili funzionali all'attività esercitata (cosiddetti *dehors*). Per i profili di interesse della Commissione segnala che il comma 2, lettera *h*), indica tra i principi e criteri direttivi anche la definizione di un regime sanzionatorio adeguato per le violazioni.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenta del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostativo, è approvata.

(427) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – IANNONE e altri. – Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reati e delle persone danneggiate da reati

(731) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARTON e altri. – Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(888) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARRINI e altri. – Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(891) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DE CRISTOFARO e MAGNI. – Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(Parere alla 1ª Commissione su nuovo testo unificato e sui relativi emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere non ostativo sul nuovo testo unificato e sui relativi emendamenti)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 16 ottobre.

La senatrice CAMPIONE (*FdI*), relatrice, illustra il nuovo testo unificato derivante dai disegni di legge in titolo, che è volto ad inserire, dopo il secondo comma dell'articolo 24 della Costituzione, il principio secondo il quale « La Repubblica tutela le vittime di reato ».

Al riguardo ricorda che il primo testo unificato predisposto per i disegni di legge in esame prevedeva invece modifiche all'articolo 111 della Costituzione in materia di giusto processo; a seguito delle richieste di ulteriori approfondimenti da parte dei componenti della Commissione giustizia, la 1ª Commissione ha proceduto ad un nuovo ciclo di audizioni di esperti costituzionalisti – a cui hanno partecipato anche i senatori della 2ª Commissione – all'esito del quale il relatore, senatore Della Porta, ha predisposto un nuovo testo unificato adottato dalla Commissione affari costituzionali il 4 dicembre scorso.

Poiché il testo unificato recepisce le indicazioni emerse dal dibattito nella Commissione giustizia e confermate dalle audizioni degli esperti, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Illustra altresì i due emendamenti presentati al testo unificato, sui quali ritiene di non avere osservazioni da formulare.

Il senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE) osserva che il nuovo testo unificato elaborato presso la Commissione di merito supera le perplessità precedentemente formulate nel corso del dibattito. Laddove infatti il precedente testo inseriva la tutela delle vittime dei reati all'interno dell'articolo 111 della Costituzione, alterando gravemente gli equilibri tra le parti su cui si fonda il processo penale, la nuova formulazione (che tiene conto altresì delle risultanze del un nuovo ciclo di audizioni aperto anche ai membri della Commissione Giustizia), colloca la predetta tutela all'in-

terno dell'articolo 24 della Costituzione, senza modificare quegli equilibri.

Preannuncia quindi il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Ad avviso del senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*), anche il nuovo testo elaborato dalla Commissione di merito continua a presentare delle criticità, ancorché notevolmente migliore del precedente (dal momento che la formulazione originaria interveniva sull'articolo 111 della Costituzione, ridisegnando i rapporti all'interno del processo penale e dando luogo a gravi disequilibri).

Da un punto di vista metodologico, infatti, il testo conferma una discutibile tendenza ad inserire nel testo costituzionale principi generali destinati, il più delle volte, a rimanere inattuati, laddove, per contro, il ricorso allo strumento della legislazione ordinaria offrirebbe maggiori garanzie di concreta realizzazione.

Da un punto di vista di principio, poi, l'inserimento nell'articolo 24 della tutela delle vittime di reato rischia da un lato di rivelarsi pleonastico e dall'altro di dar luogo, in concreto, ad inopportune pressioni sull'attività del magistrato giudicante, che sarebbe portato a pronunciare sentenze commisurate non all'effettivo disvalore del fatto compiuto bensì alla percezione maturata dall'opinione pubblica su di esso, con evidente sbilanciamento verso il massimo edittale.

Conclude preannunciando, a nome della propria parte politica, il voto di astensione.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) pone l'accento sul proficuo lavoro svolto dalla Commissione di merito, che, grazie anche all'impulso della Commissione Giustizia, consente di superare le criticità presenti nel testo precedente.

Osserva inoltre che la costituzionalizzazione della tutela delle vittime di reato, oltre a porsi in linea con le recenti determinazioni assunte dall'Unione europea e a costituire un importante parametro valutativo per la Corte costituzionale, consentirà di valorizzare il ruolo, spesso decisivo, svolto in più occasioni dai parenti delle vittime in favore dell'accertamento della verità.

Conclude preannunciando il voto favorevole del suo Gruppo.

Anche ad avviso del senatore RASTRELLI (*FdI*) il nuovo testo elaborato dalla Commissione di merito è senz'altro da valutare favorevolmente. Non va poi passato sotto silenzio l'importante contributo apportato dalla Commissione Giustizia alla sua elaborazione, che ha consentito un'efficace implementazione della tutela delle vittime di reato nel tessuto costituzionale, salvaguardando al contempo i principi del processo accusatorio.

Replica quindi al senatore Scalfarotto osservando che nulla osta al recepire nel testo costituzionale le nuove sensibilità maturate nel corpo

sociale. Tali interventi, peraltro, non svalutano affatto il ruolo della Costituzione ma, al contrario, le consentono di continuare a proporsi nel tempo come fondamentale tavola di valori condivisi.

Conclude preannunciando, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) osserva che gli interventi sul testo costituzionale vanno comunque ponderati con attenzione, sia per evitare il rischio di trasformare il testo in una mera declaratoria di intenti di principio, sia per evitare conseguenze non calcolate nell'ordinamento al momento della loro concreta declinazione.

Rammenta quindi che le iniziative assunte dalla Commissione hanno comunque evitato un'inopportuna alterazione degli equilibri su cui si fonda il processo penale, dando luogo ad un oggettivo miglioramento del testo, anche se la soluzione preferibile restava comunque l'assegnazione dei provvedimenti in sede di Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia.

Conclude preannunciando, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostativo sul nuovo testo unificato e sui relativi emendamenti, è approvata.

(1258) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024

(Parere alla 4ª Commissione. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo con osservazione)

Il senatore RASTRELLI (FdI), relatore, illustra gli emendamenti al disegno di legge in titolo per le parti di competenza ricordando che su cui la Commissione ha espresso un parere favorevole sul testo.

Segnala quindi gli emendamenti 6.0.17 (che prevede sanzioni in materia di responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione), 6.0.25, 6.0.26, 6.0.27 e 6.0.28 (che intervengono in materia penale sulla tutela dell'ambiente), 6.0.30 (che interviene in materia penale per la lotta contro la violenza sulle donne e contro la violenza domestica), 13.9, 13.13 e 13.14 (che intervengono in materia penale sull'articolo 13 del disegno di legge relativamente alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale), 16.1 (che interviene per modificare l'articolo 16 proponendo sanzioni economiche e interdittive nei riguardi delle aziende che operano nel settore delle batterie e dei rifiuti di batterie), 16.0.1, 16.0.2 e 16.0.3 (che propongono interventi di carattere sanzionatorio e penale in materia

bancaria in relazione ai bonifici bancari in euro, ai fondi propri e al rischio del credito).

Sugli emendamenti ricordati non ha osservazioni da formulare, richiama tuttavia l'attenzione sull'emendamento 6.0.26 che, in materia di tutela penale dell'ambiente, alla lettera p) del comma 1 stabilisce che i termini di prescrizione previsti per i reati di cui alla direttiva comunitaria per la quale si conferisce al Governo delega di recepimento, decorrano non dalla commissione dei reati ma dalla loro scoperta.

Propone pertanto un parere non ostativo su tutti gli emendamenti richiamati con un'osservazione sull'emendamento 6.0.26.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostativo con un'osservazione sugli emendamenti, è approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1261) Giulia BONGIORNO e altri. – Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 dicembre.

Il presidente SISLER (FdI), nel constatare che non vi sono iscritti a parlare in sede di discussione generale, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(978) Erika STEFANI. – Modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimento sommario per l'effettiva realizzazione del credito

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE informa che, su richiesta del prescritto numero di senatori, il disegno di legge è stato rimesso in sede referente. Pertanto propone di dare per acquisite le fasi procedurali già svolte.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.05.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1258

La Commissione, per quanto di competenza, esprime parere non ostativo sugli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo con la seguente osservazione:

si evidenzia che alla lettera p) del comma 1 dell'emendamento 6.0.26 i termini di prescrizione previsti per i reati di cui alla direttiva comunitaria per la quale si conferisce al Governo delega di recepimento decorrono non dalla commissione dei reati ma dalla loro scoperta.

3^a COMMISSIONE PERMANENTE (Affari esteri e difesa)

Martedì 10 dicembre 2024

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 75

Presidenza della Presidente CRAXI

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,20

AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DI ANCE (ASSOCIAZIONE NAZIONALE CO-STRUTTORI EDILI), SUL DOC. CCXXXIII, N. 1 (RELAZIONE SULLO STATO DI AT-TUAZIONE DEL PIANO MATTEI, AGGIORNATO AL 10 OTTOBRE 2024)

Plenaria

110^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente Ettore Antonio LICHERI

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori dal territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente (n. 234)

(Parere al ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 9, commi 15 e 16, della legge 28 aprile 2022, n. 46. Esame e rinvio)

Il presidente Ettore Antonio LICHERI, in sostituzione del relatore Speranzon, impossibilitato a partecipare all'odierna seduta, illustra il provvedimento in titolo, ricordando che la Commissione è chiamata a rendere un parere, entro il prossimo 18 gennaio, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente.

Il provvedimento, adottato in attuazione della delega contenuta all'articolo 9, comma 15, della legge n. 46 del 2022 di disciplina delle norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, è volto a consentire l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare, salvaguardando tuttavia le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari.

Composto di due articoli, lo schema di decreto introduce specifiche modifiche al Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, allo scopo di armonizzare la normativa riguardante le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari in un unico *corpus* normativo, destinato, pertanto, a contenere sia le norme di carattere generale relative all'esercizio dell'attività a carattere sindacale (contenute negli articoli da 1475 a 1482-*bis* del Codice) sia quelle recanti le limitazioni a tale attività introdotte con il presente provvedimento (contenute, una volta approvato il provvedimento, negli articoli da 1482-*ter* a 1482-*sexies* del Codice).

Più in dettaglio, le novelle recate dall'articolo 1 dello schema di decreto legislativo in esame sono finalizzate ad aggiungere nel Libro quarto (dedicato al « Personale Militare »), titolo IX relativo all'Esercizio dei diritti per il personale militare) del Codice dell'ordinamento militare, dopo il Capo III (relativo alle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari), il Capo III-bis recante « Particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale », composto di quattro articoli aggiuntivi.

L'articolo 1482-ter introduce limitazioni all'attività sindacale del personale militare impiegato in attività operative o missioni (incluse quelle dell'Alleanza Atlantica, dell'Unione europea e di supporto alla pace, di assistenza umanitaria e di diplomazia militare) al fine di operare un equo bilanciamento tra l'esercizio dei diritti sindacali del personale militare e le preminenti esigenze di funzionalità e prontezza operativa correlate alle specifiche attività svolte. Le limitazioni, più in particolare, sono relative ai distacchi e all'aspettativa sindacale, alla possibilità di avere rapporti con gli organi di stampa e all'esercizio del diritto di assemblea. Il comma 3, più in particolare, stabilisce che tali limitazioni riguardino anche il personale incluso negli assetti di alta e altissima prontezza operativa e nelle missioni internazionali.

L'articolo 1482-quater reca, a sua volta, limitazioni per il personale impiegato in attività addestrative o esercitative svolte in Italia o all'estero, che includono l'esercizio del diritto di assemblea e, per quanti ricoprano

cariche direttive nell'ambito delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, la possibilità di essere collocati in distacco o in aspettativa sindacale, i permessi di sindacali, la possibilità di svolgere visite in strutture e reparti dove operi personale da essi rappresentato. Viene peraltro previsto (comma 4) che al fine di contemperare le diverse esigenze, addestrative e relative all'esercizio delle attività sindacali, il personale militare impiegato con compiti di addestramento possa in ogni caso esercitare il diritto di assemblea laddove compatibile con l'assolvimento delle prioritarie attività addestrative o esercitative.

L'articolo 1482-quinquies reca limitazioni per il personale impiegato in attività formativa, relative alla fruizione di permessi, di distacchi o aspettative sindacali. Per tale personale, compatibilmente con lo svolgimento delle attività formative, è ammessa la possibilità di partecipare alle assemblee sindacali.

L'articolo 1482-*sexies* reca limitazioni per il personale impiegato in obblighi di comando, attribuzioni specifiche o imbarco, relative all'impossibilità per quanti ricoprano cariche direttive nell'ambito Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari di beneficiare di distacchi o aspettative sindacali.

L'articolo 2 del provvedimento in esame reca, infine, una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione del decreto non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI E ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una nuova strategia industriale europea per il settore della difesa: conseguire la prontezza dell'UE attraverso un'industria europea della difesa reattiva e resiliente (JOIN(2024) 10 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma per l'industria europea della difesa e un quadro di misure per garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa (« EDIP ») (COM(2024) 150 definitivo)

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, e rinvio)

Il presidente Ettore Antonio LICHERI, considerato il contenuto comune dei due atti, propone di procedere al loro esame congiunto.

Conviene la Commissione.

Il senatore ALFIERI (*PD-IDP*), in qualità di relatore, illustra la Strategia industriale europea per il settore della difesa, rilevando che lo scorso 5 marzo la Commissione europea e l'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, in linea con le conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2023, con la dichiarazione di Versailles del marzo 2022 e con la Bussola Strategica, hanno presentato al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni la Comunicazione finalizzata a definire Una nuova strategia industriale europea per il settore della difesa (EDIS).

Ad oltre due anni di distanza dall'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, che ha segnato il ritorno di un conflitto ad alta intensità nel continente europeo, la Strategia industriale europea della difesa, quale atto giuridicamente non vincolante per gli Stati membri, definisce una visione di lungo termine per porre in essere una pluralità di azioni volte a determinare una maggiore prontezza di risposta del comparto industriale europeo della difesa di fronte alle numerose minacce che la contemporaneità pone.

Come rimarcato più volte anche dai documenti conclusivi dei più recenti Consigli europei, appare oggi indispensabile che l'Unione europea riduca le sue dipendenze strategiche da Paesi terzi, aumenti la sua prontezza e le sue capacità di difesa complessive e rafforzi ulteriormente la sua base industriale e tecnologica nel comparto militare.

A tal riguardo, la Comunicazione in esame discende dalla necessità di soddisfare un obiettivo di maggiore prontezza operativa per la difesa dell'Unione europea, garantendo uno stato di costante preparazione militare a protezione della sicurezza dei cittadini europei, dell'integrità dei territori, delle risorse e delle infrastrutture critiche dei Paesi membri, nonché dei valori e dei processi democratici fondamentali.

Nello specifico, la Strategia, confidando sulle disponibilità che saranno garantite dal programma europeo di investimenti nel settore della difesa (EDIP) e da quelle, già disponibili, del Fondo europeo per la difesa (FED), delinea le sfide cui deve far fronte attualmente la base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB), ma anche le opportunità che si aprono per sfruttare appieno il suo potenziale per rafforzare il pilastro industriale della prontezza dell'Unione europea alla difesa.

Al fine di accrescere la capacità di risposta alle minacce, gli Stati membri sono chiamati ad investire di più, meglio, insieme e in Europa, consentendo un rafforzamento della capacità effettiva di difesa del territorio e dei cittadini europei da parte degli Stati membri, anche grazie al rafforzamento della cooperazione con la NATO.

Suddivisa in sei sezioni, la Comunicazione illustra innanzitutto l'obiettivo di conseguire la prontezza alla difesa attraverso un'industria europea della difesa più reattiva e resiliente (Sezione 1), indispensabile nell'attuale contesto geopolitico segnato da instabilità, minacce ibride, conflitti armati e da una profonda messa in discussione dell'ordine mondiale. Al riguardo il documento evidenzia la necessità di un vero cambio di paradigma, a partire dalle modalità di acquisizione dei materiali di difesa,

evitando il ricorso ad acquisti prevalentemente su basi individuali e dall'estero, ma valorizzando gli acquisti collaborativi e facendo leva sulla base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB), che appare oggi come una realtà da implementare ulteriormente.

La Sezione 2 della Comunicazione evidenzia la necessità di sfruttare la prontezza attraverso gli investimenti di settore, da realizzarsi investendo meglio di quanto fatto in passato, in particolare in termini di programmazione e acquisizione congiunta da parte dei Paesi membri dell'Unione europea, e di farlo insieme. Fondamentale al riguardo, oltre a sostenere l'attuazione programma europeo di investimenti nel settore della difesa (EDIP), risulterà conseguire gli obiettivi di difesa collettiva degli Stati membri attraverso strumenti e iniziative esistenti quali il piano di sviluppo delle capacità (CDP), la revisione coordinata annuale sulla difesa (CARD) e la cooperazione strutturata permanente (PESCO) e la cooperazione nella fase degli appalti. Ulteriori sforzi dovranno essere tesi ad ampliare la logica di intervento dello strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni (EDIRPA), a promuovere l'adozione di prescrizioni tecniche, norme e certificazioni concordate ed uniformi, come nel caso dei descrittori previsti dallo STA-NAG - l'Accordo sulle norme - della NATO, nonché a favorire un meccanismo europeo di vendite militari, a partire dalla possibile istituzione di un catalogo unico, centralizzato e aggiornato di prodotti per la difesa, dalla creazione di pool di prontezza industriale della difesa, da un regime ordinario applicabile ai futuri appalti di settore e dallo sviluppo delle capacità amministrative per l'attuazione delle riforme del comparto. Per determinare investimenti migliori nel comparto, la Strategia propone agli Stati membri di raggiungere l'obiettivo di acquisire almeno il 40 per cento del materiale di difesa in modo collaborativo entro il 2030, nonché di compiere progressi costanti verso l'obiettivo di destinare almeno il 50 per cento dei loro investimenti per appalti nel settore della difesa nell'Unione entro il 2030 e almeno il 60 per cento entro il 2035.

Anche se l'Unione europea può contare già oggi su una base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) competitiva, la Strategia sottolinea la necessità di garantirne la piena reattività in qualsiasi circostanza e orizzonte temporale, sostenendo una risposta più sollecita ed un adattamento versatile della capacità europea di mobilitare rapidamente materiali di difesa (Sezione 3). Fra le azioni che la Commissione propone, l'ampliamento delle logiche di intervento del programma sulla promozione della produzione di munizioni e missili nell'Unione europea (ASAP), una produzione ampliata di droni per la difesa, il raggiungimento di un'avanguardia tecnologica nel settore della difesa anche attraverso un sostegno addizionale all'innovazione delle PMI di settore, garanzie supplementari per la sicurezza dell'approvvigionamento delle catene della difesa, la costituzione di scorte strategiche da parte dell'industria dei componenti di base.

Al fine di conseguire l'obiettivo di attuare una maggiore prontezza industriale nel settore della difesa a livello di Unione europea, la Strategia propone altresì un forte aumento dei finanziamenti di settore (Sezione 4). Già il nuovo programma europeo per l'industria della difesa (EDIP) è previsto possa mobilitare risorse per 1,5 miliardi di euro del bilancio dell'Unione europea nel periodo 2025-2027, ma a tali disponibilità dovrebbero aggiungersi importi addizionali per lo sviluppo della base industriale e tecnologica di difesa ucraina e per la sua stretta integrazione con l'EDTIB e con il mercato dei materiali di difesa dell'Unione, a partire dal possibile utilizzo dei proventi straordinari dei beni russi congelati. A tal riguardo il documento evidenzia come anche il prossimo quadro finanziario pluriennale dell'Unione, che partirà dal 2028, dovrà quasi certamente includere una ambiziosa dotazione finanziaria per la difesa.

Alle misure settoriali previste, continua il relatore, la Strategia suggerisce di aggiungere una integrazione della cultura della prontezza alla difesa anche nelle altre politiche dell'Unione europea (Sezione 5), anche in considerazione del fatto che proprio l'industria europea della difesa contribuisce a migliorare la sostenibilità del quadro finanziario europeo stante il contributo offerto alla resilienza, alla sicurezza e alla pace. A tal fine, in un quadro finanziario necessariamente sostenibile, appare indispensabile agevolare l'accesso ai finanziamenti, modificando anche le politiche di prestito degli strumenti finanziari della UE, e favorire gli investimenti, pubblici ma anche privati, per il settore della difesa dell'Unione europea quale elemento di ulteriore stimolo per gli investimenti non solo per il comparto della difesa. La base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) dovrebbe altresì essere in grado di operare in un contesto normativo adeguato, integrando le determinazioni in materia di difesa nelle politiche europee ed accrescendo l'attrattività del settore della difesa per le giovani generazioni. A tal riguardo sarebbe opportuna una revisione nell'anno in corso della politica della Banca europea per gli investimenti in materia di prestiti.

Da ultima, la Sezione 6 della nuova Strategia industriale europea per il settore della difesa è dedicata alla necessità di conseguire la prontezza alla difesa e la resilienza attraverso i partenariati, in particolare con l'Ucraina, nonché mediante una cooperazione rafforzata con la NATO, i partner strategici, i Paesi che condividano gli stessi principi su cui si fonda la UE e altre organizzazioni internazionali, a partire dall'Agenzia europea per la difesa (AED). Nello specifico, il rafforzamento della cooperazione con l'Ucraina passa da una maggior partecipazione di Kiev alle iniziative dell'Unione a sostegno dell'industria della difesa e lo stimolo ad una cooperazione tra le industrie della difesa ucraine e dell'Unione europea stessa. La Strategia rimarca altresì come il dialogo strutturato con la NATO potrebbe riguardare in modo precipuo le attività connesse all'industria della difesa, con uno sforzo addizionale per continuare lo scambio reciproco di informazioni, la moltiplicazione delle sinergie, la complementarità degli sforzi nell'ambito della sicurezza della catena di approvvigionamento e la cooperazione fra le diverse strutture operative e il rispettivo personale.

In conclusione, la Strategia industriale europea per il settore della difesa, finalizzata a conseguire la prontezza dell'Unione europea tramite un'industria europea della difesa reattiva e resiliente, potrà concorrere a rendere l'Unione stessa un luogo più sicuro e resiliente, a vantaggio degli Stati membri, ma anche degli altri Paesi della NATO e dei loro principali alleati, inclusa l'Ucraina.

RELATORE illustra quindi la Proposta di regolamento COM(2024)150 che istituisce il programma per l'industria europea della difesa e predispone un quadro di misure per garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa, e che rientra nell'ambito di quell'azione di potenziamento della base industriale e tecnologica della difesa europea (EDTIB - European defence technology industrial base), avviata a seguito dell'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina. Ricorda come, nel marzo del 2024, siano state poste le basi della strategia industriale europea in materia di difesa (EDIS), che definisce una visione a lungo termine per conseguire una veloce risposta industriale della difesa nell'Unione europea di fronte alle nuove minacce imposte dallo scenario contemporaneo. Come primo strumento immediato e centrale per realizzare tale strategia, la Commissione europea ha avanzato la proposta legislativa oggi al nostro esame per un programma europeo per l'industria della difesa (EDIP), oltre ad una serie di misure volte a garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa. La strategia delinea le sfide cui deve far fronte attualmente la base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB), ma anche l'opportunità di sfruttare appieno il suo potenziale, delineando la direzione verso cui orientarsi in questo ambito per il prossimo decennio. La logica sottesa al provvedimento è che per aumentare la preparazione industriale europea nel settore della difesa, gli Stati membri debbano investire di più, meglio e farlo insieme.

Per sostenere gli Stati membri nel conseguimento di tali obiettivi, la strategia industriale europea in materia di difesa presenta una serie di azioni finalizzate a sostenere un'espressione più efficiente della domanda di difesa collettiva degli Stati membri, mediante strumenti e iniziative esistenti, quali il piano di sviluppo delle capacità (CDP), la revisione coordinata annuale sulla difesa (CARD) e la cooperazione strutturata permanente (PESCO), nonché incentivando la cooperazione degli Stati membri nella fase di acquisizione delle capacità di difesa; garantire la disponibilità di tutti i prodotti per la difesa attraverso un'EDTIB più reattiva, in qualsiasi circostanza e orizzonte temporale, attraverso un sostegno degli investimenti degli Stati membri e dell'industria europea della difesa nello sviluppo e nell'immissione sul mercato di domani di tecnologie e capacità di difesa allo stato dell'arte; garantire che i bilanci nazionali e dell'Unione europea sostengano con i mezzi necessari l'adeguamento dell'industria europea della difesa al nuovo contesto della sicurezza; integrare una cultura della preparazione alla difesa in tutte le politiche, in particolare chiedendo una revisione della politica di prestito della Banca europea per gli investimenti quest'anno; sviluppare legami più stretti con l'Ucraina attraverso la sua partecipazione alle iniziative dell'Unione a sostegno dell'industria della difesa e stimolare la cooperazione tra l'Unione europea e le industrie della difesa ucraine; collaborare con la NATO e i partner strategici europei, che condividono gli stessi principi e internazionali e cooperare più strettamente con l'Ucraina.

La strategia stabilisce, inoltre, indicatori volti a misurare i progressi compiuti dagli Stati membri verso la preparazione industriale. Nello specifico, il programma europeo per l'industria della difesa (EDIP) è la nuova misura legislativa volta a far passare nell'ambito del settore della difesa dalle misure di emergenza a breve termine, adottate nel 2023 e fino al 2025, a un approccio più strutturale e a più lungo termine per raggiungere la prontezza industriale. L'EDIP, che comprende aspetti sia finanziari che normativi, mobiliterà 1,5 miliardi di euro del bilancio dell'Unione europea nel periodo 2025-2027 per continuare a rafforzare la competitività dell'EDTIB. Tale programma istituisce una serie di misure intese a sostenere la prontezza alla difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri attraverso il rafforzamento della competitività, della reattività e della capacità della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) al fine di garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa, nonché a contribuire alla ripresa, alla ricostruzione e alla modernizzazione della base industriale e tecnologica di difesa dell'Ucraina (DTIB ucraina), in particolare attraverso l'istituzione del programma per l'industria europea della difesa, comprendente misure per il rafforzamento della competitività, della reattività e della capacità dell'EDTIB, che possono includere l'istituzione di un fondo per accelerare la trasformazione delle catene di approvvigionamento della difesa (« FAST »); l'istituzione di un programma di cooperazione con l'Ucraina finalizzato alla ripresa, alla ricostruzione e alla modernizzazione della base industriale e tecnologica di difesa dell'Ucraina (« strumento di sostegno per l'Ucraina »); un quadro giuridico che stabilisce i requisiti e le procedure per la costituzione della struttura per un programma europeo di armamento, nonché gli effetti di tale costituzione; un quadro giuridico volto a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, a eliminare gli ostacoli e le strozzature e a sostenere la produzione di prodotti per la difesa; l'istituzione di un consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa.

Il sostegno finanziario dell'EDIP estenderà in particolare la logica di intervento dello Strumento europeo per gli acquisti comuni (EDIRPA) – sostegno finanziario a titolo del bilancio dell'Unione europea per compensare la complessità della cooperazione tra gli Stati membri nella fase di appalto – e dell'Atto di supporto alla produzione di munizioni (ASAP) – sostegno finanziario alle industrie della difesa che aumenta la loro capacità produttiva –, al fine di incoraggiare ulteriormente gli investimenti dell'EDTIB. Sosterrà, inoltre, l'industrializzazione dei prodotti derivanti da azioni cooperative di ricerca e sviluppo sostenute dal Fondo europeo per la difesa. Lo stesso bilancio dell'EDIP può essere utilizzato

anche per istituire e sostenere il fondo per accelerare la trasformazione delle catene di approvvigionamento della difesa (FAST). Tale nuovo fondo mirerà ad agevolare l'accesso al finanziamento tramite debito e/o capitale proprio per le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione che industrializzano tecnologie di difesa e/o fabbricano prodotti per la difesa. Il bilancio dell'EDIP rafforzerà inoltre la cooperazione industriale dell'Unione europea nel settore della difesa con l'Ucraina e sosterrà lo sviluppo della sua base industriale e tecnologica di difesa. A tal fine, l'E-DIP potrebbe eventualmente attingere a finanziamenti supplementari dai proventi straordinari derivanti da attività sovrane russe immobilizzate, fatta salva la decisione del Consiglio su proposta dell'Alto rappresentante.

Per quanto riguarda gli aspetti normativi, l'EDIP metterà a disposizione un nuovo quadro giuridico, il programma « Struttura per gli armamenti europei » (SEAP), per facilitare e intensificare la cooperazione degli Stati membri in materia di attrezzature di difesa, in piena complementarità con il quadro PESCO, consentendo inoltre un regime a livello dell'Unione europea per la sicurezza dell'approvvigionamento di materiale di difesa, che garantirà un accesso costante a tutti i prodotti per la difesa necessari in Europa e fornirà un quadro per reagire efficacemente a eventuali future crisi di approvvigionamento di prodotti per la difesa. Inoltre, l'EDIP consentirà l'avvio di progetti europei di interesse comune in materia di difesa, con un potenziale sostegno finanziario dell'Unione europea e propone di istituire una struttura di governance, in cui gli Stati membri siano pienamente coinvolti, per garantire la coerenza generale dell'azione dell'Unione europea nel settore dell'industria della difesa.

Più in dettaglio, il Regolamento è composto da 67 articoli, suddivisi in 5 Capi, che recano rispettivamente, disposizioni generali (Capo I, articoli 1 e 2), disposizioni generali applicabili al programma e allo strumento di sostegno per l'Ucraina (Capo II, sezione 1, articoli 3-6), norme sul programma (Capo II, sezione 2, articoli 7-19), norme sullo strumento di sostegno per l'Ucraina (Capo II, sezione 3, articoli 20-21), disposizioni sulla struttura per un programma europeo di armamento (Capo III, articoli 22-33), misure sulla sicurezza dell'approvvigionamento (Capo IV, articoli 34-56) e infine disposizioni in materia di *governance*, valutazione e controllo (Capo V, articoli 57-67).

Nell'ambito del Capo I, l'articolo 1 individua quale oggetto del Regolamento quello di stabilire un bilancio e di istituire una serie di misure intesi a sostenere la prontezza industriale nel settore della difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri attraverso il rafforzamento della competitività, della reattività e della capacità della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) al fine di garantire la disponibilità e l'approvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa, nonché a contribuire alla ripresa, alla ricostruzione e alla modernizzazione della base industriale e tecnologica di difesa dell'Ucraina (DTIB ucraina). L'articolo 2 offre un quadro delle definizioni utilizzate.

Il Capo II reca disposizioni generali applicabili al programma e allo strumento di sostegno per l'Ucraina, in cui vengono esplicitati gli aspetti relativi ai finanziamenti (articolo 3), agli obiettivi (articolo 4), alle dotazioni di bilancio (articolo 5), alle risorse finanziarie aggiuntive (articolo 6), alle norme sul programma (articoli 7-19), ai Paesi terzi associati al programma (articolo 9), ai criteri di aggiudicazione delle proposte (articolo 16), al contributo finanziario dell'Unione (articolo 17), al Fondo per accelerare la trasformazione delle catene di approvvigionamento della difesa (FAST) (articolo 19) e allo strumento di sostegno per l'Ucraina (articolo 20). Di rilievo anche l'articolo 14 che reca disposizioni specifiche applicabili alle attività che contribuiscono a un meccanismo europeo di vendite militari, finalizzato a garantire la disponibilità di prodotti per la difesa dell'Unione europea in termini di tempi e volumi, promuovendo la competitività dell'EDTIB e della DTIB ucraina.

Il Capo III disciplina – fra l'altro – la struttura per un programma europeo di armamento (SEAP), qualificandone obiettivo specifico e attività (articolo 22), requisiti da soddisfare (articolo 23), *status* e sede (articolo 25), requisiti per l'adesione (articolo 26) ed elementi dello statuto (articolo 27).

Il Capo IV, relativo alle disposizioni sulla sicurezza dell'approvvigionamento, dispone in ordine alla preparazione e alle condizioni per l'appertura degli accordi quadro ad altri Stati membri (sezione 1, articoli 34-39), alle misure di sorveglianza e monitoraggio della catena di approvvigionamento (sezione 2, articoli 40-42), alle modalità di prevenzione e attenuazione delle crisi di approvvigionamento (sezione 3, articoli 43-47), allo stato di crisi di approvvigionamento connesso alla sicurezza (sezione 4, articoli 48-54) e alle misure sanzionatorie a carico delle imprese o delle associazioni chiamate all'obbligo di raccolta di informazioni (sezione 5, articoli 55-56).

Da ultimo, il Capo V reca disposizioni finali in ordine alla *governance*, alla valutazione e al controllo, istituendo un Consiglio per la prontezza industriale nel settore della difesa (articoli 57) avente il compito di assistere la Commissione e di fornirle consulenza e raccomandazioni in materia, e prevedendo – fra l'altro – la sottoscrizione di un apposito accordo quadro fra l'Unione europea e l'Ucraina per l'attuazione delle azioni previste dal Regolamento (articolo 59).

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore Enrico BORGHI (*IV-C-RE*), pur in assenza del rappresentante del Governo, tiene ad evidenziare tre problematiche che, a suo avviso, emergono dalla disamina dei rilevanti atti europei testé illustrati e che costituiranno le tematiche di fondo in materia di difesa europea per i prossimi anni.

In primo luogo, rileva criticamente come la definizione di alcuni strumenti militari, ad esempio il GCAP, dovrebbe essere, prima di costituire intese tra aziende private, preliminarmente decisa nell'ambito dei governi europei, previo l'essenziale coinvolgimento dei Parlamenti.

In secondo luogo, sarebbe necessario e prioritario arrivare a un chiarimento, da parte del Governo italiano, circa la natura della società Starlink, ciò al fine di garantire imprescindibili esigenze di sicurezza nazionale.

In terzo luogo, andrebbero altresì chiarite le realtà proprietarie dei cavi sottomarini, veri snodi geostrategici di oggi e del futuro, anche alla luce del recente scorporo della società madre TIM in una ulteriore società, una cui quota verrebbe collocata in un fondo straniero.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

4^a COMMISSIONE PERMANENTE (Politiche dell'Unione europea)

Martedì 10 dicembre 2024

Plenaria

219^a Seduta

Presidenza del Presidente TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(1258) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024

(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2024

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 dicembre.

Il PRESIDENTE comunica che sono pervenute le riformulazioni dell'emendamento 2.0.1 del senatore Zanettin e dell'emendamento 6.0.13 del senatore Lorefice, pubblicate in allegato al resoconto.

Comunica, inoltre, che sono stati ritirati gli emendamenti 6.0.29 e 6.4, entrambi a prima firma della senatrice Murelli.

La senatrice ROJC (PD-IDP) chiede delucidazioni sui tempi di esame degli emendamenti.

Il PRESIDENTE propone di procedere all'illustrazione degli emendamenti a partire da martedì della prossima settimana.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che il 4 dicembre è stata deferita la Comunicazione della Commissione europea COM(2024) 690 « Comunicazione 2024 sulla politica di allargamento dell'UE ».

In considerazione del dibattito svolto nella seduta della Commissione del 4 dicembre scorso, sulle prospettive di adesione all'Unione europea della Georgia, propone di avviare l'esame di tale Comunicazione, onde consentire un approfondimento più mirato sul processo di adesione all'Unione europea dei Paesi che hanno proposto la loro candidatura (Paesi candidati: Albania, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Moldova, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia, Turchia, Ucraina, ed infine candidato potenziale: Kosovo), con particolare riferimento, in una prima fase, alla situazione in Georgia.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) ringrazia per aver accolto l'invito ad approfondire lo stato attuale dei negoziati sul percorso di adesione della Georgia all'Unione e conviene pienamente sul modo di procedere prospettato dal Presidente.

Il senatore LOMBARDO (*Misto-Az-RE*) ribadisce la necessità di svolgere un approfondimento sul tema delle ingerenze straniere nei processi democratici degli Stati membri dell'Unione.

Si tratta di una questione di particolare urgenza e che merita una riflessione particolare, anche alla luce dell'annullamento di una procedura elettorale in uno Stato membro dell'Unione, la Romania, per sospette ingerenze straniere attraverso i *social media*.

L'importanza dell'argomento è dimostrata anche dal programma della presidente Von der Leyen, la quale propone la creazione di uno « scudo » europeo per la democrazia, per contrastare la manipolazione delle informazioni e le ingerenze straniere.

Il PRESIDENTE condivide la valutazione sull'importanza di approfondire le interferenze estere nei processi democratici e conviene sull'opportunità di procedere in Commissione nelle forme previste dal Regolamento, su cui si riserva di procedere rapidamente.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(1318) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 8^a e 9^a riunite su testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il senatore MATERA (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, che reca la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023.

Il Relatore ricorda che, ai sensi dell'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il disegno di legge deve essere presentato dal Governo ogni anno, entro sessanta giorni dalla trasmissione della relazione annuale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM). L'ultima legge sulla concorrenza è quella relativa al 2022, che è stata approvata il 30 dicembre 2023.

Le leggi annuali sulla concorrenza sono, inoltre, parte integrante del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). In particolare, il PNRR prevede al traguardo M1C2-11, che entro il 31 dicembre 2024 debba entrare in vigore la legge annuale sulla concorrenza 2023 (e l'eventuale diritto derivato), stabilendone i contenuti.

Per quanto riguarda la legge sulla concorrenza 2023, il PNRR individua almeno i seguenti elementi.

Con riferimento alla rete autostradale, la legge sulla concorrenza deve prevedere l'obbligatorietà della gara d'appalto per i contratti di concessione autostradale, escludendo il rinnovo automatico, e garantire livelli di servizio adeguati agli utenti della strada, fatta salva la possibilità di ricorrere alla modalità *in house* entro i limiti stabiliti dal diritto dell'Unione.

In particolare, per gli affidamenti *in house*, la legge deve richiedere una verifica *ex ante* obbligatoria della legalità dell'affidamento *in house*, effettuata dall'Autorità per la regolamentazione dei trasporti (ART), con il sostegno giuridico dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). Inoltre, come criteri per l'aggiudicazione, deve essere previsto l'obbligo di installazione di un numero minimo di punti di ricarica elettrica, la realizzazione di aree di parcheggio e di sosta adeguate e il pieno rispetto del quadro normativo elaborato dall'ART per la tutela dei diritti degli utenti e la fornitura di adeguati livelli di servizio.

Sempre in materia di rete autostradale il PNRR prevede per la legge sulla concorrenza 2023: il miglioramento dell'efficienza delle procedure amministrative decisionali relative ai contratti di concessione; una descrizione dettagliata e trasparente dell'oggetto del contratto di concessione; l'imposizione alle autorità concedenti di designare le concessioni per tratte autostradali, assegnate mediante procedura pubblica, tenendo conto delle stime di efficienza di scala e dei costi dei concessionari autostradali elaborate dall'ART: il rafforzamento dei controlli del Ministero delle infrastrutture sui costi e sull'esecuzione delle infrastrutture stradali; impedire il rinnovo automatico dei contratti di concessione, anche attraverso un sostanziale miglioramento dell'efficienza gestionale di tutte le procedure tecnico-amministrative connesse all'aggiornamento periodico dei piani economici e finanziari e alla loro attuazione annuale, e attraverso il divieto di utilizzare la procedura di affidamento di cui all'articolo 193 del codice dei contratti pubblici; la semplificazione della regolamentazione delle condizioni di risoluzione e di annullamento del contratto di concessione, anche al fine di mantenere un livello adeguato di libera concorrenza; l'attuazione tempestiva della disciplina sul diritto di accesso, tenendo conto degli aggiornamenti periodici dei piani economici e finanziari dei concessionari.

Per la risoluzione del contratto nell'interesse pubblico, la legge deve prevedere almeno una compensazione adeguata, per consentire al concessionario di recuperare gli investimenti non completamente ammortizzati. Quanto alla risoluzione del contratto per grave inadempimento, la legge deve prevedere un giusto equilibrio tra il risarcimento dei danni richiesto al concessionario e una compensazione ragionevole per gli investimenti non ancora recuperati. I casi di inadempimento grave devono essere esplicitamente individuati dalla legge.

Riguardo alla tariffazione, la legge annuale sulla concorrenza deve almeno: imporre ai concessionari di garantire la piena e tempestiva attuazione della tariffazione predisposta dall'ART per il calcolo dei canoni di accesso imporre ai concessionari la piena e tempestiva attuazione del modello normativo dell'ART in materia di prezzi e procedure di gara delle subconcessioni per la fornitura di servizi di ricarica di veicoli elettrici e di altri servizi; prevedere che i diritti di accesso incentivino gli investimenti e si basino su una metodologia di *price cap* sostenuta da un'analisi comparativa trasparente dei costi dell'intero settore economico, secondo criteri chiari, uniformi e trasparenti.

Riguardo ai diritti degli utenti, la legge annuale sulla concorrenza deve almeno garantire la piena e tempestiva attuazione del quadro normativo stabilito dall'ART per la tutela dei diritti degli utenti e per la fornitura di livelli di servizio adeguati.

Riguardo all'esternalizzazione dei lavori di costruzione, la legge annuale sulla concorrenza 2023 deve almeno stabilire, ai sensi dell'articolo 186, paragrafo 2, del codice degli appalti, per le concessioni autostradali in essere, non affidate conformemente al diritto dell'Unione europea vigente al momento, l'obbligo di affidare a terzi, mediante procedure di evidenza pubblica, tra il 50 e il 60 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture. Le quote sono calcolate in base agli importi dei piani economici e finanziari allegati ai documenti di concessione e tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche economiche del concessionario, della durata dell'aggiudicazione, della durata residua, dell'oggetto e del valore economico della concessione e dell'importo degli investimenti effettuati.

La legge sulla concorrenza 2023 deve inoltre prevedere incentivi normativi per l'utilizzo dei servizi di *cold ironing* nei porti, nonché, in materia di vendita di gas naturale a clienti finali, precisare i criteri e i requisiti per l'abilitazione dei soggetti e la loro iscrizione nell'elenco istituito dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 164/2000, al fine di migliorare la trasparenza e favorire la scelta dei consumatori nei mercati concorrenziali.

In materia di assicurazioni, la legge deve prevedere atti necessari per consentire la portabilità dei dati delle scatole nere tra assicuratori; in materia di avvio dell'attività imprenditoriale, la legge deve provvedere al riesame e all'aggiornamento della legislazione esistente sulle *start-up*, ri-

vedendone la definizione, sulle PMI innovative e sul capitale di rischio, al fine di promuovere gli investimenti da parte di investitori privati e istituzionali.

Per quanto riguarda i contenuti del disegno di legge in esame, il Relatore evidenzia come esso copra tutti i sopracitati punti previsti dal PNRR, salvo quelli relativi al *cold ironing* e all'elenco dei fornitori di gas naturale.

In particolare, riguardo al *cold ironing*, ovvero alla elettrificazione delle banchine portuali per ridurre l'impatto ambientale delle navi durante la fase di ormeggio, in linea con la direttiva 2014/94/UE, si rileva che esso è coperto dal nuovo investimento 2.3 delle misure M3C2-7 e M3C2-12, stabilito dalla revisione del PNRR dell'8 dicembre 2023, che prevede l'entrata in funzione di almeno 15 infrastrutture di *cold ironing* in almeno 10 porti entro il primo trimestre 2026. Inoltre, in attuazione della riforma 1.3 del traguardo M3C2-4, che prevede la semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti di *cold ironing*, è stato emanato il decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36, che ha introdotto un'autorizzazione unica per la realizzazione di tali infrastrutture.

Similmente, riguardo all'elenco delle imprese del gas, si rileva che la prevista precisazione dei criteri e i requisiti per l'accesso e permanenza delle imprese nell'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali, istituito dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 164 del 2000, è stata già prevista dall'articolo 9 della legge sulla concorrenza 2022 (legge n. 214 del 2023).

Gli altri punti previsti dal PNRR per la legge sulla concorrenza 2023 sono coperti dal provvedimento in esame, che si compone di 40 articoli, suddivisi in 4 capi.

Il capo I è dedicato al riordino delle concessioni autostradali, integrando la disciplina generale di cui al codice dei contratti pubblici con disposizioni in materia di affidamento delle concessioni autostradali, di semplificazione e razionalizzazione delle procedure, e di rafforzamento degli strumenti di *governance* in capo al concedente, al fine di promuovere condizioni di effettiva concorrenzialità tra gli operatori del settore, garantire la sostenibilità economica e finanziaria dello strumento concessorio, e assicurare livelli adeguati di servizio e di investimento a favore degli utenti.

In particolare: la sezione II tratta dell'aggiudicazione delle concessioni autostradali, prevedendo all'articolo 3 la procedura di evidenza pubblica e circoscrivendo i casi di affidamento diretto e vietando il ricorso al project financing per le concessioni scadute o in scadenza; la sezione III riguarda gli affidamenti in house; la sezione IV dispone in relazione al contratto di concessione, prevedendo, tra l'altro, all'articolo 7 che le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria oggetto del contratto sono remunerate mediante le tariffe di pedaggio, e all'articolo 10 che la durata della concessione è determinata dall'ente concedente in funzione dei servizi o lavori richiesti e non può comunque superare i quindici anni; la sezione V tratta delle tariffe autostradali e del piano degli investimenti; e

la sezione VI delle disposizioni transitorie relative alle concessioni autostradali in essere, ove si prevede, all'articolo 15, che quelle già affidate non mediante gara o finanza di progetto, hanno l'obbligo di esternalizzare a terzi una quota tra il 50 e il 60 per cento dei lavori, servizi o forniture, mediante procedura di evidenza pubblica.

Il capo II reca, invece, disposizioni in materia di rilevazione dei prezzi e degli usi commerciali, concernenti il settore assicurativo, la fornitura di energia elettrica, i trasporti taxi e NCC, le strutture amovibili su suolo pubblico, e i sistemi autonomi per il riciclo e recupero degli imballaggi e dei rifiuti urbani non domestici.

Il capo III reca disposizioni in favore delle imprese *start-up* innovative, prevedendo tra l'altro, all'articolo 32, un credito d'imposta a favore degli incubatori e acceleratori certificati di nuove imprese *start-up* innovative, entro i limiti agli aiuti *de minimis* previsti dal regolamento (UE) n. 2831/2023.

Infine, il capo IV reca le disposizioni finanziarie e l'entrata in vigore della legge il giorno seguente la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) sostiene la posizione del suo Gruppo, già espressa in prima lettura alla Camera dei deputati, di contrarietà nei confronti di un provvedimento ritenuto debole e recante numerosi punti critici, oggetto di numerosi emendamenti.

Segnala, tra gli altri, la delega al Governo sulle strutture amovibili su suolo pubblico o le misure sul trasporto pubblico non di linea, che rischiano di rafforzare l'abusivismo e nei confronti delle quali si stanno mobilitando 20.000 imprese del settore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(427) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – IANNONE e altri. – Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reati e delle persone danneggiate da reati

(888) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARRINI e altri. – Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(Parere alla 1ª Commissione su nuovo testo unificato e sugli emendamenti. Esame congiunto e rinvio)

La senatrice PELLEGRINO (*FdI*), relatrice, introduce l'esame del nuovo testo unificato, riferito ai disegni di legge in titolo, adottato come testo base dalla Commissione di merito il 4 dicembre 2024.

Il nuovo testo unificato inserisce, all'articolo 24 della Costituzione, dopo il secondo comma, il seguente: « La Repubblica tutela le vittime di reato ».

In tal modo, la tutela delle vittime di reato riceve una copertura costituzionale, all'interno della parte I, titolo I, della Costituzione, dove sono disciplinati i « Rapporti civili », anziché all'articolo 111 della Costituzione, ricompreso invece nella parte II, titolo IV, relativo alla « Magistratura ».

Al riguardo, la Relatrice ricorda che il 19 dicembre 2023 la 4^a Commissione aveva già espresso il parere sul testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo, adottato come testo base il 6 dicembre 2023.

Ricorda anche la proposta di revisione della direttiva 2012/29/UE, sulle vittime di reato (COM(2023) 424), su cui, nella sessione del 13 giugno 2024, il Consiglio « Giustizia e affari interni » ha definito un orientamento generale che costituirà il mandato per i negoziati con il Parlamento europeo nel contesto della procedura legislativa ordinaria.

In particolare, le modifiche alla direttiva disciplinano, tra l'altro, la « Linea telefonica di sostegno per le vittime » (articolo 3-bis), i « Servizi di assistenza mirati e integrati per i minori » (articolo 9-bis), il « Diritto di ricevere informazioni e sostegno emotivo presso i locali giudiziari » (articolo 10-bis), il « Diritto a informazioni sulle decisioni adottate nell'ambito del procedimento giudiziario » (articolo 10-ter), i « Protocolli o orientamenti nel quadro del coordinamento e della cooperazione negli Stati membri » (articolo 26-bis), l'« Uso [...] delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione » (articolo 26-ter), i « Diritti delle vittime con disabilità » (articolo 26-quater).

La Relatrice infine dà conto dei due emendamenti che sono stati presentati sul testo in esame.

Su sollecitazione del senatore LOREFICE (M5S), la relatrice PEL-LEGRINO (FdI) precisa di aver menzionato la proposta COM(2023) 424, di modifica della direttiva 2012/29/UE sulle vittime di reato, al fine di evidenziare come la modifica costituzionale in esame si ponga pienamente in linea con l'ordinamento europeo e in particolare con la direttiva citata, volta ad assicurare alle vittime di reato di tutti gli Stati membri il riconoscimento dei diritti e delle tutele che ad esse spettano in base ai principi giuridici condivisi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1258

Art. 2.

2.0.1 (Testo 2)

Zanettin

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 2-bis.

(Delega al Governo per l'attuazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea C-590/20 del 3 marzo 2022)

- 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare la normativa nazionale alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3 marzo 2022, nella causa C-590/20, stabilendo il numero massimo di fruitori sulla base delle domande pervenute da parte dei soggetti interessati.
- 2. Con i decreti di cui al comma 1, sono stabiliti i criteri di individuazione dei beneficiari e le modalità di attuazione del presente articolo, ai fini della fruizione del diritto di cui al comma 1.
- 3. Non possono partecipare alle procedure di cui al comma precedente coloro che abbiano presentato domanda sulla base della tardiva attuazione delle direttive comunitarie fondata sull'assunto della equipollenza di fatto. ».

Art. 6.

6.0.13 (Testo 2)

Lorefice, Bevilacqua

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio)

- 1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
- a) potenziare le strutture della pubblica amministrazione deputate alla valutazione dei progetti di impianti a fonte energetica rinnovabile;
- b) prevedere per le c.d. aree di accelerazione la procedura di Autorizzazione Unica (AU) al fine di evitare sovrapposizioni normative con la disciplina relativa alle cosiddette aree idonee;
- c) permettere di unificare i diversi soggetti sotto una pluralità di cabine primarie al fine di sviluppare la potenzialità delle Comunità di energia rinnovabile (CER) e dell'autoconsumo di energia rinnovabile;
- d) prevedere un punto unico di contatto per le autorizzazioni riguardanti progetti comuni di produzione di energia rinnovabile *offshore* di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera b) della direttiva (UE) 2023/2413;
- *e)* prevedere che le piccole batterie e i veicoli elettrici possano partecipare al mercato dell'energia di cui all'articolo 1, paragrafo 11, della direttiva (UE) 2023/2413 al fine di potenziare le reti intelligenti per l'equilibrio della rete elettrica;
- f) prevedere forme di promozione dei servizi di "demand-response", delle piccole batterie e dei servizi "vehicle to grid" e la standardizzazione della tecnologia utilizzata per l'aggregazione delle unità;
- g) assegnare le necessarie competenze in materia di infrastrutture di ricarica pubbliche e private in capo all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), già identificata quale autorità competente di settore ai sensi della direttiva (UE) 2019/944, con particolare riferimento al monitoraggio, alla trasparenza e alla modalità di aggiornamento dei prezzi e alla qualità del servizio. ».

Conseguentemente, all'Allegato A, sopprimere il punto 3).

5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Programmazione economica, bilancio)

Martedì 10 dicembre 2024

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 114

Presidenza del Presidente CALANDRINI

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 14,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

324^a Seduta

Presidenza del Presidente CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1264-A) *Disposizioni in materia di lavoro*, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente CALANDRINI (FdI), in sostituzione del relatore Liris, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi

dall'Assemblea, proponendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, atteso che in sede referente non sono state apportate modifiche, di ribadire il parere non ostativo sul testo già reso alla Commissione di merito il 3 dicembre scorso.

In ordine agli emendamenti, non ha osservazioni da formulare.

Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso conforme del Governo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, la proposta di parere non ostativo è approvata dalla Commissione.

(1318) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 8^a e 9^a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 12, in tema di tariffe autostradali, posto che si prevede la creazione di due nuovi fondi nel bilancio dello Stato, alimentati da tariffe applicate dai concessionari, per il recupero dei finanziamenti pubblici concessi per la realizzazione del sistema infrastrutturale autostradale a pedaggio, nonché dei costi di adduzione e degli impianti finalizzati al migliore funzionamento del sistema autostradale a pedaggio ai fini del decongestionamento del traffico, sarebbero utili prime indicazioni circa l'entità dei finanziamenti pubblici già concessi che saranno recuperati nei prossimi anni, così come stime anche di massima sui due nuovi fondi. Rileva, inoltre, che le norme non chiariscono quanta parte delle risorse debba essere destinata al Fondo nazionale per gli investimenti sulla rete autostradale e quanta parte al Fondo per il riequilibrio economico-finanziario delle concessioni, per cui anche su questo punto sarebbe utile una precisazione.

In relazione al Fondo per il riequilibrio economico-finanziario delle concessioni, considerato il principio che il concessionario si deve assumere i rischi operativi, come previsto dal codice dei contratti pubblici e anche dall'articolo 6, comma 3, del presente disegno di legge, sarebbe utile una conferma che tale fondo si applicherà ai soli casi già previsti dal codice dei contratti pubblici per eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili e non imputabili al concessionario.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo alla Camera dei deputati e, in particolare, in merito a quanto affermato con riferimento alla procedura di determinazione dei due fondi citati, per il solo primo anno del triennio di programmazione del bilancio, andrebbe chiarito se tale tipologia di iscrizione in bilancio sia idonea ad assicurare la copertura di quegli investimenti a valere sui predetti fondi eventualmente a valenza pluriennale.

Relativamente all'articolo 28, in materia di *start-up* innovativa, considerato che le maggiori entrate legate alle disposizioni contenute vengono quantificate unitamente a quelle relative all'articolo 31 e utilizzate a copertura dell'onere ascrivibile al medesimo articolo 31, sarebbe opportuno che venissero quantificate in maniera distinta per articolo indicando, altresì, i dati alla base della stima.

Per quanto concerne l'articolo 31, recante ulteriori misure di incentivazione, atteso che le previsioni di cui al comma 2, lettera *b*), determinano oneri pari a 12,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 7,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 e che ai suddetti oneri si farà fronte tramite quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 28, comma 1, lettera *b*), e per la parte restante dalle maggiori entrate determinate dallo stesso articolo 31, andrebbero acquisiti elementi di dettaglio volti a suffragare la quantificazione del recupero di gettito complessivamente stimato dal rappresentante del Governo presso l'altro ramo del Parlamento nella misura di 14,3 milioni di euro per il 2026 e in 8,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.

In merito all'articolo 34, pur prendendo atto dei chiarimenti forniti dal Governo circa la già prevista attribuzione in alcuni casi alle Camere di commercio delle funzioni degli sportelli unici per le attività produttive, andrebbe comunque confermato che i Comuni e le Camere di commercio dispongano a legislazione vigente delle risorse necessarie per acquisire le componenti informatiche conformi alle specifiche tecniche di cui al decreto ministeriale del 26 settembre 2023 citato dalla norma.

Per quanto riguarda l'articolo 37, in materia di buoni pasto, pur considerati i chiarimenti resi dal rappresentante del Governo, appare opportuno che siano forniti ulteriori elementi informativi con riferimento alla possibilità che l'apposizione di limiti agli sconti incondizionati verso gli esercenti, nell'ambito degli accordi stipulati tra le imprese che emettono buoni pasto e gli esercenti, possa condurre a un incremento dell'utilizzo dei buoni pasto. Tale circostanza, atteso che alla somministrazione di buoni pasto è collegato uno specifico regime fiscale, potrebbe determinare effetti di gettito per l'erario differenti rispetto a quanto scontato a legislazione vigente.

In riferimento all'articolo 39, recante le disposizioni finanziarie, come già osservato all'articolo 28, per quanto attiene alla copertura di cui alla lettera *b*) comma 2, ribadisce la necessità di acquisire una valutazione puntuale delle maggiori entrate, specificando le quote ascrivibili a ciascuno dei due articoli indicati (articoli 28 e 31), nonché i dati e le ipotesi alla base delle stime. Tali elementi informativi andrebbero forniti anche rispetto alla quantificazione dell'onere corrispondente, di cui alla prima parte dell'alinea del comma 2.

In relazione ai rilievi sopra rappresentati, richiede che venga fornita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica, al fine di verificare gli effetti finanziari correlati alle modifiche intervenute presso l'altro ramo del Parlamento.

Per ulteriori osservazioni, fa rinvio alla nota del Servizio del bilancio n. 210.

La sottosegretaria SAVINO deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, nonché il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento in titolo.

Il relatore GELMETTI (*FdI*), alla luce della relazione tecnica depositata dal Governo, propone quindi l'espressione del seguente parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. ».

La sottosegretaria SAVINO esprime parere conforme al relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere illustrata dal relatore, che viene approvata dalla Commissione.

(Doc. XXII, nn. 14 e 15-A) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore DAMIANI (FI-BP-PPE) illustra il documento in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti una proposta di parere non ostativo, che viene approvata dalla Commissione.

(983) Cecilia D'ELIA e altri. – Dichiarazione di monumento nazionale del Palazzo Fortunato in Rionero in Vulture (PZ)

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LOTITO (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento reca all'articolo 2, una clausola di invarianza degli oneri riferita alla finanza pubblica.

A tale riguardo, occorre acquisire dal Governo conferma che dall'attribuzione della qualifica di monumento nazionale non derivino, in base alla legislazione vigente, oneri a carico della finanza pubblica, ad esempio sotto forma di contributi o di altri benefici, di agevolazioni fiscali per i proprietari, di agevolazioni e contributi in caso di ristrutturazioni o di qualunque altro tipo.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di chiarimenti sulla base della quale conferma che la dichiarazione di monumento nazionale non comporta, a legislazione vigente, ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Il RELATORE illustra quindi una proposta di parere non ostativo che, con l'avviso conforme della rappresentante del GOVERNO e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, viene approvata dalla Commissione.

(1273) Disposizioni per l'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di proroga della delega di cui all'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice MENNUNI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, proponendo, per quanto di competenza, non essendo state apportate modifiche in sede referente, di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito il 19 novembre scorso.

In relazione all'emendamento 1.1, non ha osservazioni da formulare. Propone pertanto, anche a tale riguardo, l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso conforme del Governo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti la proposta di parere, che viene approvata dalla Commissione all'unanimità.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori dal territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente (n. 234)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 9, commi 15 e 16, della legge 28 aprile 2022, n. 46. Esame e rinvio)

La relatrice AMBROGIO (FdI) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che lo schema di decreto legislativo è privo del parere del Consiglio di Stato, pertanto l'assegnazione è stata disposta con riserva.

Il provvedimento in esame reca disposizioni attuative della delega prevista dal comma 15 dell'articolo 9 della legge 28 aprile 2022, n. 46, recante « Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo ». In particolare, la delega prevede l'adozione di un decreto legislativo volto a disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, secondo il seguente principio e criterio direttivo: consentire l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari.

La relazione tecnica evidenzia che le disposizioni di cui al presente decreto non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che all'attuazione delle stesse si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Rileva che si tratta, infatti, di disposizioni aventi valenza esclusivamente ordinamentale e coerente attuazione di quanto già previsto a livello normativo primario (articolo 9, comma 18, legge 28 aprile 2022, n. 46) di modo che non assumono alcun carattere di innovatività tale da produrre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono particolari osservazioni.

Ricorda che la legge n. 46 del 2022 è provvista di clausola di invarianza finanziaria all'articolo 20.

Evidenzia inoltre che, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge citata, con la contrattazione, nell'ambito delle risorse ad essa destinate, sono stabiliti: *a*) il contingente massimo dei distacchi autorizzabili per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare nonché il numero massimo annuo dei permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative; *b*) la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali.

Per quanto riguarda il diritto di assemblea, l'articolo 10 della legge citata prevede che i militari, fuori dal servizio, possono tenere riunioni: *a)* anche in uniforme, in locali messi a disposizione dall'amministrazione, che ne concorda le modalità d'uso; *b)* in luoghi aperti al pubblico, senza l'uso dell'uniforme. Sono autorizzate riunioni con ordine del giorno su materie di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, durante il servizio nel limite di dieci ore annue individuali.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla relativa nota del Servizio del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso conforme del Governo, non essendovi osservazioni.

Il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame, stante l'assegnazione con riserva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (n. 226)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 26 novembre.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di chiarimenti.

La relatrice MENNUNI (FdI), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra una proposta di parere non ostativo, pubblicata in allegato.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere, che viene approvata dalla Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1044) Ilaria CUCCHI. – Norme in materia di autopsia obbligatoria in caso di morte avvenuta in carcere e introduzione di un presidio di consulenza legale obbligatoria nelle strutture detentive

(Parere alla 2^a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore Claudio BORGHI (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 1 introduce alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, un articolo 116-bis, con il quale si prevede l'obbligo di autopsia, in caso di morte in carcere. Viene previsto inoltre, qualora si tratti di persona sconosciuta, l'esposizione del cadavere nel luogo pubblico a ciò designato, che il cadavere sia sempre fotografato, che siano descritti nel verbale le vesti e gli oggetti rinvenuti con esso, assicurandone la custodia.

L'articolo 2 dispone al comma 1 che presso ciascuna struttura detentiva sia istituito uno sportello di informazione legale sui diritti dei detenuti denominato Sportello legale, al fine di offrire ai detenuti informazioni legali circa i loro diritti.

Viene previsto al comma 2 che l'accesso ai servizi offerti dallo Sportello legale sia consentito, a richiesta, a tutti i detenuti, secondo una turnazione che ne consenta la fruizione nella misura di almeno un appuntamento a settimana.

Il comma 3 prevede che, ai fini dell'erogazione dei servizi di cui all'articolo 2, gli sportelli legali possano avvalersi della collaborazione di associazioni, patronati e altri enti operanti nel campo dell'assistenza legale e della tutela dei diritti umani.

L'articolo 3 reca una clausola di copertura degli oneri del disegno di legge in esame, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

A tale riguardo, segnala che la clausola di copertura non quantifica l'ammontare degli oneri, né determina la loro dimensione temporale: appare pertanto necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

La sottosegretaria SAVINO concorda sulla necessità di predisporre una relazione tecnica.

La Commissione conviene di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(385) AMIDEI e altri. – Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti

(1267) CANTALAMESSA e altri. – Riconoscimento della qualifica di pizzaiolo e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti

(Parere alla 9^a Commissione sul testo unificato. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La senatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Dreosto, illustra il testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, segnalando che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Ricorda che sul testo del disegno di legge n. 385, la Commissione nella seduta del 26 novembre ha deliberato di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

Il nuovo testo, al comma 1 dell'articolo 1, prevede l'istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti e l'istituzione di appositi elenchi dei pizzaioli professionisti presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli Uffici di collocamento e lavoro. Al comma 2 dispone che la qualifica di pizzaiolo professionista venga riconosciuta a coloro che esercitano la relativa attività in via esclusiva o prevalente rispetto ad altre attività lavorative o professionali e i cui redditi derivanti dalla professione di pizzaiolo costituiscono più del 50 per cento del reddito complessivo da lavoro, anche non continuativo, nei cinque anni precedenti al riconoscimento, purché la somma dei periodi di lavoro sia pari ad almeno tre anni, previo superamento di un esame, consistente in una prova teorica e in una prova pratica, all'esito del quale è rilasciato un attestato. Il comma 3, per le finalità di cui al comma 2, prevede la costituzione di un'apposita commissione di sette esperti nominati dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

L'articolo 2, comma 1, prevede che, ai fini della validazione delle competenze relative alla qualifica professionale di pizzaiolo professionista nell'ambito del sistema nazionale di certificazione delle competenze nonché ai fini dell'inserimento della qualifica di pizzaiolo professionista nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, le funzioni di enti pubblici titolari sono attribuite al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e alle regioni. Nell'esercizio di tali funzioni, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* accredita come enti titolati le associazioni professionali di pizzaioli e di pizzerie e le stesse costituite in federazioni, le scuole del settore, le università e le accademie. I commi 2 e 3 dell'articolo 2 prevedono il diritto del pizzaiolo professionista di scegliere la forma in cui esercitare la propria professione, riconoscendo l'esercizio di questa o in forma individuale o associata o societaria o nella forma di lavoro dipendente.

Considerato che appare ipotizzabile che allo stato i pizzaioli esercitino la loro attività lavorativa prevalentemente in regime di lavoro dipendente, salvo che non siano essi stessi imprenditori titolari dell'esercizio commerciale, tali disposizioni, che consentono di esercitare l'attività lavorativa di pizzaiolo professionista come libera professione in forma individuale o associata o societaria, potrebbero comportare minori entrate sia in termini di gettito fiscale sia in termini di minori entrate contributive.

L'articolo 3, al comma 1, dispone che il registro nazionale dei soggetti in possesso dell'attestato di qualifica di pizzaiolo professionista ai sensi dell'articolo 1, nelle more della modifica della classificazione delle attività economiche di cui all'articolo 7, è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Il comma 3 specifica che il registro di cui al comma 1 non costituisce un albo professionale e la mancata iscrizione in esso non preclude la possibilità di esercitare la professione di pizzaiolo.

L'articolo 4, in materia di requisiti, dispone che sono iscritti al registro esclusivamente i pizzaioli professionisti in possesso dell'attestato qualifica (AQPP) di cui all'articolo 1. Al comma 2, viene previsto che i maestri pizzaioli in grado di documentare almeno sei anni di attività o

che dirigono scuole di settore composte da almeno tre collaboratori alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti di diritto al registro.

L'articolo 5 prevede che gli attestati di qualifica di pizzaiolo professionista vengano trasmessi, a cura delle associazioni, alla Camera di commercio competente per territorio e contenuti in un apposito elenco pubblicato nel sito *internet* istituzionale della medesima nonché agli uffici di collocamento e lavoro. Una copia cartacea dell'elenco di cui al primo periodo è tenuta altresì presso le sedi delle associazioni.

L'articolo 6 prevede che, nel rispetto dell'autonomia scolastica, il Ministero dell'istruzione e del merito promuova l'orientamento dei giovani alla professione di pizzaiolo, e favorisca il rafforzamento del raccordo tra scuola e territorio per la realizzazione di una formazione di base e professionale di elevata qualità, anche attraverso i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento.

All'articolo 7 viene previsto che il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con propria istanza, propone la revisione della classificazione delle attività economiche (ATECO), al fine di inserirvi uno specifico codice che individui l'attività di pizzaiolo professionista, nel rispetto di quanto stabilito nel regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione, del 10 ottobre 2022. Considerato che il codice ATECO è una classificazione che vale a fini statistici, fiscali e contributivi, determina a quale gestione previdenziale effettuare l'iscrizione per quantificare il versamento dei contributi, ed è altresì importante ai fini della determinazione della base imponibile da assoggettare al regime forfetario, in quanto ogni codice ATECO è associato un coefficiente di redditività specifico da utilizzare ai fini del calcolo delle spese forfettarie e, quindi, del reddito imponibile su cui applicare l'aliquota agevolata, occorre valutare se dalla variazione del codice ATECO possano derivare effetti finanziari.

Per quanto riguarda gli articoli da 1 a 6, occorre valutare gli effetti finanziari a carico delle Amministrazioni coinvolte a dare attuazione alle disposizioni in essi contenute, quali il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, le regioni, le scuole del settore, le Università e le accademie in merito agli articoli da 1 a 4, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli uffici di collocamento e lavoro in relazione all'articolo 5, il Ministero dell'istruzione e del merito e le scuole alle quali è demandata l'attuazione dell'articolo 6.

Appare necessario altresì quantificare gli effetti finanziari derivanti dalla costituzione della commissione di sette esperti, di cui al comma 3 dell'articolo 1, nominati dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, nonché in relazione all'organizzazione e lo svolgimento degli esami per l'acquisizione dell'attestato di qualifica di pizzaiolo professionista (AOPP).

Occorre rilevare inoltre che le disposizioni suscettibili di determinare profili finanziari sia in termini di minori entrate fiscali che di minori entrate contributive, già presenti nei commi 3 e 4 dell'articolo 1 del testo del disegno di legge 385, vengono riproposte in eguale tenore nei commi 2 e 3 dell'articolo 2 del nuovo testo.

Per quanto di competenza, in considerazione di quanto sopra esposto, con particolare riferimento al diritto di scelta della forma e conseguentemente del regime fiscale nel quale esercitare la professione, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2, appare necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica, di cui all'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica.

La sottosegretaria SAVINO concorda sulla necessità di predisporre una relazione tecnica.

La Commissione conviene di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 226

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo,

preso atto che:

- in relazione all'articolo 9, viene confermato che il Ministero del lavoro svolgerà le attività ivi previste nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
- in relazione all'articolo 11, viene rappresentato che il Consiglio superiore dei lavori pubblici è chiamato ad adottare le linee guida ivi previste nell'ambito delle proprie competenze tecniche ordinarie, ad esso istituzionalmente attribuite in quanto organo di normazione tecnica ai sensi dell'allegato I.11 del Codice dei contratti pubblici. Viene pertanto confermato che dalla disposizione non discendono nuovi oneri;
- in relazione all'articolo 18, viene rappresentato che gli ulteriori incentivi alla qualificazione delle stazioni appaltanti, introdotti con l'articolo 62 e l'Allegato II.4 del Codice dei contratti pubblici, sono esclusivamente di ordine normativo e amministrativo e, dunque, di carattere eminentemente ordinamentale e non economico-finanziario. Viene pertanto confermato che dalla disposizione non discendono nuovi oneri rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente;
- in relazione all'articolo 19, viene rappresentato che la Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) già eroga, a legislazione vigente, formazione in materia di appalti ed è dunque in grado di soddisfare anche le nuove esigenze formative. Le risorse strumentali, umane e finanziarie di cui la Scuola dispone, infatti, sono preordinate ad adeguare i fabbisogni formativi delle pubbliche amministrazioni che vi ricorrono, proprio in relazione alla flessibilità di nuovi fabbisogni formativi e alla rapidità di evoluzione del quadro normativo che impone, in tutte le discipline, un rapido adeguamento della formazione erogata. Viene pertanto confermato che le nuove competenze della SNA saranno svolte con risorse disponibili a legislazione vigente senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
- in relazione all'articolo 22, viene rappresentato che il Servizio contratti pubblici (SCP) attivo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con le regioni e le provincie autonome e il supporto di ITACA (Istituto per l'innovazione e la trasparenza degli

appalti e la compatibilità ambientale), svolge la propria attività sulla base di una convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990, che verrà rinnovata nel gennaio 2025, contestualmente, pertanto, all'entrata in vigore del decreto « correttivo » in esame. Viene quindi fatto presente che in sede di tale rinnovo si procederà a una complessiva rimodulazione delle attività che ITACA sarà chiamata a realizzare mediante la piattaforma del servizio in esame, già esistente e funzionante, in modo tale da assicurare che il monitoraggio di cui all'articolo 22 sarà garantito con le risorse stanziate a legislazione vigente;

- in relazione all'articolo 38, viene rappresentato che l'obbligatorietà del premio di accelerazione è stata prevista all'esito delle apposite consultazioni pubbliche svolte propedeuticamente alla redazione dello schema di decreto in esame ed è funzionale al celere raggiungimento del risultato, in coerenza con le linee portanti del Codice. Viene precisato che le modalità e i criteri di definizione delle soglie progressive e degli scaglioni temporali non sono stati determinati *ex ante* dal legislatore, ritenendosi sufficiente l'indicazione legale fornita, atteso che le stazioni appaltanti potranno nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica stabilire modi e criteri di determinazione delle soglie e degli scaglioni, anche alla luce della « capienza » dei quadri economici delle opere che, pertanto, rappresenteranno sempre il parametro quantitativo massimo entro cui poter riconoscere il premio, senza ulteriori incrementi rispetto a quanto accantonato nel fondo alla voce « imprevisti »;
- in relazione agli ulteriori compiti attribuiti dagli articoli 45 e 47, nonché da 49 a 51, viene confermato lo svolgimento di tali attività nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente;
- in relazione all'articolo 76, viene rappresentato che l'Osservatorio sulla revisione prezzi costituisce la « positivizzazione » normativa del Tavolo tecnico istituito presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti in materia di « revisione prezzi », con l'obiettivo di dare concreta attuazione alla disciplina relativa all'applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, introdotte ai sensi dell'articolo 60 del Codice dei contratti pubblici. Il Tavolo tecnico ha organizzato i propri lavori, strutturandosi in due sub-componenti sotto il coordinamento delle strutture interne del suddetto Ministero. Alle diverse riunioni tecniche svolte hanno partecipato per i settori di propria competenza principalmente soggetti privati, quali rappresentanti delle diverse categorie produttive maggiormente operative nel settore degli appalti. Nell'indicare in relazione tecnica, pertanto, che i componenti dell'Osservatorio non percepiranno nessun emolumento in ragione della loro nomina a componenti del nuovo organo, in considerazione della partecipazione a tale tavolo di soggetti essenzialmente non appartenenti al perimetro « pubblico », viene confermato che le attività di monitoraggio e ulteriore aggiornamento di lavori già svolti con le risorse disponibili a legislazione vigente, proseguiranno senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica;

– in relazione all'articolo 78, viene confermato che le ulteriori competenze introdotte dall'articolo 13-bis dell'allegato II.4 saranno svolte dal Tavolo tecnico di coordinamento dei soggetti aggregatori a invarianza di spesa, come previsto tra l'altro dall'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2014, che ha disciplinato il funzionamento del predetto organo,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Martedì 10 dicembre 2024

Plenaria

194^a Seduta

Presidenza del Presidente GARAVAGLIA

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1318) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 8^a e 9^a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore BORGHESI (*LSP-PSd'Az*) introduce il provvedimento in titolo, facendo presente che la Camera dei deputati ha apportato numerose modifiche rispetto al testo originario.

In relazione alle materie di competenza della Commissione, le disposizioni concernono la materia delle *start-up* innovative, che la Commissione aveva già affrontato in parte con un disegno di legge, oggi legge n. 162 del 2024. In sostanza si tratta di norme che ampliano le definizioni e rafforzano le misure agevolative, anche di tipo fiscale.

L'articolo 28 – modificato ed integrato nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera dei deputati – al comma 1 aggiunge ulteriori requisiti qualificanti il concetto di *start-up* innovativa, introducendo il requisito secondo cui la *start-up* innovativa deve essere una micro, piccola o media impresa (MPMI) e specificando, nell'ambito del requisito secondo cui la *start-up* innovativa debba avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, che la stessa non deve svolgere attività prevalente di agenzia e consulenza. Il comma 2 introduce dei requisiti specifici, essenzialmente provanti la dinamicità e l'evoluzione dell'impresa, ai fini della permanenza della *start-up* innovativa nella sezione speciale del registro delle imprese dopo la conclusione del terzo anno, fino ai cinque com-

plessivi previsti; consente di estendere il termine dei cinque anni complessivi per la permanenza della *start-up* innovativa nella sezione speciale del registro delle imprese per un periodo di due anni, sino a un massimo di quattro anni, per il passaggio alla fase di « *scale-up* » e in presenza di requisiti specifici, essenzialmente ascrivibili allo sviluppo dell'impresa; mantiene fermo quanto disposto in materia di detrazioni fiscali previste a favore degli investimenti in *start-up* innovative.

L'articolo 29 – modificato ed integrato nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera dei deputati – prevede, al comma 1, che le *start-up* innovative iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese abbiano diritto di permanervi oltre il terzo anno a condizione che siano raggiunti, entro dodici o sei mesi, i nuovi requisiti prescritti dallo *Start-up Act*. Il comma 2, inserito nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, dispone che le imprese non più in possesso dei requisiti di *start-up* innovativa possano iscriversi, qualora ne abbiano i requisiti, nel registro delle PMI innovative.

L'articolo 31, introdotto alla Camera dei deputati, reca modifiche alle discipline agevolative previste in favore delle *start-up* innovative. In particolare, viene delimitato l'ambito di applicazione degli incentivi all'investimento in *start-up* innovative, ivi inclusi quelli in regime *de minimis*, incrementando, in tale ultimo caso, la percentuale di detrazione dal 50 al 65 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più *start-up* innovative. Infine, viene indicato al 31 dicembre 2024 il termine ultimo ai fini della fruizione della detrazione del 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più PMI innovative.

Tali modifiche si aggiungono a quanto già previsto dalla citata legge n. 162 del 2024, recante disposizioni ai fini della promozione e dello sviluppo delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti, esaminata nei mesi scorsi dalla Commissione. Ricorda che l'articolo 2 della legge medesima interviene sulla disciplina delle detrazioni riconosciute per gli investimenti in *start-up* innovative e in PMI innovative ai sensi dei richiamati articoli 29-*bis* del decreto-legge n. 179 del 2012 e 4, comma 9-*ter* del decreto-legge n. 3 del 2015, prevedendo, in caso di eccedenza dell'importo della detrazione rispetto all'imposta lorda, la trasformazione di tale eccedenza in un credito di imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Tale agevolazione fiscale opera per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.

L'articolo 32, modificato nel corso dell'esame parlamentare, introduce un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore degli incubatori e degli acceleratori certificati che effettuino, direttamente o per il tramite di altri organismi specializzati, investimenti in *start-up* innovative. Il beneficio è riconosciuto, a decorrere dal periodo d'imposta 2025, nella misura dell'8 per cento della somma investita entro il limite massimo di 500.000 euro di investimento annuo, con obbligo di mantenimento dello stesso per almeno 3 anni, pena la decadenza dal beneficio con obbligo di restituzione di quanto fruito. Il contributo è inoltre concesso nel limite di spesa complessivo di 1.800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, nonché entro i limiti agli aiuti *de minimis* previsti dal Regolamento (UE) n. 2831/2023. La norma è diretta ad incentivare l'investimento in *start-up* innovative attraverso il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, in favore degli incubatori e degli acceleratori certificati.

L'articolo 33, interamente sostituito nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, reca delle norme dirette ad incentivare gli investimenti in start-up innovative. Nello specifico, stabilisce, quale condizione di accesso al regime di non imponibilità per i redditi derivanti da investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il venture capital effettuati dagli enti di previdenza obbligatoria (Casse di previdenza private) e dalle forme di previdenza complementare (Fondi pensione), che i suddetti investimenti siano almeno pari al 5 per cento (10 per cento a partire dall'anno 2026) del paniere di investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente. Con apposita clausola di salvaguardia, il beneficio fiscale è, in ogni caso, riconosciuto per gli investimenti qualificati effettuati da tali enti di previdenza in base alla normativa previgente. Infine, stabilisce che il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese possa anche sostenere, con garanzia concessa a titolo oneroso, il capitale di rischio investito dagli organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi, ivi inclusi quelli di venture capital. Le norme sono dirette ad incentivare gli investimenti in start-up innovative, ossia in imprese giovani ad alto contenuto tecnologico e con potenziale di crescita elevato, attraverso delle modifiche alla disciplina degli investimenti qualificati effettuati dagli enti di previdenza, nonché prevedendo l'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese costituito presso il Mediocredito Centrale.

Propone infine l'espressione di un parere favorevole.

Interviene in dichiarazione di voto la senatrice TAJANI (*PD-IDP*) preannunciando il voto contrario della propria parte politica sulla proposta di parere, ma anche in riferimento alle disposizioni recate dalla legge annuale per la concorrenza in materia di *start-up*, denunziando l'orientamento contraddittorio e ondivago della maggioranza che è intervenuta negli ultimi mesi ora ampliando, ora restringendo le agevolazioni fiscali indirizzate alle *start-up* innovative. Dopo aver criticato l'assenza di un indirizzo univoco, preannuncia la presentazione, a propria firma, di un disegno di legge in materia di *start-up* innovative a vocazione sociale.

Il senatore TURCO (M5S) preannuncia il voto contrario motivato sia dalla frammentarietà che dalla scarsa efficacia delle disposizioni recate dal disegno di legge in materia di *start-up* innovative, un settore che, viceversa, meriterebbe un'azione coordinata e strategica di ben altro peso e

consistenza per aumentare la competitività del sistema produttivo nazionale.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

(978) Erika STEFANI. – Modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimento sommario per l'effettiva realizzazione del credito

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore ORSOMARSO (FdI) introduce il provvedimento in titolo facendo presente che l'attuale sistema di realizzazione del credito risulta, farraginoso, poco funzionale, ma soprattutto non in linea con gli standard europei che impongono il principio dell'effettività degli strumenti di tutela processuale.

Il disegno di legge propone, nella logica di semplificare l'attività burocratica dell'amministrazione della giustizia civile, di superare il preventivo filtro del giudice civile, consentendo, ai fini di semplificazione, direttamente al difensore munito di procura di emettere un provvedimento di intimazione di tipo monitorio che verrebbe dallo stesso poi notificato alla controparte debitrice. Questa ingiunzione non sarebbe, almeno in questa fase, munita di esecutorietà.

In buona sostanza, è il difensore di parte che accerta gli elementi di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile, che il disegno di legge riproduce nel nuovo articolo 656-bis, eliminando, per talune ipotesi, quella mera verifica che oggi è svolta dai giudici civili e che tuttavia ha un notevole costo per l'amministrazione della giustizia, provocando un rallentamento e un impatto negativo sulle aspettative di giustizia dei cittadini e delle imprese.

Si propone di porre a carico del difensore che accerta la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 656-bis del codice di procedura civile precisi obblighi di verifica preventiva dei presupposti per l'emanazione di siffatto provvedimento.

Il disegno di legge prevede all'articolo 1 l'introduzione, nel nuovo Capo 1-*Bis* al Libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, del nuovo articolo 656-*bis* (rubricato « Intimazione di pagamento ») che disciplina modalità e condizioni per l'emissione dell'atto di intimazione di pagamento per somme liquide di danaro per crediti di valore non eccedente la rispettiva competenza del giudice di pace per i quali vi è prova scritta ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile; nonché relativamente ai crediti riguardanti onorari per prestazioni giudiziali, stragiudiziali o rimborsi di spese fatte da avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro abbia prestato la sua opera in occasione di un processo, nonché dai notai (ai sensi dell'articolo 633, numeri 2 e 3, del codice di procedura civile), con obbligo di allegazione di parcella e parere

della competente associazione professionale (ai sensi dell'articolo 636 del codice di procedura civile), salvo sussistenza di tariffe obbligatorie. Nell'intimazione viene assegnato il termine di giorni quaranta dalla notifica per il pagamento delle somme dovute ovvero per l'eventuale opposizione dell'intimato. Sono inoltre esclusi i crediti fondati su contratti bancari o dalla cessione dei medesimi, stipulati da banche.

Si introduce poi l'articolo 656-ter del codice di procedura civile (rubricato « Verifica dei presupposti ») con cui si stabilisce la responsabilità civile e disciplinare in capo all'avvocato che emette l'intimazione senza la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 656-bis del codice di procedura civile.

Con l'articolo 2 si prevede che gli ordini e i collegi professionali adottino disposizioni deontologiche intese a sanzionare la violazione da parte del professionista il quale, con dolo o colpa grave, non abbia verificato la puntuale sussistenza dei suddetti requisiti.

Propone quindi l'espressione di un parere favorevole.

Interviene la senatrice MUSOLINO (IV-C-RE), la quale argomenta analiticamente le motivazioni di una netta contrarietà al disegno di legge testé illustrato. In sostanza esso attribuisce una funzione pubblicistica ad un soggetto privato e addossa responsabilità di verifica dell'appropriatezza di atti all'avvocato di parte, con il rischio di stravolgerne l'azione di effettiva tutela dell'assistito. Inoltre, non chiarisce se e come viene versato il contributo unificato di giustizia, acuendo le criticità di un sistema che addossa anche ai soggetti più fragili il costo della giustizia. Inoltre, il disegno di legge limita questa azione di cosiddetta semplificazione alle controversie rimesse al giudice di pace e solo per il recupero di parcelle – che peraltro è già assistito da tutele speciali – non applicandosi invece ai contratti bancari per espressa previsione. Si tratta peraltro di una previsione ultronea in quanto i mutui fondiari sono già assistiti da una legislazione speciale.

Invita quindi la Commissione a votare contro la proposta di parere favorevole.

Il senatore TURCO (M5S) esprime una valutazione fortemente negativa del disegno di legge in esame, che intende trasporre una funzione pubblicistica ad un soggetto che, per sua natura, deve poter svolgere il proprio ruolo a tutela di una delle parti del processo; il disegno di legge, inoltre, attribuendo in maniera impropria compiti all'avvocato, delegittima la funzione della magistratura e il principio di terzietà della stessa.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che è approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE preannuncia che, nel corso della seduta già convocata alle ore 9,15 di domani, sarà avviato l'esame dell'Atto del Governo

n. 237, schema di decreto legislativo recante revisione delle disposizioni in materia di accise.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,40.

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

Martedì 10 dicembre 2024

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 90

Presidenza del Presidente MARTI

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,40

AUDIZIONE DELLA DOTTORESSA ANNA FOA, DEL PROFESSOR MARCO INVERNIZZI E DEL PROFESSOR PAOLO NASO, ESPERTI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 962 (RISPETTO E TUTELA DELLE TRADIZIONI RELI-GIOSE ITALIANE)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 91

Presidenza del Presidente MARTI

Orario: dalle ore 15,40 alle ore 15,55

AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROFESSIO-NALE PER LA RICERCA (ANPRI) SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1240, 148 E 1293 (DISPO-SIZIONI IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA RICERCA)

Plenaria

175^a Seduta

Presidenza del Presidente MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE REDIGENTE

- (1240) Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca
- (148) Maria Domenica CASTELLONE e MAZZELLA. Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca
- (1293) CRISANTI. Modifiche alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di contratto di ricerca postdottorale nonché di reclutamento, progressione e trattamento economico dei professori e dei ricercatori
- (1316) VERDUCCI. Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in materia di procedure concorsuali per la stipula di contratti per ricercatori o tecnologi a tempo determinato
- (Discussione del disegno di legge n. 1316, congiunzione con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1240, 148 e 1293. Rimessione all'Assemblea)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 26 novembre.

Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*), dopo aver fatto presente che nella giornata odierna l'Ufficio di Presidenza ha concluso il ciclo di audizioni sui provvedimenti in titolo, illustra il disegno di legge n. 1316 in esame, il quale si compone di un solo articolo.

Il comma 1, lettera *a*), propone una modifica dell'articolo 12-*bis* del decreto legislativo n. 128 del 2016, concernente la trasformazione di contratti a tempo determinato o assegni di ricerca in rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso gli enti pubblici di ricerca (EPR). La novella consente anche ai soggetti che abbiano svolto attività di ricerca o tecnologica con contratti di ricerca – per almeno tre anni nei cinque anni che precedono il bando relativo alla procedura di selezione – di accedere alle procedure riservate indette dall'ente per ricercatore o tecnologo a tempo indeterminato. Si prevede, inoltre, che, decorsi tre anni dall'inquadramento, il ricercatore o il tecnologo a tempo indeterminato sia valutato dall'ente stesso ai fini dell'inquadramento come primo ricercatore o primo tecnologo.

La lettera b) introduce, nel medesimo decreto legislativo n. 128 del 2016, un nuovo articolo 12-ter rubricato « Ricercatori e tecnologi tenure track ». Tale articolo aggiuntivo disciplina specifiche procedure concorsuali per la stipula di contratti per ricercatore o tecnologo a tempo determinato, con durata di tre anni, non rinnovabili, rivolte a soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca, o titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero che siano in possesso di idoneo curriculum scientifico-professionale, con esperienza di ricerca almeno triennale. La disposizione specifica che il possesso del titolo di dottore di ricerca costituisce comunque titolo preferenziale ai fini della formazione delle graduatorie. Le procedure in oggetto si svolgono mediante pubblico concorso per aree scientifiche o settori tecnologici. Anche in questo caso, prosegue il Presidente relatore, viene prevista una valutazione da parte dell'ente ai fini dell'inquadramento come primo ricercatore o primo tecnologo, decorsi tre anni dall'inquadramento dei soggetti interessati.

Il comma 2 assicura, in via transitoria, che, ai fini del passaggio dal livello iniziale a quello immediatamente superiore del personale inquadrato in data antecedente all'entrata in vigore del provvedimento, siano utilizzati gli stessi criteri di valutazione qui in esame.

Il Presidente relatore propone conclusivamente di congiungere la discussione di tale iniziativa a quella già avviata per i disegni di legge nn. 1240, 148 e 1293, in considerazione dell'affinità della materia trattata.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE informa che i senatori appartenenti al Gruppo del Partito Democratico e al Gruppo del MoVimento 5 Stelle hanno avanzato alla Presidenza la richiesta di remissione in sede referente dei disegni di legge in titolo. Tenuto conto che la richiesta è sostenuta dal prescritto numero di senatori ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, avverte che l'esame dei provvedimenti proseguirà in sede referente.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(148) Maria Domenica CASTELLONE e MAZZELLA. – Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca

(1293) CRISANTI. – Modifiche alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di contratto di ricerca postdottorale nonché di reclutamento, progressione e trattamento economico dei professori e dei ricercatori

(1240) Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca

(1316) VERDUCCI. – Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in materia di procedure concorsuali per la stipula di contratti per ricercatori o tecnologi a tempo determinato

(Esame congiunto e rinvio)

Il PRESIDENTE propone di acquisire le fasi dell'*iter* legislativo già espletate nel corso dell'esame in sede redigente.

Conviene unanime la Commissione.

Il PRESIDENTE, dopo aver dichiarato aperta la discussione generale e preso atto che non vi sono iscritti a parlare, propone di non dichiarare chiusa tale fase procedurale nell'odierna seduta, al fine di consentire a coloro che intendano intervenire di poterlo fare nella seduta di domani.

In tale riunione, a conclusione del dibattito, sarà individuato il testo base a cui riferire gli emendamenti e fissato un termine per la presentazione di proposte emendative e ordini del giorno, comunque successivo alla pausa natalizia.

Poiché non vi sono interventi in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(983) Cecilia D'ELIA e altri. – Dichiarazione di monumento nazionale del Palazzo Fortunato in Rionero in Vulture (PZ)

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 3 dicembre scorso.

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione bilancio ha appena espresso un parere non ostativo. Avverte che si procederà alle votazioni degli articoli, non essendo stati presentati emendamenti.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale, in esito a distinte votazioni, la Commissione approva all'unanimità gli articoli 1 e 2.

La Commissione conferisce infine all'unanimità mandato al Presidente relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, autorizzandolo altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente e ad apportare le correzioni di carattere formale e di coordinamento che si rendessero necessarie.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che è stata assegnata in data odierna alla Commissione, per il parere al Governo, la proposta di nomina n. 57, concernente la nomina della dott.ssa Gabriella Buontempo a Presidente della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, e avverte che tale atto sarà posto all'ordine del giorno della prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

Martedì 10 dicembre 2024

Plenaria

175^a Seduta

Presidenza del Presidente DE CARLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste D'Eramo.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA

(1315) Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente relatore DE CARLO (FdI) riferisce sul disegno di legge in titolo, segnalando l'articolo 8, che reca una norma di interpretazione autentica delle disposizioni transitorie del decreto legislativo n. 136 del 2024, modificative del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Precisa quindi che l'articolo in commento chiarisce i termini di applicazione della disciplina transitoria di cui all'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo n. 136. Ai sensi del suddetto comma 4 dell'articolo 56 - prosegue il Presidente relatore - le disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 136, oltre ad applicarsi ai procedimenti instaurati o aperti successivamente alla sua entrata in vigore, ovvero al 28 settembre 2024, si applicano altresì a quelli pendenti alla medesima data. A tal fine, l'articolo 8 del decreto-legge in esame specifica che gli atti compiuti prima della data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 136 restano validi e non necessitano di essere rinnovati, modificati o integrati in base alle norme da ultimo introdotte e sono fatti salvi i provvedimenti adottati nel corso della procedura.

Ricorda poi che, secondo quanto affermato nella relazione illustrativa, l'intervento si è reso necessario in quanto la formulazione della norma transitoria poteva ingenerare il dubbio che le domande e le trattative presentate sotto la vigenza delle disposizioni corrette dovessero essere rinnovate o modificate in conformità alle nuove norme, come ad esempio rispetto ai novellati requisiti di accesso previsti per alcuni istituti.

Passando ad illustrare più in dettaglio i contenuti dell'articolo 8, fa presente che esso richiama una serie di procedimenti ai quali si applica la norma di interpretazione autentica, ovvero: le composizioni negoziate; i procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale, di cui all'articolo 40 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza; gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, i procedimenti di esdebitazione. Vi è poi un generico riferimento alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 136.

Segnala infine che, rispetto alle procedure elencate all'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo n. 136 del 2024, non risultano specificamente richiamati i piani attestati di risanamento, le procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa e le procedure di amministrazione straordinaria.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2020/2220 per quanto riguarda misure specifiche a titolo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da calamità naturali (COM(2024) 495 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, e rinvio)

Il presidente relatore DE CARLO (*FdI*) illustra la proposta di regolamento in titolo, specificando che essa modifica il regolamento (UE) 2020/2220 per offrire ulteriore assistenza e maggiore flessibilità agli Stati membri colpiti da calamità naturali. Chiarisce che la Commissione europea propone un nuovo intervento nell'ambito dei Programmi di sviluppo rurale 2014-2022 e una maggiore flessibilità in relazione al rispetto della soglia del cosiddetto « principio di non regressione finanziaria ambientale ». Al riguardo fa presente, in linea generale, che il principio di non regressione vieterebbe di diminuire, espressamente o implicitamente, direttamente o in maniera indiretta, la soglia giuridica di protezione e tutela dei sistemi ecologici già garantita e consolidatasi nel tempo.

Segnala poi che la politica agricola comune (PAC) prevede già un sostegno agli investimenti per il ripristino del potenziale agricolo e fore-

stale e al reddito, ma il finanziamento di queste misure di sostegno potrebbe essere insufficiente a fronte delle esigenze degli agricoltori e dei silvicoltori dei Paesi colpiti da calamità naturali.

Ricorda inoltre che, dal 1° gennaio 2023, è entrato in vigore il Piano strategico nazionale della PAC (PSP) 2023-2027, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022, il quale rappresenta la normativa di riferimento a livello nazionale.

Evidenzia, quindi, che gli obiettivi delle modifiche al regolamento (UE) 2020/2220 sono volti a introdurre una nuova misura per consentire agli Stati membri di fornire sostegno alla liquidità agli agricoltori, ai silvicoltori e alle piccole e medie imprese (PMI) attive nella trasformazione di prodotti agricoli e forestali colpiti da calamità naturali verificatesi a partire dal 1° gennaio 2024. Il sostegno è erogato in forma di somma forfettaria da versare entro il 31 dicembre 2025, in base alle domande di sostegno approvate dall'autorità competente entro il 30 giugno 2025. Il livello dei pagamenti può essere differenziato per categorie di beneficiari, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. L'importo massimo del sostegno non supera 42.000 euro per beneficiario. La nuova misura può essere cofinanziata fino al 100 per cento dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il massimale del contributo dell'Unione è pari al 10 per cento del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale per il periodo 2021-2022.

Il provvedimento – prosegue il Presidente relatore – intende altresì offrire una flessibilità limitata per quanto riguarda la clausola di non regressione in sede di riassegnazione dei fondi alla nuova misura o alle misure per ripristinare il potenziale produttivo. In tal modo, si consente agli Stati membri di semplificare le procedure considerando l'intera zona seriamente colpita da una calamità naturale quando presentano una domanda per motivi di « forza maggiore ». Infine, si permette agli Stati membri di selezionare per il sostegno le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima della domanda di finanziamento quando sono collegate al ripristino e ai pagamenti per la liquidità.

Nella proposta di regolamento in esame si precisa comunque che, nell'erogare il sostegno per la nuova misura, gli Stati membri dovrebbero tenere conto del sostegno concesso nell'ambito di altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o di regimi privati per rispondere all'impatto delle calamità naturali.

Segnala conclusivamente che la 4ª Commissione ha espresso un orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta di regolamento in esame.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE fa presente che, stante l'attuale calendario dei lavori dell'Assemblea, il Senato tornerà a riunirsi a partire da lunedì 16 dicembre. Propone, tuttavia, di prevedere sedute a partire da martedì 17 dicembre, in orario da definire, e mercoledì 18 dicembre, alle ore 9.30. Oltre al seguito degli argomenti già avviati, saranno incardinati atti di sindacato ispettivo nonché il disegno di legge n. 1294 per rendere un parere all'8ª Commissione. Si riserva, tuttavia, di aggiornare per le vie brevi tutti i Commissari in merito ad eventuali modifiche ed integrazioni dell'organizzazione dei lavori.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE avverte che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato al termine della seduta plenaria di oggi, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,10.

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Martedì 10 dicembre 2024

Plenaria

254^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 12,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1318) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 8^a e 9^a riunite. Esame. Parere favorevole)

Riguardo ai profili di competenza il relatore SATTA (*FdI*) segnala in primo luogo l'articolo 36, volto a sospendere l'efficacia di alcune disposizioni in materia di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 38 integra la normativa vigente sulle condizioni per la stipula di convenzioni con le aziende, da parte delle regioni e delle province autonome, ai fini della lavorazione del plasma raccolto dai servizi trasfusionali italiani per la produzione di medicinali emoderivati, disponendo che, secondo la disciplina dello Stato sede dello stabilimento, il plasma ivi raccolto sia lavorato in regime di libero mercato.

L'articolo 37 estende al settore privato una disposizione relativa ai rapporti economici tra le imprese che emettono i buoni pasto e gli esercenti.

La senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) giudica il disegno di legge in esame complessivamente deludente in relazione agli obiettivi di maggiore tutela dei consumatori e di ampliamento delle possibilità di accesso al mercato. Il provvedimento risente infatti, tra l'altro, della chiusura della maggioranza, che durante la trattazione presso l'altro ramo del Parla-

mento ha respinto le numerose e qualificanti proposte di modifica presentate dall'opposizione, per esempio in materia di contratti pubblici.

Non essendoci altre richieste di intervento, ha nuovamente la parola il relatore SATTA (*FdI*), il quale presenta una proposta di parere favorevole.

Dopo dichiarazione di voto contrario a nome del proprio Gruppo della senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*), la Commissione, presente il prescritto numero di senatori, approva a maggioranza.

(1315) Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia

(Parere alla 2^a Commissione. Esame e rinvio)

Con riferimento ai profili di competenza del decreto-legge n. 178, il relatore BERRINO (*FdI*) segnala innanzitutto gli interventi recato dall'articolo 2 sulla disciplina della legittimazione al concorso per il conferimento delle funzioni direttive di legittimità.

L'articolo 6 reca disposizioni riguardanti la struttura commissariale per l'edilizia penitenziaria, stabilendo che il compenso degli esperti è definito con il provvedimento di nomina e innalzandone i corrispondenti limiti massimi. Si prevede inoltre la possibilità per il commissario straordinario di avvalersi di personale qualificato in posizione di distacco o di temporanea assegnazione da altri enti, amministrazioni pubbliche o società partecipate. Il compenso del commissario, determinato con il decreto di nomina, è stabilito in ragione della complessità della materia trattata e dei tempi contingentati. Se il commissario straordinario viene nominato fra i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, conserva il trattamento economico complessivo dell'amministrazione di appartenenza.

L'articolo 9 dispone in ordine alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i soggetti che svolgono lavori di pubblica utilità quale pena sostitutiva per i reati puniti con pena detentiva non superiore a tre anni.

La senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) chiede che non si proceda immediatamente all'espressione del parere, così che la Commissione possa disporre di tempi adeguati per la migliore valutazione del provvedimento in esame.

Il relatore BERRINO (FdI) ritiene che nulla osti all'accoglimento della richiesta della senatrice Zambito.

Il presidente ZAFFINI dispone quindi il rinvio del seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(858) DE POLI e altri. – Disposizioni in materia di manifestazioni a carattere temporaneo e di attività organizzate dalle reti associative nazionali e dalle associazioni pro loco iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore e istituzione dell'Albo degli enti di rappresentanza nazionale delle pro loco

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice LEONARDI (FdI) specifica inizialmente che il disegno di legge in esame riconosce il sistema italiano delle pro loco quale sistema associativo presente sul territorio nazionale e reca disposizioni per valorizzare e semplificare le procedure per la realizzazione di attività di interesse generale aventi finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promosse e organizzate dagli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Dà quindi conto della definizione delle associazioni *pro loco* di cui all'articolo 1, mentre l'articolo 2 istituisce l'Albo degli enti di rappresentanza nazionale delle *pro loco*.

L'articolo 5 integra l'articolo 3, comma 12-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Associazioni o enti senza scopo di lucro sono infatti inclusi nell'elenco di soggetti nei confronti dei quali si applica l'articolo 21 del decreto medesimo, in materia di obblighi in tema di sicurezza.

Il senatore MAZZELLA (M5S) fa presente il sostegno trasversale di cui gode il disegno di legge in titolo, motivato, per quanto riguarda il suo Gruppo, dall'opportunità di un riconoscimento adeguato del ruolo delle associazioni pro loco. Coglie quindi l'occasione per auspicare per il futuro analoga apertura da parte della maggioranza nei confronti delle proposte provenienti dall'opposizione.

La senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) richiama la rilevanza dei profili sociali caratterizzanti il disegno di legge in titolo, che avrebbe consigliato un'assegnazione alle Commissioni 1^a e 10^a riunite.

Il presidente ZAFFINI riconosce la fondatezza del rilievo, che si ripromette di rappresentare con riferimento alle eventuali assegnazioni future di disegni di legge in materia di Terzo settore.

In assenza di ulteriori richieste di intervento, la relatrice LEO-NARDI (*FdI*) presenta una proposta di parere favorevole, che, previa verifica della presenza del numero legale, viene posta in votazione.

La Commissione approva all'unanimità.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori dal territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente (n. 234)

(Osservazioni alla 3ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Intervenendo in sostituzione del relatore designato, il presidente ZAFFINI (*FdI*) fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame è volto ad attuare la delega prevista dall'articolo 9, comma 15, della legge n. 46 del 2022 relativamente alla disciplina delle particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente.

Il provvedimento integra dunque il Codice dell'ordinamento militare con il nuovo Capo III-bis, composto dagli articoli da 1482-ter a 1482-sexies.

Il nuovo articolo 1482-*ter* introduce le limitazioni all'attività sindacale del personale impiegato in attività operative o missioni, specificate dal comma 2, mentre il comma 4 disciplina la fase propedeutica, intesa come l'insieme delle attività svolte in fase antecedente e in vista dell'impiego in operazioni e missioni.

L'articolo 1482-quater riguarda il personale impiegato in attività addestrative o esercitative, anche relativamente alla fase propedeutica.

L'articolo 1482-quinquies concerne le limitazioni per il personale impiegato in attività formativa, mentre l'oggetto dell'articolo 1482-sexies è costituito dalle limitazioni per il personale impiegato in obblighi di comando, attribuzioni specifiche o imbarco.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) ritiene che l'esame dello schema di decreto legislativo risulti parziale a causa della mancanza del prescritto parere del Consiglio di Stato. Peraltro, il provvedimento in esame risulta eccessivamente generico per la perdurante incertezza del Governo nei confronti della sindacalizzazione del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia a ordinamento militare. È inoltre non condivisibile l'impostazione volta a comprimere in maniera del tutto immotivata la possibilità di effettivo esercizio dei diritti sindacali, specialmente in relazione al diritto di assemblea e di confronto con il personale rappresentato.

In assenza di ulteriori richieste di intervento, il presidente ZAFFINI (*FdI*), in qualità di relatore, presenta una proposta di osservazioni favorevoli, che è messa ai voti.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva a maggioranza.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del dottor Mario Pepe a presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) (n. 56)

(Parere al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 e dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Esame e rinvio)

La relatrice MANCINI (FdI) illustra il curriculum del dottor Pepe, richiamando la rilevanza delle sue esperienze professionali in relazione alla proposta di nomina in esame.

Propone quindi di procedere all'audizione del dottor Pepe, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-bis, del Regolamento.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,20.

Plenaria

255^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REDIGENTE

(1241) Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 26 novembre.

Il presidente ZAFFINI comunica che alla scadenza del termine convenuto sono stati presentati 2 ordini del giorno e 194 emendamenti (pubblicati in allegato). Specifica quindi che in una seduta successiva si procederà all'illustrazione degli emendamenti e che il senatore Durnwalder

ha già reso nota alla Presidenza l'intenzione di rinunciare all'illustrazione degli emendamenti di cui è firmatario.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1241

G/1241/1/10

Zullo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria » (A.S. 1241),

premesso che:

il provvedimento all'esame reca disposizioni il cui obiettivo è quello di assicurare una risposta efficace del Servizio Sanitario Nazionale ai bisogni degli assistiti, nell'ottica di una tutela effettiva del diritto alla salute di cui all'articolo 32 della Costituzione;

l'articolo 1, comma 4, del provvedimento all'esame dispone che le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano attuino « ogni utile iniziativa per garantire ai propri assistiti l'effettiva erogazione delle prestazioni sanitarie »;

allo stato, sussistono in tutti i Paesi dell'Unione europea gravi carenze di personale sanitario, in particolare infermieri e professionisti dell'assistenza primaria, aggravate dallo squilibrio tra domanda e offerta di competenze e dalla distribuzione non uniforme della forza lavoro sanitaria all'interno di ciascun Paese;

come riportato nel documento pubblicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel 2021, intitolato « Global strategic directions for nursing and midwifery 2021-2025 », le richiamate carenze possono essere causate da diversi fattori, tra cui la limitata capacità delle istituzioni di reclutare un numero adeguato di professionisti, la spesa pubblica insufficiente, le normative statali che limitano le ammissioni o problemi relativi alle infrastrutture, ai docenti o ai siti di pratica clinica;

il citato documento riporta, inoltre, tra le maggiori cause di aggravamento della carenza di infermieri anche il blocco delle assunzioni, la mancanza di attrattività della professione che limita le scelte dei giovani al momento delle decisioni sul ciclo universitario da intraprendere, e le condizioni di lavoro nel pubblico impiego;

considerato che:

i dati a livello nazionale in merito all'impiego di infermieri mostrano una ampia variazione nella distribuzione di tali professionisti sul territorio, con un numero di infermieri attivi che varia da 0,9 a 18,9 per 1.000 abitanti;

dallo studio « *Benessere degli infermieri e staffing sicuro negli ospedali* », realizzato dall'Università di Genova con il sostegno dalla Federazione nazionale degli infermieri (Fnopi) è emerso che il 59 per cento degli infermieri in servizio negli ospedali italiani è molto stressato, il 36 per cento sente di non avere il controllo sul proprio carico di lavoro e il 45,4 per cento ritiene che l'impegno professionale non lasci abbastanza tempo per la propria vita personale e familiare;

la soluzione maggiormente adoperata negli ultimi anni per far fronte alla carenza di infermieri è stata quella di ricorrere al lavoro straordinario, come dimostrato dalla spesa complessiva rilevata nelle Regioni italiane che supera i 200 milioni di euro;

tenuto conto che:

la Commissione Europea ha firmato un accordo con l'Ufficio regionale per l'Europa dell'OMS, finanziato per 1,3 milioni di euro con fondi del programma *EU4Health* per la durata di trentasei mesi, per aiutare gli Stati membri a trattenere gli infermieri nei propri sistemi sanitari e a rendere la professione infermieristica più attraente e sostenibile;

il richiamato accordo comprenderà la definizione di piani d'azione per il reclutamento, programmi di tutoraggio per attrarre una nuova generazione di infermieri, la stesura di valutazioni d'impatto sulla forza lavoro infermieristica per comprendere i problemi alla base delle carenze strutturali di professionisti e strategie per migliorare la salute e il benessere degli infermieri;

ritenuto:

necessario affrontare il tema della carenza degli infermieri, nonché aumentare l'attrattività di tale professione in modo trasversale, attraverso interventi istituzionali, normativi, regolamentari ed ordinamentali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire una cabina di regia che si occupi, tra le altre cose, di trovare una soluzione condivisa alla carenza di infermieri, anche attraverso nuove modalità di reclutamento e l'attivazione di percorsi di *welfare* familiare volti a facilitare il trattenimento in servizio del personale infermieristico; operare un raccordo con OMS Regione Europa e DG Sante sui temi inerenti alla professione infermieristica; lavorare sui percorsi formativi della professione infermieristica, portando a compimento le progettualità, già at-

tivate dal Ministero dell'Università e della Ricerca e dal Ministero della salute, per garantire gli sviluppi di carriera; riorganizzare le docenze infermieristiche; ridisegnare i modelli organizzativi ed assistenziali privilegiando la valorizzazione delle competenze.

G/1241/2/10

Murelli, Minasi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1241, recante Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria,

premesso che:

la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) è una malattia dell'apparato respiratorio caratterizzata da un'ostruzione irreversibile e variabile a seconda della gravità, è associata a periodiche riacutizzazioni ed a uno stato di infiammazione cronica dei polmoni che provoca la riduzione della capacità respiratoria e può condurre al decesso;

ad oggi, non esiste oggi una cura per la BPCO, ma sono disponibili dei farmaci che consentono di gestire la malattia;

i farmaci in questione sono i broncodilatatori, somministrati per via inalatoria, inoltre è fondamentale associarvi dei corticosteroidi inalatori, il che consente di ridurre i casi di riacutizzazioni;

come riscontrato dall'*International Respiratory Coalition* (IRC), oltre mezzo miliardo di persone convive con malattie respiratorie croniche, di cui 3,3 milioni solo in Italia, con più di 50 mila morti l'anno e costi diretti e indiretti pari a 45,7 miliardi di euro;

l'invecchiamento della popolazione italiana comporta un inevitabile aumento delle malattie respiratorie croniche;

numerosi studi pubblicati su varie riviste scientifiche come *the Lancet* (2018) e *New England Journal of Medicine* (2020) hanno dimostrato come la « triplice terapia », composta da LAMA e ICS (steroide inalatorio), somministrata tramite apposito *device*, riduca il tasso di riacutizzazioni, con un miglior controllo dei sintomi dei pazienti affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) da moderata a severa;

l'AIFA, il 1° settembre 2021, ha introdotto la Nota 99 sulla prescrizione dei farmaci inalatori indicati nella terapia della BPCO, con l'obiettivo di migliorare la gestione della patologia; tra i farmaci inclusi nella Nota 99 vi sono quelli a triplice terapia (ICS + LABA + LAMA)

precombinati in un unico inalatore prescrivibili solo ed unicamente da una selezione di specialisti ospedalieri dietro compilazione di un piano terapeutico;

la triplice terapia combinata genera un miglior controllo terapeutico ma, per come è strutturata la Nota 99, subordinata al piano terapeutico specialistico, determina un allungamento dei tempi per l'inizio della terapia (visita e prescrizione specialistica), gravando ulteriormente sulle liste d'attesa ospedaliere in direzione contraria rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e dagli impegni assunti in sede di PNRR sulla medicina di prossimità,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza finalizzate a promuovere azioni mirate e tempestive nell'ambito della gestione della patologia cronica BPCO, con una presa in carico tempestiva e una cura efficace dei 3,3 milioni di italiani malati, anche eventualmente attraverso una modifica della Nota AIFA 99 che preveda la libera prescrivibilità dei farmaci richiamati in premessa da parte del Medico di Medicina Generale, sull'esempio delle migliori pratiche mediche in ambito europeo.

Art. 1.

1.1

MAZZELLA, CASTELLONE, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: « medico », inserire le seguenti: « e l'odontoiatra ».

1.2

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *al comma 1:*
- a) al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: « , cui competono in maniera esclusiva la diagnosi, la prognosi e la terapia »;
- b) *al terzo periodo, sostituire le parole*: « categorie rappresentative degli operatori sanitari interessati », *con le seguenti*: « Federazioni e Consigli nazionali degli Ordini delle professioni sanitarie »;

- 2) al comma 2, sostituire le parole: « direttamente o attraverso la », con le seguenti: « in collaborazione con il team multiprofessionale della »;
- 3) al comma 7, dopo la parola: « territoriale », inserire le seguenti: « e le altre professioni sanitarie ».

Murelli, Minasi

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: « cui competono in maniera esclusiva la diagnosi, prognosi e terapia ».

1.4

Guidolin, Castellone, Mazzella, Pirro

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti le parole: « in maniera esclusiva ».

1.5

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « e la terapia », inserire le seguenti: «, salvo quanto previsto dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56 ».

1.6

Durnwalder, Unterberger, Patton

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: « e le province autonome di Trento e di Bolzano ».

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

Al comma 2, dopo le parole: « medico specialista », inserire le se-guenti: « , operante in una struttura pubblica, » e sopprimere le parole: « , direttamente o attraverso la struttura sanitaria nella quale opera, ».

1.8

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) dopo le parole: « al medico specialista, », aggiungere le seguenti: « operante in struttura pubblica, »;
- 2) *sopprimere le seguenti parole:* « direttamente o attraverso la struttura sanitaria nella quale opera ».

1.9

Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « multidisciplinari e interdisciplinari ».

1.10

Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente parola: « interdisciplinari ».

1.11

Murelli, Minasi

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. Al fine di garantire e tutelare i pazienti affetti da patologie oncologiche, garantendo loro tempi certi di accesso alle prestazioni pre-

scritte, in adempimento al Piano nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2019-2021, il Ministro della salute, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sentita l'Agenas, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, adotta le linee guida contenenti *standard* minimi omogeni per la redazione dei Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) regionali in ambito oncologico. ».

1.12

Zullo, Satta, Leonardi, Berrino

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. Al fine di garantire e tutelare i pazienti affetti da patologie oncologiche, garantendo loro tempi certi di accesso alle prestazioni prescritte, in adempimento al Piano nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2019-2021, il Ministero della salute, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sentita l'Agenas, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, adotta le linee guida contenenti *standard* minimi omogeni per la redazione dei PDTA regionali in ambito oncologico. ».

1.13

Pirro, Castellone, Guidolin, Mazzella

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. Al fine di garantire e tutelare i pazienti affetti da patologie oncologiche, garantendo loro tempi certi di accesso alle prestazioni prescritte, in adempimento al Piano nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2019-2021, il Ministero della salute, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sentita l'Agenas, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, adotta le linee guida contenenti *standard* minimi omogeni per la redazione dei PDTA regionali in ambito oncologico. ».

Manca, Zambito

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. Al fine di garantire e tutelare i pazienti affetti da patologie oncologiche, garantendo loro tempi certi di accesso alle prestazioni prescritte, in adempimento al Piano nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2019-2021, il Ministro della salute, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentita l'Agenas, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, adotta le linee guida contenenti *standard* minimi omogeni per la redazione dei PDTA regionali in ambito oncologico. ».

1.15

Russo, Pogliese, Bucalo, Sallemi, Scurria

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Al fine di assicurare la continuità assistenziale nonché le funzioni di prevenzione sanitaria, le strutture sanitarie che operano in regime di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale, in possesso dei relativi requisiti, eroganti prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, compresa la diagnostica radioimmunologica, la medicina nucleare e di fisiokinesiterapia, nonché ogni altra prestazione specialistica effettuata in regime di autorizzazione sanitaria, sono riconosciute come "presidi sanitari" territoriali di prossimità. Al pari delle altre strutture già riconosciute come "presidi sanitari", partecipano alla erogazione delle prestazioni specialistiche del SSN, assicurando l'assistenza territoriale/distrettuale. ».

1.16

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 3, sostituire le parole da: « è assegnata », fino alla fine del comma, con le seguenti: « si fa riferimento al codice di classificazione internazionale delle malattie (ICD- 9- CM e successive modificazioni) ».

Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro

Al comma 5, dopo le parole: « delle aziende ospedaliere, », inserire le seguenti: « degli IRCCS, ».

1.18

Russo, Mancini

Al comma 5, dopo le parole: « delle aziende ospedaliere », inserire le seguenti: « e degli stabilimenti termali in possesso dell'autorizzazione regionale, rilasciata ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ».

1.19

MURELLI, MINASI

Al comma 5, dopo le parole: « delle aziende ospedaliere », aggiungere le seguenti: « e degli stabilimenti termali in possesso dell'autorizzazione regionale, rilasciata ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ».

1.20

Guidolin, Castellone, Mazzella, Pirro

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « compresi gli studi e le strutture di psicoterapia ».

1.21

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 5, dopo le parole: « n. 502, », inserire le seguenti: « compresi gli studi e le strutture di psicoterapia ».

Russo, Mancini

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-bis. Ai fini dell'eliminazione delle liste di attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nel rispetto di quanto definito dai livelli essenziali di assistenza, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti due volte all'anno i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria, cardiorespiratoria e delle funzioni auditive, già riconosciuti agli assicurati dall'INAIL per ciascuna delle patologie per gli stessi previste. ».

1.23

Murelli, Minasi

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

« 5-bis. Ai fini dell'eliminazione delle liste di attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nel rispetto di quanto definito dai livelli essenziali di assistenza, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti due volte all'anno i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria, cardiorespiratoria e delle funzioni auditive, già riconosciuti agli assicurati dall'INAIL per ciascuna delle patologie per gli stessi previste. ».

1.24

Murelli, Minasi

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

« 5-bis. Gli stabilimenti termali possono erogare anche prestazioni di consulenza e assistenza polispecialistica in regime ambulatoriale, comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, nonché prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno, senza necessità di ulteriori autorizzazioni fatto salvo il rispetto dei requisiti previsti per il possesso delle autorizzazioni relative all'esercizio di dette attività ».

Mancini, Russo

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

« 5-bis. Gli stabilimenti termali possono erogare anche prestazioni di consulenza e assistenza polispecialistica in regime ambulatoriale, comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, nonché prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno, senza necessità di ulteriori autorizzazioni fatto salvo il rispetto dei requisiti previsti per il possesso delle autorizzazioni relative all'esercizio di dette attività ».

1.26

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 6, sostituire le parole: « dai propri assistiti » con le se-guenti: « dagli assistiti ».

1.27

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: « privati accreditati, », inserire le seguenti: « ivi incluse le domande relative alle prestazioni di cui all'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 ».

1.28

Guidolin, Castellone, Mazzella, Pirro

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: « nonché degli erogatori privati accreditati », inserire le seguenti: « ivi incluse le domande relative alle prestazioni di cui all'articolo 1-quater, comma 3, del decretolegge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 ».

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

Al comma 6, dopo il primo periodo, inserire il seguente: « L'erogazione di prestazioni da parte di enti privati accreditati è consentita esclusivamente nell'ambito degli accordi contrattuali stipulati con la Regione e le province autonome di Trento e Bolzano, in coerenza con il fabbisogno sanitario, la programmazione regionale e i vincoli di sostenibilità economica del Servizio sanitario nazionale ».

1.30

Russo, Pogliese, Bucalo, Sallemi

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

« 6-bis. Qualora sia rilevata una scopertura delle dotazioni organiche superiore al 15 per cento dei posti previsti per singola disciplina, profilo professionale medico, le aziende del Servizio sanitario nazionale, esperita infruttuosamente ogni altra iniziativa di potenziamento dell'offerta sanitaria istituzionale in area di ricovero e per la specialistica ambulatoriale, ivi compresa l'attività di reclutamento di risorse umane, possono acquisire la disponibilità ad effettuare prestazioni aggiuntive da parte del personale medico in rapporto non esclusivo.

6-ter. La deroga di cui al comma 6-bis può essere autorizzata per un periodo non superare a 12 mesi e, comunque, limitatamente al periodo di scopertura della dotazione organica rilevata nella relativa disciplina in relazione ai parametri di cui al comma 2-bis ».

1.31

Russo, Pogliese, Bucalo, Sallemi, Satta

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

« 6-bis. I direttori generali delle aziende sanitarie locali e ospedaliere si dotano degli strumenti utili al monitoraggio continuo delle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate in rapporto alle attività programmate e conformate rispetto alla domanda espressa e, ove necessario, predispongono in capo alle Direzioni Sanitarie funzioni atte a misurare i volumi di attività rese rispetto ai piani approvati inerenti alle strutture sanitarie coinvolte. Ferme restando le prerogative di autonomia professionale e organizzativa dei direttori delle strutture complesse interessate, potranno essere individuate linee operative dedicate e incarichi dirigenziali

mirati che confluiscono nel sistema di valutazione delle performance del singolo dirigente secondo i vigenti canoni contrattualmente previsti ».

1.32

Russo

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

« 6-bis. In considerazione delle nuove responsabilità attribuite ai direttori generali delle aziende sanitarie, le Regioni, nel rispetto dei limiti delle risorse disponibili sul fondo sanitario e in deroga a quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 maggio 2001, n. 319, possono adeguare la retribuzione e il trattamento accessorio dei direttori generali delle aziende sanitarie, dei policlinici universitari, delle aziende con facoltà di medicina, delle aziende istituite ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, degli IRCCS pubblici, delle Aziende di coordinamento e delle Agenzie sanitarie regionali, fino al massimo compenso previsto per i dirigenti statali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

1.33

Murelli, Minasi

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

« 6-bis. All'articolo 5, comma 4-bis, della legge 15 marzo 2010, n. 38, dopo le parole: "un piano di potenziamento" sono aggiunte le seguenti: "della terapia del dolore e un piano di potenziamento" ».

1

1.34

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 7, dopo le parole: « afferenza territoriale », inserire le se-guenti: « , nonché tra gli psicologi dei servizi ospedalieri e specialistici e quelli di assistenza primaria ».

Guidolin, Castellone, Mazzella, Pirro

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « nonché tra gli psicologi dei servizi ospedalieri e specialistici e quelli di assistenza primaria ».

1.0.1

Murelli, Minasi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Disposizioni per la riduzione delle liste d'attesa per prestazioni di riabilitazione motoria e respiratoria)

- 1. Al fine di favorire la riduzione delle liste d'attesa per prestazioni di riabilitazione motoria e respiratoria, a tutti gli assistiti dal Servizio sanitario nazionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel limite massimo di spesa annuo di 5 milioni di euro, sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo quanto previsto dall'allegato 9 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017.
- 2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Conseguentemente, il fabbisogno sanitario nazionale standard è incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 ».

Art. 2.

2.1

Zullo, Satta, Berrino, Mancini

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: « dell'appropriatezza prescrittiva ed erogativa delle prestazioni », inserire le seguenti: « e dell'aderenza alle terapie farmacologiche ».

DURNWALDER, UNTERBERGER, PATTON

Al comma 1, lettera f), sopprimere le seguenti parole: « e alle province autonome di Trento e di Bolzano ».

2.3

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 4), inserire il seguente:

« 4-bis) indirizzi in merito all'acquisto di dispositivi medici in grado di rispondere alle esigenze di riduzione delle liste di attesa, dei tempi di degenza e riabilitazione; ».

2.4

Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro

Al comma 1, lettera f), dopo il punto 4), inserire il seguente:

« 4-*bis*) indirizzi in merito all'acquisto di dispositivi medici in grado di rispondere alle esigenze di riduzione delle liste di attesa, dei tempi di degenza e riabilitazione; ».

2.5

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « delle associazioni dei pazienti », inserire le seguenti: « , i rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative ».

2.6

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 2, sostituire le parole: « dei medici e degli altri operatori sanitari, delle società scientifiche, », con le seguenti: « delle professioni

sanitarie, delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche, ».

2.7

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « maggiormente rappresentativi », inserire le seguenti: « , nonché le OO.SS. comparativamente più rappresentative ».

2.0.1

Zambito, Zampa, Camusso, Furlan

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 2-bis.

(Misure in materia di appropriatezza delle prescrizioni)

- 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, il Ministro della salute adotta, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e in collaborazione con l'AGENAS e l'ISS, adotta il Piano Nazionale di Governo delle liste di attesa (PNGLA), di seguito denominato Piano.
- 2. Il Piano ha cadenza triennale e definisce le azioni e gli strumenti finalizzati alla riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie di cui al presente disegno di legge, in particolare:
- a) sul versante della domanda, prevede metodologie per la definizione di condizioni cliniche appropriate per ciascuna classe di priorità che siano coerenti con il bisogno di salute del cittadino, per l'applicazione delle quali prevede sistemi di prescrizione guidata che facilitano il prescrittore al momento della richiesta di prestazioni;
- b) sul versante dell'offerta, prevede metodologie per lo studio del fabbisogno di supporto alla programmazione delle prestazioni sanitarie da rendere disponibili nei sistemi informativi aziendali. Riguardo all'assistenza specialistica ambulatoriale, l'offerta prestazionale deve essere resa disponibile nel sistema CUP e la prenotabilità delle prestazioni deve essere garantita in modo continuativo, per tutte le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate;

c) sul versante dei monitoraggi dei tempi di attesa, per la specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera aggiorna l'elenco delle prestazioni da monitorare sulla base di criticità riscontrate dai flussi nazionali e definisce le modalità e le cadenze delle rilevazioni ».

Art. 3.

3.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: « L'accessibilità è garantita a tutti i cittadini e a tal fine sono previsti presidi e accessi sul territorio anche attraverso l'attuazione del decreto ministeriale n. 77 del 2022 ».

3.2

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 3, dopo le parole: « di Trento e di Bolzano », inserire le seguenti: « , i rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, e ».

3.3

MAZZELLA, CASTELLONE, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 3, dopo le parole: « Trento e di Bolzano », inserire le seguenti: « , i rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative delle professioni sanitarie ».

3.4

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 3, dopo le parole: « Trento e di Bolzano », inserire le seguenti: « i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative della Dirigenza medica e sanitaria ».

3.5

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « tutela della salute », aggiungere le seguenti: « , nonché le OO.SS. comparativamente più rappresentative ».

3.6

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 3, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché le modalità per garantire a tutti l'accessibilità al registro, mediante anche presidi e accessi sul territorio ».

3.0.1

Castellone, Guidolin, Mazzella, Pirro

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 3-bis.

(Disposizioni per il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale)

- 1. Al fine di salvaguardare il Servizio sanitario nazionale pubblico, garantire un investimento sanitario minimo e una sostenibilità economica effettiva ai livelli essenziali di assistenza e soddisfare più efficacemente le esigenze di pianificazione e organizzazione, nel rispetto dei principi di equità, solidarietà e universalismo, per ciascuno degli anni 2025 e 2026 l'incidenza della spesa sanitaria sul prodotto interno lordo non può essere inferiore al 7 per cento.
- 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede, nel limite di 4.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi da 3 a 8 nonché mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale di cui al comma 9.
- 3. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento".
- 4. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, al comma 13,

primo periodo, dopo le parole: "Gli interessi passivi sostenuti" sono inserite le seguenti: "dagli intermediari finanziari".

- 5. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: "26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "28 per cento".
- 6. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, apportare le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, sostituire le parole: "per l'anno 2023" con le seguenti: "per gli anni 2023, 2024 e 2025";
 - b) sostituire il comma 2 con il seguente:
- "2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:
- a) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;
- b) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022."
 - 3) sopprimere il comma 3;
- 4) sostituire il comma 4 con il seguente: "L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera *a*), è versata entro il 30 ottobre 2024. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera *b*), è versata entro il 30 giugno 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio."
 - 5) sopprimere il comma 5-bis.
- 7. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.
- 8. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, per gli anni 2025 e

10 dicembre 2024 -256 – 10^a Commissione

2026, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, l'attività di produzione, distribuzione e commercio di sistemi di arma. Il contributo è dovuto a fronte di un incremento medio del margine operativo lordo nei tre periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1º gennaio 2023, almeno pari al 50 per cento. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 25 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1º gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. Il contributo di solidarietà è versato entro il nono mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 ottobre 2024. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

9. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2023, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno millecinquecento milioni di euro delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023 ».

Art. 4.

4.0.1

Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 4-bis.

(Disposizioni concernenti prestazioni aggiuntive per le unità operative di pronto soccorso e per le unità di anestesia e rianimazione)

- 1. Per far fronte alla carenza di personale medico presso le unità operative di pronto soccorso ospedaliere e le unità operative di anestesia e rianimazione salvaguardare la continuità dei relativi servizi e la qualità dei livelli assistenziali, nonché evitare il ricorso alle esternalizzazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale possono concordare con i dirigenti medici e sanitari, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive ai sensi e secondo le modalità di cui alla vigente normativa contrattualistica di categoria.
- 2. Le prestazioni aggiuntive di cui al comma 1 presso le unità operative di pronto soccorso ospedaliere sono rese da dirigenti medici e sanitari, individuati in base al seguente ordine di priorità:
- a) in servizio nell'unità operativa di pronto soccorso della medesima azienda o ente;
- *b)* in servizio presso altre unità operative della medesima azienda o ente, purché inquadrati in discipline equipollenti o affini alla Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza;
- c) in servizio presso l'unità operativa di pronto soccorso di altre aziende o enti, previa stipula di apposita convenzione tra amministrazioni;
- d) in servizio presso diverse unità operative di altre aziende o enti, purché inquadrati in discipline equipollenti o affini alla Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza, previa stipula di apposita convenzione tra amministrazioni.
- 3. Le prestazioni aggiuntive di cui al comma 1 presso le unità operative di anestesia e rianimazione sono rese da dirigenti medici e sanitari, individuati in base al seguente ordine di priorità:
- *a)* in servizio presso le unità operative di anestesia e rianimazione della medesima azienda o ente;
- b) in servizio presso le unità operative di anestesia e rianimazione di altre aziende o enti della Regione, previa stipula di apposita convenzione tra amministrazioni.

- 4. Per affrontare la carenza di personale medico e infermieristico presso i servizi di elisoccorso e nelle more degli adempimenti di cui al comma 6, è possibile ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 89, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità triennio 2019-2021, nonché per il personale infermieristico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *d*), del contratto collettivo nazionale di lavoro triennio 2019-2021, del 23 gennaio 2024, relativo al personale del comparto sanità.
- 5. Per l'anno 2025 le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, per affrontare la carenza di personale medico e infermieristico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale e al fine di ridurre l'utilizzo delle esternalizzazioni, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 89, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area sanità del 23 gennaio 2024, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 27, comma 8, del medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro, in deroga alla contrattazione, può essere aumentata fino a 100 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonché per il personale infermieristico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 9, comma 5, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro – triennio 2019-2021 relativo al personale del comparto sanità, per le quali la tariffa oraria può essere aumentata fino a 50 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, pari a complessivi 50 milioni di euro per il personale medico e a complessivi 20 milioni di euro per il personale infermieristico per l'anno 2025. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.
- 6. Entro il 30 marzo 2025, è pubblicato, a cura di ciascuna azienda o ente del servizio sanitario regionale un avviso finalizzato all'individuazione del personale in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento del servizio. Con cadenza biennale sono organizzati corsi di formazione e addestramento, per il reclutamento di ulteriori professionalità mediche ed infermieristiche, da assegnare al servizio in via ordinaria.
- 7. La tardiva attuazione delle disposizioni di cui al comma 6 è oggetto di specifica valutazione dell'organismo regionale indipendente di valutazione.
- 8. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.
- 9. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

Pirro, Castellone, Guidolin, Mazzella

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 4-bis.

(Istituzione della figura dell'infermiere di famiglia e di comunità)

- 1. La finalità del presente articolo è il pieno riconoscimento della professione infermieristica come figura di riferimento per lo sviluppo e il potenziamento dei servizi, anche a domicilio della persona e della famiglia, nonché dei presidi distrettuali delle aziende sanitarie di cui all'articolo 3-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992, al fine di assicurarne la piena accessibilità, in condizioni di uguaglianza e appropriatezza, in attuazione degli articoli 3 e 32 della Costituzione e al fine di salvaguardare lo stato di salute dei cittadini.
- 2. La figura professionale dell'infermiere di famiglia e di comunità responsabile della gestione dei processi infermieristici. Tale figura, agendo sia nell'ambito degli enti e delle aziende del Servizio Sanitario Nazionale che a livello domiciliare e comunitario, esercita, anche attraverso strumenti digitali, di telemedicina e di teleassistenza, le seguenti funzioni:
- *a)* collabora all'intercettazione del bisogno di salute, agendo sulla promozione, prevenzione e gestione della salute in tutte le fasce d'età;
- b) contribuisce alla programmazione delle attività anche attraverso gli strumenti propri della gestione degli assistiti finalizzati a mantenere la popolazione in condizioni di buona salute rispondendo ai bisogni del singolo paziente sia in termini di prevenzione sia di cura delle condizioni croniche;
- c) favorisce l'accessibilità e l'orientamento ai servizi, l'integrazione fra assistenza sanitaria e sociale in raccordo e sinergia con i diversi soggetti istituzionali, nodi della rete e le diverse professionalità presenti sul territorio;
- d) promuove il coinvolgimento attivo e consapevole della comunità, organizzando processi e momenti di educazione sanitaria di gruppo in presenza o in remoto, in collaborazione con tutti i livelli, i *setting* e gli attori, sanitari ed extra-sanitari, interessati a supporto dello sviluppo di comunità resilienti e di ambienti favorevoli alla salute;
- *e)* promuove attività di informazione/comunicazione sia sui singoli che in gruppo in collaborazione con le idonee competenze aziendali di linguaggi, *format* e modalità di interazione in base alla popolazione a cui si rivolge;
- f) svolge attività di consulenza infermieristica e contribuisce ad attività di supporto motivazionale per la promozione di corretti comporta-

menti, al fine di favorire la partecipazione e la responsabilizzazione individuale e collettiva;

- g) valorizza e promuove il coinvolgimento attivo della persona e del suo *caregiver*;
- h) lavora in forte integrazione con le reti sanitarie e sociosanitarie
 e con le risorse della comunità e collabora in gruppo con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli altri professionisti sanitari;
 - i) pianifica ed eroga assistenza alle famiglie;
- *l)* promuove e partecipa ad attività di ricerca, recuperando dati epidemiologici e clinici in relazione a specifici obiettivi conoscitivi e assistenziali, fortemente orientati alla valutazione degli esiti.
- 3. L'infermiere di famiglia e di comunità opera nell'ambito dei servizi distrettuali e garantisce la sua presenza coerentemente con l'organizzazione regionale e territoriale.
- 4. L'infermiere di famiglia e di comunità agisce nell'ambito delle strategie dell'Azienda Sanitaria e dell'articolazione aziendale a cui afferisce, opera in stretta sinergia con la medicina generale, il servizio sociale e i tutti professionisti coinvolti nei *setting* di riferimento in una logica di riconoscimento delle specifiche autonomie ed ambiti professionali e di interrelazione ed integrazione multiprofessionale.
- 5. L'infermiere di famiglia e di comunità è in possesso della laurea magistrale. A tal fine a decorrere dall'anno scolastico 2023-2024, con decreto del Ministero dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero della salute, è istituita la laurea magistrale in infermieristica di famiglia e di comunità e delle cure primarie.
- 6. Nelle more dell'istituzione della laurea di cui al comma 5, il titolo di accesso alla figura professionale dell'infermiere di famiglia e di comunità è il *master* Universitario di primo livello rilasciato nell'Area Cure primarie sanità pubblica con i diversi indirizzi: salute pubblica, cure primarie domiciliari e territoriali; infermiere di famiglia e comunità.
- 7. In fase di prima applicazione le regioni e le province autonome possono attivare specifici corsi per la formazione degli infermieri di famiglia e di comunità, anche in collaborazione con gli Atenei o con enti pubblici o privati accreditati per lo svolgimento di attività formative ECM.
- 8. Le università possono riconoscere le attività formative svolte nell'ambito dei corsi regionali quali CFU ai fini del conseguimento del titolo universitario di cui al comma 5.
- 9. Gli infermieri di famiglia e di comunità in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge entro 24 mesi acquisiscono i titoli di cui al comma 6 o al comma 7.

- 10. Attraverso la formazione continua l'infermiere di famiglia e di comunità provvede a un costante aggiornamento e allo sviluppo personale e professionale.
- 11. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 3-quinquies, comma 1, lettera a), dopo le parole: "pediatri di libera scelta," sono inserite le seguenti: "infermieri di famiglia e di comunità,";
- b) all'articolo 3-quinquies, comma 1, lettera b), dopo le parole: "medici di medicina generale" sono inserite le seguenti: ", degli infermieri di famiglia e di comunità";
- c) all'articolo 3-quinquies, comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
- "f-bis) attività o servizi di infermieristica di famiglia e di comunità":
- d) all'articolo 3-sexies, comma 2, dopo le parole: "uno dei pediatri di libera scelta" sono inserite le seguenti: ", uno degli infermieri di famiglia e di comunità";
- *e)* all'articolo 8, comma 1, lettera *b-bis)*, dopo le parole: "dei pediatri di libera scelta," sono inserite le seguenti: "degli infermieri di famiglia e di comunità,".
- 12. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

Murelli

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 4-bis.

(Potenziamento dei presidi sanitari per l'individuazione precoce della Malattia Renale Cronica)

1. Al fine di sensibilizzare i cittadini sulla prevenzione della salute renale e di intercettare precocemente i primi segnali di malfunzionamento dei reni per un successivo invio del paziente al Medico di Medicina Generale e allo specialista nefrologo, in via sperimentale per il 2025, è prevista l'attivazione di un programma di individuazione precoce della Ma-

lattia Renale Cronica rivolto alla popolazione di età superiore ai diciotto anni, che presenti almeno una patologia tra diabete mellito, ipertensione arteriosa, malattia cardiovascolare o cerebrovascolare e obesità, attraverso la rilevazione dei livelli di creatinina nel sangue e di albumina nelle urine da effettuarsi presso le farmacie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale.

- 2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
- 3. All'attuazione del programma di cui al comma 1 si provvede mediante le risorse stanziate per l'anno 2025 per il finanziamento della sperimentazione dei nuovi servizi e funzioni assistenziali delle farmacie pubbliche e private, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 153 del 2009 ».

4.0.4

Nocco, Leonardi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 4-bis.

(Razionalizzazione dei contingenti dei Medici veterinari specialisti ambulatoriali per il contrasto alle epizoozie e alle zoonosi sul territorio nazionale)

1.All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, dopo il comma 8-*bis*, aggiungere il seguente:

"8-ter. Al fine di potenziare l'organico del personale qualificato per il contrasto e la gestione delle emergenze legate alle epizoozie sul territorio nazionale, i medici veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati ai sensi dell'accordo collettivo nazionale per la per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e ss.mm.ii., che alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del presente comma figurano come titolari di incarico convenzionale a tempo indeterminato, per almeno 29 ore/settimana, presso le AA.SS.LL., comunque denominate, o presso altri enti del S.S.N. (S.S.R., II.RR.CC.SS., II.ZZ.SS.) e in possesso del titolo di specializzazione richiesto per l'accesso alla Area funzionale di destinazione, previo giudizio di idoneità da espletarsi con le procedure del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio

1997 n. 365, a domanda sono inquadrati nei ruoli dirigenziali, con il trattamento giuridico ed economico previsto dal CCNL dell'Area della Sanità sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome. Ai medici veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati che alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del presente comma ancora non hanno maturato/perfezionato i requisiti richiesti dal presente comma, sarà comunque data la possibilità di presentare la domanda fino al 31 dicembre 2025. Le ore di incarico a tempo indeterminato lasciate dai medici veterinari convenzionati che a domanda saranno inquadrati nei ruoli della dirigenza veterinaria ai sensi del presente comma saranno rese indisponibili per la pubblicazione di nuovi incarichi, fatto salvo il possibile utilizzo di quelle strettamente necessarie per l'incremento orario dei turni dei medici veterinari specialisti ambulatoriali già titolari di incarichi a tempo indeterminato con numero di ore irrisorio e comunque al di sotto delle 29 ore di convenzionamento settimanale. Ai medici veterinari destinatari della presente disposizione è data la facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari (ENPAV). Tale opzione deve essere esercitata al momento dell'inquadramento in ruolo. Relativamente ai criteri adottati per la valutazione ai fini dell'inquadramento nei ruoli della dirigenza veterinaria, nonché ai fini giuridici ed economici del servizio prestato si applicherà quanto già previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2001. I criteri adottati per la valutazione dell'inquadramento nei ruoli della dirigenza ed il loro consequenziale riconoscimento ai fini giuridici ed economici del servizio prestato si applicherà anche ai medici veterinari già specialisti ambulatoriali che negli ultimi cinque anni hanno già instaurato un rapporto di impiego senza soluzione di continuità con il SSN e con gli altri enti alla data dell'accesso nel ruolo della dirigenza veterinaria.". ».

Art. 5.

5.1 Camusso

Sopprimere l'articolo.

5.2 Camusso

Al comma 1, sopprimere le parole: « le parole: "Fino al 31 dicembre 2025, in via sperimentale" sono soppresse e ».

5.3

CAMUSSO

Al comma 1, sopprimere le parole: « e le parole: "per un massimo di 8 ore settimanali" sono sostituite dalle seguenti: "per un massimo di 10 ore settimanali" ».

5.4

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, sostituire le parole: « per un massimo di 10 ore settimanali » con le seguenti: « per un massimo di 32 ore mensili ».

5.5

ZAMPA

Al comma 1, sostituire le parole: « 10 ore settimanali » con le se-guenti: « 32 ore mensili ».

5.6

Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro

Al comma 1, sostituire le parole: « per un massimo di 10 ore settimanali » con le seguenti: « per un massimo di 12 ore settimanali ».

5.7

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

« 1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, del decretolegge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, come modificate dal comma 1, si applicano anche ai professionisti di area non medica in formazione specialistica iscritti ai corsi di studio afferenti all'area dei servizi di medicina di laboratorio. 1-ter. Per far fronte alla grave carenza di personale sanitario specializzato di area non medica, anche ai fini di cui al comma 2 dell'articolo 12, e dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 34 del 2023, il titolo di laurea (L) in scienze biologiche e il titolo di laurea (L) in scienze e tecnologie chimiche, conseguiti secondo il soppresso ordinamento didattico universitario di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2, consentono l'iscrizione ai corsi di specializzazione post laurea afferenti all'area dei servizi di medicina di laboratorio.

1-quater. Le università, in coerenza con la programmazione ministeriale prevista dall'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, possono istituire permanenti e specifiche modalità di erogazione a distanza delle attività didattiche per i corsi di specializzazione post laurea di area non medica a beneficio di particolari categorie di soggetti, individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, che risultino impossibilitati a frequentare, integralmente o parzialmente, i corsi in presenza a causa di gravi e comprovati motivi personali o familiari. In ogni caso, le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai soggetti affetti da disabilità pari o superiore all'80 per cento e ai caregiver familiari di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ».

Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: « (Disposizioni relative al conferimento di incarichi libero-professionali ai medici e ai professionisti di area non medica in formazione specialistica, nonché misure per favorire l'iscrizione ai corsi di specializzazione post laurea di area non medica) ».

5.8

Murelli, Minasi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. In considerazione della carenza dei medici specializzati in cure termali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è rifinanziato il fondo istituito ai sensi dell'articolo 556 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. All'attuazione delle presenti disposizioni, pari a 100 mila euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

Castellone, Guidolin, Mazzella, Pirro

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 5-bis.

(Misure urgenti in materia di formazione specialistica)

- 1. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 37:
- 1) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Il contratto è finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dal profilo specialistico, in conformità alla normativa dell'Unione europea. Per i medici che si iscrivono agli ultimi due anni di corso, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità a quanto previsto dai protocolli di intesa stipulati tra università e regioni e dagli accordi fra le università e le aziende, attuativi delle predette intese, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stipulano un contratto annuale di formazione-lavoro finalizzato alla specializzazione, disciplinato dal presente decreto legislativo e dalla normativa per essi vigente, per quanto non previsto o comunque per quanto compatibile con le disposizioni di cui al presente decreto legislativo. Il contratto di formazione-lavoro può essere esteso anche agli anni di corso antecedenti agli ultimi due, laddove le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stanzino finanziamenti aggiuntivi. Il contratto di formazione-lavoro è finalizzato al completamento da parte del medico, individuato quale assistente in formazione, dell'acquisizione delle capacità e delle competenze professionali inerenti al profilo specialistico, in conformità alla normativa dell'Unione europea, prevedendo una compartecipazione alle attività presso una delle strutture della rete formativa, ancorché definita nei limiti del livello di autonomia certificata dal medico tutore. In ogni caso il contratto di formazione specialistica e il contratto di formazione-lavoro non danno diritto all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale o dell'università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti";
 - 2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
- "2. Lo schema-tipo del contratto di formazione specialistica è definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con i Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze,

sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano";

3) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

- "2-bis. Lo schema-tipo del contratto di formazione-lavoro è definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con i Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le associazioni nazionali rappresentative della categoria dei medici in formazione specialistica. Con il medesimo decreto sono altresì definiti:
- a) l'entità del finanziamento integrativo stanziato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in aggiunta al finanziamento statale, ovvero a eventuali ulteriori risorse pubbliche e private di volta in volta destinate alla formazione medica specialistica, ai fini della copertura degli oneri contrattuali aggiuntivi rispetto ai contratti di formazione specialistica;
- b) la disciplina del rapporto tra il numero di medici dipendenti e di assistenti in formazione specialistica, in ragione della compartecipazione di questi ultimi alle attività e alle attività cliniche, assistenziali e organizzative delle strutture nelle quali svolge la formazione."

b) all'articolo 40:

- 1) al comma 1, le parole: "assicurando la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria" sono sostituite dalle seguenti: "comprensivo di eventuale attività di guardia retribuita, fermo restando che il monte ore destinato all'aggiornamento professionale per il medico in formazione specialistica viene valorizzato ai fini dell'attività didattica frontale prevista dal piano formativo. Fatto salvo il rispetto del tempo pieno, viene assicurata:
- a) la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria, a seguito di richiesta da formulare all'azienda sanitaria presso cui il medico svolge la propria attività;
- b) la facoltà di svolgere prestazioni professionali ed intellettuali, purché al di fuori dell'orario di formazione, per le quali è prevista l'iscrizione all'Ordine dei Medici-Chirurghi, ma non il conseguimento del titolo di specializzazione";
 - 2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Ai contratti di Formazione Specialistica, finanziati con fondi pubblici, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.". ».

Ternullo, Silvestro

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 5-bis.

(Modifica dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in materia di trattenimento in servizio di dirigenti medici e sanitari e di infermieri del Servizio sanitario nazionale)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 164-*bis* è inserito il seguente:

"164-ter: Al fine di non disperdere le professionalità acquisite e fare fronte alle esigenze di formazione e tutoraggio del personale assunto ai sensi dell'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dei medici con contratto di formazione specialistica, nonché di fronteggiare la grave carenza di personale ai fini dell'indispensabile raggiungimento dell'obiettivo di abbattimento delle liste d'attesa, in deroga a quanto previsto all'ultimo periodo del comma 164-bis, le amministrazioni di cui al primo ed al secondo periodo del citato comma 164-bis, nel trattenere in servizio, su istanza degli interessati, il personale di cui al predetto comma, in deroga ai limiti previsti, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2025, possono valutare e mantenere i già conferiti incarichi dirigenziali apicali di struttura complessa o dipartimentale o di livello generale, per coloro i quali svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia.". ».

5.0.3

MURELLI, MINASI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 5-bis.

(Modificazioni alla legge 24 ottobre 2000, n. 323)

1. L'articolo 8 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è sostituito dal seguente: "Art. 8. – (Disposizioni sui rapporti di lavoro e di collaborazione dei medici termalisti) – 1. Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici i periodi di servizio prestati dai medici con rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione professionale presso le aziende termali private accreditate sono equiparati a quelli prestati presso le strutture e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Ai fini dell'inserimento nelle

graduatorie regionali per la medicina generale, l'attività resa presso le aziende termali è equiparata all'attività di continuità assistenziale.

- 2. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, è consentita l'attività di carattere clinico-sanitario presso aziende termali accreditate del medico titolare di un rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, purché nell'ambito di tale Servizio non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali e la stessa attività sia prestata dal medico senza vincolo di subordinazione.
- 3. Con le modalità di cui al precedente comma 2, è consentita l'attività clinico-sanitaria presso le aziende termali accreditate dei medici iscritti alle specializzazioni afferenti le patologie che possono trovare beneficio dalle cure termali, di cui al decreto ministeriale 12 agosto 1992.
- 4. Per quanto riguarda i medici di medicina generale, l'accordo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, definisce i criteri sulla base dei quali il rapporto di lavoro o di convenzione degli stessi medici con il Servizio sanitario nazionale non è incompatibile con l'attività prestata presso aziende termali senza vincolo di subordinazione." ».

5.0.4

Mancini, Russo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 5-bis.

- 1. L'articolo 8 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è sostituito dal seguente: "Art. 8. (Disposizioni sui rapporti di lavoro e di collaborazione dei medici termalisti) 1. Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici i periodi di servizio prestati dai medici con rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione professionale presso le aziende termali private accreditate sono equiparati a quelli prestati presso le strutture e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina generale, l'attività resa presso le aziende termali è equiparata all'attività di continuità assistenziale.
- 2. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, è consentita l'attività di carattere clinico-sanitario presso aziende termali accreditate del medico titolare di un rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, purché nell'ambito di tale Servizio non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali e la stessa attività sia prestata dal medico senza vincolo di subordinazione.
- 3. Con le modalità di cui al precedente comma 2, è consentita l'attività clinico-sanitaria presso le aziende termali accreditate dei medici

iscritti alle specializzazioni afferenti le patologie che possono trovare beneficio dalle cure termali, di cui al decreto ministeriale 12 agosto 1992.

4. Per quanto riguarda i medici di medicina generale, l'accordo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, definisce i criteri sulla base dei quali il rapporto di lavoro o di convenzione degli stessi medici con il Servizio sanitario nazionale non è incompatibile con l'attività prestata presso aziende termali senza vincolo di subordinazione." ».

5.0.5

TERNULLO, SILVESTRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 5-bis.

(Bilancio di sostenibilità per le aziende sanitarie pubbliche)

- 1. Le aziende sanitarie locali (ASL), le aziende ospedaliere (AO), gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), le aziende ospedaliere universitarie (AOU) e ogni altra azienda del Servizio Sanitario Nazionale sono tenute a predisporre, con cadenza annuale, un bilancio di sostenibilità che riporti in modo dettagliato e trasparente gli impatti economici, sociali e ambientali derivanti dalla loro attività.
- 2. Il bilancio di sostenibilità è redatto conformemente ai principi internazionalmente riconosciuti del Global Reporting Initiative (GRI) o, in alternativa, quelli dell'International Integrated Reporting Council (IIRC), adattati alle specificità del settore sanitario pubblico. La rendicontazione deve includere i seguenti aspetti:
- *a)* Impatto economico: efficienza nella gestione delle risorse finanziarie, investimenti, costi e benefici per la comunità;
- b) Impatto sociale: politiche per il personale, sicurezza sul lavoro, qualità delle cure e servizi erogati, accessibilità e inclusione;
- c) Impatto ambientale: consumo di risorse energetiche, gestione dei rifiuti, emissioni di CO2, politiche di approvvigionamento sostenibile.
- 3. Il bilancio di sostenibilità è pubblicato entro il 30 giugno di ogni anno, è reso disponibile sui siti istituzionali delle aziende sanitarie di cui al comma 1, ed è trasmesso agli organi di vigilanza competenti. È facilmente accessibile ai cittadini e ai principali stakeholder, inclusi i lavoratori, le associazioni di pazienti e i fornitori.
- 4. Le aziende sanitarie di cui al comma 1 garantiscono la revisione e la certificazione del bilancio di sostenibilità, garantendo l'accuratezza dei dati riportati e la conformità agli standard adottati.

5. L'obbligo del bilancio di sostenibilità si inserisce in una logica di miglioramento continuo delle prestazioni aziendali, con particolare attenzione alla riduzione degli sprechi, all'incremento dell'efficienza operativa e all'innovazione. Le aziende sanitarie di cui al comma 1 adottano azioni correttive e strategie per migliorare costantemente il proprio impatto economico, sociale e ambientale ».

5.0.6

Castellone, Guidolin, Mazzella, Pirro

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 5-bis.

(Potenziamento dell'assistenza sanitaria delle cure primarie)

1. In relazione alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) miranti allo sviluppo delle reti di prossimità per l'assistenza sanitaria territoriale, con particolare riferimento all'assistenza primaria, nonché al fine di garantire un'adeguata risposta ai crescenti bisogni di salute della popolazione, anche in ragione di quanto emerso nell'emergenza pandemica, l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (SSN) è consentito, oltre che ai medici in possesso del diploma regionale di formazione specifica, anche ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 5 novembre 2005, e del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie di cui al decreto del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e del Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68. ».

5.0.7

MAZZELLA, CASTELLONE, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 5-bis.

(Disposizioni concernenti il potenziamento dell'assistenza territoriale)

1. Al fine di assicurare il potenziamento dell'assistenza territoriale nei termini previsti per l'attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento ai maggiori oneri per la spesa di personale dipendente da assumere nelle case e negli ospedali di comunità e per l'assistenza domiciliare e di personale convenzionato, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2025, di 500 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale come incrementato, in misura corrispondente, attraverso la riduzione lineare delle spese fiscali, elencate nel Rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione di quelle relative alla composizione del nucleo familiare, ai costi sostenuti per la crescita dei figli, alla tutela del bene casa e della salute, dell'istruzione e della previdenza complementare. ».

5.0.8

Castellone, Guidolin, Mazzella, Pirro

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di continuità assistenziale)

- 1. Ai fini del riconoscimento delle particolari necessità dell'utenza e della necessità di valorizzare e preservare la diffusione territoriale di ambulatori e dei professionisti della continuità assistenziale, è stanziata la somma di 90 milioni per l'anno 2025 al fine di mantenere e potenziare gli ambulatori e servizi di continuità assistenziale sul territorio, intercettando i bisogni di salute dei cittadini, fornendo loro prestazioni ed esami di base, deflazionando così l'attività ed il carico dei pronto soccorso.
- 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 90 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

5.0.9

GUIDOLIN, CASTELLONE, MAZZELLA, PIRRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 5-bis.

(Disposizioni concernenti l'indennità delle professioni sanitarie)

1. Per il Servizio sanitario nazionale gli oneri di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, non comprendono le

indennità di cui all'articolo 1, comma 409 e comma 414 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A decorrere dal 1° gennaio 2025, l'indennità di cui all'articolo 1, comma 409 della medesima legge n. 178 del 2020 è attribuita, nella stessa misura e disciplina definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità – triennio 2019-2021 per il personale infermieristico, anche agli operatori di professione sanitaria ostetrica. ».

5.0.10

TERNULLO, SILVESTRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 5-bis.

- 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate modifiche all'articolo 2, comma 5, del Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, di cui al decreto Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, come modificato dal decreto Presidente del Consiglio dei ministri 31 maggio 2001, n. 319, al fine di prevedere che:
- a) al direttore sanitario e al direttore amministrativo è attribuito un trattamento economico definito in misura non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, come definito dalla contrattazione integrativa aziendale, rispettivamente per le posizioni apicali della dirigenza medica ed amministrativa;
- b) la regione definisce il trattamento economico del direttore sanitario e del direttore amministrativo, tenendo conto delle posizioni in strutture organizzative complesse, in un'ottica di equilibrio aziendale;
- c) nel rispetto dei rapporti gerarchici aziendali ed in deroga al limite determinato al secondo periodo dell'articolo 1, comma 5, del decreto Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 maggio 2001, n. 319, il trattamento economico base annuo del direttore generale è fissato in misura del 20 per cento superiore al trattamento economico massimo attribuito tra il direttore sanitario ed il direttore amministrativo ».

Occhiuto, Ternullo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 5-bis.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate modifiche all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, del Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, di cui al decreto Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, come modificato dal decreto Presidente del Consiglio dei ministri 31 maggio 2001, n. 319, al fine di prevedere che il trattamento annuo, determinato sulla base delle lettere *a*), *b*) e *c*), del medesimo comma 5, non può essere inferiore a 180.000 euro ».

5.0.12

Occhiuto, Ternullo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 5-bis.

1. Il personale docente a tempo pieno, strutturato presso strutture afferenti al SSN, può, su richiesta dell'interessato, essere trattenuto in servizio fino al compimento del settantaduesimo anno di età, per comprovate esigenze assistenziali ovvero attività di ricerca e formazione, non oltre il 31 dicembre 2026, in forza delle quali quest'ultimo si impegna a svolgere attività di tutoraggio in favore di giovani assunti con contratto per ricercatore universitario a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ».

Art. 6.

6.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Sopprimere l'articolo.

6.2

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Sopprimere l'articolo.

6.3

Zampa

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 6.

(Reclutamento del personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale)

- 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15, comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le procedure selettive possono essere svolte con le seguenti modalità, ovvero:
- a) concorsi avvisi pubblici effettuati in contemporanea da singole aziende: l'Azienda o Ente bandisce e svolge singolarmente la procedura;
- b) concorsi avvisi aggregati: un'Azienda o Ente attraverso un unico bando indice, per conto di diverse Aziende, più concorsi per il medesimo profilo, che vengono aggregati e svolti unitariamente ai soli fini procedurali. Il bando indica le Aziende interessate e i relativi posti da coprire e specifica che i candidati possono concorrere per una sola Azienda. La procedura evidenzia in ogni fase la distinzione tra i concorsi / avvisi aggregati e in esito alla stessa ogni azienda dispone della propria graduatoria. Le graduatorie sono approvate dall'Azienda o Ente incaricato della procedura che ne cura, altresì, la pubblicazione; vengono poi consegnate secondo pertinenza a ciascuna Azienda che provvederà al successivo utilizzo.
- c) Concorsi avvisi centralizzati unici: un'Azienda o Ente, bandisce un unico concorso per il medesimo profilo sulla base delle esigenze di una pluralità di Aziende. Il bando indica le Aziende interessate, il numero complessivo dei posti da coprire con l'indicazione della possibilità dei candidati di esprimere preferenze.
- 2. La prova d'esame è unica e scritta, unitamente alla valutazione dei titoli. La prova orale deve comportare esclusivamente un approfondimento delle materie inerenti alla disciplina nonché dei compiti connessi alla funzione da conferire con contenuto eminentemente pratico. È consentita la prova da remoto.

- 3. All'esito della prova d'esame è approvata una graduatoria di merito per titoli e punteggi da utilizzare per le assunzioni a tempo indeterminato. Prima dello svolgimento della prova d'esame è approvata una graduatoria per soli titoli da utilizzare per assunzioni di personale a tempo determinato da impiegare nelle more del completamento delle procedure concorsuali e fino all'immissione in servizio dei vincitori o degli idonei a seguito di scorrimento della graduatoria
- 4. Le modalità attuative sono disciplinate con decreto del Presidente della Repubblica previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti Stato regioni e province autonome, da emanarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge. ».

6.4

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 6.

(Reclutamento del personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale)

- 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le procedure selettive possono essere svolte con le seguenti modalità:
- a) concorsi avvisi pubblici effettuati in contemporanea da singole aziende: l'Azienda o Ente bandisce e svolge singolarmente la procedura:
- b) concorsi avvisi aggregati: un'Azienda o Ente attraverso un unico bando indice, per conto di diverse Aziende, più concorsi per il medesimo profilo, che vengono aggregati e svolti unitariamente ai soli fini procedurali. Il bando indica le Aziende interessate e i relativi posti da coprire e specifica che i candidati possono concorrere per una sola Azienda. La procedura evidenzia in ogni fase la distinzione tra i concorsi / avvisi aggregati e in esito alla stessa ogni azienda dispone della propria graduatoria. Le graduatorie sono approvate dall'Azienda o Ente incaricato della procedura che ne cura, altresì, la pubblicazione; vengono poi consegnate secondo pertinenza a ciascuna Azienda che provvederà al successivo utilizzo.
- c) Concorsi avvisi centralizzati unici: un'Azienda o Ente, bandisce un unico concorso per il medesimo profilo sulla base delle esigenze di una pluralità di Aziende. Il bando indica le Aziende interessate, il nu-

mero complessivo dei posti da coprire con l'indicazione della possibilità dei candidati di esprimere preferenze.

- 2. La prova d'esame è unica e scritta, unitamente alla valutazione dei titoli. La prova orale deve comportare esclusivamente un approfondimento delle materie inerenti alla disciplina nonché dei compiti connessi alla funzione da conferire con contenuto eminentemente pratico. È consentita la prova da remoto.
- 3. All'esito della prova d'esame è approvata una graduatoria di merito per titoli e punteggi da utilizzare per le assunzioni a tempo indeterminato. Prima dello svolgimento della prova d'esame è approvata una graduatoria per soli titoli da utilizzare per assunzioni di personale a tempo determinato da impiegare nelle more del completamento delle procedure concorsuali e fino all'immissione in servizio dei vincitori o degli idonei a seguito di scorrimento della graduatoria.
- 4. Le modalità attuative sono disciplinate con decreto del Presidente della Repubblica previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti Stato regioni e province autonome da emanarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge. ».

6.5

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, sostituire le parole: « attraverso contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei rispetto dei limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio, n. 122, » con le seguenti: « attraverso rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, con priorità di stabilizzazione del personale già in servizio ».

6.6

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, sostituire le parole: « attraverso contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 », con le

seguenti: « attraverso rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale ».

6.7

Murelli, Minasi

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, dopo le parole: « nonché delle professioni sanitarie attraverso contratti » aggiungere le seguenti: « di lavoro autonomo »;
 - 2) dopo il comma 1, inserire il seguente:
 - « 1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1:
- *a)* all'articolo 1, comma 268, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "per gli anni 2022, 2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025" e le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";
- *b)* all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";
- c) all'articolo 36, comma 4-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025" ».

6.8

Liris, Satta, Zullo, Mancini

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, dopo le parole:* « collaborazione coordinata e continuativa », *inserire le seguenti:* « o libero-professionale »;
 - b) dopo il comma 2, inserire il seguente:
- « 2-bis. Le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano possono istituire, senza oneri per il Bilancio dello Stato, una graduatoria permanente unica del personale sanitario libero professionista, aggiornata an-

nualmente, utilizzabile dalle aziende sanitarie locali per individuare il personale sanitario da impiegare in modo temporaneo. ».

6.9

Liris, Satta, Zullo, Mancini

Al comma 1, dopo le parole: « collaborazione coordinata e continuativa » inserire le seguenti: « o libero-professionale ».

6.10

SBROLLINI

Al comma 1, dopo le parole: « collaborazione coordinata e continuativa » inserire le seguenti: « o libero-professionale ».

6.11

Russo, Pogliese, Bucalo, Sallemi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nelle procedure concorsuali per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato negli enti del Servizio sanitario nazionale, è riconosciuto un punteggio aggiuntivo a favore del personale che ha prestato servizio per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 20 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. ».

6.12

Russo, Pogliese, Bucalo, Sallemi, Leonardi, Satta

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 1, comma 268, lettera a), della legge 31 dicembre 2021, n. 234 sostituire le

parole: "non oltre il 31 dicembre 2024" con le seguenti parole: "non oltre il 31 dicembre 2025" ».

6.13

Russo, Pogliese, Bucalo, Sallemi, Satta, Mancini

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2024" ».

6.14

Russo, Pogliese, Bucalo, Sallemi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 15 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: "31 dicembre 2025", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026" ».

6.15

Russo, Pogliese, Bucalo, Sallemi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Il comma 15, dell'articolo 5, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, si interpreta nel senso che anche al personale medico e sanitario di elevata professionalità assunto dagli enti universitari per l'esercizio delle funzioni direttive si applicano le disposizioni previste per il personale medico, veterinario e sanitario ivi indicato. ».

6.16

Mennuni, Zullo, Mancini

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025" ».

6.0.1

Russo, Pogliese, Bucalo, Sallemi, Mancini, Leonardi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di assunzione di personale sanitario)

- 1. Le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale possono accedere alle modalità di reclutamento a tempo determinato e con incarico libero professionale del personale dirigenziale e non del comparto Sanità utilizzando la Piattaforma unica di reclutamento (www.InPA.gov.it).
- 2. Al fine di favorire e velocizzare le procedure di formazioni degli Elenchi di idonei e, più in generale, le procedure di reclutamento, le Amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi in via prioritaria del FormezPA per predisporre e organizzare, su richiesta delle amministrazioni, procedure concorsuali e di reclutamento nel pubblico impiego, secondo le direttive del Dipartimento della funzione pubblica.
- 3. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente articolo e il monitoraggio delle attività connesse al suddetto reclutamento, è istituito presso il Ministero della salute un "Organismo nazionale del reclutamento del personale sanitario" composto da un contingente di n. 7 unità di personale tra esperti in materia di risorse umane in sanità e personale del Ministero della salute, di nomina del Ministro della salute. Con decreto del Ministero della salute, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di funzionamento del suddetto Organismo.
- 4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. ».

10 dicembre 2024 -282 - 10^a Commissione

6.0.2

Castellone, Guidolin, Mazzella, Pirro

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 6-bis.

(Istituzione del Fondo per un piano straordinario di assunzioni di personale medico e sanitario nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario nazionale e per la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale)

- 1. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni sanitarie e far fronte alla grave carenza di personale medico e sanitario nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), di salvaguardare il Servizio sanitario nazionale pubblico, di garantire un investimento sanitario minimo e una sostenibilità economica effettiva ai livelli essenziali di assistenza e di ridurre le liste di attesa è istituito, presso il Ministero della salute, un Fondo denominato "Fondo per un piano straordinario di assunzioni di personale medico e sanitario nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario nazionale" con una dotazione finanziaria pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 1 gennaio 2025, destinato all'assunzione di personale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
- 2. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di utilizzo del Fondo nonché i criteri di riparto delle risorse assegnate.
- 3. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2023, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 500 milioni di euro annui delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023. ».

Castellone, Guidolin, Mazzella, Pirro

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 6-bis.

(Istituzione del Fondo per un piano straordinario di assunzioni di personale medico e sanitario per il rafforzamento dei Dipartimenti di Emergenza Urgenza e Accettazione)

- 1. Al fine di garantire la salute pubblica, la sicurezza e l'incolumità degli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie e far fronte alla grave carenza di personale e di ridurre le liste di attesa, è istituito, presso il Ministero della salute, un Fondo denominato "Fondo per un piano straordinario di assunzioni di personale medico e sanitario per il rafforzamento dei Dipartimenti di Emergenza Urgenza e Accettazione", con una dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, destinato all'assunzione di personale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
- 2. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di utilizzo del Fondo nonché i criteri di riparto delle risorse assegnate.
- 3. Agli oneri del presente articolo si provvede mediante il proporzionale incremento delle aliquote delle accise applicabili alle sigarette di cui agli articoli 39-bis, comma 1, lettera b) e 39-octies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per un importo pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. ».

6.0.4

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di spesa per l'assunzione di personale sanitario)

- 1. All'articolo 5 del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* alla rubrica la parola: "sanitario" è sostituita dalle seguenti: "del servizio sanitario nazionale".

- b) al comma 1, primo periodo, le parole: "e fino alla data di adozione dei decreti di cui al comma 2" sono soppresse;
- c) il comma 2 è sostituito dal seguente: "Per consentire alle regioni e alle province autonome di indirizzare e coordinare la spesa dei propri enti del servizio sanitario e al fine, in particolare, di garantire l'applicazione di standard minimi di personale omogenei presso tutte le strutture del Servizio sanitario nazionale, con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottata una metodologia per la definizione del fabbisogno di personale degli enti del SSN in coerenza con i valori di cui al comma 1. I piani dei fabbisogni triennali per il servizio sanitario regionale predisposti dalle aziende ed enti del SSN sono approvati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano in conformità alla predetta metodologia";

d) al comma 3, le parole da: "Fino all'adozione" a: "al comma 2" sono soppresse. ».

6.0.5

Zullo, Satta, Berrino, Russo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 6-bis.

(Misure per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario anche in stato di quiescenza)

- 1. Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali per il recupero delle liste d'attesa, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti per il personale degli enti medesimi dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e successive modifiche e integrazioni, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore:
- a) in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono avvalersi di personale delle professioni sanitarie, come individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17

aprile 1956, n. 561, e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56, e degli operatori sociosanitari, nonché di medici specializzandi, regolarmente iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabili per straordinarie esigenze connesse al recupero delle liste d'attesa. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta. Il periodo di attività è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti;

b) in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, verificata l'impossibilità di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabili per straordinarie esigenze connesse al recupero delle liste d'attesa, ai dirigenti medici collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza. Agli incarichi di cui al presente comma non si applica l'incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 ».

6.0.6

Zullo, Satta, Berrino, Mancini, Russo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 6-bis.

(Misure per l'assunzione dei medici specializzandi)

1. Al fine di favorire la produttività e l'aumento del volume delle prestazioni e la conseguente riduzione delle liste d'attesa all'interno delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), le aziende e gli enti del SSN possono conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico ai medici specializzandi, iscritti all'ultimo o al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione.

2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti previa selezione, per titoli o colloquio orale o per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative che prevedono forme di pubblicità semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso solo nel sito internet dell'azienda che lo bandisce e per una durata minima di cinque giorni, hanno la durata di un anno e non sono rinnovabili. I predetti incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, possono essere conferiti sino al 31 dicembre 2025, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta. Il periodo di attività dei medici specializzandi è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. Per la spesa relativa all'esercizio 2024 e 2025 si provvede nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale a carico del Fondo sanitario nazionale. ».

6.0.7

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 6-bis.

(Componenti delle commissioni concorsuali)

1. L'incarico di componente la commissione di concorso per il reclutamento della dirigenza medica e sanitaria si considera attività di servizio a tutti gli effetti di legge, qualunque sia l'amministrazione che l'ha conferito; tale incarico non può essere rifiutato dal dipendente salvo comprovati e gravi motivi personali o casi di incompatibilità previsti dalla legge. Fermo restando il limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la disciplina di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non si applica ai compensi do-

vuti al personale dirigenziale per l'attività di presidente o di componente della commissione esaminatrice.

- 2. L'articolo 35, comma 3, lettera *e*), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativamente alla parte "che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali" non si applica alla dirigenza sanitaria di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
- 3. I componenti delle commissioni sono sorteggiati tra gli iscritti nei ruoli nominativi regionali ove esistenti ovvero fra i dirigenti di secondo livello e i dirigenti responsabili di struttura semplice a valenza dipartimentale in servizio presso le strutture sanitarie ubicate nel territorio della regione. ».

6.0.8

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 6-bis.

(Componenti le commissioni concorsuali)

- 1. L'incarico di componente la commissione di concorso per il reclutamento della dirigenza medica e sanitaria si considera attività di servizio a tutti gli effetti di legge, qualunque sia l'amministrazione che l'ha conferito; tale incarico non può essere rifiutato dal dipendente salvo comprovati e gravi motivi personali o casi di incompatibilità previsti dalla legge. Fermo restando il limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la disciplina di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica ai compensi dovuti al personale dirigenziale per l'attività di presidente o di componente della commissione esaminatrice.
- 2. L'articolo 35, comma 3, lettera *e*) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativamente alla parte "che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali" non è applicabile alla dirigenza sanitaria di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
- 3. I componenti le commissioni sono sorteggiati tra gli iscritti nei ruoli nominativi regionali ove esistenti ovvero fra i dirigenti di secondo livello e i dirigenti responsabili di struttura semplice a valenza dipartimentale in servizio presso le strutture sanitarie ubicate nel territorio della regione. ».

Castellone, Guidolin, Mazzella, Pirro

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 6-bis.

(Disposizioni concernenti il personale del Sistema di Emergenza urgenza Territoriale)

- 1. Al fine di valorizzare le condizioni di lavoro svolto dal personale medico, sanitario e infermieristico del Sistema di Emergenza Territoriale 118 dipendente o convenzionato delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale è definita, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, nei limiti dell'importo complessivo di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, una specifica indennità di natura accessoria correlato al rischio ambientale e biologico.
- 2. Al fine di valorizzare le condizioni di lavoro svolto dal personale della dirigenza medica, dipendente dalle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale operante nei servizi di pronto soccorso ed emergenza urgenza territoriale, l'indennità di esclusività nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale è raddoppiata, nei limiti dell'importo complessivo di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
- 3. I compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive dal personale del Sistema di Emergenza Territoriale 118, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento, nei limiti dell'importo complessivo di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
- 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 165 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2023, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2025 un incremento di almeno 165 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023. ».

10 dicembre 2024 -289 - 10^a Commissione

6.0.10

Satta, Mancini, Zullo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 6-bis.

(Disposizioni per il potenziamento dell'offerta assistenziale)

- 1. Al fine di favorire la produttività e l'aumento del volume delle prestazioni, specie di tipo chirurgico, e la conseguente riduzione delle liste d'attesa all'interno delle strutture del SSN, alla legge 30 dicembre 1991, n. 412, all'articolo 4, comma 7, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'ottavo periodo le parole: ", con esclusione di strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale" sono soppresse;
- b) dopo l'ottavo periodo e prima delle parole: "le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382." sono inseriti i seguenti periodi: "In via sperimentale e fino alla data del 31 Dicembre 2025, previo accordi da stipulare tra aziende sanitarie pubbliche e aziende sanitarie private accreditate convenzionate, l'esercizio dell'attività libero-professionale dei medici del Servizio sanitario nazionale può essere svolto anche all'interno delle strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. Il volume e la tipologia delle prestazioni svolte dal dipendente pubblico presso le strutture private convenzionate con il servizio sanitario nazionale non possono essere superiori al 50 per cento di quelle svolte presso la struttura pubblica di cui si è dipendenti.";
- c) il decimo periodo è sostituito con il seguente: "Per detto personale all'accertamento delle incompatibilità provvedono le autorità accademiche competenti per il personale medico universitario e le direzioni generali delle ASL o aziende ospedaliere per il tutto il personale medico.". ».

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

- 1. Al fine di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa, all'articolo 1, comma 548-*bis*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo periodo, le parole: ", appartenenti alla rete formativa" e: "fino al 31 dicembre 2026" sono soppresse;
- b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Il contratto ha durata pari alla durata residua del corso di formazione specialistica e può essere prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica, purché la struttura nella quale lo specializzando svolge l'attività lavorativa appartenga alla rete formativa di una scuola di specializzazione della disciplina di interesse oppure sia in possesso dei requisiti di accreditamento di cui all'allegato 1 del Decreto Interministeriale n. 402/2017 sulla base di una certificazione rilasciata annualmente dal Ministero della salute di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca; nei restanti casi, si applicano le disposizioni di cui all'allegato 1 al D.I. n. 402/2017 sulla formazione extra-rete per un periodo non superiore a 18 mesi, da computarsi separatamente rispetto ad altri periodi dello stesso tipo già svolti dallo specializzando durante il contratto di formazione specialistica";
- c) il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Ai fini della durata complessiva del contratto di cui al presente comma, sono fatti salvi, i periodi di sospensione previsti dall'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, mentre non determinano interruzione della formazione e non devono essere recuperate, le assenze dovute alla fruizione dei congedi di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, entro un limite massimo di sei mesi";
- d) all'undicesimo periodo, dopo le parole: "primo periodo", aggiungere le seguenti: "oppure dallo specializzando interessato all'assunzione";
- e) al dodicesimo periodo, le parole: "al nono periodo", sono sostituite dalle seguenti: "all'undicesimo periodo, in conformità alle disposizioni del presente comma.";

f) al quattordicesimo periodo, le parole: "purché accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 alla data di stipulazione del contratto di cui al presente comma", sono soppresse. ».

6.0.12

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

- 1. Al fine di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa, al comma 548-*bis*, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo periodo, le parole: ", appartenenti alla rete formativa" e: "fino al 31 dicembre 2026" sono soppresse;
- b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Il contratto ha durata pari alla durata residua del corso di formazione specialistica e può essere prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica, purché la struttura nella quale lo specializzando svolge l'attività lavorativa appartenga alla rete formativa di una scuola di specializzazione della disciplina di interesse oppure sia in possesso dei requisiti di accreditamento di cui all'allegato 1 del decreto interministeriale n. 402 del 2017 sulla base di una certificazione rilasciata annualmente dal Ministero della salute di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca; nei restanti casi, si applicano le disposizioni di cui all'allegato 1 al decreto interministeriale n. 402 del 2017 sulla formazione extra-rete per un periodo non superiore a 18 mesi, da computarsi separatamente rispetto ad altri periodi dello stesso tipo già svolti dallo specializzando durante il contratto di formazione specialistica";
- c) il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Ai fini della durata complessiva del contratto di cui al presente comma, sono fatti salvi, i periodi di sospensione previsti dall'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, mentre non determinano interruzione della formazione e non devono essere recuperate, le assenze dovute alla fruizione dei congedi di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, entro un limite massimo di sei mesi";

- d) all'undicesimo periodo, dopo le parole: "primo periodo", sono aggiunte le seguenti: "oppure dallo specializzando interessato all'assunzione";
- e) al dodicesimo periodo, le parole: "al nono periodo", sono sostituite dalle seguenti: "all'undicesimo periodo, in conformità alle disposizioni del presente comma.";
- f) al quattordicesimo periodo, le parole: "purché accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 alla data di stipulazione del contratto di cui al presente comma", sono soppresse. ».

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 6-bis.

(Modifica all'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401)

1. All'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. In conformità a quanto previsto dall'articolo 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, agli specializzandi di cui al comma 1 è corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo per tutta la durata legale del corso. Tale trattamento è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, determinato ogni tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni. In fase di prima applicazione, per gli anni accademici e 2024-2025 e 2025-2026 la parte variabile non può eccedere il 15 per cento di quella fissa e la parte fissa non è inferiore a euro 22.700 annui lordi. Il trattamento economico è corrisposto mensilmente dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione. Alla ripartizione e all'assegnazione a favore delle università delle risorse previste per il finanziamento della formazione degli specialisti di cui al comma 1 per l'anno accademico di riferimento si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

1-ter. Agli specializzandi cui al comma 1 si applicano per quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo VI capo I del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni.

1-quater. L'articolo 2-bis del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è abrogato."

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

6.0.14

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 6-bis.

(Modifica all'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, sono aggiunti i seguenti commi:

"1-bis. In conformità a quanto previsto dall'articolo 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, agli specializzandi di cui al comma 1 è corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo per tutta la durata legale del corso. Tale trattamento è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, determinato ogni tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni. In fase di prima applicazione, per gli anni accademici e 2024-2025 e 2025-2026 la parte variabile non può eccedere il 15 per cento di quella fissa e la parte fissa non è inferiore a euro 22.700 annui lordi. Il trattamento economico è corrisposto mensilmente dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione. Alla ripartizione e all'assegnazione a favore delle università delle risorse previste per il finanziamento della formazione degli specialisti di cui al comma 1 per l'anno accademico di riferimento si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

1-ter. Agli specializzandi cui al comma 1 si applicano per quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo VI capo I del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni.

1-quater. L'articolo 2-bis del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è abrogato.

1-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante i risparmi di spesa derivanti dalle risorse provenienti dalle borse di studio non assegnate nell'area medica." ».

6.0.15

Pogliese, Russo, Bucalo, Sallemi, Satta, Mancini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 6-bis.

(Disposizioni relative all'esercizio della professione di farmacista)

- 1. Per i laureati in Farmacia e Farmacia Industriale abilitati all'esercizio della professione di farmacista, è abolito il requisito della specializzazione ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici per dirigente sanitario farmacista del Servizio sanitario nazionale.
- 2. La lettera *b*), del comma 1, dell'articolo 32 del regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, è abrogata. ».

6.0.16

Scurria, Leonardi, Mancini

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

« Art. 6-bis.

(Modifiche alla legge 21 ottobre 2005, n. 219)

1. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, le parole: "tra i medici, non dipendenti dall'Istituto, in possesso di comprovata esperienza in materia gestionale-organizzativa e trasfusionale"

sono sostituite dalle seguenti: "tra dirigenti, anche non dipendenti dall'I-stituto, con adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo della programmazione delle attività sanitarie". ».

6.0.17

Guidolin, Castellone, Mazzella, Pirro

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 6-bis.

(Fondo per un piano straordinario di assunzioni di personale della Polizia di Stato dedicato al rafforzamento della sicurezza delle strutture sanitarie)

- 1. Allo scopo di garantire la salute pubblica, la sicurezza e l'incolumità del personale esercente la professione sanitaria e socio-sanitaria, sono assicurati presidi della Polizia di Stato nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie residenziali, semiresidenziali, pubbliche e private.
- 2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo denominato "Fondo per un piano straordinario di assunzioni di personale della Polizia di Stato dedicato al rafforzamento della sicurezza delle strutture sanitarie" con una dotazione finanziaria pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 da destinare all'assunzione di personale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
- 3. Con decreto del Ministero dell'intero, di concerto con il Ministero della salute e con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono individuate le modalità di utilizzo del Fondo nonché i criteri di riparto delle risorse assegnate, con particolare riferimento al numero di soggetti annui da assumere e alla qualifica professionale nonché alla media di accessi annui alle strutture sanitarie, alla carenza del personale e al rapporto dell'indice di criminalità dei territori.
- 4. Agli oneri del presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

Russo, Pogliese, Bucalo, Sallemi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 6-bis.

(Misure di sostegno per i prodotti destinati a soggetti malati o ospedalizzati)

1. Al numero 80) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "del 23 luglio 1987." sono aggiunte le seguenti: "Alimenti a Fini medico Speciali (AFMS), indipendentemente dalla forma in cui sono presentati e commercializzati e indipendentemente dalla classificazione doganale." ».

Art. 7.

7.1

Pirro, Castellone, Guidolin, Mazzella

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

« 1. Al fine di corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero, di potenziare l'assistenza sanitaria territoriale, di garantire i livelli essenziali di assistenza, di garantire gli standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale definiti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, nonché di garantire la piena operatività delle case della comunità e degli ospedali di comunità, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano indicono entro il 31 marzo 2025, nel limite di spesa di 61,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 123 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, in deroga ai vincoli di spesa in materia di personale previsti a legislazione vigenti e fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, indicono, procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione a tempo indeterminato di personale del comparto della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie ed infermieristiche, necessario a far fronte alle esigenze assunzionali emerse in relazione all'approvazione del proprio piano triennale del fabbisogno di personale per il servizio sanitario regionale. »

Conseguentemente, sostituire la Rubrica con la seguente: « Disposizioni concernenti l'abbattimento delle liste di attesa ».

7.2

Pirro, Castellone, Guidolin, Mazzella

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

- « 1. Per garantire la completa attuazione dei propri Piani operativi per il recupero delle liste di attesa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono acquistare prestazioni aggiuntive in regime libero professionale dai professionisti delle aziende sanitarie, riservando al cittadino solo l'eventuale compartecipazione al costo, nel limite di spesa di 61,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 123 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
- 2. Le direzioni generali delle strutture sanitarie di cui al comma 1, hanno il compito di verificare preventivamente all'acquisto di prestazioni in intramoenia il corretto rapporto dei volumi di attività tra attività istituzionale e libera professione così come previsto dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie e le aziende ospedaliere promuovono la massima divulgazione dei percorsi di cui può disporre il cittadino, per poter accedere alle prestazioni aggiuntive svolte in intramoenia dai professionisti di cui al comma 1, in caso di mancato rispetto delle tempistiche di accesso alle prestazioni. ».

Conseguentemente, sostituire la Rubrica con la seguente: « Disposizioni concernenti l'abbattimento delle liste di attesa ».

7.3 CAMUSSO

Al comma 1, sostituire le parole: « di 0,5 punti percentuali per l'anno 2025 e di 1 punto percentuale a decorrere dall'anno 2026 » con le seguenti: « di 0,5 punti percentuali a decorrere dall'anno 2026. ».

7.4

Minasi, Murelli

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Le risorse relative all'ulteriore incremento di cui al comma 1 sono prioritariamente destinate alle prestazioni di ricovero ed ambulatoriali, erogate dalle strutture sanitarie private accreditate dotate di pronto soccorso o inserite nella rete dell'emergenza-urgenza nonché nelle reti

cliniche tempo-dipendenti, conseguenti all'accesso o trasferite da pronto soccorso con codice di accesso rosso o arancio. ».

7.0.1 Romeo, Murelli, Minasi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 7-bis.

(Nuove regole di ingaggio del sistema di regolazione contrattuale degli erogatori dei servizi sanitari)

- 1. Al fine di uniformare la revisione complessiva della disciplina relativa all'accreditamento istituzionale, alle procedure di individuazione dei contraenti e alla stipula degli accordi contrattuali per l'erogazione di prestazioni sanitarie in nome e per conto del Servizio sanitario nazionale a norma degli articoli 8-quater, comma 7 e 8-quinquies, comma 1-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificate dall'articolo 15 della legge 5 agosto 2022, n. 118, e del decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2022, adottato ai sensi dell'articolo 8-quater, comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della salute è istituito un tavolo paritetico di confronto tra regioni e ministero per lo sviluppo e l'applicazione del sistema di accreditamento nazionale in coerenza con la normativa vigente in materia di concorrenza ed, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definito con la più ampia partecipazione delle amministrazioni territoriali in attuazione del principio di leale collaborazione, il nuovo sistema di regolazione contrattuale degli erogatori dei servizi sanitari secondo i seguenti principi:
- a) prevedere che tutti gli erogatori pubblici e privati a contratto siano tenuti, proporzionalmente alle risorse assegnate, alla normalizzazione dei tempi di attesa delle prestazioni e degli interventi secondo il principio di flessibilità erogativa di sistema nonché ad assicurare le prestazioni specialistiche di supporto clinico diagnostico e di seconda opinione necessarie ai medici del ruolo unico di assistenza primaria per l'appropriata e tempestiva presa in carico dei loro assistiti per i bisogni che non richiedono l'ospedalizzazione;
- b) prevedere l'adesione di tutti gli erogatori pubblici e privati a contratto alle regole del sistema nazionale di governo delle liste di attesa (SINGLA) e delle strutture ospedaliere pubbliche e private al sistema di

10 dicembre 2024 -299 - 10^a Commissione

emergenza urgenza preospedaliero e ospedaliero, proporzionalmente alle risorse assegnate e secondo principio di aderenza territoriale nella gestione delle patologie tempo dipendenti;

- c) stabilire che l'esatta osservanza dei principi a) e b) sia verificata e controllata oggettivamente, prevedendo un sistema di valutazione e monitoraggio delle regioni nell'esercizio delle forme e condizioni particolari di autonomia previste ai sensi dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione, ovvero in applicazione di un modello di riferimento adottato dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) per conto del Ministero della salute;
- d) introdurre un sistema volto alla premialità, il quale preveda che al 30 settembre di ogni anno le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dell'andamento della riduzione delle liste di attesa in ragione delle evidenze dei dati dei rapporti di valutazione certificati dalle aziende sanitarie territoriali, possano autorizzare gli erogatori che hanno raggiunto gli obiettivi negoziali di prevenzione e appropriatezza tecnologica e procedurale ad un aumento della produzione fino al 20 per cento, da calcolare sulla base della spesa storica degli ultimi cinque anni;
- *e)* prevedere che i principi di cui alle lettere *a)* e *b)* costituiscano la base per la valutazione prestazionale di ogni singolo erogatore ai fini della definizione delle risorse per l'anno successivo e costituiscano altresì le regole generali per la contrattazione regionale degli erogatori.
- f) prevedere che le regioni possano mettere a contratto nuove strutture private accreditate previa selezione meritocratica con criteri oggettivi e trasparenti di valutazione comparativa.
- 2. All'articolo 8-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al comma 3, le parole: "La presente disposizione vale anche per le strutture e le attività sociosanitarie" sono sostituite con le seguenti: "Le disposizioni di cui all'articolo 8-ter valgono anche per le strutture e le attività sociosanitarie, mentre l'applicazione degli articolo 8-quater e 8-quinquies è limitata alle strutture sanitarie, nelle more dell'attuazione della delega legislativa di cui alla legge 23 marzo 2023, n. 33." ».

Art. 8.

8.0.1

MURELLI, MINASI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 8-bis.

(Misure di prevenzione e diagnosi dell'obesità adulta e infantile nell'ambito della farmacia dei servizi)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera *e-quater*) è aggiunta la seguente:

"e-quinquies) l'erogazione da parte del farmacista del servizio di misurazione dell'indice di massa corporea (BMI – *Body Mass Index*) al fine di indentificare e prevenire l'insorgenza dell'obesità in età adulta e infantile." ».

8.0.2

Zullo, Mancini, Leonardi, Berrino, Satta

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 8-bis.

(Misure di prevenzione e diagnosi dell'obesità adulta e infantile nell'ambito della farmacia dei servizi)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera *e-quater*) è aggiunta la seguente:

"e-quinquies) l'erogazione da parte del farmacista del servizio di misurazione dell'indice di massa corporea (BMI-Body Mass Index) al fine di indentificare e prevenire l'insorgenza dell'obesità in età adulta e infantile.". ».

Russo, Liris, Pogliese, Bucalo, Sallemi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 8-bis.

(Istituzione di un Fondo per la riduzione degli accessi impropri al Pronto Soccorso)

- 1. Al fine di ridurre gli accessi impropri ai Pronto Soccorso (PS) e di contribuire allo smaltimento delle liste di attesa, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno 2024, un Fondo con una dotazione pari a 3 milioni di euro. Le risorse del Fondo sono destinate all'incentivazione dell'acquisto, da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, di servizi o soluzioni digitali per la gestione automatizzata degli appuntamenti, la comunicazione con i pazienti e l'effettuazione di prestazioni base di telemedicina, quali la televisita. La prenotazione delle prestazioni non comporta, in ogni caso, costi aggiuntivi.
- 2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le federazioni e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, adotta un decreto per definire:
- a) le modalità di distribuzione alle Regioni delle risorse di cui al comma 1-bis;
- b) le modalità con cui le medesime Regioni, nell'ambito degli accordi integrativi regionali, possono disciplinare l'erogazione del suddetto contributo.
- 3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

Art. 9.

9.1

SILVESTRO, TERNULLO

Al comma 1 premettere il seguente:

« 01. All'articolo 1, comma 796, lettera *o*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al secondo periodo, le parole: "e private", sono sostituite con le seguenti: "e, su base volontaria, delle strutture private". ».

9.2

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, dopo le parole: «, anche alla luce dell'assetto complessivo dell'assistenza territoriale, » inserire le seguenti: « e in conformità a quanto previsto dal decreto 23 maggio 2022, n. 77, ».

9.3

Zambito, Zampa, Camusso, Furlan

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

« 2-bis. I laboratori del Servizio sanitario nazionale, per contribuire alla riduzione dei ritardi nell'accesso da parte dei pazienti alle visite specialistiche per mancanza di disponibilità degli esami diagnostici relativi alla medicina di laboratorio e per concorrere al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, al fine di implementare la loro capacità produttiva, possono avvalersi della collaborazione dei professionisti di area non medica in formazione specialistica iscritti ai corsi di studio afferenti all'area dei servizi di medicina di laboratorio, ivi compresi i professionisti di cui al comma 3 dell'articolo 5, tramite incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, per la validazione e la firma dei referti, nonché per l'esecuzione delle indagini diagnostiche.

2-ter. Nei laboratori del Servizio sanitario nazionale, ai professionisti di cui al comma 3 dell'articolo 5 che conseguono il titolo di specializzazione è, altresì, consentito, in relazione al titolo di laurea (L) posseduto, l'esercizio delle attività professionali di cui all'articolo 3 della legge 24 maggio 1967, n. 396, all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, e di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. ».

9.0.1

Marti, Murelli, Minasi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 9-bis.

(Istituzione delle reti dermatologiche regionali)

1. Ai fini del potenziamento dell'offerta assistenziale in ottica di governo e riduzione delle liste di attesa, entro novanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, sentita l'AGENAS, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modalità e criteri per l'istituzione di reti dermatologiche regionali basate sui principi della medicina di prossimità e della multidisciplinarietà.

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

9.0.2

Liris, Zullo, Satta

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 9-bis.

(Istituzione delle reti dermatologiche regionali)

1. Ai fini del potenziamento dell'offerta assistenziale in ottica di governo e riduzione delle liste di attesa, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, sentita l'AGENAS, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modalità e criteri per l'istituzione di reti dermatologiche regionali basate sui principi della medicina di prossimità e della multidisciplinarietà. ».

Art. 10.

10.1

Spelgatti, Murelli, Minasi

Sopprimere il comma 2.

10.2

Murelli, Minasi

Al comma 2, sostituire le parole: « e ai direttori di struttura complessa » con le seguenti: « , ai direttori di struttura complessa, nonché ai

direttori sociosanitari qualora nell'ordinamento regionale di appartenenza la Direzione sociosanitaria sia responsabile, direttamente o indirettamente, anche di attività ambulatoriali e di ricovero rientranti nel Piano nazionale di Governo delle liste di attesa, ».

10.3

Pirro, Castellone, Guidolin, Mazzella

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. L'accertamento del mancato raggiungimento degli specifici obiettivi annuali relativi alla riduzione delle liste di attesa determina, per i direttori generali delle aziende sanitarie locali, una decurtazione della retribuzione di risultato pari al 30 per cento. ».

10.4

Pirro, Castellone, Guidolin, Mazzella

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

- « 2-bis. Al decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* all'articolo 14, comma 1-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2 dell'articolo 41 si applicano anche gli obblighi di pubblicazione concernenti l'attività libero-professionale intramoenia";
- b) all'articolo 41, comma 3, primo periodo, la parola: "di cui all'articolo 15" è sostituita con la seguente: "di cui all'articolo 14". ».

10.0.1

Zullo, Satta, Mancini

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

« Art. 10-bis.

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-bis. Al fine di ridurre ulteriormente la pressione sulle liste di attesa, con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente disciplina, viene modificato il decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 27 ottobre 2009, al fine di determinare la soglia della quota di risorse che i fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale e degli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, devono vincolare per l'erogazione di prestazioni ai propri assistiti non ricomprese nei livelli essenziali di assistenza, al netto delle spese gestionali, in misura non inferiore al 40 per cento, e in ogni caso non inferiore a una percentuale individuata rispetto all'ammontare complessivo dei contributi annualmente dovuti ai fondi e agli enti, casse e società di mutuo soccorso medesimi dagli iscritti. Il decreto del Ministro della salute stabilisce, altresì, le disposizioni attuative della presente disciplina.". ».

10.0.2

Zullo, Satta, Mancini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 10-bis.

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-bis. Al fine di ridurre ulteriormente la pressione sulle liste di attesa, con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disciplina, viene modificato il decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, al fine di integrare le prestazioni per la cui erogazione gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, devono vincolare almeno il 40 per cento delle proprie risorse, includendovi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le prestazioni di prevenzione primaria e secondaria che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale, ulteriori prestazioni sanitarie per persone non autosufficienti, prestazioni soggette al pagamento del ticket sanitario, prestazioni erogabili in regime di libera-professione intramoenia, l'acquisto di farmaci.". ».

Guidolin, Castellone, Mazzella, Pirro

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 10-bis.

(Modifica all'articolo 1 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, in materia di professioni sanitarie)

1. Al fine di ridurre le liste di attesa, all'articolo 1, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, dopo le parole: "dei relativi profili professionali," sono inserite le seguenti: "dagli atti normativi della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,". ».

10.0.4

Murelli, Minasi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 10-bis.

(Modifica all'art. 1 della legge 26 febbraio 1999, n. 42 in materia di professioni sanitarie)

1. Al fine di ridurre le liste di attesa, all'articolo 1, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, dopo le parole: "dei relativi profili professionali," sono inserite le seguenti: "dagli atti normativi della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano," ».

10.0.5

Liris, Zullo, Satta, Russo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 10-bis.

(Misure per garantire l'accesso alle cure per persone affette da psoriasi)

1. Al fine di ridurre le liste di attesa e garantire una corretta ed efficace presa in carico delle persone affette da psoriasi, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano assicurano ai pazienti un accesso equo ed omogeneo alle cure, attraverso l'integrazione di strumenti digitali, anche sulla base di eventuali soluzioni avviate in via sperimentale presso centri ospedalieri dedicati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano implementano, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari, ove già definiti, gli appositi percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA). ».

10.0.6

Zullo, Satta, Mancini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 10-bis.

(Utilizzo dello strumento della telemedicina per la certificazione di malattia)

1. All'articolo 30-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dopo l'articolo 44-bis aggiungere il seguente:

'Art. 44-ter.

(Disposizioni in materia di certificazione di malattia con modalità di telemedicina)

- 1. La modalità di visita con strumenti di telemedicina soddisfa il criterio della constatazione diretta da parte del medico, ai fini del rilascio della certificazione di malattia. Le visite mediche del medico certificatore finalizzate a verificare lo stato di malattia di un lavoratore che si assenta dal proprio impiego possono essere effettuate anche in modalità di telemedicina;
- 2. Il Ministro della salute, con proprio decreto da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-Regioni, modifica le 'Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni in telemedicina', aggiungendo dopo l'ultimo periodo del capitolo 'Opportunità e ambiti di applicazione della telemedicina' le seguenti parole: 'Le visite per la certificazione di malattia possono essere svolte dai medici certificatori, anche attraverso strumenti di telemedicina''". ».

Art. 11.

11.1

Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro

Sostituire l'articolo, con il seguente:

« Art. 11-bis.

(Disposizioni concernenti la formazione medica per la cura e il benessere dei detenuti negli istituti penitenziari)

- 1. Al fine di garantire la diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti detenuti negli istituti penitenziari e un'adeguata risposta ai crescenti bisogni di salute nonché di migliorarne le condizioni di vita e di fronteggiare la mancanza di personale sanitario con formazione specifica, i medici specializzandi iscritti al penultimo e ultimo anno di specializzazione devono effettuare un periodo di formazione specifica.
- 2. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della Salute, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di espletamento delle attività di tirocinio, il numero complessivo di ore, i requisiti e i crediti formativi, per conseguire le principali competenze sanitarie nell'approccio al paziente detenuto.
- 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

11.2

CAMUSSO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: « n. 44 », « n. 36 », « n. 34 » e « n. 100 » con le seguenti: « n. 88 », « n. 72 », « n. 68 » e « n. 200 » e le parole: « n. 7 », « n. 6 », « n. 6 » e « n. 14 » con le seguenti: « n. 14 », « n. 12, », « n. 12 » e « n. 28 ».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: « pari a euro 18.193.020 per l'anno 2025 e a euro 21.092.822 annui a decorrere dal-l'anno 2026, » con le seguenti: « 36.386.040 per l'anno 2025 e a euro 42.185.644 annui a decorrere dall'anno 2026, ».

11.3

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: « psichiatrica », inserire le seguenti: « , terapisti delle neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, dietisti e assistenti sanitari. ».

11.0.1

Pirro, Castellone, Guidolin, Mazzella

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

« Art. 11-bis.

(Disposizioni concernenti il servizio di psicologia di assistenza primaria e psicologo di cure primarie)

- 1. Al fine di garantire la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo nonché di assicurare le prestazioni psicologiche ai cittadini nell'ambito della medicina di assistenza primaria, ai sensi di quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, e per garantire al singolo e al nucleo familiare le prestazioni sanitarie di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, in ciascuna azienda sanitaria locale, comunque denominata, è istituito il servizio di psicologia di assistenza primaria, articolato a livello di distretto sanitario. Il servizio di cui al primo periodo è finalizzato a garantire un primo livello di intervento psicologico che prevede la rapida presa in carico del paziente e a svolgere un'attività complementare con gli altri servizi sanitari e socio-sanitari, attraverso la creazione di un sistema di cooperazione con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta nonché con gli altri medici specialisti e con i professionisti sanitari e socio-sanitari presenti nel territorio.
- 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua i compiti e i modelli organizzativi del servizio di psicologia di assistenza primaria, comprese le relative dotazioni strutturali, strumentali e di servizi, favorendo la capacità di integrazione in ambiti multidisciplinari, la qualità, la prossimità e la continuità dell'assistenza, nonché il coordinamento operativo e organizzativo con la funzione aziendale di psicologia di cui all'articolo 20-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Con il medesimo decreto è definita la figura professionale dello psicologo delle cure primarie ed i requisiti per conseguire la qualifica.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

11.0.2

Guidolin, Castellone, Mazzella, Pirro

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 11-bis.

(Disposizioni per il potenziamento delle prestazioni erogate dalla funzione aziendale della Psicologia)

- 1. Al fine di potenziare l'intervento del SSN a tutela del benessere psicologico e per il contrasto al disagio psicologico in particolare delle giovani generazioni le Regioni completano l'istituzione della funzione aziendale di Psicologia di cui dall'articolo 20-bis, comma 1, del decretolegge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al fine ottimizzare l'utilizzo ottimale della risorsa professionale degli psicologi, anche prevedendo, laddove non sia stato già deliberato con norma regionale, il servizio di psicologia di assistenza primaria, reclutando gli psicologi mediante le procedure di cui all'articolo 7 della presente legge nelle more dell'adozione di una normativa nazionale in materia.
- 2. Al fine di ridurre i tempi di attesa e l'appropriatezza degli interventi le prestazioni di competenza della professione sanitaria di psicologo in virtù della legge 18 febbraio 1989, n. 56, ivi incluse quelle previste nei Livelli Essenziali di Assistenza, possono essere prescritte anche da iscritti all'albo degli Psicologi aventi rapporto di dipendenza, convenzione o collaborazione con il SSN, su ricetta dematerializzata del Sistema tessera sanitaria, al fine di implementare il monitoraggio del sistema di erogazione delle prestazioni medesime nell'ambito dell'offerta istituzionale qualora rientrino in quelle garantite dal SSN o su ricetta bianca negli altri casi. ».

11.0.3

Murelli, Minasi

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

« Art. 11-bis.

(Misure a sostegno del benessere psicologico)

1. All'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022,

n. 15, le parole "fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi" sono sostituite dalle seguenti: "erogate da specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi e da centri medici autorizzati. Ai fini dell'erogazione del contributo sono eleggibili le sessioni erogate nello studio del professionista o tramite piattaforme digitali." ».

11.0.4

SBROLLINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 11-bis.

(Bonus psicologo)

- 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-quater, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è incrementata di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. L'incremento di cui al periodo precedente sono impiegate per le medesime finalità indipendentemente dal valore ISEE dei soggetti richiedenti.
- 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

11.0.5

SBROLLINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 11-bis.

(Fondo per l'Alzheimer e le demenze)

1. All'articolo 1, comma 330, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "e di 15.000.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026" sono sostituite dalle seguenti: "15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

11.0.6

PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN, MAZZELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 11-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502")

- 1. Al fine di garantire l'appropriatezza e la specificità delle prescrizioni di dispositivi acustici e di semplificarne le modalità di fornitura in conseguenza del processo di adattamento individuale alle specifiche esigenze del paziente in capo al professionista audioprotesista, gli ausili individuati con i codici riportati nell'Allegato 1 della presente legge sono inseriti nell'elenco 1 dell'allegato 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.
- 2. Nell'elenco 2A del medesimo allegato 5 sono soppressi i codici riportati nell'allegato 1 alla presente legge.
- 3. Con decreto del Ministero della salute, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base di un accordo con le associazioni maggiormente rappresentative delle aziende e dei professionisti audioprotesisti riconosciute dal Ministero della salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni, vengono definite le modalità per la fornitura dei dispositivi acustici di cui all'Allegato 1 e delle relative prestazioni professionali.
- 4. Fino alla data di approvazione del decreto di cui al comma 3, e comunque fino alla pubblicazione del nuovo Nomenclatore tariffario relativo al DPCM 12 gennaio 2017, per le modalità di erogazione delle prestazioni e degli ausili di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 27 agosto 1999, n. 332. »

Conseguentemente aggiungere il seguente:

« Allegato 1;

Codici di dispositivi acustici 22.06.00 ausili per udito 22.06.09 apparecchi acustici ad occhiale

22.06.09.003/006/009/012 22.06.15 apparecchi acustici retro auricolari 22.06.15.003/006/009/012

Apparecchi acustici digitali 2206.15.018 per minori 22.06.15.021 per adulti

Accessori auricolari Accessori per via aerea 22.06.91.103; 22.06.91.106 Accessori per via ossea 22.06.91.109; 22.06.91.115; 22.06.91.121 ».

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, nel limite massimo di 22 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11.0.7

Pirro, Castellone, Guidolin, Mazzella

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 11-bis.

(Agevolazioni fiscali per contrastare la diffusione della miopia dei bambini e dei preadolescenti)

- 1. Al fine di contrastare la diffusione della miopia dei bambini e dei preadolescenti, è riconosciuto, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2025, un credito di imposta, pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate nel medesimo anno solare, relativo all'acquisto di lenti da vista con tecnologia D.I.M.S. finalizzato al trattamento e alla gestione della miopia.
- 2. Il credito di cui al primo periodo, che non concorre alla determinazione del reddito complessivo ai fini dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposto per i figli di età inferiore a 14 anni e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'importo sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui. Nella determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente utile ai fini del riconoscimento dell'importo di cui al presente

comma non rilevano le erogazioni relative all'assegno unico e universale di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

11.0.8

SBROLLINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 11-bis.

(Fondo in favore dei malati fibromialgici)

- 1. Nelle more del riconoscimento della Fibromialgia come malattia invalidante e del suo inserimento tra le malattie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le relative prestazioni sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, a decorrere dal 1° gennaio 2025, ai malati di fibromialgia, diagnosticata da strutture appartenenti al servizio sanitario nazionale pubblico, è erogato un contributo a fondo perduto pari ad euro 1.000 annui, a fronte delle spese sostenute o da sostenere per le cure e i trattamenti prescritti.
- 2. Nello stato di previsione del Ministero della Salute è istituito il Fondo in favore dei malati fibromialgici, con una dotazione pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, che costituisce tetto di spesa. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, individua le spese ammissibili per la concessione del contributo e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1.
- 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a ai 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispettiva riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

Zambito, Zampa, Camusso, Furlan

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 11-bis.

(Piano di screening del portatore sano per l'identificazione precoce del rischio di fibrosi cistica)

- 1. Il Ministro della salute, con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'Istituto superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, prevede la messa in atto di modelli sperimentali, nel limite di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, di *screening* del portatore sano per l'identificazione precoce del rischio di fibrosi cistica.
- 2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

11.0.10

Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 11-bis.

(Potenziamento dell'offerta assistenziale delle strutture di prevenzione, diagnosi e cura delle neoplasie pancreatiche)

- 1. Al fine di garantire ai pazienti affetti da tumore al pancreas le migliori cure con l'approccio multidisciplinare più completo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono le *Pancreas Units*, centri specializzati nella cura dei tumori del pancreas che hanno una struttura organizzativa multidisciplinare, individuata attraverso una selezione dei centri in base a volume e qualità delle prestazioni, che sulla base di un percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale standardizzato focalizzato sul paziente consenta un approccio integrato alle neoplasie del pancreas e della regione periampollare, con l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi e dei risultati clinici.
- 2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e Bolzano, si definisce il modello organizzativo e requisiti minimi per la costituzione delle reti regionali delle *Pancreas Unit*.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

11.0.11

Liris, Zullo, Satta

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 11-bis.

(Congedo non retribuito per i caregiver di pazienti con gravi patologie)

- 1. Il comma 2, dell'articolo 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53 è sostituito dal seguente:
- "2. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a cinque anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.". ».

11.0.12

Liris, Zullo, Satta

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 11-bis.

(Congedi per chi assiste persone affette da malattie oncologiche)

1. All'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e

sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53" apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: "ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi" inserire le seguenti: "ovvero residente nello stesso comune";
- b) dopo le parole: "ha diritto a fruire del congedo il parente o l'affine entro il terzo grado convivente" inserire le seguenti: "ovvero residente nello stesso comune". ».

11.0.13

SBROLLINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 11-bis.

(Permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche)

- 1. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, individuate con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, previa prescrizione da parte del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, possono fruire, in aggiunta ai benefici previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, di ulteriori dieci ore annue di permesso retribuito per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti. Nel caso di paziente minore di età, le ore di permesso sono attribuite al genitore che lo accompagna.
- 2. Per la fruizione delle ore di permesso aggiuntive di cui al comma 1:
- a) nel settore privato, il datore di lavoro domanda il rimborso degli oneri a suo carico all'ente previdenziale;
- *b)* nel settore pubblico, le amministrazioni provvedono alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche nonché del personale per il quale è prevista la sostituzione obbligatoria nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale.
- 3. I lavoratori di cui all'articolo 1, comma 1, possono richiedere l'esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile, ove compatibile, per il periodo in cui gli stessi lavoratori si sottopongono alle cure e ai controlli

periodici successivi alla malattia (*follow up*). La lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione del precedente periodo è da considerare ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla.

- 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 52 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
- 5. In caso di fruizione irregolare, le somme revocate e riscosse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla medesima finalità di spesa. ».

11.0.14

Murelli, Marti, Minasi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia di accesso precoce ai farmaci)

- 1. A decorrere dal 1 gennaio 2025 in via sperimentale fino al 31 dicembre 2027, sono erogati a carico del Servizio Sanitario Nazionale i farmaci che, in assenza di alternative terapeutiche adeguate, rappresentano una speranza di cura per gravi patologie il cui trattamento non è differibile, e che risultano coerenti con i requisiti per l'innovatività di cui alla Determina dell'Agenzia Italiana del Farmaco n. 1535/2017, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con specifico riferimento al valore terapeutico aggiunto e al bisogno terapeutico insoddisfatto.
- 2. Le aziende farmaceutiche possono inoltrare richiesta per l'accesso precoce di cui al comma 1 all'Agenzia Italiana del Farmaco a seguito della presentazione della domanda presso la *European Medicines Agency* (EMA) per l'Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC) nel caso di un nuovo farmaco, o per una nuova indicazione terapeutica nel caso di un farmaco già autorizzato, anche prima che il *Committee for Medicinal Products for Human Use* (CHMP) abbia adottato il relativo parere.
- 3. In caso di esito positivo della valutazione di accesso precoce, l'AIFA adotta il relativo provvedimento di autorizzazione che contiene

10 dicembre 2024 -319 – 10^a Commissione

l'indicazione del regime di fornitura del farmaco. Il nuovo farmaco o l'estensione dell'indicazione terapeutica per cui sia stato autorizzato l'accesso precoce è automaticamente inserito nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 401 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 per un periodo di trentasei mesi non rinnovabili che decorrono dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del relativo provvedimento di autorizzazione dell'AIFA. In caso di estensione dell'indicazione terapeutica di un farmaco già autorizzato, il prezzo resta quello già negoziato. Nel caso di un nuovo farmaco, il prezzo è liberamente determinato dall'azienda produttrice.

- 4. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea della decisione adottata dalla Commissione europea relativamente all'autorizzazione all'immissione in commercio o all'estensione dell'indicazione terapeutica, l'azienda farmaceutica sottopone all'AIFA il *dossier* di prezzo e rimborso, che l'Agenzia è tenuta a valutare in via prioritaria entro i successivi dieci mesi.
- 5. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più provvedimenti dell'Agenzia Italiana del Farmaco, sono stabilite le modalità e le tempistiche di presentazione, di istruttoria e di valutazione della domanda di accesso precoce di cui ai commi da 1 a 3, nonché i contenuti del protocollo di intesa tra le aziende farmaceutiche e l'AIFA da attivare successivamente alla presentazione del dossier di cui al comma 4, in caso di mancato rispetto delle tempistiche massime della procedura di prezzo e rimborso, al fine di individuare opportune clausole di salvaguardia a garanzia di tutti gli attori del sistema.
- 6. Con provvedimento dell'AIFA, entro il 30 settembre di ogni anno, sono stabiliti gli importi a carico delle aziende farmaceutiche riferiti all'anno precedente per i casi in cui il prezzo del farmaco risultante dall'espletamento della procedura ordinaria di prezzo e rimborso sia inferiore a quello fissato unilateralmente dall'azienda in fase di accesso precoce. Entro i successivi sessanta, giorni le aziende farmaceutiche interessate dal provvedimento dell'AIFA di cui al primo periodo del presente comma, provvedono a corrispondere l'importo dovuto.
- 7. La raccolta dei dati di monitoraggio riferiti all'utilizzo del nuovo farmaco o della nuova indicazione terapeutica per cui sia stato autorizzato l'accesso precoce secondo quanto stabilito nei commi precedenti avviene attraverso i Registri di monitoraggio dell'AIFA.
- 8. Alle disposizioni di cui ai commi precedenti si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 401 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi. ».

Murelli, Marti, Minasi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 11-bis.

(Accelerazione dell'accesso alle terapie)

1. L'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, è sostituito dal seguente:

"Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale il rispetto dei livelli essenziali di assistenza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad assicurare l'immediata disponibilità agli assistiti dei medicinali, a carico del Servizio sanitario nazionale erogati attraverso gli ospedali e le aziende sanitarie locali, che abbiano perfezionato l'accordo negoziale di cui all'articolo 4 del decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019." ».

11.0.16

Liris, Zullo, Satta

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 11-bis.

- 1. Il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua con proprio decreto un elenco dei presidi antinfiammatori ed eutrofici utilizzati dai pazienti oncologici per la cura della pelle e non riconosciuti in Fascia C, per i quali il contribuente può richiedere la detrazione fiscale in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi. Il decreto è emanato entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge. L'Agenzia delle entrate provvede ad aggiornare il modello delle dichiarazioni dei redditi 2024, prevedendo un apposito quadro.
- 2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 500 mila euro, a partire dal 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

LORENZIN, ZAMBITO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 11-bis.

(Finanziamento Test Next-Generation Sequencing nell'ambito dei Molecular Tumor Board regionali)

- 1. Per l'esecuzione dei test della *Next-Generation Sequencing* nell'ambito dei *Molecolar Tumor Board* istituiti nell'ambito delle reti oncologiche regionali con decreto 30 maggio 2023 del Ministero della salute, il "Fondo per l'implementazione del Piano nazionale 2023-2027 PON" istituito nello stato di previsione del Ministero della salute ai sensi del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, legge, con modificazioni, è incrementato di 6 milioni di euro per l'anno 2025.
- 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 6 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

11.0.18

SBROLLINI, PAITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 11-bis.

(Rafforzamento sperimentale delle campagne di screening oncologico per il tumore al seno a carico del SSN)

- 1. Al fine di rafforzare le misure di prevenzione per il tumore al seno, in attesa dell'estensione del programma nazionale di *screening* mammografico, sono stanziati 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2025-2027, in via sperimentale, con la finalità di avviare progetti di rafforzamento dell'adesione e dell'estensione mediante campagne di *screening* regionale per le donne nelle fasce d'età 45-50 anni e 70-74 anni a carico del Servizio sanitario nazionale.
- 2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse nel rispetto del criterio di proporzionalità rispetto alle cittadine eleggibili per Regione nelle fasce d'età di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2025-2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

11.0.19

SBROLLINI, PAITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 11-bis.

(Rafforzamento sperimentale delle campagne di screening oncologico per il tumore al seno a carico del SSN)

- 1. Al fine di rafforzare le misure di prevenzione per il tumore al seno, in attesa dell'estensione del programma nazionale di *screening* mammografico, sono stanziati 6 milioni di euro annui per il triennio 2025-2027, in via sperimentale, con la finalità di avviare progetti di rafforzamento dell'adesione e dell'estensione mediante campagne di *screening* regionale per le donne nelle fasce d'età 45-50 anni e 70-74 anni a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
- 2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse nel rispetto del criterio di proporzionalità rispetto alle cittadine eleggibili per Regione nelle fasce d'età di cui al comma 1.
- 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 6 milioni di euro annui per il triennio 2025-2027 si provvede mediante corrispettiva riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

11.0.20

Murelli, Minasi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 11-bis.

(Rafforzamento sperimentale delle campagne di screening oncologico per il tumore al seno a carico del SSN)

1. Al fine di rafforzare le misure di prevenzione per il tumore al seno, in attesa dell'estensione del programma nazionale di *screening*

mammografico, è autorizzata una spesa di 6 milioni di euro annui per il triennio 2025-2027, in via sperimentale, con la finalità di avviare progetti di rafforzamento dell'adesione e dell'estensione mediante campagne di *screening* regionale per le donne nelle fasce d'età 45-50 anni e 70-74 anni a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

- 2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse nel rispetto del criterio di proporzionalità rispetto alle cittadine eleggibili per Regione nelle fasce d'età di cui al comma 1.
- 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 6 milioni di euro annui per il triennio 2025 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Conseguentemente, il fabbisogno sanitario nazionale standard è incrementato di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. ».

11.0.21

Murelli

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 11-bis.

(Estensione dell'età dello screening oncologico per il tumore al seno a carico del SSN)

- 1. Al fine di rafforzare le misure di prevenzione per il tumore al seno, il programma nazionale di *screening* mammografico è esteso in favore delle donne nella fascia di età dai 45 ai 74 anni, con cadenza biennale, a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
- 2. Il Ministero della salute aggiorna le Linee Guida per la prevenzione oncologica includendo la suddetta estensione dell'età, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
- 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, stimati in 135.756.378 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Conseguentemente, il fabbisogno sanitario nazionale *standard* è incrementato di 135.756.378 euro annui a decorrere dall'anno 2025. ».

Zambito, Zampa, Camusso, Furlan

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 11-bis.

(Estensione dell'età dello screening oncologico per il tumore al seno a carico del SSN)

- 1. A decorrere dal 1° gennaio, al fine di rafforzare le misure di prevenzione per il tumore al seno, il programma nazionale di *screening* mammografico è esteso alle donne fra i 45 e i 49 anni di età e alle donne fra i 70 e i 74 anni, con cadenza biennale, a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
- 2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della salute aggiorna le Linee guida per la prevenzione oncologica entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
- 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 135.756.378 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo Sanitario Nazionale. ».

11.0.23

SBROLLINI, PAITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 11-bis.

(Fondo per la prevenzione dei tumori al seno)

- 1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per la prevenzione dei tumori al seno, con una dotazione iniziale di 130 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Le risorse del Fondo di cui al periodo precedente sono ripartite, entro il 31 marzo di ciascun anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, al fine di garantire la prevenzione e il contrasto del tumore al seno attraverso l'offerta di accertamenti diagnostici precoci e gratuiti per le donne di età compresa tra i quarantacinque e i settantaquattro anni.
- 2. Con decreto del Ministero della salute, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in Conferenza unificata, sono definite le modalità e i criteri di ripartizione del fondo di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 130 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

11.0.24

SBROLLINI, PAITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 11-bis.

(Fondo carcinoma mammario)

- 1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
- 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

11.0.25

SBROLLINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 11-bis.

(Fondo per il finanziamento piano nazionale delle malattie rare)

- 1. All'articolo 9 della legge 10 novembre 2021, n. 175, il comma 4 è sostituito dai seguenti:
- "4. Per la realizzazione degli obiettivi e degli interventi di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione iniziale pari ai 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
- 4-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro il primo febbraio di ciascun anno, sono stabilite le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 4.

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispettiva riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190." ».

11.0.26

SBROLLINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 11-bis.

(Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare)

- 1. All'articolo 6 della legge 10 novembre 2021, n. 175, le parole: "pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e pari a 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025".
- 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e pari a 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispettiva riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

11.0.27

SBROLLINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 11-bis.

(Fondo per la diagnosi della atrofia muscolare spinale – SMA)

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per la diagnosi della atrofia muscolare spinale – SMA, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Le risorse del Fondo di cui al periodo precedente sono ripartite, entro il 31 marzo di ciascun anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che offrono accertamenti diagnostici nell'ambito degli screening neonatali per la diagnosi precoce della atrofia muscolare spinale, in ra-

gione del numero di prestazioni effettuate e dei percorsi di trattamento predisposti.

- 2. Con decreto del Ministero della salute, da adottarsi, sentito il Centro di coordinamento sugli *screening* neonatali di cui all'articolo 3 della legge 19 agosto 2016, n. 167, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri di ripartizione del fondo di cui al comma 1.
- 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

11.0.28

SBROLLINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 11-bis.

(Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione)

- 1. All'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "e di 10 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025".
- 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

11.0.29

LORENZIN, ZAMBITO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 11-bis.

(Sperimentazione in materia di utilizzo dei dati sanitari)

1. Al fine di promuovere e sostenere le politiche per la salute dei cittadini, la ricerca in materia sanitaria e di assicurare il diritto alla riservatezza, nonché di favorire il raccordo tra le istituzioni, gli enti di ri-

cerca, i presidi sanitari, le autorità e gli operatori del settore, il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto per definire le modalità di svolgimento di una sperimentazione relativa all'utilizzo dei dati sanitari volta al perseguimento, mediante nuove tecnologie, della tutela della salute e dell'innovazione dei prodotti e dei servizi sanitari.

- 2. La sperimentazione di cui al comma 1 ha una durata massima di 24 mesi, prorogabile per un periodo di ulteriori dodici mesi, ed è caratterizzata da adempimenti semplificati e proporzionati alle attività da svolgere, nonché da requisiti e tempi ridotti delle procedure autorizzative.
- 3. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i criteri per determinare:
 - a) i requisiti di ammissione alla sperimentazione;
 - b) i perimetri di operatività;
 - c) gli obblighi informativi;
 - d) i tempi per il rilascio delle autorizzazioni;
 - e) l'iter successivo al termine della sperimentazione.
- 4. I criteri di cui al comma 3 possono essere differenziati e adeguati in considerazione delle particolarità e delle esigenze dei casi specifici, hanno carattere temporaneo e garantiscono adeguate forme di informazione e di protezione a favore dei cittadini. L'operatività delle misure cessa al termine del relativo periodo, ovvero alla perdita dei requisiti o al superamento dei limiti operativi stabiliti, nonché negli altri casi previsti dal decreto di cui al comma 1.
- 5. L'ammissione alla sperimentazione di cui al presente articolo può comportare la deroga o la disapplicazione temporanee degli orientamenti di vigilanza o degli atti di carattere generale emanati dalle autorità di vigilanza, nonché delle norme o dei regolamenti emanati dalle medesime autorità di vigilanza.
- 6. Il Garante per la protezione dei dati personali redige annualmente una relazione d'analisi sul settore sanitario, riportando quanto emerge dall'applicazione del regime di sperimentazione di cui al presente articolo e segnalando eventuali modifiche normative o regolamentari necessarie per la tutela della riservatezza.
- 7. Presso il Ministero della salute è istituito il Comitato dati sanitari con il compito di individuare gli obiettivi della sperimentazione di cui al presente articolo, definirne i programmi e formulare proposte per favorire l'utilizzo dei dati sanitari in un'ottica di sviluppo della ricerca, della programmazione, della prevenzione e dell'assistenza sanitaria.
- 8. Sono membri permanenti del Comitato il Ministro della salute, il Garante per la protezione dei dati personali, il direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale, il presidente dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, quattro professori ordinari, di cui almeno uno di

igiene e medicina preventiva e uno di diritto dell'economia competenti in materia di ricerca sanitaria e di valutazione dei dati nominati dal Ministro della salute e un rappresentante delle associazioni dei pazienti. La partecipazione al Comitato non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti e indennità.

9. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

11.0.30

Castellone, Guidolin, Mazzella, Pirro

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 11-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in materia di dirigenza sanitaria)

- 1. Al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, le parole: "Fermo restando l'aggiornamento biennale, l'iscrizione nell'elenco è valida per quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "L'iscrizione nell'elenco costituisce requisito per la nomina a direttore generale, fermi restando i limiti previsti per il collocamento in quiescenza e l'aggiornamento biennale";

b) all'articolo 2:

1) al comma 1, le parole da: "La valutazione dei candidati" a: "Nella rosa proposta" sono sostituite dalle seguenti: "Al fine di garantire trasparenza e imparzialità, è istituito, presso il Ministero della salute, un albo nazionale dei commissari, aggiornato con cadenza biennale, a cui è demandata la valutazione dei candidati direttori generali, dei direttori sanitari, dei direttori amministrativi e dei direttori dei servizi socio-sanitari. Il Ministro della salute, con proprio decreto, disciplina i criteri e la procedura per l'iscrizione dei commissari all'albo nazionale di cui al presente comma, nonché eventuali cause di incompatibilità e di conflitto di interessi. Per la nomina del direttore generale, il presidente della regione individua cinque commissari, di cui almeno tre di regioni e provincie autonome diverse rispetto al luogo dove si svolge la selezione, attingendo all'albo nazionale dei commissari mediante sorteggio pubblico. I commissari, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, per ciascuna delle aziende per le quali è previsto il rinnovo della governance provvedono a stilare una graduatoria di merito di cinque soggetti idonei alla nomina a direttore generale ricompresi nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1, che abbiano espresso manifestazione di interesse per l'assunzione del relativo incarico; si procede quindi alla nomina seguendo l'ordine della graduatoria, fermo restando che";

- 2) al comma 2, primo periodo, le parole: "nonché ai *curricula* degli altri candidati inclusi nella rosa" sono abrogate;
- 3) al comma 2, quinto periodo, le parole: "degli altri nominativi inseriti nella rosa dei candidati di cui al comma 1, relativa ad una selezione svolta in una data non antecedente agli ultimi tre anni e purché i candidati inclusi nella predetta rosa risultino ancora inseriti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1" sono sostituite dalle seguenti: "degli altri soggetti idonei inseriti nella graduatoria di cui al comma 1. In caso di decadenza per mancato raggiungimento degli obiettivi, il medesimo soggetto non può essere nominato direttore generale in nessuna altra azienda del servizio sanitario nazionale entro il successivo triennio";
- 4) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il mandato del commissario ha durata di sei mesi, prorogabile al massimo di ulteriori sei mesi";
- c) all'articolo 3, comma 1, il primo, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Sono istituiti, presso il Ministero della salute, e aggiornati con cadenza almeno biennale gli elenchi nazionali dei soggetti idonei alla nomina a direttore sanitario, a direttore amministrativo e, ove previsto dalle leggi regionali, a direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale. Gli elenchi nazionali sono alimentati con procedure informatizzate e sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Ministero della salute. Ai fini della formazione degli elenchi di cui al presente comma, con decreto del Ministro della salute è nominata ogni tre anni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione composta da cinque membri, di cui uno designato dal Ministro della salute con funzioni di presidente, scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili e avvocati dello Stato, e quattro esperti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, di cui uno designato dal Ministro della salute, uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti della commissione possono essere nominati una sola volta e restano in carica per il tempo necessario alla formazione degli elenchi di cui al presente comma e all'espletamento delle attività connesse e conseguenziali. La commissione di cui al presente articolo procede alla formazione degli elenchi nazionali di cui al presente comma entro centoventi giorni dalla data di insediamento, previa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel sito internet istituzionale del Ministero della salute di un avviso pubblico di selezione per titoli. La commissione va-

luta i titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera presentati dai candidati, secondo specifici criteri indicati nell'avviso pubblico e definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermi restando i requisiti previsti per il direttore amministrativo e il direttore sanitario dall'articolo 3, comma 7, e dall'articolo 3-bis, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Per la nomina del direttore sanitario, del direttore amministrativo e del direttore dei servizi socio-sanitari, il direttore generale attinge mediante sorteggio pubblico all'albo nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, per individuare cinque commissari che, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, provvedono a stilare una graduatoria di merito di cinque soggetti idonei, che abbiano espresso manifestazione di interesse per l'assunzione del relativo incarico, ricompresi rispettivamente negli elenchi nazionali dei soggetti idonei alla nomina di direttore sanitario, di direttore amministrativo e di direttore dei servizi socio-sanitari, di cui al presente comma. Il direttore generale nomina il direttore amministrativo, il direttore sanitario e il direttore dei servizi socio-sanitari attingendo alla graduatoria di merito di cui al periodo precedente".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrisponde riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

11.0.31

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 11-bis.

(Disposizioni per la dirigenza dei ruoli professionali, tecnico ed amministrativo del Servizio Sanitario Nazionale)

1. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio Sanitario Nazionale, per frenare l'esodo di tali professionalità dalle aziende ed enti e non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dai dirigenti medesimi, considerate le funzioni specifiche svolte da tale dirigenza nella gestione delle liste di attesa e vista la necessità di dare attuazione agli adempimenti richiesti dal PNRR, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato a decorrere dall'anno 2024 con uno stanziamento pari, inizialmente, a 50 milioni di euro annui da destinare, in deroga al limite di cui all'articolo 23,

- comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, all'incremento dei Fondi contrattuali per il trattamento economico della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa degli Enti e delle Aziende del Servizio sanitario nazionale al fine della progressiva armonizzazione dei relativi trattamenti economici accessori a quelli previsti per le altre figure dirigenziali degli enti locali e delle regioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
- 2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

Art. 12.

12.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Sopprimere l'articolo.

12.2

Camusso

Sopprimere l'articolo.

12.0.1

Pirro, Castellone, Guidolin, Mazzella

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di titoli di Stato "Salute")

- 1. Nell'ambito dell'emissione di titoli di Stato cosiddetti "Salute", il Ministero dell'economia e delle finanze inserisce gli interventi finanziati dalle amministrazioni centrali dello Stato a sostegno di programmi di spesa orientati a promuovere:
 - a) l'integrazione tra le politiche sanitarie, sociosanitarie e sociali;

- b) la domiciliarità dei pazienti cronici, fragili e non autosufficienti;
- c) le strutture residenziali e semiresidenziali, accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale, per persone anziane, fragili o con disabilità;
 - d) potenziamento delle politiche in materia di salute;
 - e) istituzione di un Fondo per le terapie avanzate;
 - f) la rete delle cure palliative e dell'oncologia territoriale;
 - g) la ricerca nel campo delle malattie rare e oncologiche;
 - h) la sanità digitale;
- g) l'organizzazione di una nuova rete territoriale dell'offerta assistenziale, vicina al cittadino anche in assenza di malattia e imperniata sul concetto di prevenzione primaria e di promozione della salute, nonché sul concetto di prevenzione secondaria;
- *i*) l'adeguamento delle condizioni strutturali o la riconversione degli ospedali esistenti;
- *j)* il potenziamento della strumentazione diagnostica, a livello sia ospedaliero sia territoriale;
- *k)* la formazione e l'alfabetizzazione sulla gestione dei rischi pandemici;
 - l) la formazione e l'alfabetizzazione sulla sanità digitale;
- *m)* la creazione di strutture permanenti di monitoraggio e contenimento delle insorgenze pandemiche.
- 2. Le emissioni di titoli di Stato Salute di cui al comma 1, devono garantirne un efficiente funzionamento del mercato secondario ed essere proporzionate agli interventi con positivo impatto sanitario, sociosanitario e sociale, finanziati dal bilancio dello Stato.
- 3. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Salute, il primo dei quali da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato l'organismo competente alla selezione degli interventi coerenti con le finalità di cui alle lettere *a*)-*m*), comma 1, del presente articolo.
- 4. Con i decreti di cui al comma 3, sono individuati i dati e informazioni che le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze per assicurare il monitoraggio dell'impatto degli interventi previsti dalle lettere *a*)-*m*), del comma 1, del presente articolo. La mancata comunicazione dei dati e delle informazioni richiesti rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità di-

rigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I dati raccolti devono consentire in ogni caso al Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Comitato interministeriale di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, di ottenere tutte le informazioni necessarie alla rendicontazione di effettivo utilizzo ed impatto sanitario, sociosanitario e sociale degli impieghi indicati nell'ambito della documentazione dei titoli di cui al comma 1, del presente articolo.

- 5. Per ciascuna delle finalità di cui alle lettere a)-m), comma 1, del presente articolo, è autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente di tesoreria centrale. Le specifiche iniziative da avviare sono definite con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
- 6. Nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dell'Unione europea, la garanzia dello Stato di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, può anche essere concessa in complementarità con la garanzia di bilancio dell'Unione europea a sostegno di prodotti finanziari forniti da *partner* esecutivi, secondo la normativa europea e nazionale tempo per tempo vigente. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento europeo o di altro atto normativo che disciplina tale garanzia di bilancio dell'Unione europea, sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per la concessione della garanzia dello Stato.
- 7. Il Comitato interministeriale di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recepisce, organizza e rende disponibili al pubblico, le informazioni circa la rispondenza degli investimenti effettuati con i titoli di Stato Salute di cui al comma 1, rispetto alle finalità elencate alle lettere *a*)-*m*), del comma 1, nonché la quantificazione del relativo impatto. ».

12.0.2

MURELLI, MINASI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 12-bis.

(Norme in materia di accesso ai concorsi per la dirigenza chimica)

1. All'articolo 8, comma 7-bis, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, le parole "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2030". ».

Zullo, Satta, Russo, Leonardi, Mancini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 12-bis.

(Norme in materia di accesso ai concorsi per la dirigenza chimica)

1. All'articolo 8, comma 7-bis, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2030". ».

12.0.4

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 12-bis.

(Norme in materia di accesso ai concorsi per la dirigenza chimica)

1. All'articolo 8 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, al comma 7-bis le parole "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2030". »

12.0.5

Liris, Zullo, Satta

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 12-bis.

(Registro nazionale delle mutazioni genetiche)

- 1. Alla legge 22 marzo 2019, n. 29, Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione, all'articolo 1, dopo il comma 1 inserire i seguenti:
- "1-bis. È istituito il Registro Nazionale delle Mutazioni Genetiche all'interno della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione. Alle informazioni che i Registri Tumori delle Regioni de-

vono inviare al Registro Nazionale Tumori si aggiunge anche l'identificazione dei pazienti con mutazione genetica, valutata la disponibilità dei codici di esenzione *ticket* a vantaggio delle persone ad alto rischio eredofamiliare e gli appositi PDTA per la loro gestione. Al Registro Nazionale delle Mutazioni Genetiche conferiscono anche i dati raccolti e registrati dalla Rete Nazionale dei Tumori Rari e dai *Molecular Tumor Board*, previsti dall'articolo 8, comma 1-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 e istituito dal decreto del Ministro della salute 30 maggio 2023, Istituzione dei *Molecular tumor board* e individuazione dei centri specialistici per l'esecuzione dei test per la profilazione genomica estesa *Next generation sequencing* (NGS).

1-ter. Il Ministro della salute con proprio decreto, volto ad integrare il Decreto del 1° agosto 2023, che regolamenta il funzionamento del Registro nazionale tumori, da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, disciplina l'inserimento e l'accesso ai dati del Registro Nazionale delle Mutazioni Genetiche e il loro utilizzo, avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: "ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 1" con le seguenti: "ai sensi della presente legge". ».

12.0.6

MAZZELLA, CASTELLONE, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 12-bis.

(Disposizioni per l'uniformità e tempestività nell'accesso alle terapie delle persone affette da patologie rare)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale accesso tempestivo ed omogeneo alle terapie per i pazienti affetti da patologie rare, gli enti del servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi dei farmaci orfani ai sensi del regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, tramite un'unica procedura d'acquisto per l'intero fabbisogno nazionale, avvalendosi di una centrale di committenza regionale individuata con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con Decreto del Ministro

della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. sono adottate le disposizioni attuative del presente comma." ».

12.0.7

Minasi, Murelli

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 12-bis.

(Disposizioni sull'accesso agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico)

1. Nelle Regioni con popolazione inferiore allo *standard* del decreto ministeriale n. 70 del 2015 pari a 600.000 abitanti ove insistono istituti di ricovero e cura a carattere scientifico il cui bacino di utenza indicato nell'allegato 2 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 è superiore alla popolazione regionale, è consentito l'accesso alle relative prestazioni da parte dei cittadini residenti in altre regioni ai sensi del comma 496 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 200 del 2022. Le prestazioni erogate vanno riconosciute in sede di compensazione della mobilità tra le regioni in misura non superiore a quelle accettate dalle Regioni di provenienza dei pazienti. ».

Art. 13.

13.1

GUIDOLIN, CASTELLONE, MAZZELLA, PIRRO

Sopprimere l'articolo.

13.2

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia Sopprimere l'articolo.

13.3

Zambito

Al comma 1, lettera b), capoverso « 4-bis », aggiungere, infine, le seguenti parole: « mediante la convocazione di un'assemblea straordinaria, richiesta da almeno un sesto degli iscritti ».

13.4

Zullo, Satta, Russo, Mancini, Leonardi

Al comma 1, lettera b), capoverso « 4-bis », aggiungere, infine, le seguenti parole: « mediante la convocazione di un'assemblea straordinaria, richiesta da almeno un sesto degli iscritti ».

13.5

Murelli, Minasi

Al comma 1, lettera b), capoverso « 4-bis », aggiungere, in fine, le seguenti parole: « mediante la convocazione di un'assemblea straordinaria, richiesta da almeno un sesto degli iscritti ».

13.0.1

Zambito, Zampa, Camusso, Furlan

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 13-bis.

(Incremento del Fondo Sanitario Nazionale)

1. Allo scopo di consentire alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano di adottare misure finalizzate al superamento delle liste di attesa, le risorse di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono incrementate di 500 milioni annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

- 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede:
- a) quanto a 200 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- b) quanto a 150 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- c) quanto a 150 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze. ».

Murelli, Minasi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 13-bis.

(Fondo per ridurre gli accessi impropri al Pronto Soccorso)

- 1. Al fine di ridurre gli accessi impropri in Pronto Soccorso (PS) e di contribuire allo smaltimento delle liste di attesa, per il 2025, nello stato di previsione del Ministero della salute, è istituito un Fondo con dotazione pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, per incentivare l'acquisto, da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, di servizi o soluzioni digitali per la gestione automatizzata degli appuntamenti, la comunicazione con i pazienti e l'effettuazione di prestazioni base di telemedicina, quali la televisita. La prenotazione delle prestazioni non comporta, in ogni caso, costi aggiuntivi.
- 2. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province Autonome di Trento e di Bolzano, sentite le federazioni e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, sono definite le modalità di distribuzione alle regioni delle risorse di cui al comma 1, nonché le modalità con cui le medesime regioni, nell'ambito degli accordi

integrativi regionali, possono disciplinare l'erogazione del suddetto contributo.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

13.0.3

Zambito, Zampa, Camusso, Furlan

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 13-bis.

(Fondo per ridurre gli accessi impropri al Pronto Soccorso)

- 1. Al fine di ridurre gli accessi impropri in Pronto Soccorso (PS) e di contribuire allo smaltimento delle liste di attesa, per il 2025, nello stato di previsione del Ministero della salute, è istituito un Fondo per incentivare l'acquisto, da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, di servizi o soluzioni digitali per la gestione automatizzata degli appuntamenti, la comunicazione con i pazienti e l'effettuazione di prestazioni base di telemedicina, quali la televisita. La prenotazione delle prestazioni non comporta costi aggiuntivi.
- 2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sentite le federazioni e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, sono definite le modalità di distribuzione alle Regioni delle risorse di cui al comma 1, nonché le modalità con cui le medesime Regioni, nell'ambito degli accordi integrativi regionali, possono disciplinare l'erogazione del suddetto contributo.
- 3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

Zullo, Satta, Mancini, Russo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art.13-bis.

(Disposizioni in materia di forme di assistenza sanitaria integrativa)

- 1. Al fine di aumentare la sinergia tra Servizio sanitario nazionale (SSN) e Sanità Integrativa mutualistica di derivazione contrattuale e professionale, riducendo significativamente duplicazioni di prestazioni ed asimmetrie in fase di programmazione, i fondi sanitari integrativi istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nonché gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 devono operare nell'ambito previsto dai commi 4, 5, 6 dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, che sono così sostituiti:
- "4. L'ambito di applicazione dei fondi sanitari integrativi del servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è rappresentato da:
- a) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria da garantire alle persone non autosufficienti al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio, con particolare riguardo all'assistenza tutelare, all'aiuto personale nello svolgimento delle attività quotidiane, all'aiuto domestico familiare, alla promozione di attività di socializzazione volta a favorire stili di vita attivi, nonché prestazioni della medesima natura da garantire presso le strutture residenziali e semi-residenziali per le persone non autosufficienti e non assistibili a domicilio, incluse quelle di ospitalità alberghiera;
- b) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, correlate alla natura del bisogno, da garantire alle persone non autosufficienti in ambito domiciliare, semi-residenziale e residenziale, articolate in base alla intensità, complessità e durata dell'assistenza;
- c) prestazioni finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio, quali la fornitura di ausili o dispositivi per disabilità temporanee, le cure termali e altre prestazioni fisioterapiche e prestazioni riabilitative rese da strutture sanitarie autorizzate non comprese nei livelli essenziali di assistenza;
- d) prestazioni di assistenza odontoiatrica, compresa la fornitura di protesi dentarie;

- e) prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, per la sola quota posta a carico dell'assistito, inclusi gli oneri per l'accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e per la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta dell'assistito di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- f) prestazioni e servizi sanitari di prevenzione che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale con particolare riguardo all'insorgenza delle malattie croniche tramite la promozione di stili di vita sani e supporto all'accesso all'attività sportiva;
- 5. Gli ambiti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) e *f*) del comma 4 si intendono rispettati a condizione che le risorse vincolate siano garantite in base alla contribuzione ricevuta come 'obbligazioni di spesa a carico dei Fondi' nella misura non inferiore al 40 per cento dell'ammontare complessivo della contribuzione ricevuta e destinata alla copertura di tutte le prestazioni garantite ai propri assistiti.
- 6. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro della salute aggiorna il decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, recante Modifica al decreto 31 marzo 2008, riguardante Fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale.";
- 2. Al fine di coordinare la disciplina prevista per i fondi sanitari integrativi istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 9-*bis* dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni le parole: "distinte tra prestazioni a carattere sanitario, prestazioni a carattere socio-sanitario, prestazioni a carattere sociale ed altre tipologie, nelle forme indicate con apposito decreto del Ministro della salute" sono sostituite con le seguenti: "distinte tra l'elenco delle prestazioni previste negli ambiti di cui al comma 1 del presente articolo".
- 3. Al fine di contrastare l'omissione contributiva ad opera del datore di lavoro in virtù di quanto previsto dai CCNL applicati, i fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale, istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, e gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'articolo. 51, comma 2, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, devono stipulare con l'INPS una convenzione per il servizio di riscossione dei contributi secondo lo schema di cui alla determinazione INPS n. 71 del 18 ottobre 2023. A tal fine, l'INPS è autorizzato al trattamento dei dati connessi alla attuazione delle convenzioni, nonché a trasferire, su richiesta dei fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale, istituiti o adeguati

ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, e degli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e successive modificazioni, i dati previsti dell'articolo 6 della determinazione INPS n. 71 del 18 ottobre 2023, nonché, in virtù del presente articolo, anche i dati anagrafici delle aziende adempienti e non adempienti.

4. In attuazione di quanto stabilito al comma 3, l'Ispettorato nazionale del lavoro – INL, vigila, d'ufficio o su segnalazione dei fondi sanitari integrativi, ovvero degli enti, casse e società aventi finalità esclusivamente assistenziale, sull'omissione dei contributi non versati, consentendo ai fondi sanitari integrativi ovvero agli enti, casse e società aventi finalità esclusivamente assistenziale di agire per il recupero dei contributi omessi in nome e per conto del lavoratore. ».

13.0.5

Durnwalder, Unterberger, Patton

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di conoscenze linguistiche per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie)

- 1. All'articolo 7, comma 1-*septies*, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) le parole: "presidente dell'ordine dei medici" sono sostituite dalle seguenti: "presidente dell'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri";
- b) le parole: "una sezione speciale dell'albo dei medici alla quale" sono sostituite dalle seguenti: "una sezione speciale dell'albo dei medici e una sezione speciale dell'albo degli odontoiatri alle quali";
- c) dopo le parole: "professione medica" sono inserite le seguenti: "o odontoiatrica". ».

13.0.6

Murelli, Minasi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 13-bis.

(Norme in materia di professione di fisico)

1. Fino al 31 dicembre 2026, i Consigli direttivi degli Ordini dei chimici e dei fisici provvedono, su domanda, all'iscrizione alla sezione A

- settore Fisica e alla sezione B settore Fisica, di coloro che hanno conseguito, rispettivamente, uno dei titoli di studio di cui alle tabelle C e D di cui al decreto 23 marzo 2018 del Ministero della Salute e che dimostrino, alternativamente:
- a) di aver svolto da almeno tre anni attività di professore universitario di ruolo o aggregato, anche in modo non continuativo, ovvero ricercatore o loro equiparati degli enti di ricerca nazionali;
- *b)* di aver svolto per almeno tre anni, anche in modo non continuativo, attività di dirigenti ovvero di dipendenti di enti pubblici o privati nel profilo professionale di Fisico, rientranti nella contrattazione collettiva del comparto sanità;
- c) di aver svolto per almeno tre anni, anche in modo non continuativo, l'attività di dirigenti o di dipendenti di enti pubblici o privati nel profilo professionale di Fisico, rientranti nella contrattazione collettiva di altri comparti;
- d) di avere svolto da almeno tre anni l'attività di esperto di radioprotezione con relativa iscrizione all'elenco di cui al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101;
- *e)* di aver completato almeno il secondo anno di specializzazione in fisica medica o fisica sanitaria;
- f) di aver svolto da almeno cinque anni attività nel profilo professionale di Fisico in regime libero professionale.
- 2. Il comma 5 dell'articolo 6 del decreto del Ministro della salute 23 marzo 2018 è soppresso. ».

Zullo, Russo, Satta, Mancini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 13-bis.

(Norme in materia di professione di fisico)

1. Fino al 31 dicembre 2026, i Consigli direttivi degli Ordini dei chimici e dei fisici provvedono, su domanda, all'iscrizione alla sezione A – settore Fisica e alla sezione B – settore Fisica, di coloro che hanno conseguito, rispettivamente, uno dei titoli di studio di cui alle tabelle C e

D di cui al decreto 23 marzo 2018 del Ministero della salute e che dimostrino, alternativamente:

- a) di aver svolto da almeno tre anni attività di professore universitario di ruolo o aggregato, anche in modo non continuativo, ovvero ricercatore o loro equiparati degli enti di ricerca nazionali;
- *b)* di aver svolto per almeno tre anni, anche in modo non continuativo, attività di dirigenti ovvero di dipendenti di enti pubblici o privati nel profilo professionale di Fisico, rientranti nella contrattazione collettiva del comparto sanità;
- c) di aver svolto per almeno tre anni, anche in modo non continuativo, l'attività di dirigenti o di dipendenti di enti pubblici o privati nel profilo professionale di Fisico, rientranti nella contrattazione collettiva di altri comparti;
- d) di avere svolto da almeno tre anni l'attività di esperto di radioprotezione con relativa iscrizione all'elenco di cui al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101;
- *e)* di aver completato almeno il secondo anno di specializzazione in fisica medica o fisica sanitaria;
- f) di aver svolto da almeno cinque anni attività nel profilo professionale di Fisico in regime libero professionale.
- 2. Il comma 5 dell'articolo 6 del decreto 23 marzo 2018 del Ministero della salute è soppresso. ».

13.0.8

Liris, Satta, Zullo, Mancini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 13-bis.

(Misure in materia di formazione in Medicina Generale)

1. Al Titolo IV del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 recante Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE, la parola: "specifica", ovunque ricorra, è sostituita da: "specialistica". ».

Murelli, Minasi

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

« Art. 13-bis.

(Proroga in materia di disposizioni per lo sviluppo della ricerca biomedica)

- 1. l'articolo 31-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è modificato come di seguito:
- a) al comma 1, le parole: "è riconosciuto in via sperimentale, per l'anno 2021, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite da: "è riconosciuto agli enti di terzo settore inseriti nell'elenco permanente degli enti di ricerca sanitaria del Ministero della salute di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020, in via sperimentale per gli anni 2024 e 2025 e nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro";
 - b) al termine del comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:
- "1-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1, sono ammissibili i costi di competenza sostenuti ai sensi dell'art. 109 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dai soggetti beneficiari nel periodo d'imposta di riferimento, quando:
- a) i soggetti beneficiari acquistano direttamente reagenti e apparecchiature connesse alle proprie attività di ricerca;
- b) i soggetti beneficiari acquistano reagenti e apparecchiature per conto di enti di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro, al fine di promuoverne l'attività di ricerca;
- c) i soggetti beneficiari finanziano progetti di ricerca svolti da soggetti terzi, pubblici e privati senza scopo di lucro, in cui è previsto l'acquisto di reagenti e apparecchiature per raggiungere le finalità della ricerca.
- 1-ter. Non sono in ogni caso ammissibili per il credito di imposta di cui al comma 1 i costi dovuti all'acquisto o all'utilizzo di reagenti e apparecchiature di ricerca da parte di soggetti privati con finalità di lucro.".
- c) Al comma 4 le parole: "per l'anno 2021" sono sostituite da: "complessivi per gli anni 2024 e 2025.".
 - d) Il comma 5 è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

13.0.10

Zullo, Satta, Mancini, Russo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 13-bis.

(Trapianto terapeutico e impiego per scopi di ricerca e studio)

- 1. L'articolo 6, della legge 1° aprile 1999, n. 91, è sostituito dal seguente:
- "1. I prelievi di organi e di tessuti da soggetti di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, sono effettuati a scopo di trapianto terapeutico.
- 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, l'organo e tessuto e corrispettivi residui risultati non idonei possono essere impiegati per scopi di ricerca e studio, a condizione che siano impiegati in progetti di ricerca scientifica connessi al settore trapiantologico per i quali il comitato etico indipendente e territorialmente competente, individuato ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, dell'articolo 12, commi 10 e 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,n. 189, e dell'articolo 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, abbia rilasciato parere favorevole.
- 3. La ricerca e lo studio possono essere condotte da strutture universitarie, aziende ospedaliere sedi di centro trapianto e Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), nonché presso gli istituti dei tessuti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 19.
- 4. Il progetto di ricerca e studio di cui al comma 2 è altresì comunicato, prima dell'avvio, al Centro nazionale trapianti, che provvede ad inserirlo nell'elenco dei progetti di ricerca e studio che impiegano organi e tessuti. Il Centro nazionale trapianti, ricevuto il progetto di ricerca e studio, ha la facoltà di formulare osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso.
- 5. Il Centro Nazionale Trapianti effettua il monitoraggio sull'andamento del progetto di ricerca e studio, e si occupa altresì della diffusione dei risultati pubblicati.
- 6. Gli organi e i tessuti prelevati da donatore deceduti non idonei al trapianto sono impiegati per scopi di ricerca e studio, salva opposizione degli aventi diritto di cui all'articolo 23.

7. I tessuti e le cellule prelevati da donatore vivente, non idonei al trapianto, sono impiegati per scopi di ricerca e studio, previo consenso del donatore, secondo le disposizioni vigenti in materia." ».

13.0.11

Borghesi, Murelli, Minasi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 13-bis.

(Disposizioni relative alla destinazione delle sanzioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato)

1. All'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 2-*ter* è aggiunto il seguente:

"2-quater. A decorrere dall'anno 2025, le entrate di cui al comma 1, qualora derivino da sanzioni irrogate a società farmaceutiche, sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute." ».

13.0.12

Romeo, Murelli, Minasi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 13-bis.

(Poteri sanzionatori dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in materia di pubblicità sanitaria)

1. L'inosservanza delle disposizioni per il contrasto della pubblicità sanitaria ingannevole, di cui al comma 525 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ss.mm.ii., comporta a carico del soggetto interessato o committente, sia questo una struttura sanitaria privata di cura o un soggetto iscritto agli Albi degli Ordini delle Professioni Sanitarie, nonché a carico del proprietario del mezzo o del sito internet di diffusione o di destinazione, con l'esclusione di campagne di prevenzione informative con qualsiasi mezzo diffuse, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 di importo pari al 10 per cento del valore della campagna promozionale e, in ogni caso, non inferiore, per ogni violazione, a euro 10.000.

- 2. L'Autorità competente alla contestazione e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del comma 536 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, indipendentemente dal mezzo con cui la pubblicità di cui al comma 1 è effettuata.
- 3. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale e riassegnati all'AGCOM per sostenere le spese di ampliamento delle competenze previste nel comma 536 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. »

Spelgatti, Murelli, Minasi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 13-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano applicano la presente legge compatibilmente con i propri statuti speciali e con le relative norme di attuazione e, per le regioni e le province autonome che provvedono autonomamente al finanziamento del Servizio sanitario regionale e provinciale con fondi del proprio bilancio, anche compatibilmente con le peculiarità demografiche e territoriali di riferimento nell'ambito della loro autonomia organizzativa. ».

13.0.14

Durnwalder, Unterberger, Patton

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 13-bis.

(Regioni a statuto speciale e province autonome)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. ».

COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Martedì 10 dicembre 2024

Plenaria (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente GUERINI

La seduta inizia alle ore 14,40.

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del piano annuale delle attività dell'Ufficio ispettivo del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS) per l'anno 2025

(Seguito dell'esame e approvazione)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce il seguito dell'esame del provvedimento in titolo e dà la parola al relatore, onorevole Rosato.

Ettore ROSATO, *relatore*, illustra una proposta di parere sul piano annuale delle attività dell'Ufficio ispettivo del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS) per l'anno 2025, sulla quale interviene il senatore Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (M5S).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere illustrata dal relatore.

Il Comitato approva.

La seduta termina alle ore 14,50.

Plenaria (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente GUERINI

La seduta inizia alle ore 14,50.

ESAME DI UNA PROPOSTA DI RELAZIONE

Seguito dell'esame di una proposta di Relazione sulla situazione geopolitica del continente africano e sui suoi riflessi sulla sicurezza nazionale

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della legge n. 124 del 2007, e rinvio)

Lorenzo GUERINI, *presidente e relatore*, introduce l'argomento all'ordine del giorno e, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,55.

Plenaria (3ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente GUERINI

La seduta inizia alle ore 14,55.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedì 10 dicembre 2024

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Orario: dalle ore 9,35 alle ore 9,45.

Plenaria

Presidenza del Presidente COLOSIMO

La seduta inizia alle ore 10,10.

Sulla pubblicità dei lavori

Chiara COLOSIMO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Gennaro Maurizio Salese, Luogotenente cariche speciali dell'Arma dei Carabinieri, nell'ambito del filone di inchiesta sulle vicende relative al cosiddetto dossieraggio di esponenti politici e del mondo economico

(Svolgimento e conclusione)

Chiara COLOSIMO, *presidente*, introduce l'audizione di Gennaro Maurizio Salese, Luogotenente cariche speciali dell'Arma dei Carabinieri, nell'ambito del filone di inchiesta sulle vicende relative al cosiddetto dossieraggio di esponenti politici e del mondo economico. Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda inoltre

che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta dell'audito che dei colleghi sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti Chiara COLO-SIMO, *presidente*, i senatori Gianluca CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*), Antonio IANNONE (*FdI*), Maurizio GASPARRI (*FI-PPE*), e i deputati Riccardo DE CORATO (*FdI*), Giandonato LA SALANDRA (*FdI*).

Gennaro Maurizio SALESE, *Luogotenente cariche speciali dell'Arma dei Carabinieri*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Chiara COLOSIMO, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 10,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori

Martedì 10 dicembre 2024

Plenaria

27^a Seduta

Presidenza del Presidente DE PRIAMO

Interviene il signor Costanzo Alessandrini, all'epoca dirigente della Gendarmeria vaticana.

Sono presenti inoltre, quali collaboratori della Commissione, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento interno, l'avvocato Alessandro Cardia, la dottoressa Laura Capraro, il dottor Manuel Cinquarla, l'avvocato Letizia Coassin, il dottor Giuseppe De Martino, l'avvocato Vittorio Palamenghi, il giornalista Gian Paolo Pelizzaro, l'avvocato Claudio Santini, il dottor Vincenzo Vecchio e il colonnello Massimiliano Vucetich, nonché il Vice questore aggiunto della Polizia di Stato dottor Giuseppe Paglia, il Maresciallo Maggiore dell'Arma dei carabinieri Roberto Tomassi e il Maresciallo Capo dell'Arma dei carabinieri Giuseppe Andrisano.

La seduta inizia alle ore 9,47.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto stenografico.

Ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà inoltre assicurata attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso per la parte relativa alle audizioni. Si riserva, ai sensi del comma 6 del già citato articolo 12, apprezzate le circostanze, di disporre l'interruzione anche solo temporaneamente di tale forma di pubblicità. Ricorda inoltre che gli auditi

rispondono delle opinioni espresse e delle dichiarazioni rese e che possono richiedere in qualsiasi momento alla Commissione la chiusura della trasmissione audio-video e la secretazione dell'audizione o di parte di essa, ove ritengano di riferire fatti o circostanze che non debbano essere divulgati. Precisa infine che ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la Commissione, su richiesta del Presidente o di due componenti, può deliberare di riunirsi in seduta segreta tutte le volte che lo ritenga opportuno.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di Costanzo Alessandrini, all'epoca dirigente della Gendarmeria vaticana

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del signor Costanzo Alessandrini, all'epoca dei fatti dirigente della Gendarmeria vaticana.

Il signor ALESSANDRINI riferisce alla Commissione sui fatti oggetto dell'inchiesta.

Intervengono per porre quesiti il presidente DE PRIAMO (FdI), il deputato MORASSUT (PD-IDP), il senatore SCURRIA (FdI), la deputata MORGANTE (FDI) e nuovamente il presidente DE PRIAMO (FdI), ai quali risponde il signor ALESSANDRINI.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa la sua audizione.

La seduta termina alle ore 10,45.